

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato) .	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	24
GIUSTIZIA (II)	»	33
DIFESA (IV)	»	51
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	55
FINANZE (VI)	»	66
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	79
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	108
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	141
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	145
AFFARI SOCIALI (XII)	»	157
AGRICOLTURA (XIII)	»	166

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	196
<i>INDICE GENERALE</i>	»	197

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (C. 3016 – Governo – approvato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*)

3

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 14.10

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (C. 3016 – Governo – approvato dal Senato).

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Doris LO MORO, *relatore*, rileva che la gran parte delle disposizioni recate dal decreto-legge appaiono corrispondere al requisito dell'omogeneità, essendo volte a prorogare la partecipazione di personale italiano alle missioni internazionali in corso di svolgimento e a disciplinarne gli specifici profili normativi ed economici.

Tuttavia alcune disposizioni, sia pur riconducibili alle finalità del provvedimento, hanno un ambito applicativo soggettivo più ampio rispetto al solo personale che partecipa alle missioni. Ciò ha suggerito di introdurre, nel corso dell'esame presso il Senato, un'integrazione al titolo del provvedimento al fine di inserirvi un riferimento alle ulteriori disposizioni in materia di personale della Difesa. Indica, a tal proposito, l'articolo 3, comma 2, che detta una disciplina speciale dei dati che possono essere raccolti nella tessera di riconoscimento in formato elettronico del personale militare e che, dunque, trova applicazione non solo per il personale impegnato nelle missioni internazionali ma anche per quello impiegato in « altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo ». Le medesime considerazioni possono essere svolte anche in relazione al comma 7-bis del medesimo articolo. Infatti, la norma – escludendo la necessità del consenso all'effettuazione dei necessari accertamenti per il rilascio del NOS (nulla osta di sicurezza) quando essi avvengono nei confronti di « personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'esplicitamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero » – deve

quindi ritenere applicabile anche a soggetti non coinvolti in missioni internazionali.

Appare invece non riconducibile alle finalità del decreto l'articolo 3, comma 7, che proroga fino al 30 luglio 2011, il mandato dei componenti in carica degli organi di rappresentanza militare ai vari livelli. Tale disposizione, nel prorogare un termine che scadrà soltanto alla metà del 2010, si rivela sotto questo aspetto sicuramente priva del requisito dell'immediata applicabilità, se non con riguardo alle scadenze preliminari allo svolgimento degli adempimenti elettorali.

Quanto all'articolo 3, comma 7-*quater*, introdotto dal Senato e recante la disciplina per il personale civile della Difesa in materia di missioni fuori sede, evidenzia i dubbi interpretativi generati dalla novella al decreto legge n. 209 del 2008 con l'uso dell'espressione « a decorrere dall'anno 2010 ». Sussiste infatti il rischio concreto che la nuova disciplina non si saldi con quella precedente, già operativa per l'anno 2009, creando in tal modo un vuoto temporale in materia.

Infine, nella proposta di parere ha, in particolare, evidenziato come l'articolo 4 aggravi la stratificazione già esistente della disciplina in materia penale riferita al personale partecipante a missioni internazionali e sulla quale è auspicabile l'adozione di una disciplina organica.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3016 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare i profili normativi connessi alla proroga fino al 31 dicembre 2009 della partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese, introducendo una normativa strumentale al loro svolgimento o rinviando a quella esistente, cui si connettono altre disposizioni applicabili potenzialmente all'intero apparato militare indipendentemente dal-

l'impiego in missioni internazionali (i commi 2 e 7-*bis* dell'articolo 3); non è invece riconducibile a tale ambito normativo la norma che proroga fino al 30 luglio 2011 il mandato dei componenti in carica del COCER e degli altri organi rappresentativi del personale militare (articolo 3, comma 7);

secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento effettua ampi rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria – più volte auspicata dal Comitato – che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella recente legge n. 108 del 2009, cui ad esempio, si rinvia per le disposizioni in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale si è scelto, da un lato, di riprodurre testualmente la norma della medesima legge n. 108 (per cui si rinvia al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla peculiare disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001), dall'altro lato, sono dettate nuove ulteriori disposizioni sia sostanziali che procedurali; tale modalità di produzione normativa – pur connessa a situazioni specifiche quali le missioni militari all'estero per le quali non si sono evidentemente ritenuti interamente applicabili i codici penali militari – non appare tuttavia pienamente coerente con quelle esigenze di certezza e conoscibilità del diritto maggiormente rilevanti proprio nel delicato settore della legge penale, rendendo quindi sicuramente urgente un intervento sui suddetti codici militari, come peraltro annunciato dal rappresentante del Governo nel corso dei lavori del Senato dedicati al presente provvedimento, nella forma del disegno di legge delega per la predisposizione del codice penale delle missioni militari all'estero;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari, il provvedi-

mento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate ovvero sia richiamata la normativa vigente in materia di missioni militari, in funzione del mantenimento delle deroghe da essa già previste; vi sono infine discipline implicitamente derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (ad esempio in materia penale) per la quali sarebbe invece opportuno indicare espressamente le norme derogate, secondo quanto statuito dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988;

esso reca, inoltre, una disposizione di interpretazione autentica (articolo 3, comma 5), nonché all'articolo 3, comma 2, una modifica non testuale all'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) in quanto integra la disciplina della « carta elettronica » con specifico riguardo al personale militare, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un « codice » riferito ad un determinato settore disciplinare;

il decreto-legge presenta all'articolo 3, commi 2 e 7, due norme che, in quanto volte, rispettivamente, a regolamentare il rilascio di tessere di riconoscimento ed a prorogare un termine che scadrà solo nella metà del 2010, suscitano perplessità in ordine alla rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto, requisito che va dunque valutato anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nel primo caso, si concretizzano nell'adozione di un decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e nel secondo caso non sono espressamente indicati ma sono implicitamente individuabili nei diversi adempimenti che regolano i procedimenti elettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979);

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 3, comma 2 – secondo cui « la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni...può contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

all'articolo 4 – ove si detta la disciplina di rango penale applicabile alle missioni internazionali – dovrebbe valutarsi l'esigenza di procedere ad una sua riscrittura al fine di realizzare un accorpamento della normativa processuale e sostanziale, attualmente desumibile invece da rinvii normativi plurimi e da interventi piuttosto stratificati e disomogenei, connessi alla proroga nel tempo delle singole missioni; al riguardo, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo in oggetto rinvia all'articolo 5 del decreto-legge 209 del 2008, il quale a sua volta, oltre a contenere specifiche previsioni in materia di giurisdizione, rin-

via ulteriormente al codice penale militare di pace e ad alcune disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, anch'esse di natura giurisdizionale e procedurale; inoltre, i commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* disciplinano le modalità di svolgimento di accertamenti tecnici su mezzi militari impiegati nelle missioni all'estero ed i successivi commi 1-*sexies* e 1-*septies* disciplinano le conseguenze penali della condotta del militare in missione all'estero, in relazione alle ipotesi di uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, configurando le ipotesi di non punibilità della condotta ovvero di punibilità a titolo di delitto colposo in modo non del tutto coincidente con quanto previsto nel codice penale militare di pace agli articoli 41 e 45;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 7-*quater* – che modifica il comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 209 del 2008, al fine di

rendere permanente la deroga inizialmente prevista per il solo anno 2009 rispetto alla disciplina dell'articolo 1, comma 213, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), deroga che consente la corresponsione dell'indennità di trasferta, altrimenti in via generale soppressa, per il personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio di massima connesse con l'impiego delle Forze armate nelle missioni internazionali – dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare la disposizione facendo ricorso all'espressione « *a decorrere dall'anno 2009* » anziché « *a decorrere dall'anno 2010* », atteso che potrebbero ingenerarsi dubbi interpretativi quantomeno con riguardo al periodo che intercorre dalla data di entrata in vigore della norma ed il 1° gennaio 2010. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.30.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	7
Esame della posizione del deputato Paolo Corsini ai fini del giudizio sulla ineleggibilità ..	8
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	13

GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza
del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.*

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del Presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che con lettera pervenuta il 22 ottobre 2009 il deputato Francesco Laratta ha dichiarato, entro il termine di trenta giorni fissatogli dal Presidente della Camera con lettera del 24 settembre, di optare per il mandato parlamentare, rendendo noto di aver inoltrato in pari data la conseguente lettera di dimissioni da consigliere regionale della Calabria. Il deputato Laratta si è riservato di trasmettere un documento dal quale risulti l'avvenuta presa d'atto delle sue dimissioni da parte del Consiglio regionale della Calabria ed ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del regolamento della Giunta, di astenersi effettivamente dalle funzioni incompatibili e di avere già rinunciato ad ogni connesso emolumento e beneficio.

Avendo il deputato Laratta optato tempestivamente e formulato una formale di-

chiarazione di astensione dalle funzioni e di rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio, la Giunta può prendere atto dell'opzione pervenuta, nonché dell'avvenuta presa d'atto delle dimissioni, con conseguente surroga, del deputato Laratta da parte del Consiglio regionale della Calabria nella seduta del 30 novembre 2009, secondo quanto risulta sul resoconto sommario della predetta seduta pubblicato sul sito *web* ufficiale del medesimo Consiglio regionale.

La Giunta prende atto.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che nel corso della riunione del 25 novembre 2009 l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dopo che l'onorevole Pisicchio aveva manifestato l'intenzione di rimettere a disposizione il proprio incarico di vicepresidente della Giunta in conseguenza del suo passaggio dal gruppo Italia dei valori al gruppo misto, lo ha unanimemente invitato a non insistere nella presentazione delle dimissioni dal predetto incarico, rinnovandogli piena stima e fiducia.

Nel ritenere che tale invito possa essere qui rinnovato a nome dell'intera Giunta, desidera formulare un sincero apprezzamento per la sensibilità istituzionale e le

doti di rigore, competenza ed equilibrio che l'onorevole Pisicchio costantemente dimostra nell'assolvere ai propri compiti di vicepresidente e coordinatore del Comitato per le incompatibilità.

Andrea ORSINI (PdL), nell'associarsi pienamente a quanto testé espresso dal presidente, tiene a sottolineare che la composizione e l'attività della Giunta rispondono ad una logica che non contempla una meccanica riproduzione degli equilibri tra gli schieramenti politici, trattandosi di un organo di garanzia in ciò completamente differente dalle Commissioni di merito. Osserva, inoltre, che, nonostante il passaggio ad altro gruppo parlamentare, l'onorevole Pisicchio è comunque rimasto all'opposizione.

Pino PISICCHIO (IdV) esprime un ringraziamento non formale ai colleghi membri della Giunta per l'attestazione di stima rivoltagli. Nel precisare che ragioni di opportunità lo avevano indotto a manifestare la disponibilità a rimettere il proprio incarico di vicepresidente della Giunta, prende atto ciò nondimeno dell'unanime avviso della Giunta, con il cui conforto confida di poter continuare a svolgere le proprie funzioni di vicepresidente della Giunta e coordinatore del Comitato in piena armonia e collaborazione.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che il Servizio Studi della Camera ha in programma di realizzare un *dossier* di raffronto tra i risultati delle elezioni europee del 6-7 giugno 2009, delle precedenti elezioni europee del 2004 e delle ultime elezioni per il rinnovo della Camera svoltesi il 13-14 aprile 2008, con indicazione dei dati elettorali a livello di singole province del territorio nazionale.

Trattandosi di una pubblicazione di particolare pregio ed interesse in materia elettorale, ritiene che la Giunta possa concordare sulla utilità che gli uffici — che ringrazia — diano seguito a tale iniziativa.

La Giunta concorda.

Esame della posizione del deputato Paolo Corsini ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame della posizione del deputato Paolo Corsini ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

Invita il vicepresidente Orsini, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato.

Andrea ORSINI (PdL), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, ricorda che il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze dava inizio all'istruttoria sulla posizione dell'onorevole Paolo Corsini nella riunione del 16 luglio 2008, prendendo atto di un esposto presentato dall'avvocato Ezio Trabucchi, pervenuto il 10 luglio 2008, con il quale si segnalava la condizione di ineleggibilità dell'onorevole Corsini, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera *c*), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in quanto non dimissionario dalla carica di sindaco di Brescia (comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti) entro il termine fissato dall'articolo 7, ultimo comma, del citato testo unico (termine che, nel caso di specie, risultava fissato al 13 febbraio 2008).

Nella predetta riunione del 16 luglio 2008 il Comitato conveniva pertanto di richiedere all'onorevole Corsini, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *b*), del regolamento della Giunta, di far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile valutazione, informazione o riscontro documentale sulla questione relativa alla sua eleggibilità.

Con lettera pervenuta il 10 settembre 2008 l'onorevole Corsini, nel rimarcare come l'atto presentato dall'avvocato Trabucchi non potesse qualificarsi come un ricorso per la mancanza di un interesse personale, diretto e qualificato in capo all'autore e della stessa autenticazione della firma ed escluso pertanto il carattere paracontenzioso del procedimento avviato

dal Comitato, chiedeva un termine più ampio per la trasmissione di una nota di chiarimenti, anche al fine di avvalersi di assistenza legale. Nella riunione del 10 settembre 2008 il Comitato – dopo aver preso atto di ulteriori esposti avverso l'eleggibilità dell'onorevole Corsini presentati dai signori Teresa Tognetti, Ivan Fassin, Luigi Grassi, Alberto Panizza, Davide Menegola e Giorgio Emilio Mariconti – conveniva quindi di prorogare di quindici giorni il termine assegnato all'onorevole Corsini per la trasmissione degli elementi di valutazione e informazione.

Con nota pervenuta il 23 settembre 2008 l'onorevole Corsini formulava, quindi, le proprie osservazioni, di cui il Comitato iniziava l'esame nella riunione del 18 marzo 2009 e che possono riassumersi nei termini seguenti:

a) le sue dimissioni da sindaco di Brescia sono state presentate nella stessa data in cui ha accettato la sua candidatura a deputato, e cioè l'8 marzo 2008; nel quadro normativo vigente sino alla fine della scorsa legislatura, nell'ipotesi di scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di 120 giorni, l'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 non richiede espressamente le formali dimissioni da sindaco ai fini della eliminazione della causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico n. 361/1957, ma richiede soltanto che « le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento delle Camere » (pubblicazione avvenuta il 6 febbraio 2008, sicché il *dies a quo* avrebbe dovuto decorrere dal 13 febbraio successivo); secondo il deputato Corsini, soltanto nella diversa ipotesi di cessazione della legislatura al termine naturale il combinato disposto dei commi terzo e quarto del citato articolo 7 prevederebbe che per la rimozione della causa di ineleggibilità sia necessaria non soltanto « l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito » ma anche che tale effettiva astensione sia « preceduta [...] dalla formale presentazione delle dimissioni »; nella diversa ipotesi disciplinata

dall'ultimo comma dell'articolo 7, sufficiente a rimuovere la condizione di ineleggibilità sarebbe, invece, il mero dato fattuale della cessazione delle funzioni;

b) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, nel disciplinare il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008, ha previsto che « le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al Consiglio nei 7 giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico n. 267/2000, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008 »; da tale norma, ad avviso del deputato Corsini, parrebbe legittimo trarre la conseguenza che il termine di cessazione delle funzioni necessario per rimuovere la causa di ineleggibilità sia stato posticipato dal 13 al 26 febbraio 2008; e tuttavia, essendo rimasto inalterato l'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico n. 361/1957, il deputato Corsini considera eccessivo ritenere che l'assunto ritardo nella presentazione delle dimissioni possa costituire una causa accettabile di invalidazione dell'elezione, una volta che nel brevissimo periodo 26 febbraio-8 marzo 2008 (appena nove giorni) egli non ha posto in essere quale sindaco di Brescia alcun atto o alcuna attività che potesse assumere rilievo ai fini della ineleggibilità;

c) nell'attuale sistema elettorale sarebbe fondato il dubbio che sia irragionevole collegare alla carica di sindaco una ineleggibilità, e ciò anche tenendo conto sia del fatto che già in passato la Corte costituzionale, con sentenza n. 344 del 1993, ha ritenuto costituzionalmente illegittima l'originaria previsione di ineleggibilità dei consiglieri regionali (essendo essa sproporzionata rispetto alla natura dei poteri che ciascun consigliere regionale può esercitare al fine della *captatio benevolentiae* degli elettori), sia della mancata previsione di ineleggibilità per i presidenti delle regioni;

d) infine, alla ineleggibilità prevista dall'articolo 7, primo comma, del testo unico n. 361/1957 la giurisprudenza parlamentare ha collegato a lungo una simmetrica condizione di incompatibilità per il parlamentare che venisse eletto sindaco o presidente di provincia e, in applicazione di tale giurisprudenza, lui stesso venne dichiarato nel 1999 decaduto da deputato perché eletto sindaco di Brescia; nelle legislature successive la giurisprudenza parlamentare è però mutata e molti parlamentari sono stati eletti sindaci o presidenti di provincia esercitando il duplice *munus*.

Nella riunione del 1° luglio 2009 il Comitato – pur giudicando meritevoli di attenta considerazione le osservazioni dell'onorevole Corsini – ravvisava nella sua posizione elementi di ineleggibilità e, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, decideva di avviare la formale istruttoria in contraddittorio, comunicando all'onorevole Corsini che entro il termine di quindici giorni avrebbe potuto trasmettere proprie controdeduzioni e chiedere eventualmente di essere ascoltato dal Comitato.

Con lettera pervenuta il 15 luglio 2009 l'onorevole Corsini chiedeva, quindi, di essere ascoltato dal Comitato al fine di illustrare le proprie controdeduzioni agli elementi di ineleggibilità riscontrati.

Il Comitato procedeva all'audizione nella riunione del 1° ottobre 2009. In quella occasione l'onorevole Corsini, nel fare rinvio alle osservazioni scritte da lui trasmesse nel mese di settembre 2008, formulava le seguenti ulteriori considerazioni:

1. la giunta comunale di Brescia lo aveva sollecitato a non sottoporre l'amministrazione comunale al rischio di commissariamento;

2. aveva ricevuto dai suoi uffici e dall'ANCI rassicurazioni circa il fatto che si sarebbe formata una « giurisprudenza di Assemblea » alla Camera (da ultimo con i casi relativi ai deputati Bodega e Neri della

XV legislatura) tale da escludere l'annullamento dell'elezione per ineleggibilità;

3. la *captatio benevolentiae* non può essere esercitata in circoscrizioni ampie, tanto più che l'attuale legge elettorale per la Camera non prevede il voto di preferenza;

4. nessuno dei candidati non eletti della sua lista ha presentato formale ricorso alla Giunta delle elezioni, il che starebbe a significare che nessuno si è sentito leso in un suo interesse diretto;

5. il complessivo quadro normativo presenta un carattere di paradossalità dal momento che l'ineleggibilità è prevista per i sindaci di comuni superiori ma non per i presidenti di regione; pur dovendo le regole essere rispettate, si tratta di un aspetto che, a suo avviso, non può non essere considerato in una sede politica.

Svolta l'audizione, il Comitato tornava a riunirsi il 29 ottobre 2009 concludendo l'istruttoria.

Il Comitato ha ritenuto che, da un punto di vista strettamente tecnico, le controdeduzioni formulate dall'onorevole Corsini nel corso dell'istruttoria in contraddittorio, pur sollevando questioni che meritano attenta considerazione, si siano prevalentemente concentrate su profili che come tali non potevano giustificare una proposta alla Giunta diversa dall'accertamento della ineleggibilità, e ciò per le ragioni di seguito indicate:

a) in violazione di quanto prescritto dall'articolo 7, ultimo comma, del testo unico n. 361/1957, l'onorevole Corsini non ha presentato le dimissioni, cessando dalle proprie funzioni di sindaco di Brescia, entro i sette giorni successivi al 6 febbraio 2008, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di scioglimento delle Camere; le dimissioni – che avrebbero dovuto essere rassegnate entro il 13 febbraio 2008 – sono state presentate soltanto il giorno stesso dell'accettazione della candidatura alla Camera (ossia l'8 marzo 2008), data nella quale l'interessato è in ogni caso decaduto d'ufficio dalla

carica di sindaco ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, del testo unico n. 361/1957;

b) la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 (secondo cui in caso di scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni la causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento) non esclude la necessità che la cessazione delle funzioni sia formalizzata con le dimissioni, posto che, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni; la rimozione della causa di ineleggibilità, in altri termini, è un onere che grava interamente a carico dell'interessato, il quale è tenuto a cessare dalle funzioni sia materialmente, sia formalmente, per scelta spontanea, senza dunque attendere che la decadenza dalla carica che costituisce causa di ineleggibilità avvenga *ex lege* al momento dell'accettazione della candidatura, avendo tale ultima conseguenza un carattere esclusivamente sanzionatorio e non già un valore sanante di una ineleggibilità non ritualmente rimossa nelle forme previste dalla legge; la *ratio* delle cause di ineleggibilità per i titolari di cariche o uffici pubblici risiede, infatti, nella necessità di evitare che la formale titolarità dell'ufficio pubblico, anche ove l'interessato si astenga dal porre in essere atti di esercizio dello stesso, generi comunque un *metus publicae potestatis* negli elettori; il criterio dirimente per la valutazione di una ineleggibilità è rappresentato anzitutto dalla verifica circa la perdurante titolarità o meno della carica oltre il termine stabilito dalla legge per la formale rinuncia alla stessa, assumendo l'astensione dagli atti un rilievo decisivo solo qualora la titolarità dell'incarico non sia venuta meno per cause indipendenti dalla volontà dell'interessato;

c) la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2008 (richiamata dall'onorevole Corsini nelle sue iniziali osservazioni quale ulteriore argomento a supporto della pretesa insussistenza di ineleggibilità) ha avuto il solo fine di evitare che dimissioni presentate allo scopo di rimuovere l'ineleggibilità non fossero tuttavia idonee ad impedire lo slittamento al turno elettorale amministrativo dell'anno successivo delle elezioni del sindaco o del presidente della provincia e del rispettivo consiglio; la citata disposizione non riveste pertanto alcuna rilevanza nell'ottica della valutazione della sussistenza di una ineleggibilità, riguardando essa soltanto la disciplina della irrevocabilità delle dimissioni e degli effetti che ne conseguono nell'ambito dell'ordinamento dell'ente locale.

Tutto ciò premesso, il Comitato ha tuttavia rilevato che la materia delle ineleggibilità (e le sue interconnessioni con la materia delle incompatibilità) richiede ormai un complessivo riordino legislativo, anche al fine di porre rimedio ai numerosi elementi di incoerenza ed irrazionalità da cui risulta contraddistinta. Fenomeni di stratificazione normativa, da un lato, e processi di innovazione istituzionale dall'altro (che hanno interessato in specie i livelli di governo locale) hanno fatto emergere, con riferimento ai titolari di cariche elettive non nazionali che intendano candidarsi alle elezioni per la Camera ed il Senato, talune situazioni di irragionevole disparità di trattamento. Disparità di trattamento che oggi, ad esempio, appare di tutta evidenza se si raffronta la perdurante previsione di ineleggibilità per i sindaci di comuni superiori con la piena eleggibilità, invece, dei presidenti di regione, per i quali l'ordinamento si limita, come noto, a fissare una mera incompatibilità. Si tratta di aspetti che – seppur non dirimenti per una valutazione di stretta legalità come quella che è chiamata ad assumere la Giunta sulla base delle norme vigenti – non potranno essere tra-

scurati nel momento in cui occorrerà assumere una deliberazione finale.

Del resto, il complessivo assetto normativo potrebbe consentire di pervenire ad un'interpretazione di ordine sistematico nel senso che non sussista ineleggibilità anche ove, pur in presenza di una perdurante previsione in tal senso, siano nel frattempo sopravvenuti nell'ordinamento mutamenti tali da far insorgere il dubbio di una lesione del principio dell'eguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cariche elettive sancito dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, ovvero mutamenti che – come accaduto di recente con la riforma elettorale del 2005 – abbiano intaccato il necessario nesso di corrispondenza che dovrebbe invece sempre intercorrere tra formula elettorale e disciplina delle ineleggibilità.

A ciò si aggiunga, sotto un profilo meramente fattuale, che, nel caso di specie, nel limitato lasso di tempo (poco più di venti giorni) in cui l'onorevole Corsini è rimasto in carica come sindaco di Brescia prima dell'accettazione della candidatura lo stesso non risulta aver compiuto alcuna iniziativa o assunto provvedimenti che potessero dare sostanza al sospetto che egli intendesse utilizzare la propria carica elettiva per trarne vantaggio in vista dell'appuntamento elettorale, ammesso che tale condizionamento potesse poi effettivamente essere esercitato in un sistema nel quale l'elettore esprime soltanto un voto di lista, destinato per lo più a rifluire in un calcolo centralizzato a livello nazionale per l'assegnazione dei seggi.

Nel rimettersi alla Giunta plenaria per ogni opportuna riflessione al riguardo, il Comitato, in conclusione, non può che proporre alla Giunta di accertare l'ineleggibilità dell'onorevole Corsini e di procedere conseguentemente alla contestazione della sua elezione.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, prima di aprire la discussione, avverte che con sua lettera del 13 novembre 2009 ha comunicato all'avvocato Trabucchi – che aveva sollecitato un riscontro informativo al riguardo – gli esiti dell'istruttoria con-

dotta dal Comitato in merito alla posizione dell'onorevole Corsini, fornendogli altresì ampie delucidazioni in ordine alla procedura che andrà seguita in caso di contestazione dell'elezione. Con l'occasione, ha altresì segnalato al presentatore dell'esposto – e ritiene utile darne comunicazione in Giunta affinché resti agli atti – che l'ammissione al contraddittorio nella fase istruttoria presso il Comitato è prevista, a norma dell'articolo 17, comma 6, del regolamento della Giunta, esclusivamente per i ricorrenti o i soggetti interessati, tra i quali non possono certamente annoverarsi i meri portatori di interessi politici diffusi che abbiano presentato esposti alla Giunta. Pertanto, nel caso che riguarda l'avvocato Trabucchi – non qualificandosi lo stesso come ricorrente né agendo in rappresentanza di un ricorrente – lo ha invitato a considerare che le informazioni sull'andamento dell'istruttoria gli sono state fornite esclusivamente sulla base di esigenze di trasparenza istituzionale e non già di obblighi di natura regolamentare.

Dichiara aperta la discussione.

Donata LENZI (PD) fa presente di aver particolarmente apprezzato la relazione svolta dal vicepresidente Orsini per l'equilibrio e la completezza che la connotano. Nella seduta odierna la Giunta è chiamata non già ad accertare definitivamente una situazione di ineleggibilità – accertamento che in ultima istanza spetta solo all'Assemblea – bensì a deliberare l'apertura della fase della contestazione dell'elezione nell'ambito della quale le parti avranno piena facoltà, con l'eventuale assistenza di difensori, di partecipare al contraddittorio in seduta pubblica. L'attenzione al caso che riguarda l'onorevole Corsini suscitata, in particolare, nella controparte interessata e ragioni di prudenza suggeriscono, a suo giudizio, di rinviare alla fase dell'udienza pubblica ogni ulteriore approfondimento del tema oggetto di discussione deliberando nella seduta odierna, per i motivi e con le precisazioni illustrate dal vicepresidente Orsini, la contestazione dell'elezione.

Dopo che Angelo CERA (UdC) e Luciano DUSSIN (LNP) hanno dichiarato, a nome dei rispettivi gruppi, di condividere la proposta formulata dal Comitato, Andrea ORSINI (PdL) chiede se il candidato primo dei non eletti possa essere effettivamente considerato parte nell'udienza pubblica.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, in risposta al vicepresidente Orsini, fa notare che l'articolo 17, comma 6, del regolamento della Giunta prevede che nei casi in cui sussistano non solo ricorrenti ma anche soggetti interessati in materia di ineleggibilità questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte a norma dell'articolo 12 del regolamento della Giunta — come, appunto, nel caso del candidato primo dei non eletti, che avrebbe titolo al subentro nell'ipotesi di annullamento dell'elezione — a intervenire alla seduta pubblica. Ricorda, inoltre, che nell'ultimo precedente di elezione contestata, risalente alla XV legislatura e relativo al caso del deputato Previti, il primo dei non eletti, pur non avendo presentato alcun ricorso o reclamo, venne invitato e partecipò alla seduta pubblica in cui la Giunta procedette alla discussione dell'elezione contestata.

Passa, quindi, alla votazione della proposta del Comitato di accertamento della ineleggibilità e di conseguente contestazione dell'elezione dell'onorevole Corsini. Avverte che, trattandosi di una proposta di accertamento della ineleggibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta, qualora essa fosse respinta si intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso della eleggibilità.

Pone in votazione la proposta del Comitato permanente per le incompatibilità,

le ineleggibilità e le decadenze di accertamento della ineleggibilità del deputato Paolo Corsini e di conseguente contestazione della sua elezione.

La Giunta approva all'unanimità.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che, per la contestazione dell'elezione del deputato Corsini, la Giunta, che procederà a norma dell'articolo 13 del proprio regolamento, sarà convocata in seduta pubblica per una data da fissare non prima del ventesimo giorno dalla comunicazione alle parti. Al riguardo, ritiene di fissare la seduta pubblica per mercoledì 20 gennaio 2010 alle ore 14.30. Ai fini dello svolgimento della seduta pubblica designa in qualità di relatore il vicepresidente Orsini.

Avverte, inoltre, che della fissazione della seduta pubblica sarà data comunicazione al candidato Enrico Dioli, primo dei non eletti della lista Partito Democratico nella IV Circoscrizione Lombardia 2, ai fini del suo intervento alla seduta pubblica in qualità di parte, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del regolamento della Giunta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.40 alle 15.15, ha concluso l'istruttoria sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, proponendo alla Giunta l'accertamento della compatibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emmigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulle strategie e sugli sviluppi della partecipazione italiana alla missione ISAF (*Svolgimento e conclusione*) 14

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Edmondo CIRIELLI. — Intervengono il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, e il Ministro della difesa, Ignazio La Russa.

La seduta comincia alle 13.50.

Comunicazioni dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulle strategie e sugli sviluppi della partecipazione italiana alla missione ISAF.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, nonché mediante la trasmissione in diretta sul sito *Internet* di quest'ultima.

Introduce, quindi, il tema delle comunicazioni.

Il Ministro degli affari esteri Franco FRATTINI e il Ministro della difesa Ignazio LA RUSSA rendono una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Piero FASSINO (PD), i senatori Vincenzo GALIOTO (PdL) e Gian Piero SCANU (PD), la deputata Margherita BONIVER (PdL), i senatori Roberta PINOTTI (PD) e Luigi RAMPONI (PdL), i deputati Fabio EVANGELISTI (IdV) e Salvatore CICU (PdL), il senatore Stefano PEDICA (IdV), il deputato Gianni VERNETTI (Misto), il senatore Marco PERDUCA (PD), la deputata Federica MOGHERINI REBESANI (PD), il senatore Mauro DEL VECCHIO (PD) e il deputato Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*.

Replicano agli intervenuti il Ministro degli affari esteri Franco FRATTINI e il Ministro della difesa Ignazio LA RUSSA.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*, nel ringraziare i Ministri e tutti i colleghi intervenuti, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e III (Affari esteri e comunitari)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---------------------------------------------------------------------	----

Giovedì 10 dicembre 2009.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle
18.25 alle 18.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 152/2009: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali » (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 152/2009: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3016 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, fa presente che, come già ricordato dal relatore per la III Commissione, il provvedimento in esame dispone la proroga dal 1° novembre 2009 al 31 dicembre 2009 della partecipazione italiana ai processi di pace e di stabilizzazione, nonché alle missioni internazionali.

Per quanto concerne specificamente la competenza della Commissione Difesa, ricorda che il provvedimento, all'articolo 2, reca le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione italiana alla diverse missioni internazionali in corso di svolgimento e, agli articoli 3, 4 e 5, reca, rispettivamente, disposizioni in materia di trattamento economico del personale, in materia penale e in materia contabile, che riproducono in buona parte quelle contenute nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto attiene

alle disposizioni che riproducono quelle già in passato adottate con altri provvedimenti di proroga, si sofferma quindi soltanto sulle norme che introducono alcune novità, ossia: l'articolo 3, comma 2, che prevede che la tessera di riconoscimento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, previo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, contenga i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, il consenso alla donazione degli organi eccetera; l'articolo 3, commi 3 e 4, che aggiunge tra i soggetti destinatari degli indennizzi previsti a favore dei militari in missione che abbiano contratto infermità permanenti o patologie a causa di esposizione all'uranio impoverito, anche i genitori, se unici superstiti, disponendo altresì la conservazione in bilancio delle relative risorse; l'articolo 3, comma 3-bis, introdotto al Senato, che prevede che il personale militare iscritto nel ruolo d'onore abbia diritto a domanda di permanere o di essere richiamato in servizio fino ai limiti di età previsti non solo se decorato al valor militare o civile, come attualmente previsto dall'articolo 1 della legge n. 79 del 1989, ma anche se iscritto nel citato ruolo a seguito di eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne abbiano determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento; l'articolo 3, comma 5, che interpreta l'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2004, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nel senso che la concessione delle pensioni di reversibilità o indirette ai genitori quali unici superstiti delle vittime del terrorismo, come per gli altri familiari delle vittime, dipende esclusivamente dalla sussistenza del rapporto di parentela con le vittime stesse (la presenza di quest'unico requisito è prevista, in relazione all'erogazione della speciale elargizione ai genitori, dall'articolo 82 della legge finanziaria 2001, richiamato dalla disposizione oggetto della presente interpretazione); l'articolo 3, comma 6,

che estende al personale della Guardia di finanza le norme di favore in materia di concorsi interni previste dal decreto-legge n. 451 del 2001 per gli appartenenti alle altre Forze armate impiegati in missioni internazionali, prevedendo in particolare che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa, e che sia impossibilitato a partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato in missioni internazionali, sia rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. La norma prevede, altresì, che al suddetto personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria; l'articolo 3, comma 7, che dispone la proroga, fino al 30 luglio 2011, del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare (COCER). Infatti, come risulta dalla relazione illustrativa all'Atto Senato n. 1850, la proroga dell'attuale mandato, che scadrà nel corso del 2010, intende assicurare continuità nella collaborazione tra gli organi di rappresentanza del personale militare e le Amministrazioni nell'attuale fase di riassetto dello strumento militare e dei ruoli del personale. In particolare, la citata relazione illustrativa evidenzia che l'urgenza dell'intervento normativo è motivata dalla circostanza che il procedimento elettorale per il rinnovo dei suddetti organi deve essere avviato con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato in corso, che l'elezione riguarda tre distinti livelli di rappresentanza (consigli di base, intermedi e centrali) eletti attraverso gradi successivi di votazione e che è necessario consentire ai militari eleggibili di svolgere la relativa attività di propaganda elettorale; l'articolo 3, comma 7-bis, introdotto

al Senato, che prevede che gli accertamenti preliminari al rilascio del nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007 nei confronti di persona impiegata nello svolgimento di attività che comportano la trattazione di informazioni classificate, in deroga a quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 9, siano effettuati senza informare la persona stessa, qualora il rilascio del nulla osta costituisca condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero; l'articolo 3, comma 7-ter, introdotto al Senato, che prevede che le risorse di cui alla legge finanziaria 2006, pari a 10 milioni di euro annui, per la progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, anche alle vittime del dovere, siano ripartite con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia e destinate agli stati di previsione della spesa dei ministeri interessati; l'articolo 3, comma 7-quater, introdotto al Senato, che rende permanente l'esclusione del personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori della sede di servizio per esigenze di servizio dalla soppressione dell'indennità di trasferta disposta dall'articolo 1, comma 213, della legge finanziaria per il 2006, già prevista per il solo anno 2009 dal decreto-legge n. 209 del 2008; i commi da 1-bis a 1-octies dell'articolo 4, introdotti al Senato, che prevedono alcune disposizioni in materia penale che integrano quelle recate dai precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. In particolare, si prevedono tempi ridotti per gli accertamenti, i rilievi descrittivi o fotografici ed ogni altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero, pari a dieci giorni, prorogabili, con decreto motivato dello stesso pubblico ministero, di ulteriori dieci giorni e di quindici giorni prorogabili, con le stesse modalità, di ulteriori 15 giorni, nel caso in cui il medesimo pubblico ministero si avvalga di un consulente (commi

1-bis e 1-ter). Inoltre, nel caso di compimento di accertamenti tecnici irripetibili, l'udienza si considera a trattazione prioritaria (comma 1-quater). Gli atti e i provvedimenti concernenti il citato sequestro dei mezzi sono trasmessi con modalità telematica (comma 1-quinquies). Si prevede, altresì, la non punibilità del militare che nel corso delle missioni di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero a ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari (comma 1-sexies). Qualora il militare ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo (comma 1-septies). Si prevede, infine, l'inserimento tra i reati per i quali è prevista la punibilità a richiesta del Ministro della difesa, di cui all'articolo 260 del codice penale militare di pace, anche di quelli previsti agli articoli 115 (movimento arbitrario di forze militari), 116, secondo comma (colposa intempestiva o omessa apertura di piego chiuso), 117, terzo comma (omessa esecuzione di un incarico per negligenza) e 167, terzo comma (colposa distruzione o sabotaggio di opere militari). Al riguardo si osserva che le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, in materia di accertamenti disposti dal pubblico ministero, facendo riferimento « a mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero » sembrerebbero avere un ambito di applicazione più ampio di quello rappresentato dalle missioni oggetto del presente decreto-legge e quelle di cui al comma 1-quater in tema di accertamenti irripetibili, in mancanza di un rinvio testuale agli accertamenti previsti dai commi 1-bis e 1-ter, sembrerebbero avere

portata generale. In proposito appare, dunque, opportuno un chiarimento da parte del Governo.

A questo punto, passando all'esame dell'articolo 2 che, come di consueto, contiene la proroga delle singole autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, segnala preliminarmente che dalla relazione tecnica allegata al provvedimento si ricavano indicazioni in merito ai contingenti di personale di cui è autorizzato l'impiego, sulla base delle citate autorizzazioni di spesa. Merita, in primo luogo, richiamare l'attenzione sui tre teatri di operazioni che risultano numericamente prevalenti: Afghanistan, Libano e Balcani.

Per quanto riguarda l'Afghanistan, ricorda che il provvedimento in esame autorizza la proroga fino al 31 dicembre 2009 delle autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione italiana alle missioni denominate ISAF (*International Security Assistance Force*) ed EUPOL AFGHANISTAN. Secondo la relazione tecnica, tali autorizzazioni si tradurranno in un contingente complessivo per le due missioni di 3.283 unità. Per quanto riguarda la missione denominata ISAF, rammenta che la missione italiana ha fin qui principalmente interessato le aree di Kabul e di Herat. In particolare, nell'area di Kabul, il 30 ottobre 2009, con il passaggio di consegne al contingente turco, la missione del contingente italiano a Kabul è ufficialmente terminata. Nell'area di Herat, invece, il contingente italiano ha la responsabilità del *Regional Command West* (RC-W), ampia regione dell'Afghanistan Occidentale (pari al Nord Italia) che si estende dal Capoluogo Herat fino a toccare la Provincia di Farah. L'ossatura principale del *Regional Command West* è costituita dal personale proveniente dalla Brigata meccanizzata « Sassari », anche se è presente un significativo contributo di uomini e mezzi della Marina militare, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

La missione EUPOL (*European Police Afghanistan*), invece, è una missione del-

l'Unione europea istituita il 30 maggio 2007 per la durata di tre anni, finalizzata a condurre un'azione europea nel quadro del processo di riforma della polizia afgana, con il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli standard internazionali. La missione ha sede a Kabul ed opera sia a livello regionale (presso i 5 Comandi regionali della Polizia nazionale afgana) sia a livello provinciale (presso i PRT). Al riguardo è opportuno sottolineare come la situazione in Afghanistan sia in continua evoluzione.

Ricorda, infatti, che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite con la risoluzione 1890 (2009), adottata l'8 ottobre 2009, ha stabilito la proroga del mandato della missione ISAF fino al 13 ottobre 2010 e che l'amministrazione USA, come si evince dal discorso del presidente Obama dello scorso 1° dicembre, ha deciso l'invio di ulteriori 30.000 uomini. In proposito, anche l'Italia ha preannunciato lo scorso 3 dicembre, con una decisione del Consiglio dei ministri, l'intenzione di inviare ulteriori mille unità in Afghanistan. In ambito NATO, inoltre, i ministri degli esteri dei paesi appartenenti ad ISAF, nella riunione del 4 dicembre scorso, hanno espresso il loro appoggio alle decisioni statunitensi e hanno salutato con favore l'intenzione di altri Stati appartenenti alla missione di incrementare la loro presenza militare o civile in Afghanistan.

Per quanto concerne il Libano, il presente decreto-legge proroga fino al 31 dicembre 2009 le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione italiana alla missione delle Nazioni unite in Libano, denominata UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*), ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL *Maritime Task Force*. Secondo la relazione tecnica, tale autorizzazione si tradurrà nell'impiego di un contingente pari complessivamente a 2.080 unità. Anche a questo proposito si registra una situazione in evoluzione.

In particolare ricorda che il comunicato dell'ultimo Consiglio supremo di difesa dell'11 novembre scorso ha precisato che il « Consiglio ha convenuto di mantenere fermo il contributo militare nazionale » sia alla missione ISAF, sia a quella UNIFIL « con gli adeguamenti che il mutare delle situazioni *in loco* e dei compiti assegnati renderanno necessari nei limiti delle risorse che potranno essere rese disponibili anche attraverso il processo di razionalizzazione delle strutture e dei programmi della Difesa ». Successive dichiarazioni dei ministri La Russa e Frattini hanno evidenziato come si potrebbe registrare una riduzione del contingente impiegato in Libano. Tale riduzione è stata, in particolare, collegata al prossimo avvicendamento al comando della missione, che attualmente è detenuto dal generale Graziano, ma potrebbe passare, dal prossimo febbraio, alla Spagna.

Infine, per quanto riguarda i Balcani, il provvedimento in oggetto proroga fino al 31 dicembre 2009 le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione italiana alle missioni MSU (*Multinational Specialized Unit*), EULEX KOSOVO (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*), Security Force Training Plan in Kosovo, Joint Enterprise, nonché alle missioni dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominate ALTHEA e EUPM (*European Union Police Mission*). Secondo la relazione tecnica, tali autorizzazioni si tradurranno nell'impiego di un contingente pari complessivamente a 2.248 unità.

In proposito, da notizie riportate su vari mezzi di informazione, nel prossimo futuro, l'Italia potrebbe ridimensionare la propria presenza nei Balcani, per spostare truppe in Afghanistan.

Sottolinea come sia evidente che questa evoluzione della situazione nei principali teatri operativi potrebbe incidere in misura significativa non già sul provvedimento in esame, i cui effetti si esauriranno nel 2009, ma sui provvedimenti di proroga che saranno adottati nel 2010 che, per effetto dell'invio di contingenti militari ampiamente rimodulati rispetto a quelli attuali, potrebbero autorizzare

spese riferite alle singole missioni sensibilmente diverse rispetto a quelle previste dal presente decreto-legge. Al momento, comunque, l'unico dato certo riguarda le risorse che sono state destinate al rifinanziamento delle missioni internazionali per il 2010, pari a 750 milioni di euro, quali risultanti dalla Tabella A del testo del disegno di legge finanziaria, come modificato dalla Commissione Bilancio della Camera. Tali risorse, risultando sensibilmente inferiori a quelle autorizzate nel 2009, pari a circa 1,5 miliardi di euro, potrebbero prefigurare un deciso ridimensionamento dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, sempre che non si intenda intervenire nel corso del 2010 con ulteriori misure volte all'acquisizione di nuove risorse da destinare alle citate missioni.

Evidenzia, inoltre, che tali temi – che, per altro, esulano dall'esame del decreto-legge in oggetto i cui effetti, ribadisce, si esauriranno al 31 dicembre 2009 – potranno essere affrontati nel corso delle Comunicazioni che il Governo renderà oggi alle 13,30 alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sulle strategie e sugli sviluppi della partecipazione italiana alla missione ISAF.

Per completezza di informazione ricorda, infine, le altre missioni prorogate dal provvedimento in esame, evidenziandone le relative finalità e i contingenti massimi di personale previsti dalla relazione tecnica: Active Endeavour, missione della NATO nel Mediterraneo per il contrasto al terrorismo internazionale (225 unità); TIPH2 (*Temporary International Precense in Hebron*) per il monitoraggio svolto in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (12 unità); EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*) missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, (11 unità); UNAMID (*United Nations/African Union Mission in Darfur*) missione di pace delle Nazioni unite e dell'Unione africana nel Darfur in Sudan (3 unità); EUPOL RD CONGO missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo,

che ha il compito di assistere la Repubblica democratica del Congo nella riforma nel settore della sicurezza (5 unità); UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) missione delle Nazioni unite a Cipro, che ha il compito di favorire il monitoraggio del cessate il fuoco in vigore «*de facto*» dall'agosto 1974 tra turco-ciprioti e greco-ciprioti e agevolare la convivenza tra le due comunità (4 unità); DIE (Delegazione italiana di esperti), che ha il compito di sostenere le Forze armate albanesi nel processo di trasformazione per adeguare le proprie strutture a modelli NATO-compatibili (28 unità); EUMM (*European Union Monitoring Mission in Georgia*) missione europea in Georgia finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008 (14 unità); Atalanta che è una missione dell'Unione europea per la partecipazione all'operazione della NATO di contrasto alla pirateria (2 unità); Ocean Shield missione Nato contro la pirateria nel Corno d'Africa (225 unità); Missione in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq (107 unità, già conteggiate nel citato dato complessivo sul personale impiegato in Afghanistan); JMOUs (*Joint Multimodal Operational Units*), missione in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, cui partecipa personale del Corpo della guardia di finanza con funzioni di coordinamento interforze (2 unità, già conteggiate nel citato dato complessivo sul personale impiegato in Afghanistan); EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) missione dell'Unione europea in Palestina che ha lo scopo di contribuire all'istituzione di una struttura di polizia sotto la direzione palestinese (2 unità); missione della guardia di finanza in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in ottemperanza agli accordi di cooperazione sottoscritti tra i due Paesi per fronteggiare

il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani (23 unità).

In proposito osserva che le missioni Active Endeavour e Atalanta subiscono un drastico ridimensionamento rispetto all'ultimo provvedimento di proroga. La prima, infatti, passa da 685 a 225 unità; la seconda, invece, passa da 272 a 2 unità. Al riguardo appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

In ultimo, gli articoli 6 e 7 disciplinano la copertura finanziaria del provvedimento - pari a circa 187 milioni di euro, di cui 181 milioni circa a valere sul fondo missioni internazionali e circa 5,5 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate nel primo semestre 2009 per la missione UNAMID - nonché la sua entrata in vigore.

Il sottosegretario, Giuseppe COSSIGA fornisce precisazioni in merito ad alcune questioni di carattere generale emerse durante lo svolgimento degli interventi dei relatori. La prima riguarda le risorse da destinare alle missioni internazionali previste dal disegno di legge finanziaria, come modificato nel corso dell'esame in Commissione Bilancio della Camera dei deputati, pari a 750 milioni di euro. In proposito, fa presente, preliminarmente, come le missioni internazionali siano finanziate per volontà politica, al di là dell'ammontare delle risorse allocate in bilancio. A dimostrazione di ciò ricorda che originariamente tale finanziamento avveniva attraverso il ricorso al Fondo spese impreviste, anche a motivo della scarsa prevedibilità degli oneri connessi allo svolgimento delle missioni medesime. Soltanto in tempi recenti si è provveduto alla copertura delle missioni tramite l'utilizzo di un fondo appositamente istituito, il Fondo missioni internazionali, che tuttavia non ha carattere esaustivo, rappresentando soltanto la posta contabile nella quale confluiscono le risorse destinate alle missioni, tanto che il suo stanziamento originario è stato più volte incrementato nel corso degli anni. Pertanto, nulla esclude che nel prossimo anno il Fondo -

nel quale confluiranno inizialmente 750 milioni di euro – possa essere nuovamente incrementato, anche attingendo eventualmente alle risorse del Fondo spese imprevedute.

La seconda questione concerne invece l'ambito di applicazione delle disposizioni penali introdotte durante l'esame al Senato, all'articolo 4. In proposito, sottolinea come alcune di tali disposizioni presentino portata generale, mentre altre abbiano un ambito di applicazione limitato alle missioni oggetto di proroga, analogamente a quanto verificatosi in occasione dell'adozione di precedenti provvedimenti. Infine, con riguardo alle osservazioni sulla consistenza numerica del personale militare impiegato nei vari teatri operativi, osserva che i provvedimenti di proroga delle missioni internazionali non autorizzano il numero dei militari da impiegare nelle diverse missioni, ma si limitano a prevedere delle mere autorizzazioni di spesa, dalle quali, attraverso l'ausilio della relazione tecnica, si possono ricavare informazioni sulla presenza media dei militari impiegabili nei vari teatri operativi calcolata in funzione degli avvicendamenti dei contingenti che si verificheranno nel corso del tempo.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel ricordare come il decreto-legge in esame rappresenti l'ennesimo decreto di proroga delle missioni internazionali adottato dall'attuale Governo nel corso del presente anno, sottolinea come ciò risulti emblematico dell'atteggiamento con il quale l'Esecutivo sta affrontando il tema della partecipazione italiana alle missioni internazionali. Ritiene, infatti, che la previsione contenuta nel disegno di legge finanziaria di uno stanziamento di 750 milioni di euro evidenzia la mancanza di una precisa strategia da parte del Governo riguardo alla partecipazione italiana alle missioni internazionali, dal momento che nel citato disegno di legge addirittura non viene neppure specificato se tale stanziamento riguardi un solo semestre o se, invece, si riferisca a tutto il 2010.

Il sottosegretario, Giuseppe COSSIGA, replicando alle osservazioni del deputato Di Stanislao, ribadisce che il finanziamento di 750 milioni di euro servirà ad alimentare il Fondo missioni internazionali, che presumibilmente sarà ulteriormente implementato tramite il ricorso al Fondo per le spese imprevedute.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), chiede al sottosegretario Cossiga di chiarire se il numero di unità impiegate nel teatro afgano indicate dal decreto-legge in esame ricomprenda anche i circa 500 uomini inviati in occasione delle elezioni recentemente svoltesi nel Paese.

Il sottosegretario, Giuseppe COSSIGA, precisa che tali unità, pur essendo rientrate sul territorio nazionale, sono state conteggiate nel dato medio contenuto nella relazione tecnica, in quanto tale contingente ha trascorso in Afghanistan parte dell'ultimo bimestre oggetto della proroga disposta dal presente decreto-legge.

La seduta termina alle 9.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 9.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

(Deliberazione di una proroga del termine).

Edmondo CIRIELLI, presidente della IV Commissione, ricorda che, ai sensi dell'ar-

articolo 144, comma 1, del Regolamento, è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera in ordine alla proroga di due mesi del termine dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco, recanti « Disposizioni per la parte-

cipazione italiana a missioni internazionali ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano all'unanimità la proroga di due mesi dell'indagine conoscitiva in oggetto.

La seduta termina alle 9.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. Emendamenti C. 2624-A Reguzzoni (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010. Atto n. 161 (<i>Esame e rinvio</i>)	25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	30
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo (Parere alla Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	31
D.L. 152/09 – Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 8.55.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

Emendamenti C. 2624-A Reguzzoni.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010.

Atto n. 161.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame, composto da un solo articolo, fissa nel numero di 51.420 la quota massima di visti di ingresso e di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati a cittadini stranieri residenti all'estero per l'accesso ai corsi universitari in Italia per l'anno accademico 2009-2010.

Rispetto alla quota fissata l'ultima volta dal decreto del Ministro degli affari esteri dell'11 ottobre 2006 si registra quindi un incremento di oltre 3.000 unità. Il numero di visti consentiti viene ripartito in due quote: una per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei (45.210) e l'altra presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (6.210). Viene specificato che l'accesso è consentito alle strutture universitarie sia statali, sia non statali, purché abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Per quanto riguarda i presupposti normativi del provvedimento, va detto che l'accesso degli studenti stranieri ai corsi

delle università italiane è disciplinato dall'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con il decreto legislativo n. 286 del 1998. Viene sancita in via generale la parità di trattamento degli stranieri con i cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione universitaria ed il diritto allo studio. L'accesso alle università italiane degli studenti stranieri residenti all'estero viene contingentato nei limiti del numero massimo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno determinato annualmente, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'interno; sul relativo schema le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere. Il parere è espresso entro 30 giorni dalla trasmissione.

L'articolo 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334) stabilisce più dettagliatamente le modalità per la determinazione annuale del numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari per l'anno successivo e per l'emanazione del decreto sui relativi visti di ingresso e permessi di soggiorno: i singoli atenei fissano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero di posti che possono essere assegnati agli studenti stranieri nell'anno seguente; sulla base dei dati forniti dalle università, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'interno, emana il decreto con cui viene stabilito il numero massimo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno per motivi di studio; con un provvedimento successivo sono definiti gli adempimenti richiesti agli stranieri per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con

riferimento alla dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.

Le procedure per l'immatricolazione degli studenti stranieri e universitari sono definite periodicamente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e concordate con i Ministri degli affari esteri e dell'interno. Attualmente sono in vigore le disposizioni per triennio 2008-2011. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio possono essere rinnovati subordinatamente al superamento di almeno un esame nel primo anno di corso e di almeno due nei successivi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. In occasione del rinnovo gli interessati dovranno dimostrare di essere in possesso dei mezzi di sostentamento sufficienti. Ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno sono concessi per la frequenza a corsi di specializzazione e dottorati di ricerca.

La prima applicazione dell'articolo 39 del testo unico è avvenuta nel 2000, con la quantificazione di 20.220 visti di ingresso disponibili per l'anno accademico 2000-2001 (decreto ministeriale 10 novembre 2000). L'anno successivo il numero massimo di visti è stato fissato in 22.019 unità per l'anno accademico 2001-2002 (decreto ministeriale 19 dicembre 2001).

Dopo alcuni anni (il 26 luglio 2005), il Ministro degli affari esteri ha presentato alle Camere, per il prescritto parere, uno schema di decreto per l'anno accademico 2005-2006 che stabilisce il numero di 40.268 visti. Il decreto non risulta pubblicato. È stato, invece, pubblicato il decreto flussi stranieri per il successivo anno accademico 2006-2007 che fissa in 47.128 il numero massimo di visti: 41.351 per l'accesso all'università e 5.777 alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (decreto ministeriale 11 ottobre 2006). Viceversa, non risulta pubblicato il decreto per il 2007-2008, presentato alle Camere per il parere. Lo schema prevede 52.497 visti di ingresso, suddivisi in 46.272 per le università e 6.224 per le altre istituzioni.

La relazione illustrativa dello schema di decreto segnala che la mancata emanazione dei decreti per gli anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2008-2009 non ha inficiato la regolare emissione dei visti ed è stata causata alla tardiva definizione da parte delle università dei limiti massimi delle domande di iscrizione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2009.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, si riserva di formulare una proposta per l'adozione del testo base per il seguito dell'esame nella seduta già prevista per domani.

Maurizio BIANCONI (PdL) ritiene che il dibattito sul tema della cittadinanza finora svolto abbia perso di vista il suo oggetto. Intende dunque svolgere alcune considerazioni su basi scientifiche. Ricorda, preliminarmente, che se è vero che la Costituzione italiana non definisce la nozione di cittadinanza è anche vero che non la definisce perché la presuppone,

essendo, tale nozione, ovvia in uno Stato liberale con tradizione di diritto romano. Pertanto, nel momento in cui si decidesse di modificare la nozione di cittadinanza occorrerebbe intervenire sulla stessa carta costituzionale. Questo non sarebbe un problema se vi fosse, intorno ad una nuova nozione di cittadinanza, un *idem sentire* largamente condiviso e se i gruppi che chiedono di rivedere la nozione di cittadinanza non fossero gli stessi che hanno più volte sostenuto l'intangibilità della prima parte della Costituzione.

Sottolinea, poi, che la nozione di cittadinanza presupposta dalla Costituzione italiana, come dalle altre costituzioni di Stati liberali, non è priva di rilevanza internazionale: basti pensare che il Trattato di Maastricht ha previsto che è cittadino dell'Unione europea chi ha la cittadinanza di uno Stato membro. Il che significa che anche l'Unione europea aderisce alla nozione di cittadinanza propria della tradizione costituzionale europea. In questa tradizione la cittadinanza implica l'appartenenza ad uno Stato e ad una nazionalità, dunque l'appartenenza ad un territorio. Non si è cittadini europei, secondo il Trattato di Maastricht, perché si partecipa alla vita di una comunità o si svolge attività imprenditoriale su un territorio o si pagano le imposte: si è cittadini europei perché si è cittadini di uno Stato membro, ossia perché si appartiene alla comunità di un territorio. Si aggiunga che la cittadinanza non è un diritto: è, piuttosto, un *munus*, ossia è un complesso di diritti e doveri. La Costituzione italiana lo dice chiaramente: il cittadino, non lo straniero, ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società; il cittadino, non lo straniero, ha il sacro dovere di difendere la patria.

Rileva, poi, che, oltre ad essere *munus*, e non diritto, la cittadinanza ha tipicamente un carattere premiale: non per nulla la cittadinanza è « concessa ». Chi chiede la cittadinanza è portatore di un interesse legittimo, seppur qualificato, non di un diritto soggettivo. La cittadinanza è

il coronamento e il premio di un percorso di integrazione e di inserimento di un soggetto straniero nella comunità nazionale. Sostenere qualcosa di diverso contrasta con lo spirito dello Stato liberale e con il sottostante contratto sociale. La confusione nasce, a suo avviso, dal parlare della cittadinanza come insieme dei « diritti di cittadinanza », intendendo con ciò i diritti inviolabili della persona o anche, secondo una definizione della Arendt, il diritto ad avere diritti. Non è, invece, dalla cittadinanza che discendono i diritti inviolabili. La Costituzione italiana garantisce tali diritti ad ogni persona, non solo al cittadino. L'unico diritto che il cittadino abbia in più rispetto allo straniero è quello di votare. Si sostiene anche che la cittadinanza non possa essere negata a chi contribuisce, con il pagamento delle imposte, alla vita del Paese. Ciò non ha però alcun fondamento nella nozione di cittadinanza presupposta dalla Costituzione, la quale, all'articolo 53, stabilisce che tutti – tutti, e quindi anche gli stranieri – sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. In altre parole, la Costituzione dà per scontato che si possa pagare le tasse senza essere cittadini.

Osserva, infine, che un altro motivo di confusione nel dibattito sulla cittadinanza nasce dalla mancanza di chiarezza sui concetti di *ius sanguinis* e *ius soli*. Si tratta di due criteri di acquisto della cittadinanza parimenti validi. Il ricorso all'uno piuttosto che all'altro dipende dal contesto storico-sociale in cui si forma la nozione di cittadinanza propria di uno Stato: le società antropizzate utilizzano, per la trasmissione della cittadinanza, il criterio dello *ius sanguinis*; le altre, quello dello *ius soli*. La ragione è che lo Stato è formato da tre elementi costitutivi: la sovranità, il territorio, il popolo. Il terzo elemento, il popolo, o c'è o deve essere costituito. Per questa ragione gli Stati che, storicamente, hanno avuto l'esigenza di popolare ampi territori si sono affidati alla trasmissione della cittadinanza *iure soli*.

In conclusione, esprime l'auspicio che il suo intervento abbia portato qualche elemento di chiarificazione nel dibattito.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, nel richiamare i contenuti del nuovo testo elaborato dalla II Commissione nel corso dell'esame in sede referente presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Evidenzia, infatti, che le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » e « ordine pubblico e sicurezza », che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Richiama le disposizioni del Capo II, che delineano un procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento finalizzato al raggiungimento di un accordo, omologato dal giudice ai sensi dell'articolo 19, a condizione che ad esso abbiano aderito i creditori rappresentanti

almeno il settanta per cento dei crediti e che siano state rispettate le procedure previste dal Capo II.

Si sofferma, quindi, su quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22, nella parte in cui si attribuisce agli « enti pubblici » la facoltà di costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi di sovraindebitamento.

Rileva in proposito che, sotto il profilo della legislazione generale dello Stato, sembra opportuno definire le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli « enti pubblici » non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminazione dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2326 Governo.

(Parere alla Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo del disegno di legge C. 2326, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale », che le

lettere *a)* ed *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Tenuto conto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

D.L. 152/09 – Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3016, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, illustra il testo del disegno di legge C. 3016,

approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, che reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

In proposito, osserva che esso reca disposizioni riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « difesa e Forze armate », « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale », che le lettere *a)*, *d)* ed *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » e « ordine pubblico e sicurezza », che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

richiamato quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22, che attribuisce agli « enti pubblici » la facoltà di costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi di sovraindebitamento,

rilevato che, sotto il profilo della legislazione generale dello Stato, sembra opportuno definire le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il

riferimento agli « enti pubblici » non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione,

preso atto che il Capo II reca un procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento finalizzato al raggiungimento di un accordo, omologato dal giudice ai sensi dell'articolo 19, a condizione che ad esso abbiano aderito i creditori rappresentanti almeno il settanta per cento dei crediti e che siano state rispettate le procedure previste dal Capo II,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire la composizione, le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli « enti pubblici » non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 2326 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2326 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali

dello Stato », « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale », che le lettere *a)* ed *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

D.L. 152/09 – Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (C. 3016, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3016 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie

« politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « difesa e Forze armate », « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale », che le lettere *a)*, *d)* ed *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa e C. 3013 Vietti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	37
Sui lavori della Commissione	39
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Esame e rinvio</i>)	39

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (<i>Esame e rinvio</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
AVVERTENZA	50

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa e C. 3013 Vietti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, ad integrazione della relazione svolta nella seduta di ieri, procede ora ad illustrare il contenuto della proposta di legge n. 3013 Vietti, recante « Disposizioni temporanee in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri a comparire nelle udienze penali ».

Tale proposta di legge si caratterizza in primo luogo per il carattere temporaneo e transitorio della disciplina dell'istituto del legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri a comparire nelle udienze dei processi penali che lo vedono imputato, parte lesa o testimone. Ciò, come si legge nella relazione illustrativa, al fine di non compromettere la funzionalità dell'azione dell'esecutivo per fatti estranei all'iniziativa parlamentare e di garantire il sereno svolgimento delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sotto il profilo soggettivo, come accennato, la proposta di legge in esame disciplina il legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quale imputato, parte offesa o testimone, del solo Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di consentirgli sereno svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla Costituzione e dalla legge.

Sotto il profilo oggettivo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, il « concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, nonché delle attività preparatorie e consequenziali ».

Quando ricorrono le predette ipotesi, il giudice, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, rinvia il processo ad altra udienza.

Inoltre, la prescrizione dei reati rimane sospesa per tutta la durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale. Il giudice può provvedere all'assunzione delle prove urgenti a norma degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.

Precisa, inoltre, che le disposizioni in esame si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Enrico LA LOGGIA (PdL) illustrando la sua proposta di legge n. 2982, osserva che questa si differenzia dalle altre proposte abbinate in quanto affronta la questione del legittimo impedimento non sotto un profilo processual-penalistico, bensì sulla base di principi che attengono al diritto civile ed al diritto amministrativo. Rileva

che tale proposta è volta ad integrare l'articolo 420-ter del codice di procedura penale individuando delle cause di legittimo impedimento relative al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e agli altri membri del Governo nonché ai membri del Parlamento. In particolare, dichiara di aver preferito non individuare in maniera dettagliata e specifica le attività da dover considerare come esercizio di funzioni istituzionali, quanto piuttosto di richiamare una nozione del diritto amministrativo quale quella di « atto proprio » delle funzioni attribuite a determinati organi, che è stata più volte utilizzata anche da studiosi quali Zanobini, Virga, Sandulli e Giannini. Trattandosi di una nozione meramente giuridica, non ritiene che essa debba essere ulteriormente definita dalla norma che la richiama.

Osserva inoltre che la sua proposta di legge non presta il fianco a rilievi di carattere costituzionale in merito al suo ambito applicativo soggettivo, facendo riferimento ad una pluralità di soggetti che hanno in comune la circostanza di svolgere funzioni pubbliche che sono direttamente o indirettamente espressione della rappresentanza popolare. Rileva a tale proposito che tutti i soggetti richiamati dalla sua proposta di legge compiono nell'ambito della loro attività istituzionale degli atti che possono essere qualificati come propri rispetto alle funzioni loro attribuite. Ritiene che per il fatto che l'impedimento viene legittimato in ragione della natura dell'atto che deve essere compiuto sia poi una conseguenza logica estendere la legittimazione dell'impedimento anche per il tempo preparatorio, contestuale e successivo necessario al compimento dell'atto proprio.

Rileva altresì che la sua proposta di legge non incide in alcun modo sulle altre disposizioni processuali relative allo svolgimento del processo e al rinvio del medesimo nel caso in cui ricorra un'ipotesi di legittimo impedimento. Osserva, pertanto, che la sua proposta di legge senza essere minimamente invasiva per quello che è l'assetto della disciplina del processo pe-

nale si limita unicamente a colmare un vuoto normativo in relazione alla individuazione degli atti compiuti da determinati organi pubblici che possano essere considerati senza alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice come dei legittimi impedimenti a comparire in udienza.

Ritiene quindi non fondate quelle critiche che sono state fatte a tale proposta sotto il profilo della costituzionalità, facendola passare come una legge *ad personam*. Né si tratta di una proposta diretta a conferire nuove garanzie processuali a determinate cariche pubbliche. Si tratta, piuttosto, di una proposta volta a dare un significato giuridico certo ad una nozione che si presta a diverse interpretazioni.

Luigi VITALI (Pdl) osserva che tutte le proposte di legge in esame muovono dalla medesima necessità di tenere al riparo cariche elettive e, in particolare, cariche esecutive dall'esercizio strumentale dell'azione giudiziaria da parte di alcuni magistrati, come è invece avvenuto più volte nel passato. A tale proposito richiama due episodi che hanno coinvolto maggioranze sia di centrodestra che di centro sinistra fino ad arrivare alla caduta del Governo. Il primo è avvenuto nel 1994 quando il Presidente del Consiglio dei ministri è stato raggiunto da un avviso a comparire notificato « a mezzo stampa », il secondo invece si è verificato nel gennaio 2008 quando il ministro della giustizia si è dovuto dimettere a causa di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti della moglie e notificata anch'essa « a mezzo stampa ». Nel primo caso, come nel secondo, nonostante l'infondatezza delle accuse si è arrivati a causa dell'esercizio strumentale delle funzioni giudiziarie alla caduta del Governo, il primo di centrodestra, il secondo di centrosinistra. Da tali episodi emerge chiaramente la necessità di garantire due diverse esigenze: quella della magistratura di poter indagare anche nei confronti di soggetti che rivestono cariche politiche, l'altra di coloro che rivestono tali cariche di poter svolgere le proprie

funzioni senza il rischio di una continua e non giustificata interferenza da parte dell'autorità giudiziaria. Ritiene che la via da seguire per poter sintetizzare e portare ad unità queste diverse esigenze sia quella delle riforme costituzionali, in quanto qualsiasi soluzione trovata utilizzando unicamente la legislazione ordinaria rischia sempre e comunque di non essere completamente e pacificamente conforme ai principi costituzionali. Tuttavia, anche in considerazione al tempo che si è perso credendo, sulla base di indicazioni fornite dalla stessa Corte costituzionale in occasione della dichiarazione di incostituzionalità del cosiddetto « lodo Schifani », che fosse possibile sospendere i processi delle alte cariche dello Stato per mezzo di una legge ordinaria, ora occorre trovare immediatamente delle soluzioni che consentano al Presidente del Consiglio, ai membri del Governo ed eventualmente anche ai membri del Parlamento di esercitare le loro funzioni senza condizionamenti legati allo svolgimento di processi nei quali siano coinvolti. Considerata l'urgenza della questione da risolvere, ritiene che nel frattempo si debba procedere per mezzo di una legge ordinaria, che necessariamente presenterà profili di dubbia costituzionalità, per poter poi arrivare all'approvazione di una legge costituzionale, che potrebbe essere una rivisitazione dell'articolo 68 o la previsione di un « lodo Alfano » costituzionalizzato, che consentirebbe di risolvere una volta per tutte la questione dei rapporti tra politica e magistratura.

Per quanto attiene al contenuto della « legge ponte », questa dovrà individuare con certezza i casi di legittimo impedimento attraverso un elenco tassativo, che la Commissione dovrà formulare attraverso un lavoro attento ed approfondito.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come le proposte di legge in esame abbiano lo stesso oggetto ma lo affrontino in modo molto diverso l'una dall'altra. La proposta dell'onorevole Costa sembra la più spregiudicata, risultando estremamente gene-

rica la definizione del legittimo impedimento, senza che vi possa essere alcun vaglio da parte del giudice. Esprime sconcerto in particolare per come tale proposta incida sul regime della prescrizione, in ciò rivelando la sua natura di provvedimento *ad personam*. Si tratta chiaramente di una disciplina in contrasto con la Costituzione, che crea una evidente disparità di trattamento perfino all'interno dei soggetti che ne potrebbero beneficiare. Con questa proposta di legge in sostanza si vuole affermare il principio secondo il quale chi ha ricevuto un'investitura popolare non deve essere sottoposto a processo penale. Tale sconvolgimento dei principi del nostro ordinamento appare ancora più inaccettabile se si pensa che la finalità del provvedimento è quella di bloccare solo due processi che riguardano il Presidente del Consiglio. Alla proposta di legge dell'onorevole La Loggia va riconosciuto se non altro il merito di tentare di ricondurre la disciplina ai principi generali dell'ordinamento. Tuttavia, tralasciando la difficoltà di enucleare in via interpretativa quali siano i singoli «atti propri», sottolinea come questi siano già sostanzialmente considerati dalla giurisprudenza impliciti nel concetto di legittimo impedimento. La proposta di legge dell'onorevole Vietti ha certamente il pregio della chiarezza ed appare addirittura provocatoria poiché evidenzia la natura di «legge-ponte» al provvedimento che si intende varare.

Dopo aver delineato le numerose e complesse problematiche che emergono dai provvedimenti in esame, ribadisce la necessità di svolgere un ciclo di audizioni di esperti per chiarire gli aspetti più controversi.

Cinzia CAPANO (PD) ricorda come un caso di legittimo impedimento sia stato recentemente invocato dall'onorevole Ghedini nell'ambito del processo Mills, sottolineando come anche in questa ipotesi sia stata data un'interpretazione ampia al concetto di «atto proprio», ricomprendendovi anche le attività in Commissione. Rileva, peraltro, come quella, a quanto le

risulti, sia stata l'unica occasione nella quale l'onorevole Ghedini è stato presente in Commissione.

Sul merito dei provvedimenti in esame fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal senatore Pietro Longo, secondo il quale un legittimo impedimento così configurato non supererebbe certamente il vaglio della Corte costituzionale. A tal fine sarebbe necessario ritornare al previgente articolo 68 della Costituzione ovvero approvare un «lodo costituzionalizzato».

Nel richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, sottolinea come dalla stessa emerga con chiarezza che assumono pari rango costituzionale sia le esigenze di sollecito svolgimento del giudizio che quelle del libero e corretto assolvimento degli organi costituzionali. Spetta in particolare all'autorità giudiziaria effettuare, volta per volta e nel caso concreto, un ragionevole bilanciamento tra le due esigenze. Sottolinea quindi come i principi enunciati dalla Corte, anche nel dichiarare incostituzionale il cosiddetto «Lodo Alfano» dovrebbero scoraggiare il legislatore dal varare una nuova disciplina sul legittimo impedimento che sottragga al giudice la predetta possibilità di valutazione caso per caso.

Manlio CONTENUTO (PdL) osserva come la materia del legittimo impedimento ponga questioni talmente complesse e delicate da richiedere una sintesi delle varie soluzioni proposte dai provvedimenti in esame. Il tratto comune delle proposte di legge è quello di intervenire per definire il confine tra le attività di governo e parlamentari, da un lato, e il legittimo impedimento, che attualmente è lasciato all'interpretazione soggettiva del magistrato procedente, dall'altro. L'interpretazione che sinora i magistrati hanno dato dei confini del legittimo impedimento con riferimento all'attività parlamentare, appare piuttosto restrittiva. In genere la sussistenza del legittimo impedimento è stata riconosciuta quando il parlamentare è stato in grado di dimostrare di aver preso parte a sedute con votazione in Assemblea.

Sottolinea tuttavia come il parlamentare potrebbe scegliere di non partecipare ad una votazione per far mancare il numero legale e come anche questo costituisca esercizio delle prerogative del singolo parlamentare. Emerge quindi la necessità di una più approfondita valutazione degli atti e comportamenti nei quali si estrinsecano le prerogative dei parlamentari.

Altra questione estremamente delicata è se il legislatore possa spingersi oltre l'attuale formulazione dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale per delineare i limiti entro i quali il giudice può valutare la sussistenza o meno del legittimo impedimento. Riterrebbe poi necessario operare una distinzione tra l'attività parlamentare e l'attività di Governo, poiché ciascuna di esse ha esigenze diverse e si estrinseca in attività diverse, sottolineando come l'attività del Presidente del Consiglio presenta profili di complessità tali da richiedere parametri di valutazione molto elastici. In particolare, evidenzia come non si possano escludere dall'alveo del legittimo impedimento attività estremamente rilevanti che tuttavia allo stato non sono contemplate in leggi o regolamenti. La sussistenza del legittimo impedimento presuppone una valutazione di tipo « dinamico », con riferimento alle singole cariche, attività e funzioni, che tuttavia risulta molto difficile da tradurre in termini normativi.

Per questi motivi ritiene opportuno che sia un terzo a certificare il legittimo impedimento, condividendo quindi sotto questo profilo la proposta di legge dell'onorevole Costa. Tale proposta di legge potrebbe poi essere sintetizzata con quella dell'onorevole Vietti, che ha il pregio di configurare la disciplina in esame come una « legge-ponte ».

Federico PALOMBA (IdV) fa presente che di avere presentato una proposta di legge sulla materia in esame, che sarà presto assegnata alla Commissione Giustizia, auspicando con ciò di fornire un contributo costruttivo alla ricerca della migliore soluzione per contemperare le funzioni giurisdizionale e politica.

Ritiene peraltro importante che nell'esaminare le proposte di legge sull'impedimento a comparire in udienza si tenga presente l'attuale contesto politico e in particolare il difficile rapporto tra politica e giustizia, cominciato sostanzialmente nel 1994 quando il Presidente del Consiglio in carica ha iniziato il suo percorso di delegittimazione della magistratura.

Sottolinea quindi come il legittimo impedimento non possa che essere un fatto obiettivo, riscontrabile in alcuni casi nei quali l'esercizio della funzione possa oggettivamente determinare l'impossibilità di partecipare ad un'udienza. Non si può generalizzare il concetto e rimetterne la definizione, nel caso concreto, all'arbitrio del titolare della funzione.

Evidenzia come la proposta di legge presentata dal suo gruppo, in corso di assegnazione, si basi sui principi affermati dalla Corte costituzionale e, in particolare, sul riconoscimento del pari rango costituzionale della funzione giurisdizionale e di quella politica, nonché della leale collaborazione tra le stesse. Tale forma di collaborazione ovviamente non sussiste se il titolare della funzione di governo non si presenta mai in udienza, né in caso di fissazione unilaterale dell'udienza da parte del giudice. Occorrerà piuttosto che il titolare della funzione di governo indichi i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Lorenzo RIA (UdC), intervenendo a nome del suo gruppo e ribadendo che il suo gruppo considera necessario approvare il provvedimento in esame in tempi celeri anche in vista di un eventuale trasferimento dell'esame alla sede legislativa, rappresenta l'opportunità di non procedere nella seduta di oggi all'esame degli emendamenti, per poter consentire una ulteriore riflessione su alcune questioni ancora non risolte in maniera soddisfacente sia dal testo unificato che dagli emendamenti presentati. Ritiene che a tale proposito si potrebbe anche eventualmente costituire un comitato ristretto al fine di esaminare gli emendamenti presentati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur ritenendo che a suo parere sussistano tutte le condizioni per procedere già da oggi all'esame degli emendamenti, invita i rappresentanti dei gruppi ad esprimere la loro posizione in merito alla proposta dell'onorevole Ria.

Doris LO MORO (PD) ritiene che la richiesta dell'onorevole Ria sia sorprendente, in quanto si chiede una sospensione dell'esame del provvedimento in un momento del procedimento legislativo nel quale non si può che procedere all'esame degli emendamenti, affrontando le questioni ancora non risolte proprio attraverso l'esame delle singole proposte emendative. Ricorda che il provvedimento in esame rappresenta un segnale forte contro la criminalità organizzata e l'inquinamento della politica da parte di questa che dovrà essere dato già in occasione delle prossime elezioni regionali. Ciò che è grave, a suo parere, non è tanto il rinvio di qualche giorno dell'esame del provvedimento, quanto piuttosto la circostanza che in ogni occasione che si è in procinto di arrivare all'approvazione di un testo del contenuto simile a quello oggetto del provvedimento in esame vi sia un tentativo da parte di qualche gruppo di rallentarne l'esame.

Lorenzo RIA (UdC), replicando all'onorevole Lo Moro, precisa che la posizione del gruppo dell'UdC non è assolutamente contraria al provvedimento né tantomeno dilatoria. Si tratta piuttosto di non procedere oggi all'esame degli emendamenti per poter procedere ad una ulteriore se pur breve riflessione in vista dell'approvazione del provvedimento stesso.

Manlio CONTENTO (PdL), riassumendo quella che è stata la posizione del gruppo PdL in merito al provvedimento in esame, rileva come questa sia stata caratterizzata da un atteggiamento favorevole, come dimostra il fatto stesso che si è giunti ad una fase del procedimento legislativo pressoché conclusiva. Tuttavia, ciò non significa che possano sussistere ancora delle questioni in merito alle disposizioni del testo unificato, come ad esempio quelle sollevate dal subemendamento presentato dall'onorevole Sisto. Per quanto attiene invece al subemendamento presentato dall'onorevole Vietti sull'articolo 1 ritiene che questo sia condivisibile in massima parte ma non lo sia sicuramente laddove viene fatto riferimento al complesso coordinato di attività di propaganda elettorale. Ritiene comunque che la Commissione debba approfondire ulteriormente la questione relativa alla formulazione delle fattispecie al fine di ridurre il rischio di introdurre nell'ordinamento una norma che possa essere utilizzata strumentalmente anche al fine di pregiudicare un avversario politico.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che la richiesta dell'onorevole Ria possa essere accolta, in quanto è finalizzata ad approfondire ulteriormente questioni estremamente delicate senza che a ciò possa essere dato un significato dilatorio.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, dopo aver preso atto della singolarità della richiesta dell'onorevole Ria, considerato che

oramai da mesi la Commissione discute sulle proposte di legge abbinata in esame, ritiene che si possa rinviare alla prossima settimana l'esame degli emendamenti, purché vi sia la consapevolezza che la Commissione dovrà concludere tale esame prima della pausa dei lavori, per poter poi arrivare ad una celere conclusione dell'esame anche eventualmente dopo il suo passaggio alla sede legislativa. Ribadisce a tale proposito l'esigenza che il provvedimento diventi legge prima delle prossime elezioni regionali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto della sola contrarietà del gruppo del PD alla richiesta dell'onorevole Ria, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una prossima seduta che sarà convocata la prossima settimana, al fine di concludere l'esame degli emendamenti.

Sui lavori della Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP) contesta sotto il profilo regolamentare la scelta di aver inserito all'ordine del giorno le proposte di legge C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, in materia di contrasto dell'omofobia e transfobia. In particolare, evidenzia la violazione dell'articolo 72, comma 2, del Regolamento, ritenendo che le predette proposte riproducono sostanzialmente il testo unificato delle proposte di legge C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro, respinto dall'Assemblea della Camera nella seduta del 13 ottobre scorso, a seguito dell'approvazione di una pregiudiziale di costituzionalità. Invita, pertanto, la presidenza della Commissione a rinviare l'esame delle predette proposte finché non sia trascorso il termine di sei mesi dalla reiezione del richiamato testo unificato, secondo quanto prevede l'articolo 72, comma 2, del Regolamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che non vi siano le condizioni per accogliere la richiesta dell'onorevole Polledri, in quanto la questione regolamentare sollevata è stata in realtà già risolta dal

Presidente della Camera nel momento in cui ha stabilito di assegnare le proposte di legge C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, nonostante che il testo unificato delle proposte di legge C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro sia stato respinto dall'Assemblea della Camera nella seduta del 13 ottobre scorso, a seguito dell'approvazione di una pregiudiziale di costituzionalità.

Massimo POLLEDRI (LNP), non condividendo la valutazione circa la non identità sostanziale tra le proposte di legge oggi all'esame della Commissione ed il testo unificato respinto dall'Assemblea il 13 ottobre scorso, ritiene che la Presidenza della Commissione giustizia dovrebbe almeno valutare non opportuno iniziare per il momento l'esame di tali proposte di legge.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica all'onorevole Polledri ricordando che le proposte di legge in materia di omofobia e transfobia sono state inserite nel calendario della Commissione in quota opposizione, su richiesta dei gruppi PD e IdV. Considerato che non vi è alcuna ragione regolamentare che osti all'inserimento nel calendario della Commissione delle predette proposte di legge, ribadisce che la richiesta dell'onorevole Polledri non possa essere accolta. Assicura comunque che la questione da lui sollevata sarà rappresentata al Presidente della Camera.

Massimo POLLEDRI (LNP) dichiarandosi non soddisfatto della decisione della Presidenza della Commissione, preannuncia che il comportamento del gruppo della Lega Nord Padania nel corso dell'esame dei provvedimenti in questione sarà consequenziale.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, ricorda di avere sempre cercato di svolgere il ruolo di mediatore con lo spirito di chi vuole raggiungere la più ampia condivisione e assicura che con lo stesso spirito si accinge ad assolvere al compito che le è stato nuovamente affidato.

Osserva come con i provvedimenti in esame non si riparta da zero ma, al contrario, da un intenso, proficuo anno di lavoro che la Commissione ha alle spalle e che necessariamente è un patrimonio e non un fardello. Sottolinea, in particolare, come il lavoro già svolto sarà di grande aiuto e non un ostacolo e come sia necessario fare tesoro degli errori superando gli ostacoli e i limiti, nonché le incomprendimenti che non hanno permesso di approvare questa legge.

A suo giudizio, dopo un anno di lavoro in cui la consapevolezza di una legge del genere sembrava ormai acquisita « almeno » dalla maggioranza di questa Commissione – dalla maggioranza, non da tutti – è noto che nel passaggio in Aula hanno prevalso altre logiche, che purtroppo hanno impedito un esito positivo. La maggioranza in Aula non ha avuto la forza e il coraggio di sostenere il lavoro della Commissione. L'opposizione non si è fidata del ritorno in Commissione.

È perfettamente a conoscenza che il tema dell'omosessualità e della transessualità è un tema che la politica italiana fa fatica ad affrontare, per una lacuna su quella capacità che il legislatore dovrebbe avere di fronte a ciò che ha che fare con i diritti umani. La capacità di deideologizzare i problemi. Perché di questo si tratta in questa proposta di legge: dei principi basilari dell'eguaglianza e della non discriminazione, che devono essere a fondamento di una società civile, di una società che vuole andare avanti e non tornare indietro.

Questa legge vuole rompere il muro del pregiudizio nei confronti dei cittadini omosessuali e transessuali ed eliminare quella odiosa gerarchia delle vittime che

oggi esiste nel nostro ordinamento. Nel nostro ordinamento infatti alcune minoranze sono vittime di pregiudizio per ragioni sociali e di arretratezza culturale e civile: cittadini che appartengono ad un'altra razza, un'altra religione, un'altra nazionalità. Giustamente costoro hanno una forma di tutela giuridica, poiché lo Stato ha stabilito che chi commette violenze contro questi cittadini viene punito con una aggravante, perché in una società liberale e rispettosa di tutte le diversità non è ammissibile che una persona subisca violenze solo ed esclusivamente in ragione di una sua condizione umana.

Esprime forte rammarico per il fatto che da questa tutela minima siano esclusi i cittadini omosessuali e transessuali, sottolineando l'assoluta necessità di colmare questa grave lacuna. Una lacuna che esclude alcuni cittadini da una minima forma di tutela. Per questa ragione ricorda di avere ritenuto, con i gruppi del PD e di IdV, sbagliato votare a favore della pregiudizialità di costituzionalità.

Le motivazioni della questione pregiudiziale erano assolutamente fondate su fattori ideologici. Per quanto riguarda l'orientamento sessuale, è necessario sapere che in questo momento al Senato è in corso di esame un provvedimento della maggioranza che prevede l'orientamento sessuale come principio tra gli altri di non discriminazione. Pertanto, dopo aver bocciato il termine « orientamento sessuale » alla Camera, la maggioranza lo ripropone in suo disegno di legge al Senato. Ironia della sorte, anche perché l'orientamento sessuale è presente nel decreto legislativo n. 276 del 2003. Invita quindi tutti i colleghi a riflettere su questi fatti, senza polemica.

In ogni caso, per ovviare a questo problema le due proposte di legge oggi in esame in commissione parlano esplicitamente di omofobia e transfobia, senza riferirsi al cosiddetto « troppo generico » orientamento sessuale. Su questo punto la camera sarà nuovamente messa alla prova

e si vedrà se era davvero quello il problema.

È consapevole che varare una legge bipartisan è impresa ardua e difficile. Tuttavia, ribadisce che sui diritti fondamentali ritiene necessario essere tutti d'accordo, per dare un segnale soprattutto al Paese e dire che su alcune cose ci si può o deve dividere, ma che sui diritti umani dei nostri concittadini si deve essere d'accordo. Il lavoro di una legge bipartisan comporta necessariamente una indispensabile volontà di mediazione, di costruzione di una proposta comune che tenga dentro le esigenze di tutti. Di questo tutti devono essere consapevoli ed esprimersi con franchezza e onestà intellettuale. Per questo chiedo anche a chi, come i gruppi dell'UdC e della Lega, che non hanno mai nascosto la loro contrarietà ad un provvedimento del genere, di essere espliciti e non nascondersi dietro equilibrismi giuridici. Si può democraticamente e alla luce del sole non volere una legge contro l'omofobia e la transfobia. Basta essere espliciti. Onesti verso il paese.

Con riferimento al Ministro e al Ministero per le pari opportunità, ricorda la richiesta di aggiungere ai soggetti discriminati da tutelare nel rispetto dell'articolo 19 del Trattato di Lisbona, anziani e disabili. Ricorda che questi soggetti sono già stati inseriti dalla maggioranza nel decreto sicurezza e quindi davvero sono rimasti solo omosessuali e transessuali. Inoltre, pur avendo apprezzato molto la campagna contro l'omofobia del Ministro Mara Carfagna, osserva che il Ministro sa bene, avendone parlato con lei molte volte, che sono necessarie campagne sociali come indispensabili leggi di tutela. Il Ministro Carfagna si è impegnata nella prima campagna contro l'omofobia, ora occorre un impegno generale da parte del Parlamento per l'approvazione di una legge.

Segnala, inoltre, come, per quanto le risulti, le risorse per il Ministero per le pari opportunità nell'attuale finanziaria passano da 29 a 4 milioni di euro. Questo è un dato molto preoccupante, perché

significa che viene svuotato il Ministero di qualsiasi strumento di lotta a qualsiasi forma di discriminazione.

Auspica quindi che si possa lavorare insieme di nuovo con animo sereno e libero, sapendo che rendere migliore questo Paese e riconoscere diritti a chi non li ha, fa bene a tutti.

Per quanto concerne i profili tecnico-giuridici delle proposte di legge in esame, osserva come queste siano accomunate dalla medesima finalità di fornire una tutela contro le discriminazioni fondate sull'omofobia e la transfobia attraverso lo strumento del diritto penale.

È forse superfluo ricordare che il tema oggetto delle proposte di legge in esame ha impegnato questa Commissione sin dall'inizio della legislatura. All'esito di un lavoro che aveva coinvolto in maniera seria tutti i gruppi e che, nella qualità di relatrice, l'aveva impegnata con l'obiettivo di pervenire ad una formulazione condivisa — anche se non ottimale secondo il suo personale convincimento — la Commissione approvò un testo unificato delle proposte di legge AC 1658 e AC 1882, volto ad introdurre nel codice penale una nuova circostanza aggravante da applicare ove alcuni determinati reati contro la persona fossero stati commessi in ragione dell'orientamento sessuale della vittima del reato stesso. La scelta ottimale, a suo giudizio, condiviso dal gruppo del PD, sarebbe stata quella di ampliare la « legge Mancino » introducendovi il reato di discriminazione per l'orientamento sessuale o l'identità di genere. A fronte di una forte contrarietà dei gruppi della Lega e dell'UdC si abbandonò questa soluzione. Anziché prevedere un reato, che secondo tali gruppi avrebbe determinato il rischio di introdurre nell'ordinamento un reato di opinione, si decise di non ampliare la sfera penale, ma di prevedere che certi reati fossero aggravati qualora fossero stati commessi per un determinato motivo: l'orientamento sessuale della vittima. Non si trattava certo di una novità per il diritto penale che la motivazione del reato assurgesse a circostanza aggravante in ragione del suo particolare disvalore. Nel

caso in esame il disvalore (difficilmente contestabile) era individuato nel fatto che un reato contro la persona era commesso perché la vittima è vista dall'autore del reato come un « diverso » dagli altri, un « diverso » rispetto ad un concetto fuorviante di normalità. Nonostante ciò, il testo unificato licenziato dalla Commissione giustizia venne respinto dall'Assemblea nella seduta del 13 ottobre 2009, a seguito dell'approvazione di una questione pregiudiziale presentata dal gruppo dell'UDC (Vietti ed altri n. 1) per motivi di costituzionalità. In particolare, si evidenziava, da un lato, la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza, posto che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza *tout court*; dall'altro, l'indeterminatezza dell'espressione « orientamento sessuale » per violazione del principio di tassatività delle fattispecie penali di cui all'articolo 25 della Costituzione.

Per superare questo ostacolo di costituzionalità evidenziato dall'Assemblea attraverso un voto la cui valenza è politica e non certamente giuridica, i gruppi del PD e di Italia dei Valori hanno presentato due proposte di legge, che sono state assegnate alla Commissione non incontrando l'ostacolo dell'articolo 72, comma 2, del regolamento, secondo il quale « non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione ». Nel caso in esame, le richiamate proposte hanno un proprio contenuto che le differenzia dal testo respinto dall'Assemblea, anche se la proposta di legge C. 2802 (Soro e altri) modifica, come quella respinta, l'articolo 61 del codice penale relativo alle aggravanti comuni del reato. La proposta di legge C. 2807 (Di Pietro e altri) interviene invece sulla legge n. 654 del 1975 e sul decreto-legge n. 122 del 1993, cioè sulla « legge Mancino ».

La proposta di legge C. 2802 (Soro e altri), all'articolo 1 introduce una nuova

aggravante (n. 11-*quater*), che ricorre quando l'autore del delitto ha commesso il fatto per motivi di omofobia e transfobia, che vengono così qualificati: motivi di odio e discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale della vittima del reato verso persone dello stesso sesso, verso persone del sesso opposto o verso persone di entrambi i sessi.

Con la specificazione relativa al concetto di orientamento sessuale, i proponenti intendono superare le obiezioni che erano state mosse in sede di esame delle proposte sull'orientamento sessuale, relative al mancato rispetto del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale. Questa particolare definizione del concetto di orientamento sessuale è analoga a quella contemplata nell'ordinamento del Regno Unito. Nella nota esplicativa (*explanatory memorandum*) alle « Equality Act (Sexual Orientation) Regulations 2007 », si fornisce, infatti, la seguente definizione di orientamento sessuale: « Per orientamento sessuale s'intende l'orientamento sessuale di un individuo verso persone del suo stesso sesso (omosessuali di entrambi i sessi), persone del sesso opposto (eterosessuali), oppure persone di entrambi i sessi (bisessuali) ».

Si tratta di una aggravante a carattere speciale in quanto è applicabile solo ai seguenti delitti non colposi: delitti contro la vita e l'incolumità individuale; delitti contro la personalità individuale; delitti contro la libertà personale; delitti contro la libertà morale.

L'articolo 2 della proposta di legge prevede che il Governo, attraverso il Ministro per le pari opportunità, debba ogni anno (entro febbraio) presentare una relazione al Parlamento sulle azioni intraprese, gli obiettivi raggiunti e gli indirizzi seguiti contro le discriminazioni motivate da omofobia e transfobia.

La proposta di legge C. 2807 (Di Pietro e altri), come si è detto, modifica la « legge Mancino » intervenendo (articolo 1) interviene su tutte le fattispecie aggiungendo alle attuali forme di discriminazione (per

motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), la discriminazione fondata sull'omofobia o sulla transfobia.

Evidenzia, inoltre, che nel sostituire l'articolo 3, comma 1, la proposta di legge sostituisce al concetto di «propaganda di idee» quello di «diffusione di idee» e all'«istigazione a commettere» il concetto diverso di «incitamento a commettere».

Tali modifiche, come spiega la relazione illustrativa sono volte a reintrodurre il testo antecedente alla legge 85 del 2006 (che «non punendo più la diffusione delle idee discriminanti ma la propaganda, e non più l'incitamento a discriminare o a delinquere ma l'istigazione, introduce modifiche che potrebbero sembrare solo terminologiche ma che in realtà dal punto di vista della legge penale introducono fattispecie più circoscritte e riducono il numero dei comportamenti punibili»), ritenuto maggiormente aderente alla Convenzione (il cui articolo 4, lettera *a*), impegna gli Stati a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale).

L'articolo 2 della proposta di legge interviene sul decreto-legge n. 122 del 1993 (cosiddetto «Decreto Mancino») per coordinarne il contenuto con le modifiche apportate alla legge n. 654 del 1975.

La proposta di legge modifica tanto il titolo del decreto-legge (comma 1), quanto la rubrica dell'articolo 1, relativo alle sanzioni accessorie (comma 2), quanto l'articolo 3, in tema di aggravanti (comma 3), per inserirvi un espresso riferimento alla discriminazione fondata sull'omofobia o sulla transfobia. Le novelle comportano, anche in tali casi l'applicabilità delle disposizioni speciali previste dal decreto-legge in tema di perquisizioni e sequestri (articolo 5), procedibilità, arresto in flagranza e competenza (articolo 6).

Evidenzia, inoltre, che con la novella all'articolo 3, comma 1, la proposta di legge sostituisce al concetto di «finalità di discriminazione» quello di «motivi di discriminazione».

Tale modifica, come spiega la relazione illustrativa, è volta a evitare che «i reati

commessi con motivazioni discriminatorie, quale che sia la condizione discriminata, siano considerati reati di dolo specifico che pongono notevoli problemi di accertamento, di non facile soluzione, in capo all'autorità giudicante». La questione della sostituzione dell'espressione «finalità di discriminazione» con quella di «motivi di discriminazione» era già emersa nel corso dell'esame del testo unificato delle proposte di legge AC 1658 e 1882 (seduta del 6 ottobre).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente come l'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 deleghi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. I principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo sono previsti dal comma 3.

Il Capo I (articoli 1 e 2) delinea il campo d'applicazione della disciplina della mediazione attraverso la definizione di alcuni termini ricorrenti.

In particolare, per mediazione si intende l'attività svolta da un terzo – soggetto imparziale e privo dell'autorità di imporre alle parti la soluzione della controversia – finalizzata ad assistere le parti nel tentativo di raggiungere un accordo volto a comporre la controversia al di fuori delle procedure giudiziarie, nonché a formulare una proposta di risoluzione della controversia stessa. Per conciliazione si intende l'esito positivo dell'attività di mediazione. L'organismo di mediazione viene invece definito quale ente, pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione (in quanto iscritto nel registro), e privo dell'autorità di imporre alle parti una soluzione della controversia. Si prevede inoltre che il registro degli organismi di conciliazione debba essere istituito con decreto del Ministro della giustizia e che, in attesa di tale adempimento, operi il registro già previsto per la conciliazione societaria.

L'articolo 2 chiarisce che oggetto della mediazione può essere qualsiasi controversia civile e commerciale, comprese le controversie societarie, che abbiano ad oggetto diritti disponibili delle parti. Inoltre, la procedura di mediazione non intende sostituirsi o precludere altre eventuali forme di negoziazione già intraprese dalle parti su base volontaria ovvero già previste dalle carte dei servizi, e attivate mediante un reclamo degli utenti.

Il Capo II (articoli da 3 a 15) disciplina in modo non rigido né predeterminato il procedimento di mediazione, optando per una regolamentazione essenziale, che si affida all'autodeterminazione degli organismi di conciliazione.

L'articolo 3, segnatamente, stabilisce che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. Gli organismi di mediazione hanno peraltro l'obbligo di dotarsi di un proprio regolamento di procedura, che andrà depositato presso il Ministero della Giustizia unitamente alla richiesta di iscrizione nel re-

gistro. Il regolamento è volto a: disciplinare le modalità di svolgimento del procedimento; garantire la riservatezza del procedimento; prevedere modalità di nomina del mediatore, che ne assicurino l'imparzialità, l'idoneità all'incarico e il sollecito espletamento dello stesso; definire modalità telematiche di eventuale svolgimento della mediazione.

L'articolo 4 definisce le modalità di avvio del procedimento di mediazione e delinea particolari obblighi a carico degli avvocati delle parti.

Per quanto concerne l'apertura del procedimento di mediazione, è previsto il deposito presso l'organismo di mediazione prescelto di un'istanza contenente l'indicazione dell'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Dalla data di questo deposito cominciano a decorrere i 4 mesi previsti dall'articolo 6 come durata massima del procedimento di mediazione.

In caso di più istanze relative alla stessa controversia presentate a organismi diversi, il procedimento si svolgerà davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda (criterio temporale). L'ultimo periodo del comma 1 precisa che per determinare il tempo della domanda « si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione ».

Il comma 3 introduce un obbligo di informazione a carico degli avvocati. In particolare, la disposizione obbliga l'avvocato a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali e del credito d'imposta. Tale informazione dovrà essere fornita a partire dal primo colloquio, in modo chiaro e in forma scritta. L'assistito dovrà siglare il documento informativo. L'omissione di questo adempimento comporta la nullità del contratto concluso tra l'avvocato e l'assistito. Il documento sottoscritto dovrà poi essere allegato all'atto introduttivo del giudizio che si decida, eventualmente, di avviare. L'omissione di tale allegazione obbliga il giudice ad informare a sua volta la parte della possibilità di procedere con la mediazione.

L'articolo 5 disciplina i rapporti tra procedimento di mediazione e eventuale procedimento giudiziale.

Il comma 1 prevede che per alcune categorie di controversie lo svolgimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità dell'azione civile.

Le controversie rispetto alle quali trova applicazione la suddetta condizione di procedibilità riguardano le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari.

L'improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo e potrà essere rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza. In questo caso il giudice assegnerà alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Laddove il giudice rilevi che la mediazione è iniziata, ma non si è conclusa, fisserà la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi previsto dall'articolo 6.

Al di fuori delle ipotesi disciplinate dal comma 1, la mediazione ha carattere facoltativo. Il comma 2, peraltro, dispone che il giudice, tenendo conto « della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti », possa – in qualunque momento prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero prima della discussione della causa – invitare le parti a procedere alla mediazione. Se le parti concordano con l'indicazione del giudice, quest'ultimo fisserà una nuova udienza allo spirare del termine di 4 mesi previsto per la mediazione. La disposizione aggiunge che « quando la mediazione non è stata esperita, [il giudice] assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

La condizione di procedibilità non si applica (e dunque il tentativo di mediazione non è obbligatorio) in caso di azioni inibitorie e risarcitorie di classe disciplinate dal codice del consumo e alle azioni risarcitorie conseguenti a sinistri provocati da veicoli a motore e natanti disciplinate dal codice delle assicurazioni.

Il comma 3 dell'articolo 5 precisa altresì che lo svolgimento del procedimento di mediazione non preclude alla parte interessata l'accesso ai provvedimenti urgenti e cautelari.

Il comma 4 esclude sia il carattere obbligatorio della mediazione (comma 1), sia la possibilità per il giudice di invitare comunque le parti a procedervi (comma 2), in una serie di procedimenti che – come evidenziato dalla relazione di accompagnamento – « sono posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi medesimi ». Si tratta dei: procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; procedimenti in camera di consiglio; azione civile esercitata nel processo penale.

Il comma 5, in materia societaria, disciplina la specifica ipotesi in cui il tentativo di mediazione – pur non rappresentando una condizione di procedibilità ai sensi del comma 1 – è richiesto prima dell'esercizio dell'azione civile dallo Statuto della società o da una clausola contrattuale.

Il comma 6, interviene sugli istituti della prescrizione e della decadenza, per precisare gli effetti della comunicazione della domanda di mediazione: questa comporta che il termine di prescrizione del diritto che la parte intende far valere si interrompe e impedisce la decadenza dall'esercizio del diritto. Se il tentativo fallisce la domanda giudiziale dovrà però essere proposta entro il medesimo termine di decadenza da calcolarsi a partire dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di conciliazione. Solo il primo tentativo di mediazione impedisce la decadenza dall'esercizio del diritto.

Il comma 7 estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 dello schema di decreto, « in quanto compatibili », ai procedimenti davanti agli arbitri.

L'articolo 6 stabilisce che il procedimento di mediazione può avere una durata massima di 4 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine da questi fissato per il deposito.

L'articolo 7 precisa che il periodo, della durata massima di 4 mesi, che le parti dedicano al procedimento di mediazione non deve essere computato ai fini della determinazione del carattere ragionevole o meno della durata del processo, previsto dalla cosiddetta legge Pinto (legge n. 89 del 2001).

L'articolo 8 delinea sommariamente il contenuto del procedimento di mediazione che si svolgerà senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione; una disciplina più puntuale del procedimento è demandata infatti al regolamento che ciascun organismo di conciliazione deve adottare e depositare presso il ministero.

A seguito del deposito della domanda di mediazione, sull'organismo di mediazione – in persona del suo responsabile – incombono i seguenti obblighi: designare il mediatore; fissare, entro 15 giorni, il primo incontro tra le parti; dare immediata comunicazione del deposito della domanda e della data fissata per l'incontro all'altra parte, « con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura

della parte istante »; nominare uno o più mediatori ausiliari nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche.

La disposizione aggiunge che se la nomina di mediatori ausiliari non è possibile, il mediatore potrà avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali; il regolamento dell'organismo di mediazione dovrà dunque predeterminare le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli esperti.

Al mediatore, in base al comma 3, spetta in generale il compito di adoperarsi per far sì che le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

L'articolo 9 disciplina il dovere di riservatezza nei confronti di chi presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo rispetto alle dichiarazioni e informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Tale dovere di segretezza può essere derogato con il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

L'articolo 10, al comma 1, prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione nel giudizio iniziato o riassunto a seguito dell'insuccesso della mediazione. Il giudizio deve avere il medesimo oggetto, anche parziale, del procedimento. Inoltre, sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.

Il comma 2, che disciplina il segreto professionale del mediatore, esclude obbligo di quest'ultimo di deporre dinanzi all'autorità giudiziaria o ad altra autorità. La medesima disposizione estende al mediatore l'applicazione dell'articolo 200 del codice di procedura civile e, nei limiti della loro applicabilità, delle garanzie previste per il difensore dall'articolo 103 del codice di procedura civile.

L'articolo 11 delinea i possibili esiti del procedimento di mediazione, individuando le seguenti ipotesi. a) Raggiungimento di un accordo. In questo caso il mediatore forma il processo verbale, al quale è allegato l'accordo, sottoscritto dalle parti.

L'accordo può eventualmente prevedere l'impegno delle parti al pagamento di una somma di denaro in caso di violazione o inosservanza degli obblighi previsti dall'accordo stesso. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo di conciliazione e le parti possono estrarne copia. *b) Mancato raggiungimento dell'accordo.* In questo caso il mediatore formula una proposta di conciliazione, avvertendo le parti che se verrà presentata domanda giudiziale e il provvedimento che definirà il giudizio corrisponderà al contenuto della proposta, la parte vincitrice che non ha accettato la proposta non solo non otterrà la ripetizione delle spese ma dovrà sostenere anche quelle del soccombente. La proposta sarà comunicata alle parti per iscritto e queste dovranno — entro 7 giorni, e sempre per iscritto — accettarla o rifiutarla (il silenzio equivale al dissenso). Se le parti accettano la proposta di conciliazione, su questa si forma il processo verbale, che sarà sottoscritto da tutti e depositato in segreteria. Anche in questo caso la conciliazione può prevedere l'impegno delle parti al pagamento di una somma di denaro in caso di violazione o inosservanza degli obblighi previsti dall'accordo stesso. Se le parti non accettano la proposta di conciliazione, il mediatore redige comunque il processo verbale, che conterrà l'enunciazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo. In base al comma 4 in questo verbale il mediatore dà anche atto della mancata partecipazione di una delle parti dal procedimento di mediazione.

L'articolo 12 prevede che il verbale contenente l'accordo tra le parti (scaturito direttamente dal procedimento di mediazione, ovvero frutto dell'adesione alla proposta del mediatore) sia omologato con decreto del presidente del Tribunale. Per l'individuazione del tribunale competente, si dovrà tener conto della sede dell'organismo di conciliazione, a meno che la controversia non rivesta carattere transfrontaliero e si debba far riferimento al luogo ove l'accordo deve essere eseguito. Presupposti per l'omologazione sono: la non contrarietà dell'accordo all'ordine

pubblico; la non contrarietà dell'accordo a norme imperative; la regolarità formale dell'accordo. Il comma 2 — dando seguito al principio di delega di cui all'articolo 60, comma 3, lettera s) — precisa che il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca.

L'articolo 13 disciplina l'imputazione delle spese processuali in rapporto al fallito procedimento di mediazione. Se è la parte risultata vincitrice a non aver accettato la proposta di mediazione, che corrispondeva integralmente al provvedimento giudiziario poi adottato dal giudice, quest'ultimo deve: negare alla parte vittoriosa la ripetizione delle spese; condannarla invece a sostenere le spese che il soccombente ha affrontato dalla data della proposta di conciliazione fino alla definizione del giudizio civile; condannarla a versare allo Stato, a titolo di sanzione processuale, una somma parametrata sul contributo unificato dovuto. Tale criterio di imputazione delle spese deve applicarsi anche alle spese sostenute nella fase di mediazione, ovvero alle somme dovute al mediatore ed agli eventuali esperti coinvolti. Il giudice potrà comunque valutare il comportamento delle parti anche al fine dell'applicazione degli articoli 92 e 96 del codice di rito, relativi alla compensazione delle spese, alla ripetizione delle spese superflue e alla violazione del dovere di lealtà delle parti.

In base al comma 2, anche laddove la proposta non fosse identica al provvedimento giudiziario poi adottato, il giudice può comunque escludere per la parte vittoriosa la ripetizione delle spese sostenute per la mediazione (mediatore e eventuali esperti), in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni», che il giudice dovrà comunque esplicitare in motivazione.

Infine, il comma 3 esclude l'applicabilità della disciplina sull'imputazione delle spese processuali al rito arbitrale.

L'articolo 14, ai commi 1 e 2, individua una serie di obblighi a carico del mediatore, finalizzati a garantirne l'imparzialità. In particolare, il mediatore (e, laddove

previsto, i suoi ausiliari): non può assumere diritti o obblighi connessi con gli affari trattati; non può percepire compensi direttamente dalle parti; deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità in relazione a ciascuna controversia trattata; deve informare immediatamente l'organismo e le parti di eventuali ragioni di incompatibilità con lo svolgimento della mediazione; deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative (pena la mancata omologazione del verbale di accordo in base all'articolo 12); deve dar seguito a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

Il comma 3 demanda al responsabile dell'organismo di mediazione il compito di valutare la sostituzione del mediatore quando le parti ne facciano richiesta; spetterà invece al regolamento dell'organismo definire le modalità di sostituzione del responsabile quando sia egli stesso a svolgere in prima persona la mediazione.

Come già accennato, l'articolo 5, comma 1, esclude che lo svolgimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità dell'azione di classe nemmeno rispetto alle categorie di controversie indicate nella medesima disposizione. L'azione di classe tuttavia non preclude la mediazione. L'articolo 15, pertanto è volto a ricordare la disciplina dell'azione di classe prevista dall'articolo 140-*bis* del Codice del consumo con la nuova disciplina della mediazione.

Il Capo III del provvedimento (articoli 16-19) regola la figura degli organismi di conciliazione adottando come modello generale quello della conciliazione stragiudiziale in materia societaria (ora assorbita dalla disciplina generale introdotta dal decreto).

Si prevede che organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza, su istanza della parte interessata, siano abilitati a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie indicate all'articolo 2 dello schema di decreto.

Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia (nelle more dell'adozione del regolamento l'iscrizione va fatta presso il registro degli organismi di conciliazione per le controversie societarie). Con appositi decreti del Ministro della giustizia saranno disciplinate le modalità di formazione, tenuta e iscrizione al registro.

Con la domanda d'iscrizione al registro l'organismo di conciliazione deve depositare presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento deve contenere anche l'indicazione delle procedure telematiche eventualmente adottate (in ogni caso assicurando la sicurezza delle comunicazioni e il diritto alla privacy) e, in allegato, le tabelle delle indennità in favore degli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, ai fini dell'approvazione da parte del ministero (per gli organismi costituiti da enti pubblici, il decreto direttamente determina l'ammontare delle indennità).

Il registro è soggetto alla vigilanza del Ministro della giustizia, con esclusione della sezione riservata agli organismi di conciliazione nelle materia del consumo, vigilata dal Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 16 prevede, oltre al registro, l'istituzione con decreto ministeriale presso il Ministero della giustizia dell'Albo dei formatori per la mediazione.

L'articolo 17 contiene parte della disciplina degli incentivi fiscali alla mediazione nonché i criteri per la determinazione dell'ammontare delle indennità di competenza degli organismi di conciliazione.

Le agevolazioni fiscali riguardano: l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o altro diritto di analoga natura di ogni atto, documento e provvedimento relativo al procedimento di mediazione; l'esenzione del verbale d'accordo dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.

Con riferimento, invece, alle indennità di competenza degli organismi di conciliazione, mentre l'entità dell'ammontare minimo e massimo delle indennità in fa-

vore degli organismi di mediazione pubblici è fissato direttamente dal decreto ministeriale, la normativa secondaria potrà solo determinare i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi di mediazione privati. Il decreto fissa invece direttamente sia le maggiorazioni delle indennità (fino ad un massimo del 25 per cento) in caso di esito favorevole della mediazione che le riduzioni minime delle indennità quando il tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto. In tali ultime ipotesi – quando cioè sia obbligatorio esperire la mediazione – la parte avente diritto all'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 76, TU spese di giustizia è esentata dal pagamento dell'indennità all'organismo di conciliazione.

Dal 2010, l'impegno finanziario per le indicate agevolazioni fiscali è valutato in 11,7 milioni di euro. Esso è coperto dalle risorse del Fondo unico giustizia.

Gli articoli 18 e 19, riprendendo il contenuto dei principi di delega, prevedono: che l'iscrizione nel Registro degli organismi istituiti presso i consigli dell'ordine degli avvocati, presso i consigli degli ordini professionali e degli organi di conciliazione presso le Camere di commercio avvenga « a semplice domanda »; la possibilità di usufruire dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale (per gli ordini forensi) e dall'ordine professionale (per organismi di conciliazione istituiti da altri ordini); la possibilità – per tutti gli ordini – di servirsi di proprio personale per le necessità degli organismi di mediazione. L'iscrizione a semplice domanda non esonera comunque gli organismi dal rispetto dei criteri per l'iscrizione nel Registro stabiliti dai decreti ministeriali.

L'articolo 20 integra la disciplina sulle agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che si avvalgono della mediazione stragiudiziale, riconoscendo loro un credito d'imposta commisurato all'indennità versata all'organismo di conciliazione fino ad un massimo di 500 euro. Il credito ricono-

sciuto non corrisponderà quindi all'intera cifra pagata al mediatore bensì sarà ad essa commisurata in via proporzionale. L'effettiva misura del credito spettante sarà determinata con decreto del Ministro della Giustizia.

L'articolo 21 pone in capo al Ministero della giustizia specifici obblighi di informazione al pubblico del nuovo procedimento di mediazione.

L'articolo 22 estende anche al settore della mediazione la disciplina relativa agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2007, per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 23 abroga, come accennato, la disciplina della conciliazione nelle controversie societarie. È, tuttavia confermata la vigenza delle disposizioni relative a conciliazioni e mediazioni obbligatorie, comunque denominate.

L'articolo 24 introduce, infine, una specifica disciplina transitoria rispetto alla previsione del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità per le controversie individuate dall'articolo 5, comma 1. L'efficacia di tale disposizione è in particolare differita a 18 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e si applica ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea ed al fine di consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.
C. 1524 Lo Presti – Rel. Paniz).

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito
C. 2424 Antonino Foti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni giustizia dei Parlamenti dell'Unione europea, svoltasi a Stoccolma l'11 e il 12 ottobre 2009.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Stoccolma dell'8 e 9 novembre 2009, in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione e del Parlamento europeo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
ALLEGATO (<i>Comunicazioni</i>)	52
AVVERTENZA	51
ERRATA CORRIGE	51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla missione a Stoccolma dell'8 e 9 novembre 2009, in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione e del Parlamento europeo.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato*). Nessuno chiedendo di in-

tervenire, dichiara concluso lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00129 Moles: sulle iniziative volte alla sostituzione del sopprimendo 91° Battaglione « Lucania » con altra struttura del Ministero della difesa o di altra amministrazione dello Stato.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 251 del 25 novembre 2009, a pagina 117, prima colonna, settima riga, sostituire la cifra: « 2 » con la seguente: « 11 ».

ALLEGATO

Sulla missione a Stoccolma dell'8 e 9 novembre 2009, in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione e del Parlamento europeo.

COMUNICAZIONI

Lo scorso 9 novembre, a Stoccolma, ho presto parte, presso la sede del Parlamento svedese (*Sveriges Riksdag*) alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei Paesi candidati, organizzata dal Parlamento svedese nell'ambito del semestre di presidenza dell'Unione europea.

I temi principali di discussione hanno riguardato le priorità della Presidenza svedese in ordine alla Politica europea di sicurezza e difesa (PESD), la dimensione militare della PESD, le missioni dell'Unione europea d'intervento nelle crisi civili nonché lo stato attuale e le prospettive dell'Operazione « Atalanta » al largo delle coste somale.

I lavori della conferenza sono stati aperti dal Presidente della Commissione Difesa del *Riksdag*, onorevole Anders Karlsson, che ha formulato un breve indirizzo di saluto. Le priorità della presidenza svedese sono state illustrate dal Ministro della difesa, Sten Tolgfors: nel decennale della PESD, la Svezia intende rafforzare il ruolo dell'Unione europea come attore globale, consolidandone le capacità di gestione delle crisi internazionali. È obiettivo della presidenza svedese promuovere un impiego più flessibile dei gruppi di combattimento dell'UE, che sono stati già costituiti e utilizzati in passato con apprezzabile successo, come nel caso del Ciad. È tuttavia necessario accrescerne l'operatività, snellendo le procedure d'impiego e salvaguardo l'equilibrio tra un

forte consenso politico ed una grande flessibilità operativa. È altresì prioritario per la Svezia accrescere il coordinamento della sorveglianza navale dei confini dell'UE, sviluppare la capacità civile e militare delle missioni UE e garantire un mercato dell'industria della difesa aperto e competitivo, contrastando le spinte al protezionismo anche nel settore della difesa, particolarmente forti in questa fase di profonda crisi dell'economia mondiale.

Dopo l'intervento del ministro, hanno posto alcuni quesiti il senatore Josselin de Rohan, Presidente della Commissione Affari esteri, difesa e forze armate del Senato francese (implicazioni del Trattato di Lisbona sulla politica di difesa europea, sviluppi dell'Operazione « Atalanta »), lord Robin Teverson, Presidente della Sottocommissione Affari esteri, difesa e politiche di sviluppo della Camera dei *Lords* (nuove prospettive nell'impiego dei gruppi di combattimento), l'onorevole Omirou Yiannakis, Presidente della Commissione difesa della Camera dei rappresentanti cipriota (posizione della Svezia in ordine all'introduzione di una clausola di solidarietà tra gli Stati dell'UE) e l'onorevole Juha Korkeaoja, Presidente della Commissione Difesa del Parlamento finlandese (convergenze tra le posizioni assunte dalla Svezia in ordine alla PESD e quelle della Finlandia).

Dopo avere sottolineato il rilevante ruolo svolto dall'Italia nello svolgimento di alcune importanti missioni internazionali di pace, segnatamente in Afghanistan e nell'area balcanica, e richiamato l'esigenza

di una maggiore condivisione di tali onerosi impegni da parte di tutti gli Stati membri dell'UE, ho posto anche io due quesiti al Ministro della difesa svedese. Il primo riguardante le ipotesi di rafforzamento dell'impegno dell'Unione europea in Afghanistan, al di là delle iniziative di formazione della polizia locale, un altro attinente, invece, ai risultati conseguenti dalla missione di osservazione dell'UE in Georgia. Il ministro Tolgfors ha risposto ricordando che nella recente riunione informale dei Ministri della difesa dell'UE svoltasi a Goteborg il 28 settembre si è cercato di riunire tutti gli attori che operano per la ricostruzione in Afghanistan (NATO, UE, Stati Uniti) e che la questione centrale che è emersa è quella di fornire alla popolazione afgana una forza di polizia addestrata ed in grado di provvedere alla loro sicurezza interna. Per quanto riguarda la Georgia è possibile pensare ad un suo maggiore coinvolgimento nella rete di sicurezza europea seguendo il modello di sicurezza e di stabilità offerto dall'area baltica.

La sessione dedicata alla dimensione militare della PESD si è aperta con un intervento del generale Håkan Syrén, presidente del Comitato militare dell'Unione europea. Il generale Syrén ha delineato gli sviluppi della dimensione militare della PESD nell'ultimo decennio, soffermandosi sull'istituzione del Comitato militare (EUMC) e dello *staff* militare (EUMS) nel 2003. Da allora l'UE ha lanciato sei operazioni militari di gestione di grandi crisi internazionali.

L'alto ufficiale, evidenziata la piena complementarità tra l'azione della NATO e quella dell'UE, si è intrattenuto sullo stato e sulle prospettive delle due operazioni attualmente in corso, « Althea » in Bosnia-Erzegovina ed « Atalanta » al largo delle coste somale. Quest'ultima operazione, in particolare, desta un notevole interesse e vede per la prima volta l'UE impegnata accanto alla NATO e all'ONU, sebbene ancora non si possa dire di aver raggiunto risultati durevoli, dato che i pirati ancora non sono stati rimossi dalle loro basi in territorio somalo. A suo pa-

rere, per implementare lo spirito del Trattato di Lisbona sotto l'aspetto della sicurezza comune, l'Unione deve migliorare la sua capacità militare, costituire dei gruppi di combattimento efficaci e capaci di dare risposte flessibili per la gestione comune delle crisi internazionali.

Il Generale si è dichiarato d'accordo con l'ipotesi espressa dal senatore De Rohan circa costituzione di uno Stato maggiore permanente a livello europeo, che consentirebbe la velocità e la flessibilità richieste negli interventi militari della PESD. In base a una struttura solida e funzionale della difesa dell'UE, sarebbe possibile, come propone un delegato polacco, rafforzare e razionalizzare la cooperazione militare con la NATO, fornendo così un contributo serio alla sicurezza globale. Egli ha altresì illustrato i risultati conseguiti nel rafforzamento della capacità militare comunitaria e nell'utilizzo dei gruppi di combattimento. Ha concluso sottolineando come il Trattato di Lisbona consenta un migliore coordinamento della dimensione civile e di quella militare nelle operazioni di gestione delle grandi crisi internazionali.

Nel corso del dibattito che è seguito all'intervento del generale Syrén, hanno preso la parola, oltre al richiamato senatore de Rohan, l'onorevole Arnaud Danjean, Presidente della Sottocommissione Sicurezza e difesa del Parlamento europeo (sviluppi dell'integrazione tra la dimensione civile e quella militare nelle missioni gestite dall'UE), l'onorevole Karin Enström, componente della Commissione Difesa del Parlamento svedese (sviluppi della crisi somala) ed il senatore Wladyslaw Sidorowicz, componente della Commissione Difesa nazionale del Senato (relazione tra i gruppi di combattimento dell'UE e le forze NATO).

Nella sessione successiva, Kees Klompenhouwer, comandante delle operazioni civili e direttore del *Civilian Planning and Conduct Capability* (CPCC) ha fatto il punto sull'esperienza acquisita dall'UE in questi sei anni nel delicato settore delle missioni civili. La loro tipologia è profondamente mutata: da interventi di polizia,

di tipo tradizionale a complesse missioni integrate di *law enforcement*. Attualmente, l'UE prende parte a nove iniziative PESD in tre continenti (l'ultima delle quali in Georgia), sostenute finanziariamente – a differenza di quanto accade per le missioni militari – con le risorse del bilancio comunitario. Il comandante Klompenhouwer si è soffermato, in particolare, sulle missioni in corso in Medio Oriente ed in Afghanistan, rilevando le difficoltà connesse al reclutamento di personale di polizia e di altre figure professionali impegnate nella promozione della legalità e dello Stato di diritto. Ha concluso richiamando il ruolo assunto dall'UE per la sicurezza e la stabilità in Kosovo, in sostituzione delle Nazioni Unite, e lo stato eccellente delle relazioni, in questo ambito, tra la NATO e l'Unione europea.

Durante la successiva sessione di domande e risposte sono intervenuti il senatore de Rohan (esigenza di un migliore coordinamento tra le diverse missioni civili promosse dall'UE), lord Teverson (ruolo delle missioni civili comunitarie in Georgia ed in Medio Oriente), consigliere per le questioni della difesa dell'Assemblea europea della sicurezza e della difesa (prospettive della missione di polizia dell'UE in Afghanistan).

L'ultima sessione si è focalizzata sulla relazione del contrammiraglio Peter Hudson, comandante operativo di EUNAVFOR e capo dell'operazione « Atalanta », la missione navale comunitaria per contrastare la pirateria al largo delle coste somale. Il contrammiraglio Hudson ha sottolineato come l'operazione rappresenti uno dei più importanti interventi militari dell'UE, scaturito dall'esigenza di proteggere le navi che trasportano gli aiuti del Programma alimentare mondiale (WFP) in rotta verso la Somalia e di sostenere le forze di sicurezza dell'Unione africana presenti a Mogadiscio.

Dall'avvio delle operazioni navali e aeree di pattugliamento della zona di mare interessata, oltre 50 imbarcazioni del WFP

sono state scortate con successo, consentendo la fornitura di 300.000 tonnellate di aiuti alimentari, e il numero degli attacchi di pirati si è sensibilmente ridotto. È ora necessario concentrarsi nelle aree che riscontrano il maggior numero di attacchi ed intensificare le operazioni di *intelligence* per monitorare gli spostamenti e l'evoluzione delle tecniche dei pirati. Oltre all'UE sono impegnate nel pattugliamento di un vasto tratto di Oceano Indiano, alcune unità navali degli Stati Uniti, della Cina, del Giappone, dell'Iran e dell'India. Il successo sul lungo periodo di questo intervento dipenderà dalla costanza con la quale i vari attori lasceranno a disposizione le loro forze militari e le soluzioni giuridiche che si sapranno trovare per assicurare i pirati alla giustizia. Una volta arrestati i pirati, infatti, essi devono essere estradati in qualche paese e venire processati. Finora sono stati stipulati degli accordi speciali in materia con il Kenya e le Seychelles, ma non sono sufficienti a definire rapidamente tutti i processi per pirateria.

Il contrammiraglio Hudson, al termine del suo intervento, ha risposto ad una serie di quesiti posti dall'onorevole Dominique Caillaud, componente della Commissione Difesa nazionale e forze armate dell'Assemblea nazionale francese (ruolo delle navi « madri » dei pirati), dell'onorevole Arnaud Danjean (esistenza di difficoltà di comunicazione del problema della pirateria all'opinione pubblica europea, ruolo complementare della NATO nella sorveglianza della zona), il senatore Jaime Blanco, presidente della Commissione difesa del Senato spagnolo (esigenza di adottare misure complementari di sicurezza sulla terraferma, a partire dalla creazione di un corpo di guardia costiera a Gibuti), dal senatore Ludek Sefzig, Presidente della Commissione Affari europei del Senato ceco (prospettive di sviluppo dell'operazione « Atalanta ») e da lord Teverson (destinazione dei proventi dei riscatti).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 56
- DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990-A Governo. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*) 57

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 147 (Rilievi alla IX Commissione) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Rilievi*) 59

COMITATO DEI NOVE:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato 61

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta*) 61

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Atto n. 154 (Rilievi alla VI Commissione) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole*) 62

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
ERRATA CORRIGE	65

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

C. 2624 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti tessili, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2009. In quella occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento formulando due condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La Commissione attività produttive, nella seduta del 26 novembre 2009, ha concluso l'esame del provvedimento, recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e apportando ulteriori modifiche al testo. Rileva, in particolare, che le modifiche concernono le misure sanzionatorie di cui all'articolo 3 e la soppressione dell'articolo 4, che reca una norma di indirizzo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Segnala, quindi, che il testo elaborato dalla Com-

missione attività produttive non appare presentare profili problematici di carattere finanziario e pertanto è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea durante la sessione di bilancio.

Per quanto attiene agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che l'emendamento Vico 2.40 modifica il comma 2 dell'articolo 2, prevedendo una serie di disposizioni volte a garantire il controllo sulla qualità dei prodotti. Al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente 2010-2012 relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, segnala che non appare opportuno prevedere l'utilizzo dei fondi speciali relativi al triennio 2010-2012, posto che tali accantonamenti, definiti dal disegno di legge finanziaria 2010, possono subire modifiche nel corso del suo *iter* parlamentare. Segnala, comunque, che l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non reca le necessarie disponibilità. Osserva, infine, che la norma dovrebbe essere corredata di apposita clausola di salvaguardia, posto che gli oneri derivanti dalla proposta emendativa sono configurati in termini di previsione di spesa.

Rileva, altresì, che l'emendamento Sanga 2.4 prevede che il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'articolo 2, comma 2, debba provvedere all'individuazione di una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l'autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, e di un laboratorio nazionale di seconda istanza. Al riguardo,

rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie della proposta emendativa. Osserva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sull'assenza di profili problematici di carattere finanziario nel testo elaborato dalla Commissione di merito, osservando che gli emendamenti Vico 2.40 e Sanga 2.4 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di adeguata copertura finanziaria, anche in relazione all'intreccio esistente in materia tra le competenze statali e la disciplina comunitaria, che potrebbe determinare infrazioni e, conseguentemente, condanne per il nostro Stato.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.4 e 2.40, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.

C. 2990-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 170 del 2009, recante disposizioni urgenti in materia di concorsi per dirigenti scolastici è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 dicembre 2009. In quella occasione, il relatore aveva richiesto una valutazione da parte del Governo sui possibili effetti delle norme di cui all'articolo 1, comma 1, rispetto al contenzioso in essere ed alle posizioni di diritto costituite. Il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti. La Commissione affari costituzionali, nella seduta del 2 dicembre 2009, ha concluso l'esame del provvedimento modificando il testo presentato dal Governo. In particolare, il comma 2-bis dell'articolo 1 del testo approvato per l'Assemblea prevede che, fino all'avvenuta rinnovazione delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico continui ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle proprie sedi. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi attribuiti. Al

riguardo, rileva che le modifiche apportate dalla Commissione affari costituzionali non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario. Ritiene che permanga, comunque, l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari relativi alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1.

Per quanto attiene al fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, segnala che gli identici emendamenti Pagano 1.5 e Berretta 1.6 prevedono che il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico continui ad esercitare, in via transitoria, nelle proprie sedi le funzioni medesime fino alla definizione di tutti i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi ancora pendenti inerenti l'impugnazione di atti concernenti la procedura concorsuale di posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004. Al riguardo, rileva che le proposte emendative appaiono consentire una permanenza in servizio dei dirigenti scolastici per un periodo ulteriore rispetto a quello entro il quale si concluderà la procedura concorsuale e sembrano pertanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto ritiene comunque utile acquisire l'avviso del Governo. Segnala, altresì, che l'articolo aggiuntivo Brugger 1.01 prevede che i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorsi a dirigente scolastico indetti dalla giunta provinciale di Trento n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007 e dei concorsi-corsi indetti dalla provincia autonoma di Bolzano abbiano titolo a partecipare al movimento interregionale dei cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge n. 248 del 2007. I predetti candidati debbono inoltre partecipare ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva, poi, che la proposta emendativa prevede infine che le nomine siano effettuate in coda a quelle previste dai bandi di concorso indetti a

livello nazionale. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri ed è priva di adeguata quantificazione e copertura in relazione allo svolgimento del corso intensivo di formazione. Giudica, altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Naccarato 1.4, che fissa una data entro la quale si dovrà concludere il rinnovo delle procedure concorsuali. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'emendamento qualora tali procedure non si concludessero nei termini indicati. Osserva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento al testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, rileva che il comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 170 del 2009 prevede, in via transitoria, la conferma, sui posti attualmente ricoperti, del personale nominato dirigente scolastico a seguito della procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004 e successivamente annullata con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, al fine di consentire il funzionamento delle istituzioni scolastiche, garantendone la continuità di direzione. Al riguardo, allo scopo di evitare dubbi interpretativi della norma in esame con conseguenti effetti sull'applicazione della stessa, ritiene opportuno che dopo le parole, « fino all'avvenuta rinnovazione » si aggiungano le parole « e completamento ». Ciò premesso, pur considerando che l'emendamento eviterebbe aggravii di spesa nell'immediato, sussistendo comunque dubbi sull'effettiva invarianza della spesa futura, ritiene altresì opportuno inserire nel testo del provvedimento una apposita clausola di invarianza degli oneri. Per quanto attiene alle proposte emendative, conferma che gli emendamenti Naccarato 1.4, Pagano 1.5 e Berretta 1.6 e l'articolo aggiuntivo Brugger

1.01 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, rilevando altresì come analoghe considerazioni valgono anche con riferimento all'emendamento Zazzera 1.3, che potrebbe determinare oneri anche in relazione a possibili effetti in termini di contenzioso.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come il provvedimento in esame consenta di porre fine ad una situazione assai complessa relativa ai concorsi per dirigenti scolastici, osservando come in questa sede potrebbe trovare soluzione un'altra questione assai problematica, relativa alla posizione di tredici dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai quali non è stata riconosciuta la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità nei termini previsti dalla legge n. 124 del 1999. Auspica, pertanto, un intervento in tal senso da parte del Comitato dei nove.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, anche in ragione di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere.

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2990-A, di conversione del decreto-legge 170/09, recante Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2-*bis*, dopo le parole: « all'avvenuta rinnovazione » aggiungere le seguenti: « e completamento »;

All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 2-*ter*. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e sull'articolo aggiuntivo 1.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

Atto n. 147.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione — Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la Conferenza Stato – regioni ha espresso il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo nella seduta del 26 novembre 2009 e che è pertanto possibile esprimere ora il parere su detto schema.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore il 25 novembre scorso, rileva che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 188 del 2003 dalle norme dello schema in esame, rappresentano puntuale recepimento delle disposizioni comunitarie contenute nella direttiva 2007/58/CE e, comunque, non investono profili attinenti ai meccanismi che regolano le modalità di finanziamento dei soggetti interessati, fra i quali il gestore dell'infrastruttura ferroviaria. In particolare si fa presente che le suddette modifiche sono marginali rispetto al vigente quadro normativo del settore del trasporto ferroviario, costituito dal decreto legislativo n. 188 del 2003 e dagli articoli da 58 a 63 della legge n. 99 del 2009, riguardando in particolare, rispetto all'articolo 6 del decreto legislativo 188 del 2003, l'inserimento al primo comma della parola « accesso », che si aggiunge alla parola utilizzo relativamente all'infrastruttura nazionale e di un comma 2-*bis* che reca il riferimento normativo alla predetta legge n. 99 del 2009. Con riferimento all'articolo 16 del decreto legislativo n. 188 del 2003, segnala che la riformulazione del primo comma precisa che le imprese ferroviarie aventi sede nel territorio dell'Unione europea hanno diritto di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'espletamento del servizio internazionale sia di passeggeri sia di merci con gli altri Paesi della stessa Unione europea. Rispetto all'articolo 23 del decreto legislativo n. 188 del 2003, esso recepisce quanto stabilito dalla direttiva 2007/58/CE in merito alla durata degli accordi quadro e alla facoltà del gestore dell'infrastruttura di

ridurre la capacità assegnata all'impresa ferroviaria in caso di utilizzo, per almeno un mese, al di sotto del limite prefissato nel prospetto informativo della rete, come precisato all'articolo 35. Conseguentemente, le norme contenute nello schema di decreto legislativo in questione non sono suscettibili di determinare conseguenze finanziarie anche di carattere indiretto. Concorda, infine, con la modifica richiesta della clausola di invarianza della spesa.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 147);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: « né minori entrate ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.25.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 10 dicembre 2009.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva come il provvedimento rechi la disciplina volta a garantire il corretto svolgimento della funzione amministrativa istituzionale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi. Le disposizioni prevedono, a tal fine, che i titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omo-

genei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio se dalla violazione di obblighi previsti nelle carte di servizio, o dalla mancata emanazione di atti amministrativi, ovvero dalla violazione di *standard* qualitativi definiti da autorità di regolazione, derivi la lesione diretta, concreta e attuale di detti interessi. Osserva inoltre come sia, in ogni caso, escluso il risarcimento del danno, che, peraltro, potrà essere ottenuto attraverso l'esercizio dei rimedi ordinari. Al riguardo, rileva che i ricorsi in esame non possono comportare la liquidazione di un indennizzo e che la sentenza del giudice deve ordinare rimedi nel limite delle risorse strumentali, finanziarie e umane di cui l'amministrazione condannata dispone. Fa conclusivamente presente che non vi è nulla da osservare con riferimento ai profili finanziari.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con il presidente.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel rilevare la mancanza di relazione tecnica, peraltro non necessaria per l'assenza di impatto finanziario delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, rileva che lo schema di decreto legislativo delinea una *class action* dall'impatto molto modesto, testimoniato anche dalla mancanza di oneri. Ritiene quindi che il provvedimento necessiti di una modifica nel merito al fine di essere reso più incisivo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rilevare che la Commissione bilancio è competente ad esprimersi per i soli profili finanziari, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia

di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi (atto n. 142),

esprime

NULLA OSTA »

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

Atto n. 154.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2009.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, si richiama alla relazione svolta in data 2 dicembre 2009.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a s) e all'articolo 3, nel ricordare che il

relatore aveva ravvisato l'opportunità di fornire indicazioni circa gli effetti finanziari della disposizione che integra il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, laddove introduce la detraibilità dell'imposta assolta su acquisti afferenti alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, osserva che la disposizione non comporta effetti in termini di gettito in quanto la detraibilità è, a legislazione vigente, già riconosciuta sugli acquisti relativi alle suddette operazioni in base all'articolo 9, comma 1, numero 12) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che il decreto legislativo in esame abroga; ritiene pertanto che l'integrazione dell'articolo 19, comma 3, espliciti solamente una funzione sistematica a livello normativo, alla luce della contestuale abrogazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, numero 12). Con riferimento ai costi connessi all'utilizzo di strumenti elettronici, comunica che il costo della realizzazione dell'applicazione necessaria all'invio e alla ricezione delle richieste di rimborso, è a carico del bilancio dell'Agenzia delle entrate e non rappresenta un costo diretto per il bilancio dello Stato in quanto rientra nella convenzione che annualmente viene stipulata tra Agenzia delle entrate e Ministero delle finanze. Fa presente che tale costo può, comunque, approssimativamente essere stimato in circa a 190 mila euro. Sottolinea che il progetto di invio telematico delle richieste di rimborso IVA da parte dei soggetti non residenti era allo studio da parte dell'Agenzia delle entrate già da tempo e che la sua realizzazione, al fine di evitare duplicazione di investimenti, è stata rinviata proprio in attesa dell'attuazione della direttiva 2008/9/CE. Precisa che l'applicazione in realizzazione verrà collocata all'interno dell'attuale portale dell'Agenzia delle entrate e utilizzerà in parte tecnologia esistente e già in uso, come ad esempio, i servizi telematici. Segnalare poi che, a fronte di tale investimento, si avrà una maggiore efficienza del processo rimborsi IVA ai soggetti non residenti, in quanto l'invio telematico delle

richieste di rimborso comporterà, in primo luogo, una riduzione delle risorse umane da assegnare all'acquisizione nel sistema informativo delle richieste di rimborso, in secondo luogo, un aggiornamento in tempo reale dei dati presenti a sistema, nonché una riduzione del tempo necessario all'espletamento dell'istruttoria preliminare della richiesta di rimborso, vista l'asseverazione da parte dello Stato di stabilimento, delle richieste presentate tramite il loro portale.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo con riferimento all'articolo 38-ter dello schema, che consente l'utilizzo di strumenti elettronici per l'invio e la ricezione delle richieste di rimborso a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea, secondo cui:

gli oneri derivanti dall'articolo 38-ter, quantificabili in 190.000 euro, sono a carico dell'Agenzia delle entrate e rientrano nella convenzione stipulata annualmente tra detta Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze;

l'informatizzazione del processo verrà realizzata utilizzando in parte tecnologie esistenti e già in uso e, a fronte degli oneri previsti, consentirà una riduzione delle risorse umane da assegnare all'acquisizione nel sistema informativo delle richieste di rimborso, un aggiornamento in tempo reale dei dati presenti nel sistema e una riduzione del tempo necessario all'espletamento dell'istruttoria preliminare della richiesta di rimborso

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Atto n. 135.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 88 del 2009, e costituisce il recepimento della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e agli ascensori.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento in ordine alle modalità attraverso le quali potrà essere garantita, tramite tariffe, la copertura integrale dei costi relativi alle attività di certificazione previsti dall'articolo 11 dello schema e di quelle di verifica delle macchine previste dall'articolo 15. Evidenzia, infatti, che tale meccanismo dovrebbe, infatti, risultare idoneo ad assicurare la copertura delle spese sia in termini quantitativi sia sotto il profilo del necessario allineamento temporale fra oneri e mezzi finanziari. A tale proposito, ritiene che andrebbe anche chiarito se il richiamo ai vincoli posti dalla legge n. 244 del 2007, contenuto nel testo dell'articolo 11 dello schema, possa pregiudicare la predetta copertura dei costi, dal momento che la legge richiamata prevede un limite alla riassegnazione delle entrate che, nel caso in esame, potrebbe riguardare introiti

destinati ad assicurare la copertura di costi già sostenuti dalle amministrazioni interessate. Con riferimento alle tariffe relative al rilascio delle autorizzazioni e allo svolgimento dei controlli, a carico dei richiedenti e degli organismi autorizzati di cui all'articolo 11, ritiene opportuno che il Governo chiarisca le modalità di determinazione delle stesse nelle more dell'adozione dell'apposito decreto interministeriale.

In proposito, rileva che la relazione illustrativa specifica che si applicano le tariffe stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive 27 marzo 2006 riguardante un'attività assimilabile. Tuttavia, tale previsione non trova riscontro nell'articolato dello schema di decreto. L'articolo 18, comma 3, dispone invece l'abrogazione del decreto interministeriale 27 dicembre 2002, di determinazione delle tariffe, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Tale decreto interministeriale continuerebbe quindi ad essere applicabile nelle more dell'approvazione delle nuove tariffe. Il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2002 prevede un importo di 6.487,80 euro dovuto per il riconoscimento dell'organismo e un versamento annuale di 981,32 euro. Il decreto del Ministero delle Attività produttive 27 marzo 2006 prevede viceversa un importo iniziale di 7.854,30 euro e un versamento annuale di 1.106 euro. Osserva, infine, che gli adempimenti in materia di sorveglianza posti dall'articolo 8 a carico dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro riproducono sostanzialmente quelli previsti all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, come ricordato, in termini generali, dalla relazione tecnica. Poiché, tuttavia, lo schema di decreto amplia il campo di applicazione della normativa in esame, introducendo la nuova fattispecie delle «quasi-macchine», rileva l'opportunità che il Governo confermi che il possibile incremento nel numero degli adempimenti, dovuto a tale

nuova fattispecie, sia sostenibile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 6, comma 4, dispone che agli oneri derivanti dal ritiro delle macchine che rischiano di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni, o da altre limitazioni alla loro circolazione siano a carico del costruttore o del suo mandatario. L'articolo 7, comma 3, non ripropone tale previsione con riferimento al ritiro dal mercato di macchine non conformi provviste della marchiatura CE, che avviene a seguito di un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*. Al riguardo, andrebbe – a suo avviso – valutata l'opportunità di introdurre anche nell'ambito del comma 3 dell'articolo 7 una clausola volta a prevedere che al ritiro si provvede con oneri a carico del costruttore o del suo mandatario. Segnala, poi, che l'articolo 11, comma 6, prevede che le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 5 dell'articolo 11, che devono assicurare la copertura delle spese per l'autorizzazione degli organismi e per i controlli successivi, siano riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza. Al riguardo, segnala l'opportunità – sotto il profilo formale – di precisare che le somme in questione debbano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Fa presente, poi, che l'articolo 15, comma 7, prevede che le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo 15 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 88 del 2009, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai

pertinenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, rileva l'opportunità di correggere il riferimento normativo contenuto nella disposizione, richiamando non la lettera *e*) dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 88 del 2009, relativa alla modalità di attuazione di direttive già recepite con legge o decreto legislativo, ma l'ultimo periodo della lettera *c*) della medesima disposizione, ai sensi del quale le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della legge comunitaria 2008, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse.

L'articolo 19, comma 3 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disponendo che i soggetti pubblici interessati provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, segnala che la clausola di cui al comma 3 non prevede — diversamente dalla prassi consolidata — che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti anche con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. A suo avviso, dovrebbe, pertanto essere acquisito l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrare in tal senso la clausola di invarianza degli oneri, eventualmente facendo salvo quanto disposto dalle disposizioni che pre-

vedono la riassegnazione alla spesa di entrate derivanti da tariffe o sanzioni.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, si riserva, a nome del Governo, di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 259 del 6 dicembre 2009:

A pagina 130, prima colonna, penultima riga, le parole: « L'articolo 463 » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « L'articolo 63, comma 6, »;

A pagina 149, seconda colonna, ventitreesima e ventiquattresima riga, le parole: « relazione tecnica finanziaria » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « relazione tecnica ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02004 Capitano Santolini: Iniziative a tutela dei minori dal rischio del gioco d'azzardo, delle scommesse e delle lotterie	66
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	70

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale. Atto n. 154 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	67
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	73
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010. Atto n. 159 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	68
ALLEGATO 3 (Documentazione relativa all'andamento delle lotterie nel 2008 e nel 2009 consegnata alla Commissione dal sottosegretario Alberto Giorgetti)	75
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	78

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

5-02004 Capitano Santolini: Iniziative a tutela dei minori dal rischio del gioco d'azzardo, delle scommesse e delle lotterie.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), assicurando inoltre il proprio impegno, nonché quello del Sottosegretario alla Pre-

sidenza del Consiglio con delega alle politiche per la famiglia, Carlo Giovanardi, ai fini dell'elaborazione di iniziative finalizzate a prevenire in maniera sempre più efficace la dipendenza dal gioco, soprattutto a tutela dei giovani e dei minori.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) nel ringraziare il Sottosegretario per l'articolata risposta fornita all'interrogazione, la quale affronta un tema che sta a cuore a molte famiglie, com'è comprovato dai numerosissimi messaggi di apprezzamento a lei pervenuti da varie parti del Paese, esprime parziale soddisfazione in relazione alle iniziative assunte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che giudica condivisibili.

Rileva, tuttavia, come le campagne informative volte a promuovere il cosiddetto gioco responsabile costituiscano soltanto un primo passo verso la realizzazione di un'efficace strategia di protezione dei soggetti maggiormente esposti al rischio di dipendenza, mentre non risultano avere avuto una concreta incidenza le analoghe azioni intraprese in ambito scolastico, le quali avrebbero dovuto essere ben più capillari e incalzanti.

Sottolinea, in particolare, come in tale settore si avverta la mancanza di un impegno corale e forte dell'AAMS, e soprattutto del Governo, il quale dovrebbe attivarsi in maniera più adeguata sia sul piano preventivo sia sul versante repressivo, segnatamente pretendendo l'adozione, da parte dei siti preposti al gioco *on-line*, di sistemi atti a inibire l'accesso ai minori, prevedendo controlli più ampi sul territorio, nonché estendendo il divieto per i minori dell'utilizzo di congegni e apparecchi attivabili con l'introduzione di moneta metallica, previsto dall'articolo 110 del TULPS, ai sempre più diffusi giochi a pronostico, lotterie, riffe e scommesse, anche *on-line*.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di

rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale.

Atto n. 154.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA, in riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal relatore e dal Presidente Conte nel corso della seduta di ieri, in merito alla lettera di messa in mora da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia per la mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 2008/8/CE, evidenzia come l'articolo 1 della predetta direttiva sia stato recepito nell'ordinamento italiano dall'articolo 31 del decreto-legge n. 185 del 2008, e come, a tale riguardo, il 1° dicembre 2008, nella fase di conversione del predetto decreto, il Ministero dell'economia avesse informato il Dipartimento Politiche comunitarie di tale recepimento, al fine di darne comunicazione ai competenti servizi della Commissione Europea.

Sottolinea quindi come la predetta lettera di messa in mora sia dovuta esclusivamente ad un difetto di comunicazione tra il Governo italiano e la Commissione Europea, legata probabilmente al fatto la Commissione stessa non è stata successivamente informata, nelle modalità opportune, dell'avvenuta conversione dello stesso decreto-legge n. 185, fermo restando comunque che l'Italia ha ottemperato ai propri obblighi comunitari in materia.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, anche alla luce dei chiarimenti testé forniti dal Sottosegretario, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Marco CAUSI (PD), nel prendere atto delle precisazioni fornite dal Sottosegretario con riferimento alla lettera di messa in mora da parte della Commissione europea, dichiara il voto favorevole del proprio

gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010.

Atto n. 159.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, in risposta alle richieste di dati sull'andamento delle lotterie nel 2008 e nel 2009, avanzate nella seduta di ieri dal Presidente Conte e dal deputato Fluvi, consegna alla Commissione dati specifici relativi all'andamento di tali lotterie (*vedi allegato 3*).

In particolare, rileva come, sia nel 2008 sia nel 2009, l'unica lotteria, oltre alla Lotteria Italia, che è risultata in attivo, sia quella abbinata al Festival di Sanremo, mentre tutte le altre hanno registrato perdite, cui si è fatto fronte mediante prelevamenti dal Fondo di riserva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sottolineando come tale circostanza sia determinata anche dal fatto che l'ammontare dei premi è determinato al momento in cui la lotteria viene bandita, mentre il monte-premi è quantificabile solo al momento della chiusura della lotteria stessa.

In dettaglio evidenzia come, nel 2009, la Lotteria cui era abbinato il Festival di Sanremo abbia venduto oltre 530.000 biglietti, per un incasso di oltre 2.600.000 euro, a fronte di spese per oltre 1.400.000 euro, con un utile per l'erario pari a 413.000 euro ed un utile per gli enti

organizzatori pari a 206.000 euro, che ha consentito di non utilizzare il Fondo di riserva e di realizzare un risultato economico positivo di circa 412.000 euro.

Sostanzialmente deludenti sono stati invece i risultati, sempre nel 2009, concernenti la Lotteria cui era abbinato il Giro d'Italia, per la quale sono stati venduti circa 346.000 biglietti, con un incasso di circa 1.700.000 euro, un utile per l'erario di circa 215.000 euro, ed un utile per gli enti organizzatori pari a circa 107.000 euro, che ha comportato la necessità di prelevare dal Fondo di riserva circa 412.000 euro, per un risultato economico complessivo negativo di circa 197.000 euro.

In merito alla distribuzione degli utili tra gli enti organizzatori delle manifestazioni abbinata, per quanto attiene alla Lotteria cui è stato abbinato, come capofila, il Festival di Sanremo, 186.000 euro sono stati attribuiti alla CERS ONLUS e 20.000 euro sono stati attribuiti al Comune di Sanremo, mentre per quanto attiene alla Lotteria cui è stato abbinato, come capofila, il Giro d'Italia, 17.700 euro sono stati attribuiti a RCS SPORT, 40.000 euro sono stati attribuiti alla FIABA ONLUS e 50.000 euro sono stati attribuiti all'ABIO.

Per quanto riguarda il 2008, evidenzia come, ad esclusione della Lotteria Italia, tutte le altre lotterie abbiano registrato un risultato economico negativo, per un ammontare variabile tra 121.000 e 478.000 euro, comportando la necessità di prelevare dal Fondo di riserva somme comprese tra circa 330.000 e 570.000 euro.

In dettaglio, gli utili della Lotteria alla quale erano stati abbinati i carnevali di Viareggio e di Gallipoli destinati agli enti organizzatori, pari a 106.000 euro, sono stati ripartiti in parti uguali tra il Comune di Viareggio e quello di Gallipoli; gli utili della Lotteria cui era stato abbinato, come capofila, il Gran Premio di Agnano destinati agli enti organizzatori sono stati ripartiti: per 41.000 euro al Fondo alimentare mondiale, per 30.000 euro al Comune di Napoli e per 30.000 euro al Codacons; gli utili della Lotteria cui era stato abbinato, come capofila, il Gran Premio di

Merano destinati agli enti organizzatori sono stati ripartiti: per 18.000 euro al Comune di Merano, per 18.000 euro alla FIABA e per 10.000 euro al Comune di Carpi.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, anche alla luce dei dati forniti dal Sottosegretario, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale (*vedi allegato 4*).

Marco CAUSI (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per i dati forniti, dichiara

il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-02004 Capitano Santolini: Iniziative a tutela dei minori dal rischio del gioco d'azzardo, delle scommesse e delle lotterie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame l'Onorevole interrogante chiede di promuovere iniziative per preservare i minori dal rischio del gioco d'azzardo, scommesse, lotterie anche *on line*, al fine di estendere il divieto previsto dall'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) anche a queste attività.

In proposito, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fatto presente che i pericoli insiti nel gioco, che possono tradursi in patologie quali la dipendenza o in fenomeni di partecipazione anche da parte di soggetti minorenni, sono noti e caratterizzano l'azione istituzionale della stessa Amministrazione finalizzata non solo a contrastare il gioco illegale clandestino, secondo le diverse modalità previste dal legislatore ma, nell'ambito del gioco lecito, a garantire la massima trasparenza delle attività poste in essere, la chiarezza delle regole nei confronti dei giocatori e dell'intera collettività ed altresì la ricerca degli strumenti idonei ad eliminare, o quantomeno ridurre, i pericoli suddetti.

Relativamente alla tutela dei minori, l'attenzione del legislatore si esplica in ambito penale, com'è noto, con la previsione di una aggravante di pena per colui che, nel commettere il reato di gioco d'azzardo, consente la partecipazione di soggetto minore di anni 18 (articolo 719 del codice penale).

La grande preoccupazione del legislatore di non esporre ad alcun rischio il minore ha portato, in ambito civilistico, ad individuare espressamente le eccezioni alla regola generale dell'incapacità prevista dall'articolo 2 del codice civile, ricono-

scendo valore alle manifestazioni di volontà del minore esclusivamente nelle ipotesi espressamente stabilite e disciplinate (ad esempio, l'articolo 2, 2° comma, del codice civile, l'articolo 84 del codice civile, l'articolo 273 del codice civile, l'articolo 390 del codice civile).

Dalla predetta regola generale discende che il minore degli anni 18 non può concludere validamente un qualsiasi contratto di gioco, ancorché garantito dallo Stato, in quanto non è in grado di comprendere, valutare appieno ed accettare le clausole contrattuali e le conseguenze che ne discendono sulla sua sfera giuridica e psichica, non essendo in possesso della piena capacità d'agire.

Il legislatore in alcuni casi ha, peraltro, ritenuto necessario ribadire tale regola prevedendo espressamente, per talune fattispecie, il divieto per il minore di giocare, come nel caso degli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del TULPS o come per il gioco del bingo, con apposita disposizione che esclude sia l'ingresso, sia la permanenza dei minori nelle sale, prescrivendo la richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento ai fini del rispetto del divieto (articolo 3, comma 1, Decreto direttoriale 18 gennaio 2007).

Con riferimento all'esercizio e alla raccolta a distanza dei giochi leciti, inoltre, la legge Comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), all'articolo 24, comma 17, lettera e), ha stabilito, per i soggetti che intendono divenire concessionari, l'assunzione dell'obbligo di adottare, o mettere a

disposizione, strumenti ed accorgimenti per l'esclusione dell'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario stesso.

I casi sopra riportati, ad avviso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), rappresentano esplicite previsioni in cui il legislatore ha inteso solo rimarcare il divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro, ai soggetti minori di età, divieto che mantiene comunque piena validità, anche se non richiamato espressamente per tutte le varie tipologie di giochi.

I limiti e i divieti fissati dal legislatore non risultano, tuttavia, sempre sufficienti ad escludere la partecipazione del minore ai giochi che il mercato illegale offre; conseguentemente, la delicatezza della materia impone di porre in essere ulteriori iniziative, da perseguire in modo coerente, atte a proteggere il minore da futuri rischi di dipendenza e a contenerne la propensione al gioco.

In quest'ottica, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, già in passato, ha adottato alcune iniziative, sia attraverso interventi sui concessionari, sollecitandone ed indirizzandone l'azione verso la massima tutela dei minori anche attraverso la previsione di specifiche responsabilità nascenti dal mancato rispetto del divieto di gioco da parte di tali soggetti, sia avviando specifiche iniziative dedicate ai giovani quali, da ultimo, nel biennio 2005-2006, « AAMS per i giovani e lo sport » e il progetto « Il gioco fa scuola », finalizzate a dare informazione sul divieto di gioco al di sotto della maggiore età e sui rischi connessi al gioco patologico e sviluppando, nel contempo, una campagna capillare di comunicazione denominata « Gioco Sicuro », mirante a creare, nel nostro Paese, una cultura del gioco responsabile.

In una prospettiva di continuità e di rafforzamento del messaggio istituzionale

che individua l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quale soggetto promotore del gioco legale e responsabile, volto a sostenere ed educare in particolare gli adolescenti, l'AAMS ha, inoltre, definito un vasto ed articolato progetto, denominato « Giovani e Gioco » rivolto agli studenti delle classi terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado, finalizzato a prevenire e contrastare l'insorgere di possibili fenomeni patologici legati al gioco e a favorire una corretta conoscenza del fenomeno.

La campagna informativa suddetta, oltre a fornire informazioni dettagliate circa le attività e i compiti di AAMS, è finalizzata, tra l'altro, a far comprendere agli studenti che i giochi legali sono vietati ai minori, richiamando al contempo l'attenzione dei ragazzi sui pericoli derivanti dal gioco illecito ed analizzando le situazioni rischiose più frequenti. Attori di tale progetto, oltre agli studenti, sono anche gli insegnanti e gli operatori delle ASL.

Il progetto prevede una prima fase (periodo novembre 2009/maggio 2010), con interventi presso alcuni Istituti scolastici selezionati dagli Uffici scolastici regionali (USR), e ne è prevista l'estensione anche presso altre scuole di diverse città italiane.

Inoltre, per veicolare ulteriormente i contenuti della campagna in questione, l'AAMS ha ritenuto utile ricorrere alle potenzialità offerte dal web, prevedendo la realizzazione di un'area di sensibilizzazione da inserire, tra l'altro, sui siti dei maggiori concessionari ed operatori di settore, sui siti degli USR e delle ASL e sui principali *social network* (Facebook, YouTube).

In ultimo, l'AAMS, nell'ambito della campagna istituzionale volta a promuovere sulla stampa periodica, radio, *internet* e affissioni, il messaggio incentrato sulla responsabilità del gioco e sulla tutela dei minori, ha ritenuto opportuno realizzare, in merito a tali aspetti, anche uno specifico spot per la tv, di più facile presa per la

collettività, la cui programmazione sui principali canali televisivi nazionali è prevista a decorrere dalla seconda metà del prossimo mese di dicembre.

Occorrerà naturalmente proseguire il percorso intrapreso con politiche di tutela incisive, sia attraverso una sempre mag-

giore e chiara definizione del divieto di gioco ai minori, nell'ambito di un completo e coerente sviluppo evolutivo delle disposizioni che autorizzano il gioco lecito nel territorio nazionale, sia attraverso la formazione nelle scuole e le campagne di informazione sui media.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale (Atto n. 154).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale (Atto n. 154);

rilevato come la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto segnali che l'articolo 1 della direttiva 2008/8/CE è stato già recepito nell'ordinamento italiano dall'articolo 31 del decreto-legge n. 185 del 2008;

preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo circa il sostanziale superamento della lettera di messa in mora dell'Italia, inviata dalla Commissione europea per la mancata comunicazione delle misure di recepimento dell'articolo 1 della direttiva 2008/8/CE, contenute nel predetto articolo 31 del decreto-legge n. 185;

rilevato come una delle principali innovazioni recate dallo schema di decreto legislativo alla disciplina vigente, in attuazione della direttiva 2008/8/CE, riguardi l'inversione del criterio generale concernente la territorialità a fini IVA delle prestazioni di servizi rese in favore di

soggetti passivi, che viene ora fissato nel luogo ove è stabilito il soggetto passivo al quale le prestazioni stesse sono rese, mentre per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti non passivi rimane il criterio del luogo ove è stabilito il soggetto passivo prestatore dei servizi;

sottolineato inoltre come lo schema di decreto consenta opportunamente di migliorare la chiarezza ed intelligibilità delle norme in materia di territorialità delle operazioni a fini IVA, recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, operando una più razionale distribuzione delle norme, attualmente concentrate nel solo articolo 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633, stabilendo una serie di definizioni di portata generale ed eliminando alcune incertezze interpretative;

rilevato, peraltro, come lo schema di decreto confermi sostanzialmente buona parte delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 concernenti la territorialità dell'imposta;

evidenziato, tuttavia, come l'articolazione delle norme concernenti le prestazioni di servizi di locazione di mezzi di trasporto, e la successione, piuttosto ravvicinata nel tempo, di previsioni in materia tra loro differenti, renda oggettivamente piuttosto complesso ed articolato il regime applicabile a tale specifico settore;

evidenziato altresì come lo spostamento al di fuori del campo di applica-

zione IVA, per ragioni di territorialità, di talune prestazioni, quali lavorazioni e trasporti, determinerà effetti anche sulla detraibilità dell'IVA per i soggetti prestatori dei servizi stessi, pur permanendo l'obbligo di fatturazione delle predette operazioni;

rilevato positivamente come lo schema di decreto semplifichi radicalmente gli adempimenti attualmente gravanti sul soggetto passivo IVA non stabilito nel territorio dello Stato per le operazioni rilevanti a tali fini effettuate nei confronti di soggetto passivo nazionale, prevedendo in tal caso che gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti dal cessionario o dal committeente secondo il cosiddetto meccanismo del *reverse charge*;

sottolineato inoltre come lo schema di decreto, in attuazione della direttiva 2008/9/CE, semplifichi significativamente le procedure relative ai rimborsi IVA per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro al quale si richiede il rimborso stesso, definendo inoltre in termini stringenti i tempi di rimborso, al fine di assicurare il rispetto del principio comunitario di neutralità dell'imposta;

rilevato altresì come lo schema di decreto, in attuazione della direttiva 2008/117/CE, rafforzi opportunamente gli strumenti di contrasto contro il gravissimo

fenomeno delle frodi in materia di IVA connesse alle operazioni intracomunitarie, più volte segnalato dalla Commissione Finanze, prevedendo a tal fine che, alla scadenza di ogni anno solare, devono essere assoggettate all'imposta le prestazioni di servizi effettuate in ambito intracomunitario lungo un periodo superiore all'anno, che non comportino nel medesimo periodo il versamento di acconti o pagamenti anche parziali, nonché ampliando anche alle prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti stabilite nella Comunità europea gli obblighi di presentare all'Agenzia delle entrate gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari e delle prestazioni di servizi;

sottolineata l'esigenza che lo schema di decreto legislativo entri in vigore il 1° gennaio 2010, sia al fine di garantire la contemporaneità dell'adeguamento in tutti i Paesi dell'Unione europea dei criteri di territorialità dell'imposta, evitando il rischio di doppie tassazioni, sia al fine di consentire agli operatori economici interessati di valutare appieno le novità introdotte dallo schema di decreto e di adeguare conseguentemente le proprie procedure contabili ed operative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010.
(Atto n. 159).

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ANDAMENTO DELLE LOTTERIE NEL 2008 E NEL 2009 CONSEGNATA ALLA COMMISSIONE DAL SOTTOSEGRETARIO ALBERTO GIORGETTI

		2008		2009	
		CARNEVALI CONSUMATORE		MERANO-FIABA	
		€	€	€	€
A	Biglietti venduti	249.750	305.070	209.310,00	
B	Incasso	1.248.750,00	1.525.350,00	1.046.550,00	
C	Spese	614.750,00	920.350,00	769.550,00	
D	Totale netto (B-C)	634.000,00	605.000,00	277.000,00	
E	Massa Premi (1/2 D)	317.000,00	302.500,00	138.500,00	
F	Utile complessivo (1/2 D)	317.000,00	302.500,00	138.500,00	
G	Utili erario (2/3 F)	211.333,33	201.666,67	92.333,33	
H	Utili enti (1/3 F)*	105.666,67	100.833,33	46.166,67	
I	Saldo versamento-prelevamento Fondo Riserva	332.506,25	385.159,25	570.705,25	
L	Risultato economico lotteria (G+/- I)**	121.172,92	183.492,58	478.371,92	

* Da ripartire tra gli enti organizzatori

** Il risultato economico delle lotterie si ottiene dalla somma algebrica tra l'utile teorico e il prelevamento necessario per far fronte ai premi previsti dal Comitato giochi (decisi successivamente al calcolo contabile sugli utili teorici)

2009
SANREMO GIRO D'ITALIA

A	Biglietti venduti	n.	530.780	346.700
B	Incasso	€	2.653.900,00	1.733.500,00
C	Spese	€	1.415.900,00	1.087.300,00
D	Totale netto (B-C)	€	1.238.000,00	646.200,00
E	Massa Premi (1/2 D)	€	619.000,00	323.100,00
F	Utile complessivo (1/2 D)	€	619.000,00	323.100,00
G	Utili erario (2/3 F)	€	413.000,00	215.400,00
H	Utili enti (1/3 F)*	€	206.000,00	107.700,00
I	Saldo versamento-prelevamento Fondo Riserva	€	- 524,50	- 412.400,00
L	Risultato economico lotteria (G+/-I)**	€	412.475,50	- 197.000,00

* Da ripartire tra gli enti organizzatori

** Il risultato economico delle lotterie si ottiene dalla somma algebrica tra l'utile teorico e il prelevamento necessario per far fronte ai premi previsti dal Comitato giochi (decisi successivamente al calcolo contabile sugli utili teorici)

LOTTERIE ANNO 2008

1. Lotteria Carnevale Viareggio e Gallipoli
Importo totale utili € 106.000,00 di cui:
53.000,00 Comune di Viareggio
53.000,00 Comune di Gallipoli
2. Giornata Bambino Africano, G.P.Agnano e Lotteria del Consumatore
Importo totale utili € 101.000,00 di cui:
41.000,00 PAM (Fondo Aliment.Mond.)
30.000,00 Comune Napoli
30.000,00 Codacons
3. Lotteria Merano, Maratona d'Italia e Fiaba
Importo totale utili € 46.000,00 di cui:
18.000,00 Comune Merano
18.000,00 Fiaba
10.000,00 Comune di Carpi

LOTTERIE ANNO 2009

1. Lotteria "Sanremo Adotta un Angelo"
Importo totale utili € 206.000,00 di cui:
186.000,00 CERS Onlus
20.000,00 Comune di Sanremo
2. Lotteria Giro d'Italia, Premio Fiaba e per "Amore per Abio"
Importo totale utili € 107.700,00 di cui:
17.700,00 RCS SPORT
40.000,00 Fiaba Onlus
50.000,00 ABIO

ALLEGATO 4

**Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010.
(Atto n. 159).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010 (Atto n. 159);

considerato che lo schema di decreto appare coerente con la normativa vigente in materia, la quale stabilisce che la scelta delle manifestazioni da collegare alle lotterie deve tenere conto della loro rilevanza e finalità, nonché della rispettiva ripartizione geografica, e deve garantire inoltre un equilibrato avvicendamento tra loro;

rilevato come il Governo abbia ulteriormente ridotto a 2 il numero delle lotterie nazionali, confermando la tendenza alla riduzione del numero delle lotterie, già evidenziatasi nel corso degli ultimi anni;

evidenziato come la scelta di limitare a due le lotterie nazionali sia legata, oltre che a ragioni di carattere economico, fondate sulla constatazione che le lotterie, ad esclusione della sola Lotteria Italia, ormai raramente producono un utile effettivo per l'Erario, anche a motivazioni di carattere organizzativo, connesse alla prossima scadenza della concessione per la gestione delle lotterie attualmente in essere con il Consorzio Lotterie nazionali;

valutata positivamente la scelta del Governo di dare spazio, nella scelta degli eventi da collegare alle lotterie nazionali, a tutte le manifestazioni carnascialesche proposte, le quali costituiscono eventi folkloristici di significativo impatto, soprattutto a livello locale, nonché ad un progetto di solidarietà in favore dei bambini colpiti da gravi malattie oncologiche;

rilevato come le manifestazioni carnevalesche abbinata alla Lotteria « Festival della Canzone Italiana di Sanremo » risultino pienamente coordinate, sul piano temporale, con lo svolgimento della manifestazione capofila, consentendo in tal modo di determinare effetti positivi sulla vendita dei biglietti della Lotteria stessa;

evidenziato come si confermi, anche per il 2009, la tendenza secondo la quale registrano migliori risultati di vendita dei biglietti le « lotterie interattive », ossia quelle lotterie che, oltre a prevedere premi connessi all'estrazione finale, consentono anche di realizzare vincite nel corso della manifestazione, con modalità analoghe alle lotterie istantanee, oppure in sinergia con i programmi televisivi collegati;

condivisa l'opportunità di mantenere tale modalità di gioco interattivo anche nel 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02201 Piffari: Rilascio delle prescritte autorizzazioni ministeriali per la realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle	80
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	90
5-02202 Ghiglia: Realizzazione del nuovo casello autostradale di Castelvetro Piacentino e della bretella autostradale fra la ss. 10 e la ss. 234	80
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	93
5-02205 Libè: Adeguamento del limite per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni	81
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	94
5-02203 Mariani: Misure per il buon funzionamento e il mantenimento delle competenze professionali dell'ISPRA	81
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	95
5-02204 Guido Dussin: Attuazione della disciplina relativa alla gestione diretta da parte dei comuni dei centri di raccolta dei rifiuti	82
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	98

SEDE REFERENTE:

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	99
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/09 Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (<i>Esame e rinvio</i>)	85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI COMUNITARI:

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: Verso un quadro d'azione europeo. (COM(2009)147 definitivo).	
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009)304 definitivo).	

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: Riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009)400 definitivo) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	89
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del COMIECO sugli effetti negativi prodotti dalla crisi economica nei settori industriali, del recupero e del riciclo di alcune tipologie di rifiuti	89

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.10.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che si procederà allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno, che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela del territorio e del mare.

Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-02201 Piffari: Rilascio delle prescritte autorizzazioni ministeriali per la realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rinuncia all'illustrazione del proprio atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'articolata risposta, rileva tuttavia che la stessa, circoscrivendo la questione relativa al ruolo e alla posizione del Ministero dell'ambiente ai soli aspetti tecnico-giuridici relativi al rilascio delle prescritte autorizzazioni, manca completamente di dare una risposta alle preoccupazioni manifestate dai cittadini e alle istanze di sviluppo dei territori coinvolti. Al riguardo, osserva che la localizzazione del rigassificatore in prossimità del porto, anziché in mare aperto, come pure sarebbe possibile grazie alle moderne tecnologie impiantistiche, unitamente all'impiego di mezzi obsoleti per il trasporto e l'immagazzinamento del gas, rischiano di compromettere irrimediabilmente la vocazione turistica dei territori interessati ed il loro diritto ad un duraturo sviluppo sociale ed economico. Conclude stigmatizzando il fatto che, ancora una volta, la scelta del Governo sulla localizzazione di impianti strategici come quello in questione sembra essere dettata piuttosto dalla debolezza dei territori che dalla effettiva necessità e rispondenza alle esigenze strategiche del sistema produttivo del Paese.

5-02202 Ghiglia: Realizzazione del nuovo casello autostradale di Castelvetro Piacentino e della bretella autostradale fra la ss. 10 e la ss. 234.

Tommaso FOTI (Pdl), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra brevemente il contenuto.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (PdL), si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, dalla quale si evincono in modo chiaro, da un lato, che, a fronte del rispetto dei tempi con cui il Ministero dell'ambiente ha chiesto il prescritto parere della regione Emilia-Romagna, vi è stato un grave e ingiustificato ritardo da parte della regione nell'ottemperare alla richiesta ministeriale, dall'altro, che, solo grazie alla buona volontà degli enti locali coinvolti e della società concessionaria, sarà molto probabilmente possibile recepire alcune delle osservazioni e delle richieste tardivamente avanzate dalla regione Emilia-Romagna.

5-02205 Libè: Adeguamento del limite per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni.

Gabriella Mondello (UdC), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, rinuncia alla sua illustrazione.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gabriella MONDELLO (UdC), nel prendere atto della risposta del Governo, rileva che essa non fornisce alcuna soluzione alla questione prospettata con l'interrogazione in titolo. Si riserva, peraltro, di approfondire le problematiche in questione in occasione della discussione dell'atto di indirizzo citato dal rappresentante del Governo nella risposta.

La seduta, sospesa alle 9.25, è ripresa alle 13.50.

5-02203 Mariani: Misure per il buon funzionamento e il mantenimento delle competenze professionali dell'ISPRA.

Raffaella MARIANI (PD) rinuncia all'illustrazione del proprio atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaella MARIANI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, di cui si riserva di approfondire i contenuti. Ritiene, peraltro, importante richiamare l'attenzione del Governo su due aspetti, ambedue gravi, che hanno fin qui caratterizzato negativamente la vicenda in questione. Il primo è quello relativo alla mancanza da parte dei vertici dell'ISPRA di qualunque volontà di dialogo con i giovani ricercatori dell'Istituto che fino ad oggi hanno contribuito in modo determinante al suo corretto funzionamento e che da alcune settimane reclamano il rinnovo dei loro contratti di lavoro. Sotto questo profilo, appare quanto mai grave e inaccettabile il fatto che il Commissario straordinario abbia rigettato perfino la richiesta dei ricercatori dell'ISPRA di aprire un tavolo negoziale e di confronto. Il secondo aspetto negativo è, invece, quello relativo alla perdurante confusione e incertezza circa il ruolo, le funzioni, in sostanza, il destino dell'ISPRA, ad un anno e mezzo dalla sua istituzione e dal suo commissariamento. Al riguardo denuncia il fatto che tale situazione di confusione e incertezza derivante dalle scelte operate dal Governo ha purtroppo impedito di rafforzare e rivitalizzare il sistema delle agenzie regionali per l'ambiente che avrebbe dovuto avere nell'ISPRA il naturale centro propulsore e punto di riferimento per l'ottimale svolgimento delle delicate e fondamentali attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo in materia ambientale.

Conclude, affermando che le due vicende esaminate, quella dei giovani ricer-

catori dell'Istituto che rischiano di rimanere senza contratto di lavoro e quella più generale del ruolo e della missione dell'Istituto sono, a suo giudizio, intimamente legate e, per così dire, inscindibili. Sotto questo profilo, formula, quindi, a nome del gruppo del partito democratico un forte richiamo al Governo affinché si adoperi con ogni mezzo per trovare, prima della scadenza dei contratti dei ricercatori dell'Istituto, e dunque prima del 31 dicembre 2009, una soluzione che sappia « tenere insieme » il destino dell'Istituto e dei ricercatori precari che in esso lavorano. Annuncia, infine, che il suo gruppo giudica fin d'ora inaccettabile ogni scorciatoia che prefigurando una collocazione esterna dei ricercatori dell'ISPRA, non solo non darebbe risposta alla loro richiesta di stabilità e di continuità nello svolgimento delle attività di ricerca, ma determinerebbe, inevitabilmente, il progressivo depauperamento del ruolo e della missione dell'Istituto stesso.

5-02204 Guido Dussin: Attuazione della disciplina relativa alla gestione diretta da parte dei comuni dei centri di raccolta dei rifiuti.

Guido DUSSIN (LNP) rinuncia all'illustrazione del proprio atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Guido DUSSIN (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI, indi del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 3 novembre 2009.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo della proposta di legge in esame (*vedi allegato 6*).

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ghiglia 1.3 e Realacci 1.7 nonché sugli emendamenti a sua firma 1.5, 1.6, 1.11 come riformulato e 2.1, identico all'emendamento Realacci 2.2. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Tortoli 1.2 e Realacci 2.3 subordinatamente alla loro riformulazione; invita il deputato Germanà al ritiro del proprio articolo aggiuntivo 3.01; esprime, quindi, parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere conforme al relatore.

Roberto TORTOLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Scilipoti 1.1; si intende che vi abbia rinunciato.

Dichiara, quindi, di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Tortoli

1.2 nella nuova formulazione e l'emendamento Ghiglia 1.3.

Roberto TORTOLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Scilipoti 1.4; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.5 e 1.6 del relatore, e l'emendamento Realacci 1.7.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Realacci 1.8.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Realacci 1.8.

Roberto TORTOLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Scilipoti 1.9; si intende che vi abbia rinunciato.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Realacci 1.10.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Realacci 1.10.

La Commissione approva l'emendamento 1.11 del relatore nella nuova formulazione, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento Realacci 1.12.

Roberto TORTOLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Scilipoti 1.13; si intende che vi abbia rinunciato.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Realacci 2.2 e 2.3, accogliendo la proposta di riformulazione relativo a quest'ultimo.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni gli identici emendamenti 2.1 del relatore e Realacci 2.2, nonché l'emendamento Realacci 2.3 nella nuova formulazione.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Scilipoti 2.4 e 2.5.

Antonino Salvatore GERMANÀ (Pdl) ritira il suo articolo aggiuntivo 3.01 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in merito.

La Commissione respinge, infine, l'articolo aggiuntivo Scilipoti 4.01.

Roberto TORTOLI, *presidente*, fa presente che, essendosi così concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

C. 2966 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 dicembre 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 152/09 Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3016 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, assegnato alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, e sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2009, la proroga degli interventi di cooperazione nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, attraverso il rifinanziamento degli indicati interventi e missioni internazionali in corso.

Osserva, quindi, che, nello specifico, il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di sette articoli. Il capo I, composto dal solo articolo 1, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e rifinanzia gli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge n. 58 del 2001. In particolare, la citata norma, è dedicata essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2009. La medesima disposizione reca, altresì, talune disposizioni di carattere generale riguardanti le indennità di missione da corrispondere al personale inviato nelle citate missioni e la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame. Lo stesso articolo autorizza, inoltre, la spesa per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene.

Ricorda, inoltre, che il capo II reca all'articolo 2 le autorizzazioni di spesa per la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso, dettando, quindi, all'articolo 3 disposizioni in materia di trattamento economico del personale, nonché, ai successivi articoli 4 e 5, prevedendo talune norme in materia penale e contabile.

Nel ricordare che tali disposizioni riproducono sostanzialmente quelle già previste da precedenti provvedimenti di

proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, segnala, peraltro, con riferimento alle norme sul personale, che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte talune limitate novità, tra le quali ritiene opportuno segnalare quantomeno: l'articolo 3, commi 3 e 4, inteso a comprendere i genitori, se unici superstiti, tra i soggetti destinatari degli indennizzi spettanti ai militari in missione che abbiano contratto infermità a causa di esposizione all'uranio impoverito; l'articolo 3, comma 5, che chiarisce che la concessione delle pensioni di reversibilità o indirette ai genitori quali unici superstiti delle vittime del terrorismo, come per gli altri familiari, dipende unicamente dalla sussistenza del rapporto di parentela; l'articolo 3, comma 7, che proroga al 31 luglio 2011 il mandato degli attuali componenti degli organi della rappresentanza militare.

Quanto alle disposizioni in materia penale previste all'articolo 4 del provvedimento in esame, segnala che i commi da 1-*bis* ad 1-*octies*, introdotti al Senato, integrano la disciplina penale in materia di missioni militari, disponendo, fra l'altro, la non punibilità per il militare che, per necessità delle operazioni militari, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio, ovvero a ordini legittimamente impartiti, faccia uso della forza o di altro mezzo di coazione fisica ovvero ordini di far uso della forza.

Riferisce, quindi, che l'articolo 5, il quale disciplina i profili contabili correlati all'organizzazione delle missioni, autorizza – ed è questa la sola parte del provvedimento che presenta profili di connessione con le materie di competenza della VIII Commissione – i vari organismi responsabili delle missioni ad attivare, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con lo svolgimento delle missioni stesse, procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi, nonché ad esercitare la facoltà di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, in deroga alla vigente normativa.

Rileva, invece, che il capo III contiene le disposizioni finali, prevedendo all'arti-

colo 6 la copertura finanziaria e disponendo all'articolo 7 l'entrata in vigore del provvedimento.

Conclude evidenziando che, seppure nel corso della discussione al Senato sono state formulate talune osservazioni critiche in ordine, ad esempio, alla durata del rifinanziamento delle missioni disposto dal provvedimento, a talune disposizioni in materia di personale, e, più in generale, all'opportunità di accompagnare l'esame del provvedimento stesso ad una complessiva discussione in Parlamento sulla politica estera del Paese, il disegno di legge in esame è stato approvato da quel ramo del Parlamento a larga maggioranza, con il contributo anche di importanti gruppi di opposizione.

Ritiene che questo sia un importante segnale di coesione e di unità politica del Paese, che possa senz'altro essere confermato alla Camera dei deputati e che testimonia, da un lato, la comune volontà di mantenere fede agli impegni internazionali assunti dall'Italia, dall'altro, l'apprezzamento e il sostegno convinto all'attività quotidianamente svolta dai militari italiani impegnati nelle missioni di pace internazionali.

Anche per questo, ritiene che la Commissione possa sicuramente esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame e spera vivamente che tutti i gruppi della Commissione si esprimano in questo senso nel corso del dibattito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Atto n. 157.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, osserva che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 88/2009 (legge comunitaria 2008), e, in particolare, dell'allegato B, ove figura la direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la direttiva 2007/60/CE è finalizzata ad introdurre una specifica disciplina in materia, in tal modo colmando la lacuna derivante dal fatto che la direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) aveva, a suo tempo, dettato norme per la mitigazione degli effetti delle alluvioni, ma non per la valutazione e la gestione, in concreto, del rischio alluvioni. Al riguardo, segnala che la direttiva 2007/60/CE individua tre specifici strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni, specificando, per ciascuno di essi contenuti e requisiti minimi: la valutazione preliminare del rischio di alluvioni; le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni; il piano di gestione del rischio di alluvioni.

Sotto questo profilo, ritiene opportuno sottolineare subito l'importanza di un atto con il quale il Governo introduce nell'ordinamento nazionale una disciplina che affronta, organicamente, la questione della gestione del rischio alluvioni, superando la precedente impostazione incentrata in modo alquanto astratto sulla eliminazione del rischio e sulla individuazione di una soluzione definitiva della questione.

In questo modo, a suo avviso, si pongono le basi concrete non soltanto per definire e calibrare al meglio gli interventi sul piano territoriale, ma anche per operare una valutazione complessiva dell'aspetto economico della questione della

messa in sicurezza del territorio nazionale dal rischio di alluvioni, tale da poter essere accettabile in considerazione della effettiva disponibilità delle risorse economiche del Paese.

In tale quadro, ritiene altresì opportuno richiamare le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2010 e le proposte formulate dalla VIII Commissione lo scorso 3 novembre 2009, all'atto dell'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo. Si tratta infatti di un complesso di misure – dalla mappatura del territorio in funzione del rischio di alluvioni, al rafforzamento della programmazione degli interventi, con priorità per quelli nelle zone a rischio più elevato, alla necessità improcrastinabile di un adeguato impegno finanziario del Governo per il varo di un programma nazionale di contrasto del dissesto idrogeologico nel nostro Paese – le quali costituiscono un'articolata piattaforma politica di intervento, resa ancor più attuale e concreta dal recepimento della direttiva in questione e dall'approvazione delle citate norme contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2010.

Passando quindi al contenuto dello schema di decreto in esame, osserva che l'articolo 1, recependo l'articolo 1 della direttiva, istituisce un quadro comune per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche e le infrastrutture, connesse con le alluvioni. Vengono fatte salve le disposizioni della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) nell'ambito della pianificazione di bacino, nonché la specifica disciplina di protezione civile sul sistema di allertamento nazionale della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004. A tale proposito ricorda che nel Codice ambientale, all'articolo 67, sono previsti piani stralcio (PAI) per la tutela dal rischio idrogeologico, quindi non solo di alluvione ma anche di frana e di valanga, nonché piani straordinari di

emergenza diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Pertanto, come sottolinea la relazione illustrativa, già tali piani, analogamente al sistema di allertamento della protezione civile, ai sensi della citata direttiva del presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, soddisfano i requisiti della direttiva 2007/60/CE, in quanto contengono le mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico al fine di definire le azioni prioritarie di intervento.

Riferisce, quindi, che l'articolo 2 mutua dall'articolo 2 della direttiva le definizioni funzionali all'applicazione del decreto, aggiungendo ad esse la definizione di « pericolosità da alluvione » indicata come la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area.

L'articolo 3 dà applicazione all'articolo 3, comma 2, della direttiva, individuando nelle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del Codice ambientale le autorità cui competono gli adempimenti previsti dai successivi articoli del decreto in esame. Per quanto riguarda, invece, gli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto in esame in relazione al sistema di allertamento, le autorità competenti sono individuate dalle regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale della protezione civile, che vi provvedono, per il distretto idrografico di riferimento, ai sensi della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

Osserva, altresì, che l'articolo 4, che recepisce l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4 della direttiva, individua nel « distretto idrografico » l'unità territoriale di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni prevedendo, pertanto, l'applicazione delle disposizioni della direttiva acque per quanto riguarda la delimitazione dei bacini, la loro assegnazione ad unità territoriali di rango superiore – i « distretti idrografici » – e l'individuazione dei livelli di responsabilità per la gestione e la valutazione del rischio alluvioni – le « autorità di bacino distrettuali ». Ricorda che il codice ambientale ha istituito otto distretti idrografici che coprono l'intero ter-

ritorio nazionale, ciascuno con una propria autorità di bacino distrettuale, in attuazione della cosiddetta direttiva quadro sulle acque. Conseguentemente le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del Codice effettuano, nell'ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011 (termine anticipato rispetto alla direttiva che prevede 22 dicembre 2011), la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino dal Codice ambientale.

Il contenuto obbligatorio della valutazione preliminare del rischio di alluvione, che deve riguardare una stima delle potenziali ricadute negative di future alluvioni sulla base delle informazioni disponibili, si sostanzia, secondo quanto previsto dalla direttiva, nei seguenti elementi; 1) la descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato; 2) la mappa in scala del distretto idrografico, comprensiva dei bacini idrografici, sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere; 3) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente e la società interessata.

Rileva, poi, che l'articolo 5, il quale riproduce il contenuto dell'articolo 5 della direttiva, prevede, sulla base della valutazione preliminare del rischio di alluvioni, che le autorità di bacino distrettuali individuino, per ciascun distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situato nel loro territorio, le zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si concretizzi.

L'articolo 6, recependo l'omologo articolo della direttiva, reca l'elaborazione delle mappe della pericolosità da alluvione e delle mappe del rischio di alluvioni, che devono essere elaborate entro il 22 giugno 2013, anziché 22 dicembre 2013 come previsto dalla direttiva, l'adozione delle mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni.

Osserva, quindi, che rispetto al contenuto obbligatorio previsto dalla direttiva

che dispone che esse dovranno necessariamente contenere la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni, prevedendo una serie di scenari quali la scarsa, media o alta probabilità di alluvioni, nello schema vengono precisate: la frequenza di tali probabilità (« scarsa » fino a 500 anni dall'evento, « media » tra i 100 e i 200 anni e « alta » tra i 20 e i 50 anni); la « scala più appropriata » per redigere le mappe (non inferiore a 1:10.000 e, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000). Inoltre, per ciascuno di tali scenari, dovranno essere indicati una serie di elementi tra i quali la portata della piena, la profondità ed il livello delle acque e, se opportuno, la velocità del flusso d'acqua considerato.

Le mappe del rischio di alluvioni dovranno anche indicare le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell'ambito degli scenari sopra previsti. Rispetto a quelle indicate dalla direttiva, l'articolo 6 aggiunge le infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole).

Riferisce, quindi, che l'articolo 7, in recepimento dell'articolo 7 della direttiva, prevede la predisposizione, da parte della autorità di bacino distrettuali, di appositi piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico, entro il 22 giugno 2015, anziché 22 dicembre 2015 come previsto dalla direttiva.

Oltre ad una serie di elementi obbligatori previsti per la redazione del primo piano di gestione ed indicati nell'allegato I, parte A, i piani di gestione possono anche comprendere: la promozione di pratiche sostenibili di uso dei suoli, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.

Rispetto alle disposizioni della direttiva, l'articolo 7 precisa che i piani di gestione debbano essere predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65-68 del Codice ambientale; le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, debbano predisporre la parte dei Piani di gestione per il

distretto idrografico relativa al sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene. I Piani dovranno anche contenere una sintesi dei piani urgenti di emergenza previsti dall'articolo 67, comma 5, del Codice ambientale.

Infine, rispetto al dettato della direttiva, viene previsto che gli enti territorialmente interessati dovranno conformarsi a quanto previsto dai piani di gestione: rispettando le prescrizioni nel settore urbanistico di cui all'articolo 65 del Codice; predisponendo i citati piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del Codice, nonché facendo salvi i piani di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180 del 1998.

L'articolo 8, che recepisce puntualmente l'articolo 8 della direttiva, prevede che, per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del Codice ambientale, le autorità di bacino distrettuali e le regioni in coordinamento con la Protezione civile, ciascuno per la parte di propria competenza, predispongano un unico piano di gestione del rischio di alluvioni oppure una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico. Qualora i distretti idrografici internazionali ricadano interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento delle attività di monitoraggio, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio o una serie di piani di gestione coordinati.

Rileva, poi, che l'articolo 9, che recepisce l'articolo 9 della direttiva, reca disposizioni di coordinamento con le norme della parte Terza, Sezione I (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione) e II (Tutela delle acque dall'inquinamento) del Codice ambientale.

L'articolo 10, che recepisce puntualmente l'articolo 10 della direttiva, riguarda le procedure di informazione e consultazione del pubblico.

L'articolo 11, che dà attuazione all'articolo 13 della direttiva, reca una serie di

norme transitorie nel caso in cui le autorità di bacino distrettuali abbiano, prima del 22/12/2010, già elaborato mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e piani di gestione con un livello di informazioni adeguato ai requisiti richiesti dal decreto in esame.

Osserva, quindi, che l'articolo 12, il quale recepisce l'articolo 14 della direttiva, prevede il riesame e l'aggiornamento periodico (ogni sei anni) degli strumenti da adottare per ridurre il rischio di alluvioni, anticipando al 22 settembre 2018, 2019 e 2021 anziché al 22 dicembre degli stessi anni come disposto dalla direttiva, l'adozione delle misure previste. Si tratta, a suo avviso, di un'anticipazione giustificata, nella relazione illustrativa, dal fatto che le misure da adottare sono da ritenersi in parte già soddisfatte dagli adempimenti previsti ai sensi della normativa vigente sulla pianificazione di bacino.

Rileva, infine, che le disposizioni finali contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 definiscono rispettivamente le relazioni alla Commissione europea, le modalità per la modifica dell'allegato I, in cui sono indicati gli elementi essenziali che devono essere inclusi nel primo piano di gestione e quelli da indicare nei successivi aggiornamenti, nonché le eventuali norme tecniche da emanare con decreto ministeriale, l'usuale clausola di invarianza finanziaria e norme relative all'attuazione dei piani di gestione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.35.

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: Verso un quadro d'azione europeo.
(COM(2009)147 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008.
(COM(2009) 304 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009) 400 definitivo).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 22 settembre 2009.

Salvatore MARGIOTTA, *relatore*, comunica di aver predisposto, anche sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni effettuate, una proposta di documento conclusivo che illustra sinteticamente (*vedi allegato 7*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 11 dicembre 2009.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 dicembre 2009.

Audizione di rappresentanti del COMIECO sugli effetti negativi prodotti dalla crisi economica nei settori industriali, del recupero e del riciclo di alcune tipologie di rifiuti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02201 Piffari: Rilascio delle prescritte autorizzazioni ministeriali per la realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presenta dagli On.li Piffari e Messina in ordine al terminale di rigassificazione nel Comune di Porto Empedocle (Agrigento), si riferisce quanto segue.

Il 29 settembre 2008, a conclusione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, effettuata ai sensi della direttiva in materia di VIA 85/337/CEE e s.m.i. e delle norme italiane di recepimento, è stato emanato dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, il decreto di compatibilità ambientale n. 967 relativo al progetto per il terminale di rigassificazione di GNL localizzato nel porto e nell'area industriale del Comune di Porto Empedocle (Agrigento).

La procedura di VIA che è propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio che, per il caso specifico, è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 8 della legge 340/2000 e s.m.i., dalla Regione Siciliana.

In relazione a quanto sopra, fatta salva la competenza della Regione per quanto riguarda l'autorizzazione alla realizzazione del progetto, in merito alle prescrizioni dettate dalla Capitaneria di Porto, si evidenzia che, in sede di VIA, è stata acquisita una nota della detta Capitaneria del 2 febbraio 2007, richiamata anche nel parere n. 20 dell'11 aprile 2008 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS, con cui la Capitaneria comunica: « si ritiene la realizzazione dell'impianto di rigassificazione compatibile con le operazioni portuali e con i piani di sviluppo del porto di Porto

Empedocle. In particolare si reputa che non vi sia compromissione tra le opere previste e le altre attività portuali atteso che, il progetto in esame, prevede il punto di ormeggio delle navi metaniere ad una distanza tale da non arrecare alcun intralcio alle comuni operazioni portuali ed alle navi in sosta nella zona di ancoraggio fuori dalle ostruzioni portuali. ».

La Capitaneria, nel precisare che « le limitazioni all'attività in questione verranno imposte con apposita ordinanza di polizia marittima in ragione dell'effettivo stato dei luoghi al termine dell'esecuzione dei lavori », anticipa, comunque, il tenore di tali prescrizioni e, in particolare, evidenzia che sarà imposto:

1. un limite massimo di pescaggio pari a metri 1.00;
2. il divieto di transito per un raggio di 150 metri per qualsiasi unità navale durante le fasi di ormeggio e disormeggio delle navi metaniere;
3. la precedenza al transito del traghetto per le isole pelagie rispetto alle navi metaniere.

Riguardo alle interferenze del progetto con i siti di interesse storico culturale, si rammenta che il giudizio di compatibilità ambientale è stato reso di concerto tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, pertanto, tutti questi aspetti, oltre ad essere stati esaminati dalla Commissione di esperti Ministeriale (Commissione Tecnica VIA VAS), sono stati esaminati e valutati dal detto

Ministero per i beni e le attività culturali, che è l'Amministrazione competente in materia.

In particolare, per quanto riguarda gli eventuali impatti sul sito UNESCO della Valle dei templi, si evidenzia che la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha escluso la possibilità che la realizzazione del terminale di rigassificazione di GNL in questione possa comportare impatti negativi sul detto sito UNESCO (Cf pareri tecnici n. 774 del 30 marzo 2006 e n. 20 dell'11 aprile 2008 che fanno parte integrante del decreto VIA pubblicati sul sito *web* del Ministero).

Comunque, in relazione alla problematica sopra detta, è stato richiesto alla Regione Siciliana di voler integrare il provvedimento autorizzativo con alcune prescrizioni aggiuntive del parere già espresso in data 19 marzo 2008 dal Ministero per i beni e le attività culturali recepito nel decreto di VIA — indicate dall'Ufficio di Gabinetto dello stesso Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, detto Gabinetto ha chiesto che i progetti di compensazione e mitigazione ambientale, posti in essere anche al fine di migliorare l'accoglienza turistica, siano valutati preventivamente dalla Regione Siciliana e dallo stesso Ministero anche al fine di « individuare le migliori soluzioni progettuali volte a mitigare il possibile impatto visivo dell'intervento dal sito tutelato dall'UNESCO e dal Parco letterario Luigi Pirandello ».

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti relativi al rischio industriale e, quindi, l'applicazione della direttiva Seveso e del decreto legislativo n. 334 del 1999, si precisa che le relative procedure sono di competenza del Comitato Tecnico Regionale, che risulta abbia già rilasciato il Nulla Osta di Fattibilità.

Circa la « scarsa compatibilità ambientale e forte impatto sulla flora e fauna marina » dell'impianto, si fa presente come tali aspetti, caratterizzanti la valutazione d'impatto ambientale, sono stati oggetto di specifica trattazione nei pareri: n. 774 del 30 marzo 2006 della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e n. 20

dell'11 aprile 2008 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS, che fanno parte integrante del decreto di compatibilità ambientale n. 967 del 29 settembre 2008.

In merito, poi, al fatto che il metanodotto di allacciamento del rigassificatore alla esistente rete di metanodotti di Snam Rete Gas nel primo tratto « camminerà in sopraelevata » la zona di « Caos », nell'evidenziare che relativamente a tale progetto, a seguito di specifica istanza presentata da Snam Rete Gas nel luglio 2009, risulta essere in corso da parte della Regione Siciliana una procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Da parte sua, la Regione Sicilia ha fatto presente che le prescrizioni poste dal Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, sono interamente richiamate e trascritte nel decreto autorizzativo di competenza regionale, così come tutte le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico e che in ordine alle condizioni di trasporto del gas la SNAM è stata invitata a partecipare alle Conferenze di Servizi indette nel corso del procedimento unico e i relativi obblighi risultano assunti nel verbale per l'ubicazione del punto di consegna gas, stipulato in data 14 giugno 2005, già acquisito agli atti della conferenza, giusta considerato che in data 12 dicembre 2008 la società Nuove Energie srl ha stipulato con SNAM Rete Gas spa il contratto di allacciamento del terminale alla Rete Nazionale di gasdotti, secondo quanto previsto dal codice di rete.

Il Ministero dello sviluppo economico ha aggiunto che, per quanto riguarda la richiesta di un finanziamento comunitario al progetto nell'ambito del Regolamento Trans European Network — TEN sulle reti energetiche, il progetto non è stato ritenuto ammissibile non per carenze tecniche, ma in quanto la Sicilia non era compresa tra le aree geografiche individuate dalla Commissione come prioritarie ai fini della realizzazione di infrastrutture energetiche.

In relazione alla possibilità di una revisione dell'autorizzazione rilasciata a

causa di una possibile « bolla di gas », comunque di competenza della Regione Sicilia, lo stesso Ministero ha precisato, altresì, che le infrastrutture energetiche, avendo una vita utile di vari decenni, vanno previste seguendo l'andamento della domanda e dell'offerta su una scala temporale adeguata, tenendo anche conto delle interconnessioni dell'Italia con il

mercato del gas europeo, e che la realizzazione di terminali di rigassificazione di GNL (Gas Natura Liquefatto) presenta comunque il vantaggio, rispetto ai gasdotti, di una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento con effetti positivi anche in termini di maggiore sicurezza degli approvvigionamenti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02202 Ghiglia: Realizzazione del nuovo casello autostradale di Castelvetro Piacentino e della bretella autostradale fra la ss. 10 e la ss. 234.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Foti e riguardante il mancato recepimento del parere della Regione Emilia Romagna nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale per il completamento della bretella autostradale tra la Strada Statale 10 e la Strada Statale 234, si rappresenta quanto segue.

Il procedimento di Via, secondo la normativa in applicazione nella fattispecie in esame, cui non è riferibile il nuovo codice ambientale, stante la disposizione transitoria in esso contenuta, prevede un atto conclusivo firmato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e sentita la Regione.

Nel caso in oggetto, poiché il progetto coinvolge il territorio di due regioni, Lombardia e Emilia Romagna, il 30 dicembre 2008, con apposito telegramma, la Direzione Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente, competente per materia, avendo ricevuto il parere tecnico della Commissione VIA VAS, sollecitava le due Regioni ed il Ministero concertante ad esprimere il parere di competenza.

Considerato che il procedimento di cui trattasi prevede soltanto il « sentito » della Regione, che ha la possibilità, ma non l'obbligo, di esprimersi, a differenza di quanto stabilito per il Ministero per i beni culturali, di cui occorre acquisire obbligatoriamente il concerto, e che i termini del procedimento, avviato nell'ottobre 2006, sono fissati in novanta giorni dalla presentazione della istanza, la predetta Direzione Generale, avendo acquisito il neces-

sario concerto del Ministero per i beni e le attività culturali, ha proceduto alla predisposizione del decreto di VIA.

Il decreto, pertanto, il 25 maggio 2009, è stato firmato dal Ministro dell'ambiente e il 3 giugno 2009 è stato inviato al Ministro per i beni e le attività culturali per l'acquisizione della necessaria firma di concerto che lo ha restituito, debitamente firmato, con nota pervenuta al Ministero dell'ambiente il 26 giugno 2009, mentre soltanto il 23 giugno 2009 è pervenuto il parere della regione Emilia Romagna.

A tal punto, al fine di inserire il tardivo parere regionale, bisognava operare un arresto del provvedimento, ormai pressoché legittimamente perfezionato. Pertanto, non rilevando l'obbligatoria pronuncia della regione, che avrebbe potuto comunque esprimersi nella fase autorizzatoria finale, si è ritenuto di percorrere la strada più in linea ai principi di buon andamento e di non aggravamento del procedimento, emanando il provvedimento.

Allo stato attuale, il progetto definitivo sarà ripubblicato in conformità alle norme che disciplinano il procedimento di approvazione dei progetti, ai fini urbanistici ed espropriativi e, quindi, sottoposto alla Conferenza di Servizi.

Si ha notizia che i Comuni di Monticelli e Castelvetro hanno condiviso con la Provincia di Piacenza e la Società Concessionaria Autostradale Centro Padane alcuni sviluppi progettuali, che recepiscono le prescrizioni contenute nel decreto di VIA e variazioni coerenti con quanto espresso dalla Regione Emilia Romagna nel suo parere.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02205 Libè: Adeguamento del limite per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Mondello, dove si chiede che sia resa facoltativa l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con una popolazione sino a 3000 abitanti, si rappresenta quanto segue.

La norma dell'articolo 148 del T.U.A., che prevede la possibilità, con determinate condizioni, per i comuni montani con popolazione fino a 1000 abitanti, di riassumere la gestione diretta del servizio idrico, è oggetto di controverse valutazioni.

La tendenza prevalente è di ritenere che il servizio idrico corrisponde al solo approvvigionamento potabile, per il quale i comuni montani possono godere di condizioni ambientali particolarmente favorevoli.

In realtà, il servizio idrico di cui trattasi è quello di tipo « integrato » previsto dal T.U.A., che comprende anche la fognatura e la depurazione. Rispetto alla depurazione, i piccoli comuni in generale e quelli montani in particolare possono

essere privi delle capacità tecniche e operative necessarie per gestire l'impianto e quindi non possono che avvantaggiarsi della utilizzazione del gestore del servizio di tutto l'ambito di appartenenza.

Inoltre, tra i principi cui si ispira il modello del servizio idrico integrato previsto dal TUA sono compresi quello dell'economia di scala e della solidarietà che, ovviamente, verrebbero a soffrire della esclusione di alcuni comuni dal servizio, ancora più se il limite di popolazione venisse portato da 1000 a 3000 unità.

Per completezza di trattazione, comunque, si fa presente che la materia è oggetto di dibattito in questa Commissione in ordine alla risoluzione 7-00218 presentata dall'On. Foti, da dove è emersa la necessità di un approfondimento della tematica, ritenendo che, nonostante alcune perplessità tecniche, sussista effettivamente una situazione di disagio delle piccole realtà montane in ordine alla gestione delle risorse idriche.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02203 Mariani: Misure per il buon funzionamento e il mantenimento delle competenze professionali dell'ISPRA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto esposto nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Mariani ed altri, ai fini di una corretta disamina occorre procedere alla ricostruzione temporale delle vicende relative all'assetto del personale dell'ISPRA.

All'inizio del commissariamento, 1° agosto 2008, la dotazione effettiva del personale ISPRA prevedeva un totale di 1439 unità, di cui 905 unità a tempo indeterminato e 534 unità precario assunto con contratti flessibili.

Per ripianare questa situazione di forte anomalia, dove il precariato rappresentava il 40 per cento della forza lavoro, è stato posto in campo un ambizioso piano di reclutamento, volto a portare nel triennio 2009/2011 ad assunzioni a tempo indeterminato per oltre 400 unità (che rappresenta in termini percentuali la più importante operazione di reclutamento oggi esistente presso la pubblica amministrazione).

Il 17 maggio e il 1° giugno scorsi hanno rispettivamente preso servizio in ISPRA i 14 vincitori di concorso (del disciolto ICRAM) assunti in base all'articolo 3, comma 2, della legge n. 13 del 2009 e 201 unità di personale stabilizzate ai sensi della « legge finanziaria 2008 » (fatta eccezione per tre vincitori di concorso si trattava in tutti i rimanenti casi di personale « precario » in servizio presso ISPRA).

Il 1° luglio scorso, cessavano 179 co.co.co. il cui contratto, già in scadenza al 31 dicembre 2008, era stato prorogato – su proposta del Ministro dell'ambiente – al 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della predetta legge n. 13 del 2009 e per il quale

nessun tipo di iniziativa, se non quella di una nuova previsione normativa poteva essere attivata.

A ciò si aggiunge un complesso programma di assunzione a tempo indeterminato attraverso concorsi pubblici.

Attualmente è in via di conclusione (gli orali sono previsti per il mese di dicembre) una procedura di reclutamento mediante selezione pubblica per complessivi 69 posti di livelli amministrativi (35 di V° e 34 di VII°).

Con riferimento alla « storia » degli enti soppressi confluiti in ISPRA, si tratta dei primi concorsi a tempo indeterminato indetti dopo molti anni (in APAT, risalendo per ANPA ed ENEA, l'ultimo concorso a tempo indeterminato risale a 24 anni fa).

Quanto ai profili tecnici, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre scorso il bando per assumere 29 operatori tecnici, e sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre il bando per il reclutamento di 60 ricercatori/tecnologi.

Sempre nel mese di novembre è stata disposta l'assunzione di 2 ricercatori vincitori di concorso (idonei) appartenenti ad una graduatoria ancora in corso di validità del disciolto INFS. Infine, è stata definita la convenzione con l'Ufficio provinciale del lavoro per l'assunzione delle categorie protette (44 unità nei prossimi quattro anni di cui 19 già quest'anno).

Come si può osservare l'attenzione a dare sbocchi concreti a tutto il personale precario operante presso ISPRA al momento del commissariamento è stata massima anche in considerazione di vantaggi che sul fronte operativo potranno derivare da una forza lavoro stabile ed esperta.

Si sono inoltre cercate soluzioni anche nell'ambito di contratti atipici, tenuto conto che una percentuale di personale precario nella misura del 10-15 per cento è da ritenere fisiologico in un ente di ricerca quale ISPRA, che svolge anche una consistente attività in connessione con progetti di ricerca basati su convenzioni con soggetti terzi.

In questo quadro, con disposizione del 7 novembre scorso sono stati rinnovati 25 contratti a tempo determinato per la durata di due anni, e fino al limite consentito di cinque anni, a unità di personale vincitore di concorso pubblico, in linea con il nuovo contratto della ricerca.

Con riferimento alla già ricordata scadenza di contratti di collaborazione disciplinata da una norma di legge (articolo 3, comma 3, della legge n. 13 del 2009) e la conseguente impossibilità di rinnovo in via amministrativa, si è in molti casi proceduto a pubblicare bandi (ad oggi circa 80) molti dei quali per più di una posizione per la selezione di personale con rapporto di lavoro autonomo, oltre a varie decine tra assegni di ricerca e borse di studio, tutte procedure portate avanti secondo le linee di pubblicità e comparazione che devono informare la scelta di una pubblica amministrazione.

In conclusione, al 1° dicembre 2009 la situazione è la seguente: il personale in servizio in ISPRA conta n. 1080 tempi indeterminati, n. 117 tempi determinati, n. 61 collaborazioni di tipo autonomo, n. 52 tra borsisti e assegnisti di ricerca, per un totale di 1310 unità di personale (di cui 230 con contratti flessibili).

Di questi 230 contratti, 150 scadranno il 31 dicembre 2009.

Per 95 di questi è in corso la proroga, altre 25 posizioni sono oggetto di nuova selezione (bandi per co.co.co. o assegni di ricerca).

Per le 30 posizioni cessanti le motivazioni sono dovute principalmente alla natura dei contratti che afferiscono a posizioni amministrative in relazione alle quali ISPRA sta concludendo i concorsi per immettere 69 unità di personale a tempo indeterminato, ovvero alla conclusione di progetti che non hanno un'estensione e quindi né un'attività né un finanziamento per il 2010 o ancora alle tipologie contrattuali che non si prestano in via ordinaria ad una proroga quali, ad esempio, le borse di studio finalizzate a percorsi di formazione.

Riepilogando, nel 2010 il numero complessivo di nuove immissioni a tempo indeterminato sarà di 191 unità di personale di cui 69 unità di profilo amministrativo i cui concorsi sono in via di definizione, 29 tecnici e 60 ricercatori i cui concorsi sono già stati banditi, oltre alle 33 categorie protette da assumere entro il 2010.

Proiettando i numeri fin qui detti in una previsione di fine 2010, l'ISPRA potrà contare su 1271 unità a tempo indeterminato e un numero presumibile di circa 200 unità con contratto flessibile, per un totale di 1471 unità di personale vale a dire più di quanto ISPRA contava al 1° agosto 2008.

È a disposizione degli interroganti la tabella riferita al dato effettivo delle presenze al 1° agosto 2008 e al 1° dicembre 2009.

personale al 01/12/2009

TIPO RAP	SESSO	unità
BORSISTA	F	3
BORSISTA	M	2
TEMPO DETERMINATO	F	77
TEMPO DETERMINATO	M	40
ASSEGNO DI RICERCA	F	23
ASSEGNO DI RICERCA	M	24
TEMPO INDETERMINATO	F	521
TEMPO INDETERMINATO	M	559
INCARICO DI COLLABORAZIONE	F	40
INCARICO DI COLLABORAZIONE	M	21
totale		1310

personale al 01/08/2008

TIPO RAP	SESSO	unità
BORSISTA	M	1
TEMPO DETERMINATO	F	192
TEMPO DETERMINATO	M	139
ASSEGNO DI RICERCA	F	3
ASSEGNO DI RICERCA	M	6
TEMPO INDETERMINATO	F	420
TEMPO INDETERMINATO	M	485
INCARICO DI COLLABORAZIONE	F	108
INCARICO DI COLLABORAZIONE	M	85
totale		1439

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02204 Guido Dussin: Attuazione della disciplina relativa alla gestione diretta da parte dei comuni dei centri di raccolta dei rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Dussin ed altri, riguardante l'eventuale iscrizione all'Albo dei Comuni per la gestione diretta dei propri centri di raccolta, si fa presente che il decreto ministeriale 13 maggio 2009, che ha modificato il decreto ministeriale 8 aprile 2008, nulla ha innovato in ordine ai soggetti obbligati all'iscrizione per l'attività in esame.

Pertanto, il Comitato nazionale non può che confermare l'orientamento, espresso con circolare prot. n. 1656 del 28 ottobre 2008, in base al quale, in armonia con le disposizioni dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 e del decreto ministeriale n. 406 del 1998, i Comuni non possono essere ricompresi tra i soggetti destinatari dell'obbligo d'iscrizione per la gestione diretta dei propri centri di raccolta.

Resta inteso che i Comuni non sono ricompresi tra i soggetti destinatari del-

l'obbligo d'iscrizione per la gestione diretta dei propri centri di raccolta in quanto soggetti istituzionali non più titolari della gestione del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, gestione facente capo alle Agenzie di Ambito Ottimale (ATO).

Resta in piedi in questa fase transitoria la gestione diretta, che possono avere i piccoli comuni, di aree destinate a centri di raccolta, quali, ad esempio, le vecchie isole ecologiche, dove la gestione consiste nel garantire gli orari di apertura e chiusura, nonché la Corretta suddivisione di rifiuti per tipologia, al fine di consentire agli operatori specializzati di effettuare correttamente le operazioni di raccolta e trasporto.

L'adeguamento di tali piazzole alle vigenti disposizioni normative consentirà da parte dei Comuni l'affidamento della gestione a quegli operatori specializzati nel settore, iscritti all'albo citato.

ALLEGATO 6

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica (C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sottoposti al parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.

1. 1. Scilipoti, Piffari.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nell'ambito dei campi di ormeggio di cui al comma 1 una quota pari al 15 per cento degli ormeggi è riservata alle unità da diporto a propulsioni velica ovvero alle imbarcazioni e natanti classificate come « eco-compatibili » in linea con i requisiti dettati dalla Direttiva 2003/44/CE ovvero navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78.

1. 2. Tortoli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nell'ambito dei campi ormeggio di cui al comma 1 una quota pari al 15 per cento degli ormeggi è riservata alle unità di diporto a propulsione velica ovvero alle imbarcazioni e natanti conformi ai requisiti della Direttiva 2003/44/CE ovvero in linea con gli annessi IV e VI della Convenzione MARPOL 73/78.

1. 2. Tortoli (nuova formulazione).**(Approvato)**

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Il numero di ormeggi prenotabili in anticipo non dovrà essere comunque superiore al 90 per cento di quelli complessivamente disponibili, dovendosi intendere il rimanente 10 per cento a disposizione delle unità in transito.

1. 3. Ghiglia.**(Approvato)**

Al comma 5 sostituire le parole: recupero delle spese con le seguenti: recupero completo di tutte le spese.

1. 4. Scilipoti, Piffari.

Al comma 5 sostituire le parole: gli sversamenti e l'abbandono di rifiuti in mare, con le seguenti: l'inquinamento dell'ambiente costiero.

1. 5. Il Relatore.**(Approvato)**

Al comma 5 sostituire la parola: regionale con la seguente: vigente.

1. 6. Il Relatore.**(Approvato)**

Al comma 7, dopo le parole: delle strutture a terra inserire le seguenti: e dei sistemi di raccolta dei rifiuti.

1. 7. Realacci.

(Approvato)

Sopprimere il comma 8.

*** 1. 8.** Realacci.

Sopprimere il comma 8.

*** 1. 9.** Scilipoti, Piffari.

Al comma 8, dopo le parole: la salvaguardia di particolari tratti di costa inserire le seguenti: caratterizzati da praterie di posidonia oceanica e biocenosi a coralligeno.

1. 10. Realacci.

Al comma 8 sostituire le parole da: che non siano ricompresi *sino alla fine del comma, con le seguenti:* anche non ricompresi nelle aree marine protette o nelle aree marine di reperimento purché a queste adiacenti. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge le linee guida per l'applicazione del presente provvedimento, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti connessi alla navigazione. Nei tratti di costa di cui al presente comma non si applica il regime di esenzione concessoria.

1. 11. Il Relatore.

Al comma 8 sostituire le parole: che non siano ricompresi *sino alla fine del comma, con le seguenti:* anche non ricompresi nelle aree marine di reperimento purché a questo adiacenti e caratterizzate da chiara necessità di tutela ambientale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le linee guida per l'applicazione della medesima legge, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza. Nei tratti di costa di cui al presente comma non si applica il regime di esenzione concessoria.

1. 11. Il Relatore *(nuova formulazione).*

(Approvato)

Al comma 8, dopo le parole: sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, sopprimere le seguenti: che non siano.

1. 12. Realacci.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I campi di ormeggio di cui al precedente comma 8, possono essere istituiti unicamente in quelle aree in cui sono presenti fondali con praterie di posidonia oceanica, o comunque con caratteristiche di particolare pregio o vulnerabilità, e che necessitano conseguentemente di particolare tutela ambientale. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, all'individuazione delle suddette aree.

1. 13. Scilipoti, Piffari.

ART. 2.

Al comma 1 sopprimere le parole: in regime di esenzione concessoria.

*** 2. 1.** Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1 sopprimere le parole: in regime di esenzione concessoria.

*** 2. 2.** Realacci.

(Approvato)

Al comma 1 dopo le parole: a terzi inserire le seguenti: selezionati secondo procedure di evidenza pubblica.

2. 3. Realacci.

Al comma 1 dopo le parole: a terzi inserire le seguenti: selezionati secondo quanto previsto dal Codice dei contratti.

2.3. Realacci (nuova formulazione).

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dalle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare maggiori oneri per i comuni interessati.

2. 4. Scilipoti, Piffari.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I campi di ormeggio di cui al presente articolo, possono essere istituiti unicamente in quelle aree in cui sono presenti fondali con praterie di posidonia oceanica, o comunque con caratteristiche di particolare pregio o vulnerabilità, e che necessitano conseguentemente di particolare tutela ambientale. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, all'individuazione delle suddette aree.

2. 5. Scilipoti, Piffari.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Assicurazione per la responsabilità civile).

1. Il soggetto individuato come gestore del campo di ormeggio è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni che dovessero occorrere alle unità ormeggiate o in transito ed ai relativi occupanti per cause imputabili alle strutture di ormeggio o al posizionamento delle stesse.

3. 01. Germanà.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Realizzazione dei campi di ormeggio).

1. L'attribuzione dell'incarico di affidamento dei lavori per la realizzazione dei campi di ormeggio, nonché le procedure per la fornitura dei medesimi, di cui alla presente legge, sono effettuate dal Comune interessato esclusivamente previo bando di gara da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e dei principi di concorrenza e trasparenza.

4. 01. Scilipoti, Piffari.

ALLEGATO 7

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo (COM(2009)147 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009) 304 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009) 400 definitivo).

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

La VIII Commissione,

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, le proposte di atti comunitari in titolo;

acquisito il parere espresso, in data 3 dicembre 2009, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), di cui si condividono i contenuti;

rilevato che l'esame dei documenti dell'Unione europea ha rappresentato una preziosa occasione per svolgere un approfondito confronto sui diversi aspetti del tema che comunemente viene ricondotto nella definizione di lotta ai cambiamenti climatici;

premesso che:

con l'approvazione del « pacchetto energia-clima » da parte del Consiglio europeo, nel dicembre 2008, l'Unione europea ha dimostrato in termini concreti la sua intenzione di assumere un ruolo guida a livello internazionale;

l'impegno dell'UE non si è, infatti, limitato alla individuazione degli obiettivi da raggiungere ma si sta già traducendo nella predisposizione di alcune proposte legislative recanti un complesso di misure

puntuali dirette a ridurre, entro il 2020, del 20 per cento le emissioni di CO₂ rispetto ai livelli del 1990, di assicurare progressi, sotto il profilo dell'efficienza, del 20 per cento in termini di fonti rinnovabili e del 20 per cento dell'energia consumata;

l'UE ha inteso sollecitare gli altri paesi che condividono le maggiori responsabilità nell'emissione di sostanze inquinanti a dimostrare una attenzione analoga; addirittura, l'UE ha prospettato la possibilità di abbattere del 30 per cento, anziché del 20 per cento, le emissioni di CO₂ qualora altri paesi dimostrassero la stessa disponibilità;

la serietà dell'approccio che in materia ha ispirato l'UE può dimostrarsi particolarmente utile in vista della Conferenza di Copenaghen che si terrà nel prossimo mese di dicembre allo scopo specifico di pervenire ad un accordo globale che impegni tutti i paesi, non escludendo, attraverso il sostegno internazionale, quelli in ritardo di sviluppo;

il prossimo accordo sul clima dovrà coinvolgere, infatti, tutti i Paesi che contribuiscono maggiormente alla riduzione

delle emissioni a livello globale, dal momento che una prosecuzione solitaria dell'Europa nel cammino intrapreso rischia di non risolvere il problema dei cambiamenti climatici e di determinare una perdita di competitività delle imprese europee ed italiane;

a tal fine risulta estremamente importante che in ambito internazionale, una volta acquisito il consenso dei principali Paesi emergenti ai fini di una partecipazione vincolante alla lotta ai cambiamenti climatici, vengano definiti criteri chiari in ordine alla comparabilità degli obiettivi quali, ad esempio, la tipologia e l'efficacia degli strumenti predisposti per il raggiungimento degli obiettivi, le scadenze temporali e gli anni di riferimento utilizzati per valutare l'effettiva riduzione delle emissioni, nonché la capacità di finanziare la riduzione delle emissioni a livello nazionale e di acquistare crediti dai Paesi in via di sviluppo.

la conversione dei nostri sistemi produttivi e delle nostre abitudini di vita (dalle tecniche costruttive nell'edilizia alle modalità di trasporto) in chiave maggiormente sostenibile soprattutto dal punto di vista ambientale segna un passaggio fondamentale che non discende esclusivamente da esigenze di salvaguardia dell'ambiente in quanto è, in realtà, in larga parte il prodotto della stessa evoluzione economica;

analogamente a quanto già avvenuto in precedenti occasioni, si prefigura una fase di cambiamenti fondamentali legati all'adozione di nuove tecniche e di nuove modalità di organizzazione dei processi produttivi suscettibili di offrire ampie prospettive di crescita e di sviluppo;

la parte più avanzata e innovativa del sistema produttivo già si sta attrezzando per adottare nuove tecniche di produzione a minore impatto ambientale; si tratta, allora, di accompagnare e assecondare questo passaggio attraverso il ricorso a politiche ed azioni coerenti e mirate;

tali politiche dovrebbero caratterizzarsi per un approccio prevalentemente

non impositivo ma incentivante soprattutto con riferimento allo sviluppo di nuove tecnologie e alla diffusione di produzioni sempre più ecocompatibili;

a tal fine, occorre una politica rivolta non solo al comparto industriale ma anche a tutti gli altri settori dove esiste un potenziale ancora non sfruttato di riduzione dei consumi energetici, quali ad esempio il settore del trasporto su gomma, l'illuminazione ed il riscaldamento civile, la maggiore diffusione di motori elettrici e la cogenerazione;

la conversione dei sistemi produttivi che hanno minor impatto sull'ambiente si pone anche in relazione a motivazioni di carattere strategico. Le vicende degli ultimi decenni dimostrano, infatti, che le economie occidentali non possono continuare a subordinare le loro prospettive di crescita alle decisioni di paesi fornitori di materie prime energetiche che troppo spesso si sono dimostrati poco affidabili. Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili è quindi necessario per garantire un quadro di maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici e, conseguentemente, alle prospettive di crescita delle nostre economie;

la complessità e l'ampiezza delle innovazioni da introdurre implicano che si elabori una strategia comunitaria complessiva per l'adattamento ai cambiamenti climatici che comporta che sia garantita la coerenza tra i diversi interventi posti in essere con riferimento ai vari comparti e lo stanziamento di risorse adeguate allo scopo, tenendo in debita considerazione che le scelte da effettuare al riguardo non devono compromettere il processo di sviluppo sostenibile, economico e sociale che è alla base della società civile;

è in ogni caso evidente che la conversione dei sistemi economici europei in termini tali da ridurre significativamente le emissioni di CO₂ implica, analogamente a quanto già stanno facendo alcuni importanti partner, a partire da USA e Cina, lo stanziamento di risorse adeguate nell'ambito del quadro finanziario dell'UE per i prossimi anni;

risulta, inoltre, importante una riallocazione, a tal fine, in sede comunitaria, delle risorse, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 2007-2013, verso politiche di incentivo agli interventi di risparmio energetico e/o alle iniziative che utilizzino fonti rinnovabili;

l'elaborazione di tale strategia, di cui il pacchetto « clima-energia » costituisce il primo passo, deve fondarsi su una attenta valutazione delle caratteristiche specifiche di ciascun sistema produttivo, dell'andamento dei consumi energetici e delle possibilità di risparmio dei consumi, evidenziandone i punti di forza e le debolezze;

l'esigenza di linee strategiche comuni a livello di UE non può, infatti, prescindere dalla considerazione per cui i diversi Stati membri presentano situazioni largamente differenziate sia per quanto concerne la composizione dell'offerta di prodotti energetici utilizzati e le fonti di approvvigionamento, sia per quanto riguarda le prospettive evolutive della domanda;

la particolare vulnerabilità dell'Italia, contrassegnata da un elevato grado di dipendenza dalle forniture dall'estero, e dalla netta prevalenza, nel tessuto produttivo, di imprese di piccola e media dimensione, spesso non in grado di sostenere nell'immediato gli oneri connessi a massicci investimenti innovativi, rende particolarmente urgente, nel nostro paese, uno stretto raccordo tra istituzioni, mondo scientifico e sistema economico;

si tratta di un lavoro che implica un preventivo approfondimento per l'acquisizione di un quadro informativo puntuale e dettagliato della situazione esistente e delle potenzialità di sviluppo, dei fattori positivi e degli elementi di criticità in modo da rappresentare con le necessaria tempestività nelle competenti sedi istituzionali dell'UE le esigenze specifiche del paese, quale contributo nazionale alla elaborazione strategica comunitaria;

più in generale, occorre considerare che l'area del Sud Europa e del Mediter-

aneo sono incluse tra quelle più vulnerabili (con particolare riguardo ai sistemi marini e costieri, ai sistemi idrogeologici e ai rischi territoriali) e, quindi, più bisognose di politiche di adattamento climatico;

i dati acquisiti nel corso delle audizioni svolte sono risultati di grande utilità ai fini dell'analisi della situazione esistente, confermando, per un verso, l'incidenza, nel sistema produttivo nazionale, di settori a forte rischio di *carbon leakage* e, per l'altro, da un apprezzabile efficienza energetica;

nel corso delle audizioni è stato possibile acquisire informazioni e suggerimenti puntuali per quanto concerne le priorità da perseguire, gli strumenti e le misure di incentivazione più utili allo scopo, i punti di eccellenza del sistema produttivo italiano su cui far leva e le più gravi lacune da sanare in relazione alle indicazioni dell'UE e alle risorse che si renderanno disponibili;

le audizioni hanno inoltre messo in evidenza l'esigenza di predisporre, analogamente a quanto hanno fatto altri paesi europei, un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, da definire con l'attivo coinvolgimento delle istituzioni e dei rappresentanti del sistema produttivo e un adeguato supporto scientifico;

esprime una valutazione positiva,

sottolineando, in relazione alla posizione del Governo per la definizione di proposte legislative e relativamente alle deliberazioni delle competenti istituzioni comunitarie, l'esigenza di promuovere iniziative, anche di carattere normativo, nell'ambito dei seguenti sei settori, che – secondo quanto emerso nel corso delle audizioni – potrebbero contribuire a ridurre le emissioni in maniera efficace e duratura:

1) energia ed efficienza energetica, attraverso:

l'incremento da parte delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri dei fondi

destinati alla ricerca a favore di progetti per lo sviluppo di nuove tecnologie di processo e di prodotto in grado di ridurre l'impatto ambientale, con particolare riguardo agli investimenti in tecnologie pulite nel settore dell'industria, delle costruzioni e delle infrastrutture a bassa emissione di CO₂;

la previsione, inoltre, a livello nazionale di un sistema di incentivazione stabile e certo nel medio-lungo periodo, considerato che il sistema industriale chiamato ad investire nelle nuove tecnologie, ed in particolare in quelle rinnovabili, ha necessità di poter programmare gli investimenti da effettuare;

il rilancio del programma Industria 2015 per creare un tessuto di imprese in grado di sfruttare le opportunità offerte dalla rivoluzione dell'economia sostenibile;

l'adeguamento delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione di energia nonché la predisposizione di interventi di adattamento che possano consentire a crescenti volumi di produzione di piccola taglia di generazione di essere connessi alle reti di distribuzione e far evolvere la rete di distribuzione verso una configurazione di reti attive;

la semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti che producono o che utilizzano fonti rinnovabili, nonché per i privati che ricorrono ad interventi strutturali per l'utilizzo di fonti rinnovabili, anche attraverso una politica di « discriminazione » che premi l'efficienza degli impianti in funzione del loro posizionamento e del rendimento effettivo;

la responsabilizzazione delle regioni in ordine al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di pianificazione energetica, considerato che i piani energetici regionali potrebbero risultare discordanti rispetto ai progetti di sviluppo industriale del Paese (*burden sharing* regionale);

l'incentivazione dei sistemi locali di integrazione energia-ambiente allo scopo

di utilizzare al meglio le risorse disponibili, sostenendo lo sviluppo delle risorse rinnovabili interne al Paese, quali la parte biodegradabile dei rifiuti, il fotovoltaico, il solare termico, il geotermico, nonché lo sviluppo della ricerca del film sottile nel settore fotovoltaico, sul quale si potrebbe sviluppare una filiera italiana di eccellenza;

la previsione di nuovi interventi sul mercato dell'efficienza energetica, stabilendo:

un'articolazione del contributo tariffario a seconda del differenziale dei costi della singola tecnologia da incentivare oppure, in alternativa, una differenziazione della vita utile degli interventi ai fini del rilascio dei certificati bianchi;

l'ampliamento della definizione di risparmio di energia primaria per ammettere al meccanismo anche gli interventi di efficientamento delle reti di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale;

il miglioramento delle modalità di certificazione dei risparmi e di gestione dei processi di approfondimento delle schede tecniche richiesti dal regolatore;

la definizione di standard di efficienza energetica per immobili, apparecchiature, carburanti e veicoli;

lo sviluppo del potenziale di reindustrializzazione dei siti attraverso l'impiego di materie prime locali e scarti agricoli;

2) ambiente, attraverso:

l'integrazione delle politiche ambientali nelle altre politiche comunitarie settoriali (trasporto, energia, infrastrutture, ricerca, politica estera) e una maggiore sinergia con la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, al fine di perseguire realmente la strada verso lo sviluppo sostenibile;

la predisposizione di politiche di incentivazione dell'innovazione tecnologica e di prodotto, in modo da migliorare le

condizioni climatiche ed ambientali e, al tempo stesso, favorire lo sviluppo industriale e le opportunità occupazionali;

l'incentivazione degli studi e delle ricerche inerenti i cambiamenti climatici in modo da poter far affidamento su modelli aggiornati che consentano la definizione di chiari criteri di comparabilità degli obiettivi nonché di uguali scadenze temporali per gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni;

la concentrazione della ricerca in poche piattaforme nazionali capaci di competere a livello europeo per l'assegnazione di finanziamenti comunitari;

il sostegno alla ricerca e all'utilizzo di tecnologie necessarie a ridurre le emissioni, quali ad esempio la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica (CCS) o i biocarburanti sostenibili;

l'introduzione per i dottorati di ricerca della materia inerente « lo sviluppo sostenibile ed i cambiamenti climatici » al fine di incentivare nuove conoscenze ed approfondimenti in materia;

la definizione di un quadro di interventi di sensibilizzazione della popolazione sulla natura strategica delle politiche ambientali e sull'essenziale importanza dei comportamenti virtuosi individuali;

la definizione di un quadro di interventi in materia di educazione ambientale che miri alle scuole, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese e delle associazioni ambientaliste;

lo sviluppo di chiari eco-indicatori volti a diffondere una cultura in materia di sviluppo sostenibile;

lo stanziamento di adeguate risorse per rinforzare la stabilità idrogeologica dei territori e rivedere la struttura urbanistica, guardando con particolare attenzione alle isole di calore costituite dalle grandi aree urbane (Kyoto club);

in materia di rifiuti, attraverso:

lo sviluppo di una politica di prevenzione della produzione dei rifiuti;

una programmazione nazionale sul ciclo di vita dei beni e dei prodotti sia di comunicazione ed educazione del pubblico;

il recepimento della direttiva quadro sui rifiuti;

la tempestiva redazione del programma nazionale della prevenzione;

la riduzione dell'impiego delle discariche;

l'aumento dell'utilizzo del compostaggio e dell'impiego di CDR in sostituzione dei combustibili fossili;

l'introduzione delle attività di raccolta e riciclaggio all'interno delle assegnazioni dei titoli di efficienza energetica;

l'applicazione degli stessi requisiti ambientali per tutti gli impianti;

la revisione in atto della direttiva riguardante la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC), che dovrebbe confermare l'impostazione originaria della normativa che è riuscita a garantire alle imprese una certa flessibilità pur stabilendo importanti obiettivi ambientali;

la previsione di strumenti che incentivino la ricerca e lo sviluppo di nuove sostanze a minor impatto ambientale nell'ambito dell'attuazione del cosiddetto sistema Reach;

3) settore idrico, attraverso:

la revisione della normativa relativa che governa la materia delle concessioni di derivazione, prevedendo che l'onere concessorio sia computato sulla base dei volumi utilizzati, anche attraverso l'introduzione di strumenti di tariffazione basati sull'allocazione ottimale della risorsa;

la revisione della durata delle concessioni in relazione alla pianificazione

territoriale e all'introduzione di nuove tecnologie che permettono un uso maggiormente intelligente della risorsa idrica;

una politica di incentivazione al riuso delle acque reflue, modificando la normativa in vigore nel senso di definire i limiti in funzione della categoria di utilizzo;

nuove risorse destinate ad intervenire sulla rete idrica nazionale al fine di evitare le dispersioni, che allo stato attuale sono pari al 30 per cento della risorsa idrica messa in rete;

un sistema di monitoraggio e raccolta dati che permetta di valutare la prestazione ambientale del singolo gestore e dell'intero settore con frequenza almeno semestrale;

un ammodernamento degli impianti destinati al trattamento di depurazione delle acque reflue che vengono reimmesse nei corpi idrici fondamentali, in attuazione delle direttive 2000/60/CE che fissa standard di qualità per i corpi idrici e la direttiva 272/91/CE che fissa standard di qualità per gli scarichi;

un programma di interventi a favore delle infrastrutture idriche destinate a convogliare l'acqua prodotta dagli eventi di pioggia e dagli eventi estremi conseguenti ai cambiamenti climatici in genere, per evitare frane, smottamenti etc;

4) settore del trasporto, attraverso:

lo sviluppo delle reti « intelligenti », cui affidare un ruolo strategico in relazione all'obiettivo di convogliare il traffico sulle modalità di trasporto meno congestionate, atteso che sistemi innovativi e tecnologicamente avanzati possono concorrere ad una migliore accessibilità e sostenibilità, nonché ad un più efficace sfruttamento delle infrastrutture esistenti, con positive ricadute anche sui consumi;

l'introduzione di misure volte a favorire la diffusione di veicoli elettrici e ibridi nel trasporto pubblico e privato, soprattutto nei grandi centri urbani, e promuovere sistemi di mobilità alternativi, come tramvie e piste ciclabili;

l'introduzione di incentivi permanenti per la rottamazione delle auto finalizzati all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale;

5) settore dell'edilizia, attraverso:

l'introduzione di strumenti normativi per rendere obbligatorie le tecniche dell'efficienza energetica ai fini dell'attribuzione di aiuti statali o regionali e per agevolare, attraverso misure fiscali, interventi di manutenzione straordinaria degli immobili esistenti, finalizzati ad aumentare il rendimento energetico degli edifici, l'utilizzo di fonti rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici degli edifici privati, nonché degli edifici pubblici e della pubblica illuminazione;

l'introduzione di incentivi per l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili nell'impiantistica, la domotica e l'interattività domestica, la sicurezza e il risparmio nelle fonti energetiche e nei costi di gestione, la certificazione energetica degli edifici;

l'incremento degli incentivi per gli appalti pubblici verdi (GPP), vale a dire degli appalti che promuovano il risparmio energetico o che producano un più ridotto impatto ambientale;

6) nel settore dell'agricoltura, con riferimento a:

l'elaborazione di un modello di sviluppo che metta al centro la qualità del territorio, che valorizzi i sistemi integrati, la minimizzazione dell'uso delle risorse e le risorse locali, l'attenzione al fine vita dei prodotti e la cultura del rispetto dell'ambiente con il rilancio del *made in Italy*, a partire dalla promozione e adozione volontaria di eco-indicatori di sistema in grado di valorizzare il modello italiano;

la previsione, in agricoltura, di pratiche agricole sostenibili, quali il reimpiego del *compost*, in parziale sostituzione di fertilizzanti chimici e con i miglioramenti in termini di minor apporto idrico, minori malattie e maggiore rigoglio delle coltivazioni.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01400 Giorgio Merlo: Riduzione dei servizi ferroviari nella tratta Torino-Roma, con particolare riferimento ai collegamenti notturni	109
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	119
5-01686 Pelino: Soppressione della linea ferroviaria Sulmona-Carpinone	109
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	121
5-01891 Contento: Difficoltà per le imprese di trasporto italiane che effettuano cabotaggio a seguito dell'ingresso nel mercato di imprese straniere	109
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	123
5-02078 Motta: Prevista soppressione del treno Eurostar che collega Parma e Roma	110
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	127
5-02104 Boffa: Spostamento degli orari e progressiva riduzione dei collegamenti ferroviari tra Benevento e Roma	111
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 147 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	112
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	129

INTERROGAZIONI:

5-02134 Velo: Mancata attuazione da parte del Governo degli impegni assunti per il settore dell'autotrasporto con il Protocollo d'intesa del 25 giugno 2008	114
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	130
5-02177 Garofalo: Progressiva riduzione della flotta adibita al servizio di traghettamento ferroviario nello Stretto di Messina e scarse condizioni di sicurezza del trasporto marittimo .	115
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	134

RISOLUZIONI:

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna (<i>Discussione e rinvio</i>)	115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del trasporto marittimo delle province di Reggio Calabria e Messina, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00143 Garofalo, concernente il servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina	116
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Monaco di Baviera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (23-24 novembre 2009) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	116
ALLEGATO 9 (<i>Relazione</i>)	135
Elezione di un segretario	118

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO, indi del vicepresidente Luca Giorgio BARBARE-SCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 8.55.

5-01400 Giorgio Merlo: Riduzione dei servizi ferroviari nella tratta Torino-Roma, con particolare riferimento ai collegamenti notturni.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giorgio MERLO (PD), replicando, si ritiene soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che si fa carico di rendere nota a tutta la comunità piemontese. Dà atto del grande impegno e della sensibilità del sottosegretario Giachino nell'affrontare e risolvere i problemi del trasporto e in particolar modo del trasporto ferroviario, come dimostrano le ultime vicende relative al collegamento ad alta velocità Milano-Torino. Rileva che la rilevante carenza di collegamenti che caratterizzavano la tratta Torino-Roma oggetto dell'interrogazione è stata in larga parte superata, anche grazie all'avvio del completamento dell'alta velocità sulla tratta Milano-Torino. Prende atto anche dell'aumento del numero delle corse e auspica che questo permetta di aprire una nuova pagina nella storia del trasporto ferroviario tra Torino e Roma. Osserva che rimane un unico punto di debolezza in ordine ai collegamenti notturni tra le due

città, sul quale auspica un intervento del Governo in tempi rapidi.

5-01686 Pelino: Soppressione della linea ferroviaria Sulmona-Carpinone.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola PELINO (PdL), replicando, ribadisce l'importanza della tratta Sulmona-Carpinone, che collega Sulmona a Napoli, attraversando un gran numero di paesi e comunità montane. Ricorda che la tratta esiste dal 1892 e che da quella data riveste una notevole importanza perché garantisce la possibilità di movimento a comunità residenti in località colpite, durante l'inverno, da pesanti nevicate che impediscono gli spostamenti via strada. Ritiene fondamentale che i paesi serviti dalla tratta oggetto dell'interrogazione non rimangano isolati, sia al fine di assicurare ai cittadini i servizi essenziali e metterli in grado di raggiungere scuole, ospedali e università, sia in ragione dell'alta valenza turistica di molti di quei luoghi. In conclusione auspica, quindi, che il Governo ponga la necessaria attenzione alla questione, al fine di evitare la soppressione dei servizi sulla linea ferroviaria Sulmona-Carpinone.

5-01891 Contento: Difficoltà per le imprese di trasporto italiane che effettuano cabotaggio a seguito dell'ingresso nel mercato di imprese straniere.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi*

allegato 3). Ribadisce, quindi, che il Governo dal mese di aprile ha assunto una linea più restrittiva rispetto a quella prevista in sede comunitaria e rispetto anche alla disciplina precedentemente vigente in sede nazionale, proprio al fine di tutelare le imprese di autotrasporto nazionali rispetto alla concorrenza di imprese straniere. Rileva che il Governo ha messo in campo un'ulteriore iniziativa volta alla difesa delle imprese italiane di autotrasporto, prevedendo che siano accentuati i controlli sulla frontiera a nord est, per verificare lo stato e le condizioni di viaggio dei mezzi pesanti che arrivano in Italia per effettuare servizi di cabotaggio. Fa presente di aver convocato presso la prefettura di Trieste i prefetti del luogo, le forze dell'ordine e le associazioni degli autotrasportatori per pervenire alla definizione di una modalità efficace di controllo dei mezzi alle frontiere. Ricorda che a luglio è stato firmato dai Ministri Matteoli e Maroni un protocollo relativo alla qualità dei controlli, proprio al fine di limitare il fenomeno dell'abusivismo e difendere le aziende di autotrasporto nazionali da una concorrenza sleale. Anticipa che prima della fine dell'anno ci sarà una nuova riunione presso la prefettura di Trieste che vedrà convocata, oltre ai soggetti già presenti alla prima riunione, anche l'Agenzia delle dogane, e che il protocollo firmato dai Ministri Maroni e Matteoli sarà esteso anche alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze. Ricorda che oltre l'85 per cento del trasporto nazionale in Italia viene effettuato su gomma e ribadisce quindi l'importanza che tali servizi vengano svolti in modo regolare dalle imprese di autotrasporto. Rileva infine che nel provvedimento sulla sicurezza stradale, licenziato dalla Commissione in sede legislativa e attualmente all'esame del Senato, di cui più volte ricorda di aver auspicato che si pervenga in tempi rapidi alla definitiva approvazione, è stata inserita una norma specifica che rende più stringente la disciplina del cabotaggio stradale in Italia, attraverso la previsione del fermo del mezzo qualora le condizioni

del trasporto siano irregolari. Ritiene che l'applicazione delle previste sanzioni sui mezzi esteri sarà un segnale forte per il mondo dell'autotrasporto e che da quel momento diminuirà in modo sensibile l'irregolarità dei trasporti da parte delle imprese estere. Ricorda inoltre che il Governo segue con attenzione le problematiche dell'autotrasporto, come dimostrano le norme a difesa del settore, approvate dal Parlamento su proposta dal Governo, relative allo sconto sul bollo e alla riduzione dei premi Inail.

Manlio CONTENUTO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario. È consapevole che ci si trova di fronte ad una problematica molto delicata e ad un settore assai complesso. Richiama, tuttavia, all'attenzione del Ministro la scelta operata in Francia per far fronte alla concorrenza proveniente dalle imprese estere, con la quale si è disposto l'obbligo della domiciliazione fiscale per le imprese estere di trasporto e si è stabilita una soglia relativa al numero massimo di giornate all'anno ai fini dell'esercizio del cabotaggio. Accoglie con favore le iniziative del Governo relative all'implementazione del numero e della qualità dei controlli e al riguardo propone l'istituzione, presso la prefettura di Trieste, di un osservatorio permanente sui controlli, che costituirebbe un segnale molto forte della vicinanza del Governo e delle istituzioni alle problematiche delle imprese di autotrasporto.

5-02078 Motta: Prevista soppressione del treno Eurostar che collega Parma e Roma.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carmen MOTTA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, i cui contenuti erano già noti, in quanto an-

ticipati dalla stampa nella giornata di ieri. Pur comprendendo che è la società Trenitalia a definire l'offerta dei servizi ferroviari sulle tratte operate in regime di mercato, ritiene che il Governo possa incidere sulla programmazione nazionale dei treni. Esprime una generale insoddisfazione per il servizio di trasporto ferroviario, sottolineando che si sta producendo una diminuzione generalizzata dei servizi di trasporto e un parallelo aumento delle tariffe. Quanto alla tratta oggetto dell'interrogazione rileva che la società Trenitalia ha deciso univocamente di eliminare il treno Eurostar city sulla tratta Bergamo-Roma a causa della riduzione dei volumi di traffico di passeggeri, ma ritiene che questa soppressione danneggi gravemente la cittadinanza sia della città di Parma che delle città della Lombardia meridionale e dell'Emilia occidentale. Giudica la sostituzione del secondo Eurostar city che collega la città di Parma a Roma con un treno Freccia rossa un'operazione sostanzialmente di immagine, in ragione del fatto che il nuovo treno si sostituirà e non si aggiungerà ai collegamenti attualmente offerti. Ricorda che Parma è sede dell'Autorità per la sicurezza alimentare e chiede, pertanto, che il Governo valuti con attenzione i cambiamenti che la società Trenitalia ha in animo di operare, che avranno come conseguenza la rilevante contrazione del servizio ferroviario nel territorio in oggetto.

5-02104 Boffa: Spostamento degli orari e progressiva riduzione dei collegamenti ferroviari tra Benevento e Roma.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Fa presente che, come assicurato in risposta ad una precedente interrogazione sullo stesso argomento, si è svolto un incontro tra i deputati originari dei territori interessati e l'amministratore delegato della società Trenitalia, in cui sono state meglio precisate le esigenze sia

dei territori che dell'azienda. Ricorda che è in preparazione lo schema di accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ferrovie dello Stato Spa, nel quale si terrà conto delle richieste oggetto dell'interrogazione. Si rende infine disponibile ad un secondo incontro tra i deputati interessati e l'amministratore di Trenitalia, al fine di definire meglio i servizi che potranno essere resi in quei territori.

Costantino BOFFA (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta, che testimonia dell'impegno che il Governo sta approfondendo su questo tema. Dà atto al sottosegretario Giachino del lavoro che sta svolgendo, per evitare che le scelte compiute dalla società Trenitalia per mere ragioni di profitto ricadano sulle popolazioni del Mezzogiorno. Fa presente che la società Trenitalia opera le proprie scelte senza minimamente tenere in considerazione le esigenze sociali dei territori e dubita che la diminuzione dell'offerta produca una razionalizzazione dei servizi ed un aumento della clientela sui nuovi treni. È consapevole che la società Trenitalia effettua tali scelte in base alle regole del mercato, trattandosi di tratte in cui la società opera a rischio d'impresa, essendo venuti meno i finanziamenti statali su quelle tratte. Rileva tuttavia una contraddizione tra il taglio dei servizi che consentono il collegamento della Puglia con la capitale e l'ingente investimento previsto sulla direttrice Roma-Napoli-Bari-Lecce previsto proprio nello schema di contratto di programma cui il sottosegretario faceva riferimento nella risposta. Sottolinea che la tratta Napoli-Bari è fondamentale per il Mezzogiorno d'Italia, e che il finanziamento del primo lotto dell'alta velocità sulla quella tratta è contenuto proprio nel contratto di programma. Fa presente che si tratta di un'opera condivisa sia socialmente che politicamente, frutto di un'ampia concertazione che non ha colore politico, di cui sono stati protagonisti i governi di entrambe le parti. Ritiene che il taglio dei treni costituisca di per sé un depotenziamento sia materiale sia di cre-

dibilità di quell'opera. Infine evidenzia che la stazione di Benevento è centrale e non ritiene sufficienti i collegamenti con la capitale effettuati con i treni regionali, anche in ragione del tempo occorrente per raggiungere Roma, in genere superiore alle 4 ore. Giudica impraticabile anche la soluzione prospettata dalla società Trenitalia per i cittadini di Benevento, ossia di recarsi a Napoli per poter usufruire di collegamenti ad alta velocità, perché questo costringerebbe i pendolari e i lavoratori di Benevento a ricorrere all'utilizzo dell'automobile. Ritiene che la soluzione proposta da Trenitalia, attraverso la quale i cittadini beneventani riescono a raggiungere la capitale alle 12,27 incentivando l'uso dell'automobile, essendo quello un orario incompatibile con qualsiasi attività lavorativa. Suggerisce quindi al rappresentante del Governo di proporre alla società Trenitalia lo spostamento in orario mattutino del treno collocato in fascia serale, la cui utenza è molto ridotta, in modo tale da consentire ai cittadini di Benevento di raggiungere Roma in orari che risultino agevoli per l'espletamento dell'attività lavorativa. Auspica, in conclusione, che il sottosegretario prenda tutte le opportune iniziative per risolvere la questione oggetto dell'interrogazione, anche in ragione dell'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario prevista per il prossimo 13 dicembre.

La seduta termina alle 9.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO, indi del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la

direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

Atto n. 147.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2009.

Silvia VELO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° dicembre, non essendo ancora pervenuti il parere della Conferenza Stato-regioni e i rilievi della V Commissione, l'esame dello schema di decreto legislativo era stato rinviato con l'impegno da parte del Governo a non procedere all'adozione definitiva del decreto legislativo prima dell'espressione del parere della Commissione.

Avverte quindi che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in data 3 dicembre, ha espresso parere favorevole con condizione e che la V Commissione (Bilancio) ha approvato in data odierna i rilievi di competenza.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, avverte di aver inserito nella proposta di parere un'osservazione che tiene conto del rilievo espresso dal collega Lovelli nella seduta del 1° dicembre scorso, relativa all'opportunità di rafforzare le condizioni di autonomia dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003, sia nei confronti del gestore della rete ferroviaria che del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo

sulla proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

Mario LOVELLI (PD) ringrazia il relatore per aver tenuto conto delle osservazioni emerse durante il dibattito. Ritiene tuttavia poco incisiva la formulazione scelta dal relatore, che non affronta nel merito la questione assai rilevante della mancanza di un organismo di regolazione autonomo, come richiesto anche in sede europea. Osserva che i vari interventi legislativi che si sono succeduti, tra i quali in particolare l'articolo 59 della legge n. 99 del 2009 e il decreto-legge n. 135 del 2009, stanno creando un quadro legislativo di riferimento che non affronta tale questione e che, al contrario, ribadisce la struttura esistente di tale organismo, che si configura formalmente come struttura indipendente ma che sostanzialmente è collocato all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ricorda di aver presentato una proposta di legge relativa all'istituzione di un'Autorità dei trasporti, di cui la Commissione ha iniziato l'esame, e sottolinea che nell'ambito dell'esame ai fini della conversione del decreto-legge n. 135 del 2009 il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno a propria firma relativo all'istituzione di tale Autorità. Ritiene quindi opportuno che la Commissione prosegua l'esame della proposta di legge, anche al fine di pervenire ad un impianto normativo corretto. Fa presente che la XIV Commissione ha inserito, nel proprio parere, una condizione relativa alla medesima questione, con la quale si impegna il Governo ad intervenire sulla mancata indipendenza dell'organismo di regolamentazione dal gestore della rete, dal momento che l'organismo di regolamentazione è individuato nel Ministero dei trasporti e il gestore della rete, Rete ferroviaria Spa, è una società per azioni a controllo pubblico. Giudica opportuno che il Parlamento affronti tale questione approvando una legge che istituisca un'autorità in materia di trasporti effettivamente indipendente.

In conclusione, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sullo schema di parere in esame.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, pur concordando sulle considerazioni espresse dal collega Lovelli, non ritiene che il parere sullo schema di decreto legislativo in esame possa costituire la sede appropriata per affrontare le questioni poste. Ritiene che si possa piuttosto valutare l'opportunità di predisporre un atto di indirizzo da parte della Commissione che sia di impulso al Governo ad affrontare la questione.

Michele Pompeo META (PD) sottolinea l'esigenza che la Commissione riprenda il dibattito sulla proposta di legge presentata dal collega Lovelli. In ordine alla formulazione della proposta di parere, invita il relatore a trasformare l'osservazione in essa contenuta in una condizione.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, pur condividendo nel merito le considerazioni svolte dal collega Lovelli sull'esigenza di assicurare condizioni di piena autonomia all'organismo di regolazione nel trasporto ferroviario, ritiene che nella proposta di parere sia più appropriato inserire un'osservazione piuttosto che una condizione, dal momento che la questione non è riferibile al testo dello schema di decreto legislativo, ma ha una portata molto più ampia.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO condivide la valutazione del relatore e ribadisce l'assenso del governo sulla proposta di parere.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la valutazione riguardo ai tempi con cui la Commissione potrà procedere a riprendere l'esame della proposta di legge presentata dal deputato Lovelli.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.55.

5-02134 Velo: Mancata attuazione da parte del Governo degli impegni assunti per il settore dell'autotrasporto con il Protocollo d'intesa del 25 giugno 2008.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*). Sottolinea inoltre che sono stati effettuati numerosi interventi a favore del settore dell'autotrasporto, le cui problematiche sono costantemente sul tavolo del Governo. In particolare ritiene di particolare rilievo che lo scorso primo dicembre sia stato siglato un protocollo con le associazioni del settore dell'autotrasporto, grazie al quale si è evitato al Paese il preannunciato blocco della circolazione dei mezzi pesanti, che procura all'economia perdite nell'ordine di 1,5 miliardi di euro di produzione al giorno. In particolare evidenzia il punto 4 del protocollo d'intesa citato, con il quale si prefigura una svolta importante nella politica dei trasporti del Paese, in quanto per la prima volta tutte le questioni che attengono ai rapporti tra la committenza e l'autotrasporto verranno discusse in un tavolo di confronto tra i tre soggetti che interagiscono in questo settore, ossia committenza, associazioni di autotrasporto e Governo. Rileva che l'istituzione di un tale confronto rappresenta un passo in avanti decisivo nella politica del trasporto merci, e auspica di poter pervenire ad una politica dell'autotrasporto condivisa da tutti gli operatori. Ribadisce che, relativamente alla parte economica del protocollo d'intesa siglato nel mese di giugno del 2008, sono stati messi a di-

sposizione 60 milioni di euro per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali e che è stato costituito un fondo di garanzia per le agevolazioni sul credito per il settore dell'autotrasporto con dotazione finanziaria di 50 milioni di euro; segnala altresì che nella giornata odierna Mediocredito, gestore del Fondo, ha definito i criteri di accesso al credito da parte delle imprese di autotrasporto. Fa presente, inoltre, che alla fine dell'anno verrà attuata una verifica per poter destinare al settore i fondi delle Autostrade del mare. In conclusione sottolinea che nella manovra finanziaria per il 2010 sono state stanziati ingenti risorse per il settore dell'autotrasporto, nell'ordine di 400 milioni di euro, e che tali risorse potranno essere messe a disposizione in tempi più brevi rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti.

Silvia VELO (PD), *presidente*, replicando, si congratula con il Governo per l'attenzione posta al settore dell'autotrasporto e ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, che considera puntuale e sollecita. Ritiene giusto dare in primo luogo al Governo e soprattutto alle associazioni di categoria il giusto merito per il superamento, attraverso la firma del protocollo del 1° dicembre scorso, del blocco della circolazione dei mezzi pesanti che era stato annunciato per il mese di dicembre. Contestualmente esprime la propria preoccupazione per le gravissime difficoltà in cui versa il settore, per il quale il fermo avrebbe comportato problemi di sostenibilità economica assai rilevanti alla maggior parte delle imprese. Pur dando atto al Governo dell'attenzione posta alle problematiche del settore, rileva tuttavia che la firma del protocollo è avvenuta dopo la proclamazione, da parte delle imprese, del fermo dei mezzi. Rispetto agli impegni presi nel giugno dello scorso anno, rileva che gli unici interventi messi in campo da Governo riguardano lo sconto sui pedaggi autostradali e la costituzione del Fondo per l'accesso al credito delle imprese di autotrasporto, mentre restano

inattuati gli interventi che prevedono la destinazione del 75 per cento delle risorse ai contributi per l'acquisto dei veicoli euro 5, l'individuazione dell'osservatorio di controllo previsto dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e la destinazione delle risorse stanziata per le Autostrade del mare. Sottolinea l'importanza dell'osservatorio, che costituirebbe un efficace strumento di lotta alla concorrenza sleale e che rappresenta una misura chiesta dalle associazioni del settore per combattere l'abusivismo e la diffusa illegalità che caratterizza l'autotrasporto. Quanto alle risorse stanziata nella disegno di legge finanziaria per il 2010, auspica che siano effettivamente messe a disposizione in tempi rapidi, diversamente da quanto è accaduto in passato.

5-02177 Garofalo: Progressiva riduzione della flotta adibita al servizio di traghettamento ferroviario nello Stretto di Messina e scarse condizioni di sicurezza del trasporto marittimo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*). Si rende infine disponibile ad un incontro con le parti interessate, per pervenire ad una migliore definizione nei servizi di traghettamento dello Stretto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per aver fornito elementi di rassicurazione rispetto alle questioni oggetto dell'interrogazione, ma esprime perplessità in ordine al fatto che le navi che garantiscono il servizio di collegamento con la Sicilia dovranno garantire anche la continuità territoriale con la Sardegna. Rileva che il rappresentante del Governo ha confermato la messa in esercizio di una nuova nave a servizio del traghettamento nello Stretto di Messina soltanto dopo l'estate del 2010 e sottolinea, quindi, che fino a quella data il servizio sarà reso con l'attuale flotta che registra carenze in ordine all'efficienza e, soprattutto, alla sicurezza della navigazione. Ri-

tiene indispensabile dare un segnale di inversione della tendenza attuale, che va verso la dismissione del servizio di traghettamento, anche al fine di permettere ai cittadini del Mezzogiorno d'Italia di guardare con fiducia alle scelte infrastrutturali che il Governo intende compiere in quei territori e principalmente in Sicilia. Giudica il servizio offerto da Ferrovie dello Stato soddisfacente in molti territori del Paese, ma del tutto carente in Sicilia, che, in ragione della propria insularità, dovrebbe essere tutelata anche dal punto di vista della continuità territoriale. Osserva che senza adeguati investimenti non si potrà pervenire ad un servizio efficiente e che la scarsità dell'utenza sui traghetti è una conseguenza delle carenze del servizio.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna.

(Discussione e rinvio).

Michele Pompeo META (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama la consuetudine della Commissione di intervenire in modo condiviso su questioni che interessano il diritto alla mobilità per i cittadini. Chiede pertanto ai presentatori della risoluzione in oggetto di poter aggiungere la propria firma e quella di altri esponenti del gruppo del partito democratico, e segnatamente dei colleghi Velo, Lovelli e Ginefra, alla risoluzione in discussione. Ritiene infatti che la discus-

sione di un unico testo condiviso sia preferibile rispetto alla presentazione di una risoluzione autonoma.

Silvia VELO (PD), Mario LOVELLI (PD) e Dario GINEFRA (PD) si associano alla richiesta di apporre la propria firma alla risoluzione

Mauro PILI (PdL) dichiara il proprio apprezzamento per la richiesta di sottoscrizione del collega Meta. Ringrazia anche il Presidente per la tempestività con cui la risoluzione è stata inserita nei lavori della Commissione. Ritiene opportuno sottolineare che la risoluzione pone l'accento sull'esigenza di modificare un sistema che non produce più i suoi effetti. Evidenzia che nella risoluzione non si utilizza mai l'espressione « tariffe agevolate » in quanto le tariffe aeree più ridotte che si applicano per i residenti in Sardegna costituiscono un mero riequilibrio rispetto ad altre zone del territorio che non soffrono del problema dell'insularità. Ritiene che tali tariffe andrebbero applicate a tutti i cittadini che intendono recarsi in Sardegna e non solo a quelli ivi residenti, e giudica la restrizione imposta dalla Commissione europea vessatoria e tale da violare il diritto alla mobilità verso territori disagiati.

Fa presente che la risoluzione intende sottolineare l'esigenza di stabilire dei parametri per le tariffe di collegamento della Sardegna con il continente e giudica il parametro ferroviario un buon termine di valutazione del servizio offerto in regime di continuità territoriale, che potrebbe essere preso come tariffa massima del costo del collegamento aereo, mentre al di sotto di quella soglia la risoluzione prospetta la liberalizzazione delle rotte. Sottolinea che l'attribuzione alla regione Sardegna delle competenze relative alla continuità territoriale, operata attraverso la legge finanziaria per il 2007, risulta assai problematica in quanto la normativa vigente prevede che sia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a definire la procedura ed emanare i decreti di attuazione di tale disciplina. Rivela infine che la risoluzione pone una questione che potrebbe sembrare marginale,

ma che è di grande rilievo per la cittadinanza sarda, relativa all'obbligo, del tutto incomprensibile, a carico dei cittadini sardi che devono essere trasportati in barella, del pagamento di quattro biglietti di cui uno solo a tariffa ridotta.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo in ordine alla risoluzione nella prossima seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 dicembre 2009.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del trasporto marittimo delle province di Reggio Calabria e Messina, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00143 Garofalo, concernente il servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.

Sulla missione a Monaco di Baviera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (23-24 novembre 2009).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che in data 23 e 24 novembre 2009 una delegazione della Commissione composta,

oltre che dal Presidente medesimo, dai deputati onorevoli Dario Ginefra (PD) e Maurizio Iapicca (PdL) ha svolto una missione a Monaco di Baviera.

La missione è stata effettuata nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano ed è stata finalizzata principalmente alla visita dell'aeroporto di Monaco di Baviera, che ha registrato una notevole espansione dei volumi di traffico ed è stato riconosciuto, anche a livello internazionale, come uno degli aeroporti europei più efficienti.

Avverte che è stata predisposta una dettagliata relazione scritta sulla missione, che, se non vi sono obiezioni, sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 9).

Dario GINEFRA (PD), nel rinviare alla relazione per una dettagliata esposizione dei contenuti degli incontri svolti dalla delegazione, sottolinea l'interesse della missione, che ha permesso di verificare direttamente quanto abbia contribuito allo sviluppo dell'aeroporto di Monaco la stretta cooperazione tra il gestore aeroportuale e la compagnia aerea Lufthansa. Ritiene che dalla missione siano emersi numerosi elementi utili ai fini dell'indagine conoscitiva di cui la Commissione si appresta a elaborare il documento conclusivo. Ritiene infine opportuno sottolineare come dagli incontri con esponenti politici sia emerso con chiarezza un approccio fortemente pragmatico ai problemi del settore dei trasporti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ad integrazione delle osservazioni svolte dal collega Ginefra, osserva che la visita dell'aeroporto di Monaco ha permesso di rilevare la sussistenza di condizioni assai diverse da quelle degli aeroporti italiani. In primo luogo segnala che i terreni sui cui si trova l'aeroporto sono di proprietà della società di gestione, anziché dello Stato. La società di gestione, pur avendo forma giuridica privata, è interamente controllata da soggetti pubblici. Tali condizioni facilitano la progettazione e la realizzazione di investimenti anche di considerevole entità, dal

momento che non risultano necessarie le complesse procedure di controllo che sono previste in Italia. Per quanto riguarda i collegamenti intermodali, a differenza dell'aeroporto di Zurigo, che è caratterizzato da connessioni intermodali molto avanzate, l'aeroporto di Monaco, oltre ai collegamenti con la rete autostradale, dispone di un collegamento ferroviario locale a due linee, che permette di raggiungere il centro della città in quaranta minuti, con una frequenza delle corse di circa una ogni dieci minuti. Riprendendo le osservazioni del collega Ginefra, ribadisce l'impulso essenziale che allo sviluppo dell'aeroporto è venuto dal supporto di una compagnia aerea così forte come Lufthansa. Ricorda in proposito che Lufthansa ha partecipato alla progettazione e realizzazione del *terminal* riservato alla compagnia stessa e ai suoi *partner* e gestisce il terminal congiuntamente con la società aeroportuale. Segnala altresì che anche le modalità di determinazione di diritti aeroportuali risultano assai più semplici di quanto non accade in Italia, dal momento che tale determinazione è ordinariamente rimessa a contrattazione di mercato tra la società aeroportuale e i vettori, per cui l'intervento del legislatore o dell'autorità del settore risulta soltanto residuale. Infine ricorda come i componenti della delegazione siano rimasti colpiti dalla caratteristica quasi di città autonoma che assume l'aeroporto, per effetto dell'ampiezza degli spazi riservati a negozi, ristoranti e servizi.

In relazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, ricorda di aver trasmesso in modo informale ai membri della Commissione una bozza di documento conclusivo, in relazione alla quale auspica che possa svilupparsi un ampio dibattito da cui potranno emergere precise indicazioni di intervento, sia a livello legislativo, sia a livello amministrativo. Contestualmente segnala le importanti disposizioni in materia di diritti aeroportuali che sono state inserite nel testo del disegno di legge finanziaria, come trasmesso dalla Commissione Bilancio all'Assemblea.

Dario GINEFRA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che il nuovo orario invernale dei collegamenti ferroviari, appena reso pubblico, registra la soppressione di numerose corse, tra cui segnala in particolare la soppressione del collegamento Eurostar tra Lecce e Torino. Ritene che queste scelte recano pesanti limitazioni alla possibilità di spostarsi nel Paese. Ritene pertanto che la Commissione dovrebbe procedere in tempi rapidi ad una audizione del Ministro, per chiarire le modalità e le motivazioni con cui sono state assunte tali scelte e per individuare interventi idonei a limitarne le conseguenze negative.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la cui riunione è prevista per domani, la questione sollevata dal deputato Ginefra, prospettando anche la possibilità di un'audizione dei vertici di Ferrovie dello Stato o di Trenitalia, che potrebbe tenersi in tempi più rapidi rispetto a quelli necessari per organizzare un'audizione del Ministro.

Dichiara quindi conclusa la seduta convocata in sede di comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle 15.20.

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

Elezione di un segretario

La seduta comincia alle 15.20.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la Commissione deve procedere alla votazione per l'elezione di un segretario e che risulterà eletto segretario il deputato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Indice quindi la votazione per l'elezione di un segretario.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	27
Hanno riportato voti:	
Monai	25
Schede bianche	2

Proclama eletto segretario il deputato Carlo Monai.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Boffa, Bonavitacola, Buonanno, Cardinale, Enzo Carra, Compagnon, Desiderati, Fiano, Antonino Foti, Garofalo, Ginefra, Iapicca, Laratta, Lovelli, Giorgio Merlo, Meta, Monai, Montagnoli, Nicco, Proietti Cosimi, Simeoni, Terranova, Testoni, Toto, Tullo, Valducci e Velo.

Carlo MONAI (IdV) esprime parole di ringraziamento nei confronti dei deputati della Commissione.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01400 Giorgio Merlo: Riduzione dei servizi ferroviari nella tratta Torino-Roma, con particolare riferimento ai collegamenti notturni.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione oggi in discussione è stata presentata dall'onorevole Merlo e dall'onorevole Porcino nello scorso mese di marzo. Scusandomi innanzitutto per il lasso di tempo trascorso dal momento della presentazione ad oggi, giorno in cui mi reco a renderle la risposta, vorrei cogliere l'occasione per evidenziare un fatto che ritengo sia opportuno chiarire proprio per avere una visione corretta del lavoro e dell'impegno profuso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del proprio dovere istituzionale nei confronti del Parlamento e, nello specifico, dell'istituto del sindacato ispettivo.

Gli atti di sindacato ispettivo presentati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel corso della corrente XVI Legislatura, si tratta di un anno e sei mesi, sono stati numerosi stante, sicuramente, le competenze del Dicastero che spaziano, dopo l'accorpamento tra i Ministeri delle infrastrutture e quello dei trasporti, in tutti gli ambiti dei trasporti, dall'aviazione civile alla navigazione passando dal trasporto ferroviario a quello stradale e affrontando le complesse discipline dei singoli settori. Altro notevole compito assegnato al Ministero è quello dell'infrastrutturazione del Paese che ci vede impegnati nella programmazione e realizzazione di tutte le infrastrutture, stradali, ferroviarie, portuali eccetera di cui l'Italia ha immenso bisogno.

Onorevoli deputati, tutte queste materie, a cui potrei aggiungere numerose altre, sono costantemente oggetto dell'attività di sindacato ispettivo parlamentare.

Ci sarà dato atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sempre garantito la propria massima collaborazione in tale contesto rendendosi sempre disponibile ogni qual volta la Commissione – come peraltro tutte le altre Sedi parlamentari – hanno richiesto la nostra presenza per rispondere ad interrogazioni fornendo risposte – ritengo di poter tranquillamente dire – sempre puntuali e meticolose e mai affrettate o superficiali.

Basta dare una scorsa ai resoconti delle sedute della Commissione per rendersi conto della assidua e costante presenza del Ministero attraverso i suoi rappresentanti nelle sedute di discussione di interrogazioni parlamentari.

Va inoltre considerato che presso questa Commissione vengono presentate molte più interrogazioni rispetto ad altre Commissioni; ad oggi, leggo i dati pubblicati dal sito della Camera dei Deputati, in IX Commissione sono state presentate n. 177 interrogazioni sulle materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Di queste, hanno avuto risposta ben 115 interrogazioni. In percentuale siamo sul 65 per cento. Credo possa dirsi un ottimo risultato che, anche se certamente potrà ulteriormente migliorare, è testimone del nostro impegno.

Onorevole Merlo, se quindi oggi mi trovo a rispondere alla sua interrogazione dopo alcuni mesi dalla presentazione, non è per cattiva volontà ovvero noncuranza dell'importanza del suo atto o dell'intero istituto del sindacato ispettivo parlamentare. Anzi, vorrei assicurarle che il Mini-

stro Matteoli e tutti noi sottosegretari attribuiamo a tale istituto una fondamentale rilevanza.

Mi scuso per la lunga premessa che ho ritenuta doverosa e passo ad illustrare gli elementi di risposta all'interrogazione.

Ovviamente l'atto in parola fa riferimento – essendo stato presentato nello scorso mese di maggio – ad una situazione che sarà prossimamente oggetto di ulteriore cambiamento con l'entrata in vigore, il 13 dicembre, del prossimo orario ferroviario invernale.

Nonostante l'atto domandi, stante la data della sua presentazione, notizie in merito all'orario vigore dallo scorso mese di giugno, proprio nell'ottica della completezza ed accuratezza delle risposte rese di cui accennavo in premessa, si è ritenuto opportuno richiedere a Ferrovie dello Stato una più aggiornata relazione che tiene conto così anche del prossimo orario invernale 2009/2010.

Ferrovie dello Stato, così interpellata, ha fatto conoscere che circa i collegamenti ferroviari tra Torino e Roma, con particolare riferimento a quelli notturni, Trenitalia ha da tempo avviato un processo di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di media/lunga percorrenza, teso a migliorare nel suo complesso il sistema dell'offerta e, nel contempo, ad assicurarne la sostenibilità economica. In tale ottica si inquadrano provvedimenti attuati a partire dai primi mesi del 2008.

A giugno 2008, con riferimento all'offerta internazionale (effettuata tutta a rischio d'impresa per Trenitalia e, quindi, senza alcuna contribuzione pubblica) è stato soppresso, a causa delle rilevanti perdite economiche registrate, derivanti soprattutto dai bassi volumi di frequentazione, il collegamento Euronight 366/369 (Roma-Nizza e viceversa) del quale l'Intercity Notte 764/767 (Roma-Torino e viceversa) costituiva una sezione (che veniva sganciata/agganciata a Genova). Conseguentemente alla soppressione del colle-

gimento Euronight in questione è stata, quindi, soppressa anche la sezione Roma-Torino.

Nel contempo, è stata rinforzata la composizione dell'altra coppia di treni notturni presente nell'offerta (EXP 806/809 Napoli-Roma-Torino e viceversa, attuale ICN 796/799) che è stata anche instradata via Roma Termini (anziché Roma Ostiense) per assicurare alla clientela interessata l'arrivo in una zona più centrale della Capitale.

A dicembre 2008, è stata soppressa (per le medesime ragioni di sostenibilità economica) la coppia di Eurostar 9307-9300 (Torino-Roma e viceversa via Voghera-Piacenza) e, tra dicembre 2008 e giugno 2009, è stata anche riorganizzata l'offerta Intercity – con la trasformazione in Eurostar City – per offrire alla clientela servizi di maggiore qualità in attesa del completamento dell'Alta Velocità e per migliorare (attraverso un possibile incremento delle frequentazioni) il conto economico dei suddetti Intercity (che presentavano un rapporto costi/ricavi negativo).

Con il completamento dell'AV Torino-Salerno, a partire dal nuovo orario del prossimo 13 dicembre, il servizio ferroviario diurno tra Torino e Roma viene integralmente riorganizzato per utilizzare al meglio le opportunità offerte dall'Alta Velocità: tra Torino e Roma (e viceversa) ci saranno 12 collegamenti (6 coppie) AV « Frecciarossa » al giorno, contro i 2 AV « Frecciarossa » (1 coppia) e i 6 ES City via tirrenica (3 coppie) di oggi; si passa, quindi, complessivamente, da 8 (tra AV e ES City) a 12 treni al giorno (tutti AV « Frecciarossa », dei quali 2 Fast, cioè senza fermate intermedie tra Milano Centrale e Roma Termini) riducendo i tempi di percorrenza sino a 4 ore e 10 minuti (contro le 5 ore e quaranta minuti circa dell'attuale coppia AV e le 6 ore e 55 minuti circa degli attuali ES City).

Nessuna variazione è, invece, prevista per i collegamenti notturni e Intercity tra Torino e Roma.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01686 Pelino: Soppressione della linea ferroviaria Sulmona-Carpinone.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto parlamentare sopra citato, riguardante la linea ferroviaria Sulmona-Carpinone, si fa presente quanto segue.

Va premesso che – ai sensi della normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997) – la programmazione dei servizi regionali è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base, fra l'altro, delle risorse economiche rese disponibili.

Pertanto, l'offerta ferroviaria sulla linea Sulmona-Carpinone si articola in servizi che rientrano nel Contratto di Servizio con la Regione Molise (tratta Carpinone-Castel di Sangro) e servizi ricompresi nel Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo (tratta Castel di Sangro-Sulmona).

La situazione delle due tratte è attualmente la seguente.

I servizi sulla tratta Carpinone-Castel di Sangro (di competenza della Regione Molise) erano costituiti, sino allo scorso dicembre 2008, da due coppie giornaliere di bus (servizi sostitutivi) e da una coppia di treni. Con l'orario del 14 dicembre 2008, soprattutto in considerazione delle frequentazioni estremamente ridotte (massimo 25 viaggiatori), si è reso necessario sostituire con bus l'unica coppia di treni.

Peraltro, sempre da dicembre 2009 ed al fine di migliorare il servizio, d'intesa con la Regione Molise, è stata anche

introdotta una ulteriore nuova coppia di bus (per un totale di 4 coppie/giorno tra Carpinone e Castel di Sangro).

Questi ultimi due nuovi servizi, fra l'altro – il primo in partenza da Carpinone alle ore 8.40 e l'altro da Castel di Sangro alle ore 9.12 – consentono la coincidenza (che in precedenza non era possibile) con i treni da/per Roma.

I servizi sostitutivi effettuano le stesse fermate dei treni: ove possibile, dinanzi alle stazioni ferroviarie e, laddove la situazione di agibilità stradale non lo consente, nelle vicinanze delle stesse come riportato nell'orario Trenitalia.

Per quanto riguarda quindi la tratta Castel di Sangro-Sulmona, con l'orario del dicembre 2008, sulla tratta Castel di Sangro-Sulmona (di competenza della Regione Abruzzo), sono state soppresse due coppie di treni che presentavano frequentazioni assolutamente inconsistenti, con una media giornaliera di 13 passeggeri per treno (e una punta massima di 17).

D'intesa con la Regione Abruzzo, una delle due coppie soppresse è stata sostituita con bus, che effettuano il medesimo servizio per via stradale.

Sulla linea in questione, peraltro, sono programmate due coppie di treni Sulmona-Napoli e viceversa (di competenza della Regione Abruzzo), che sono state confermate anche con l'orario 2009.

Per quanto concerne gli aspetti relativi all'infrastruttura si fa presente che, a seguito di analisi e studi effettuati dalle strutture ferroviarie preposte, è emerso che i costi annui di esercizio ammontano a 1.626.000 euro, mentre quelli straordinari necessari al mantenimento in effi-

cienza dell'infrastruttura sono pari a 17.168.000 euro, a fronte di un servizio offerto attualmente pari a quattro coppie di treni/g, per ricavi complessivi annui da pedaggio di 170.000 euro.

Alla luce dello scarso volume di traffico sulla linea ed in assenza di previsioni d'incremento dell'offerta e considerata le attuali disponibilità finanziarie ritenute insufficienti a garantire la realizzazione degli interventi dovuti, al fine di poter confermare l'esercizio della linea, occorrerà intervenire con specifici finanzia-

menti da parte di soggetti terzi, ovvero Accordi ed Intese finalizzati al mantenimento in esercizio della stessa.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vista la rilevanza che la linea in questione riveste per il territorio sia sotto il profilo del servizio ferroviario sia soprattutto sotto quello storico ed ambientale con le ovvie ricadute turistiche, garantisce la propria disponibilità, pur sempre nell'ambito delle competenze attribuite agli enti regionali, a farsi parte attiva per l'individuazione dei necessari strumenti finanziari.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01891 Contento: Difficoltà per le imprese di trasporto italiane che effettuano cabotaggio a seguito dell'ingresso nel mercato di imprese straniere.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il regolamento CEE n. 3118/93 fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada (cabotaggio) sul territorio di uno Stato membro.

A partire dallo scorso 1° maggio, il Regolamento si applica anche a quei Paesi che, entrati nell'Unione il 1° maggio 2004, ne erano stati esclusi sulla base dei rispettivi Atti di adesione, per un periodo transitorio complessivo massimo di cinque anni, a seconda della opzione degli altri stati membri interessati. L'Italia aveva scelto di non ammettere, reciprocamente, i vettori di tali Paesi all'esecuzione del cabotaggio per l'intero periodo massimo di interdizione possibile.

Sul piano nazionale, stante l'inefficacia dell'azione della Commissione Europea sul punto, al fine di precisare opportunamente i contenuti del regolamento comunitario con riferimento al concetto di temporaneità dell'attività di cabotaggio, nel 2004 e, successivamente, nel giugno del 2005, sono stati emanati due Decreti Ministeriali in base ai quali era consentita l'effettuazione di trasporti di cabotaggio, per i vettori dei Paesi membri a questo autorizzati, per un numero massimo, per ciascun veicolo, di 30 giorni su periodi mobili di 60 giorni, con obbligo di uscita dal territorio nazionale almeno una volta nel mese di calendario.

In sede comunitaria, a partire dai primi mesi del 2008, è stato esaminato un pacchetto di regolamenti in materia di trasporto stradale che, tra l'altro, riformando almeno in parte la disciplina dell'accesso

al mercato comunitario, contiene delle nuove norme per l'effettuazione dell'attività di cabotaggio stradale.

In particolare, si prevede che i trasportatori di merci su strada dei Paesi membri dell'Unione potranno effettuare, con lo stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio consecutivi ad un trasporto internazionale diretto nello Stato ospitante entro i sette giorni successivi all'ultimo scarico eseguito nel trasporto internazionale medesimo.

L'iter di approvazione del pacchetto di regolamenti di riforma è concluso, salva la pubblicazione, e la parte relativa al cabotaggio sarà applicata sei mesi dalla data di pubblicazione effettivamente avvenuta il 14 novembre 2009.

In contemporanea rispetto alla trattazione in sede comunitaria del pacchetto, a seguito anche di richiesta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'autotrasporto di merci che ritenevano la disciplina italiana vigente, peraltro a suo tempo concordata con la categoria, non adeguata a tutelare gli interessi dell'autotrasporto nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver raccolto il consenso delle suddette Associazioni sui contenuti di una nuova disciplina nazionale sul cabotaggio, ha emanato, in data 3 aprile 2009, un decreto che fissa le condizioni in base alle quali tale attività può essere svolta sul territorio italiano.

Il suddetto decreto, anticipando in maniera più restrittiva, i contenuti della prossima normativa comunitaria, stabilisce che i trasportatori di merci su strada appar-

tenenti ai Paesi membri dell'Unione sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo, fino a due trasporti di cabotaggio in consecutiva invece di tre, come previsto dal nuovo regolamento comunitario, rispetto ad un trasporto internazionale proveniente da un altro Stato membro o da un paese terzo rispetto all'Italia, entro i sette giorni successivi all'ultimo scarico della merce relativa al trasporto internazionale.

Non è inoltre ammessa l'esecuzione di trasporti di cabotaggio nel corso del transito in territorio italiano come, invece, previsto dal futuro regolamento comunitario.

L'attuale normativa nazionale, che rimarrà in vigore fino a quando non si applicherà quella comunitaria, detta regole più stringenti anche rispetto alla normativa precedente, basata sul concetto di « giornate di attività », così come auspicato dall'onorevole interrogante, e non su quello di « trasporti » che, invece, ispira sia la nuova disciplina comunitaria che quella nazionale.

L'introduzione di un nuovo regime, incentrato sulle giornate di attività, appare quindi non in linea con la politica comunitaria dei trasporti chiaramente tracciata dal legislatore comunitario con il menzionato nuovo regolamento e, in quanto tale, da assoggettare a comunicazione preventiva alla Commissione e agli altri Stati membri per le valutazioni di competenza prima dell'eventuale possibilità di una sua introduzione.

In realtà, il riferimento a « giornate di attività » consente un numero di operazioni di cabotaggio imprecisato, purché esse si svolgano tutte nel medesimo giorno mentre il concetto di « trasporti » consente di fissare in maniera certa, in questo caso nel numero massimo di due, il numero delle operazioni che possono essere effettuate a seguito di un trasporto internazionale nell'arco massimo di sette giorni successivi alla sua conclusione.

A completamento, è da evidenziare che la scelta dello strumento di controllo dell'attività di cabotaggio che ha sostituito il libretto dei resoconti previsto dalla nor-

mativa del 2005, concordata in via preliminare con le Associazioni di categoria, è stata fatta in coerenza rispetto alla prossima normativa comunitaria che prevede anch'essa, come mezzo di controllo, l'esibizione da parte del vettore di un documento avente i medesimi specifici contenuti che attesti ciascun trasporto di cabotaggio ed il trasporto internazionale a seguito del quale lo stesso viene eseguito.

In merito alla paventata diminuzione del numero di imprese di trasporto operanti nelle regioni di confine nel Nord-Est, in particolare nel Friuli Venezia Giulia, si deve evidenziare quanto risulta invece sul numero di imprese attive aventi sede nella citata Regione iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, secondo l'elaborazione fornita dal CED del Ministero.

Secondo questi dati, al 31 dicembre 2007 risultavano iscritte 2.457 imprese, al 31 dicembre 2008, 2.524 imprese e al 31 agosto 2009, 2.583 imprese.

Tali dati palesano una crescita del numero delle imprese di trasporto per conto di terzi presenti, sia complessivamente che nelle singole province negli Albi della regione Friuli Venezia Giulia negli ultimi due anni e mezzo.

Dai dati in possesso del Ministero, riferiti proprio al periodo in cui ha trovato applicazione il regolamento 3118/93 anche per i nuovi Paesi membri dal 2004, nonostante la nota crisi economica non risulta potersi attribuire a tali fatti un effetto negativo sul numero delle imprese del Friuli Venezia Giulia presenti negli Albi dei trasportatori.

Per quanto riguarda la questione dei pesi massimi ammissibili nell'esecuzione dell'attività di cabotaggio sul territorio italiano, si ricorda che in base all'articolo 6 del Regolamento 3118/93 in materia di pesi e dimensioni di veicoli stradali si applicano, senza discriminazioni a tutti i vettori comunitari, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria. Pesi e dimensioni possono superare quelli vigenti nello Stato membro di

stabilimento del vettore purché non violino i valori tecnici certificati nella prova di conformità del singolo veicolo.

Come noto, sul territorio italiano vige il limite delle 44 tonnellate quale peso massimo ammissibile sul trasporto nazionale che si applica, come tale, anche al trasporto di cabotaggio in quanto, pur svolto da vettori non italiani, è pur sempre un trasporto interno.

La fonte di tale diritto risiede, quindi, nel Regolamento comunitario n. 3118/93 obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile in ogni Stato membro e non nelle modifiche della disciplina nazionale sul cabotaggio introdotte con il decreto del 3 aprile 2009.

Sulla menzionata ipotesi, collocata in premessa all'interrogazione, di ricorrere alla cosiddetta « clausola di salvaguardia » prevista dall'articolo 7 del Regolamento CEE n. 3118/93, è opportuno segnalare che si tratta di una procedura particolarmente complessa nella quale lo Stato membro interessato appura l'esistenza di una grave perturbazione del mercato del trasporto nazionale, anche in aree limitate, ricollegabile all'attività di cabotaggio, e chiede alla Commissione l'applicazione di misure a fini di salvaguardia.

Lo Stato membro dovrà, in caso di decisione positiva della Commissione, adottare misure equivalenti nei confronti dei vettori residenti.

Dai dati sopra forniti, riguardo l'evoluzione del numero delle imprese di trasporto di merci in conto terzi aventi sede nel Friuli Venezia Giulia, non sembra ci siano le condizioni, almeno sotto il profilo della quantità delle imprese operanti, per avviare una procedura di richiesta alla Commissione di applicazione della clausola in questione.

Inoltre, per quanto attiene i controlli, si deve sottolineare che il Protocollo d'intesa del 14 luglio 2009 tra il Ministero dell'interno e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dedica una disposizione specifica proprio ai Controlli sul nuovo regime di cabotaggio introdotto con il decreto ministeriale del 3 aprile 2009.

Riguardo, invece, le modalità di svolgimento dei controlli su strada con i « Centri Mobili di Revisione » (CMR) e l'intensificazione degli stessi nelle zone di confine del Nord-Est, è opportuno evidenziare che l'attività di controllo viene svolta attraverso una programmazione delle uscite, di intesa tra la Direzione Generale per il Trasporto Stradale e gli Uffici competenti della Polizia Stradale.

Periodicamente, vengono concertate « operazioni speciali » che comportano, per due o tre giornate, la concentrazione dei CMR disponibili in punti particolarmente sensibili del territorio nazionale, per svolgerli in maniera capillare un'attività di controllo, anche attraverso pattuglie miste.

Nella programmazione dei controlli di routine, così come delle « operazioni speciali », particolare attenzione è posta nei confronti delle zone del Nord-Est, in primis il Friuli Venezia Giulia, i valichi di Fernetto, S. Andrea, Tarvisio ed il Porto di Trieste.

In ogni caso, riguardo alla tematica dei controlli, va ricordato che questi si devono svolgere in maniera non sistematica alle frontiere né discriminatoria ed in modo tale da non costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente.

In ogni caso, ad intervalli di tempo, si continuerà a monitorare la situazione delle iscrizioni agli Albi del Friuli Venezia Giulia, per appurare se si evidenzino segnali preoccupanti in merito al numero delle imprese iscritte.

Quanto alla auspicata possibilità di introdurre un obbligo di domiciliazione fiscale per le imprese estere di trasporto, operanti in regime di cabotaggio in Italia, tale misura, con riferimento agli adempimenti IVA, è stata, sulla scorta del testo del regolamento 3118/93, già in passato posta all'attenzione dei competenti uffici in materia tributaria. In tale sede si era tuttavia ritenuto che, alla luce della normativa comunitaria in materia di IVA, non vi fossero margini per l'introduzione di tale obbligo.

Le norme attualmente in vigore non consentono, per le operazioni in questione effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta nazionale, di imporre al soggetto estero l'obbligo di identificarsi ai fini IVA in Italia.

Per tali operazioni, il trasportatore comunitario sarà tenuto ad emettere, nei confronti del committente italiano, la fattura relativa alla prestazione resa mentre quest'ultimo sarà tenuto ad integrarla con l'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del decreto-legge n. 331 del 1993.

L'obbligo di identificarsi ai fini IVA in Italia è invece previsto nel caso in cui le imprese di trasporto estere dovessero effettuare le medesime prestazioni nei confronti di privati consumatori nazionali.

Ai sensi dell'articolo 196 della Direttiva n. 2006/112/CE, le operazioni di cabotaggio poste in essere nei confronti di soggetti passivi nazionali rientrano tra i casi di *reverse charge* obbligatorio ovvero tra i casi per i quali il legislatore comunitario ha previsto che il committente o cessionario residente, sia designato come debitore di imposta adempiendo agli obblighi relativi al pagamento dell'imposta tramite emissione di autofattura in luogo del proprio dante causa non residente.

Pertanto, l'eventuale modifica della normativa vigente, al fine di prevedere l'obbligo di identificazione ai fini IVA in Italia per i soggetti comunitari che pongono in essere operazioni di cabotaggio nei confronti di soggetti passivi residente, non sarebbe compatibile con la normativa comunitaria citata.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02078 Motta: Prevista soppressione del treno Eurostar che collega Parma e Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione ai collegamenti ferroviari Eurostar tra Parma e Roma, previsti con il nuovo orario del 13 dicembre 2009, Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che con l'attuale programmazione sono previste due coppie di collegamenti ES tra Parma e Roma (e viceversa): gli ES 9409-9498 (Milano-Roma e viceversa) e gli ES 9458-9460 (Bergamo-Roma e viceversa).

Con l'orario che entrerà in vigore il 13 dicembre prossimo, gli Eurostar 9409 e 9498 sono stati confermati, anche per consentire il collegamento diretto dei bacini emiliani con la Capitale nonostante ciò comporti l'utilizzo delle linea storica tra Milano e Bologna e, quindi, l'impossibilità di beneficiare delle velocizzazioni consentite dalla linea AV.

I due treni verranno instradati sulla nuova linea ad Alta Velocità tra Bologna S. Ruffillo e Firenze con una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza con Roma.

Per la coppia di ES 9458-9460 – che rientra tra i servizi a mercato, e viene effettuata da Trenitalia a rischio d'impresa (senza alcuna contribuzione pubblica) – va tenuto conto che, con il completamento dei più recenti e importanti interventi infrastrutturali, questo collegamento ha perso progressivamente la sua appetibilità per la clientela di estremità (in partenza/arrivo da/a Bergamo e Roma), con la conseguente riduzione dei volumi di traffico passeggeri; pertanto, la coppia di ES 9458-9460 non è stata confermata nel nuovo orario.

Per quanto riguarda i bacini lombardi serviti dal suddetto ES:

la clientela di Bergamo ha un'ampia disponibilità di soluzioni di viaggio, con interscambio a Milano, che consentono di raggiungere Roma (e di rientrare da Roma), con un tempo di percorrenza che – già oggi – è inferiore di quasi un'ora rispetto a quello dell'ES diretto;

la relazione Cremona-Roma, sarà coperta con interscambio a Milano Centrale, Milano Rogoredo o Piacenza, con tempi di percorrenza complessivi per la maggior parte analoghi – e in alcuni casi inferiori – a quelli dell'attuale Eurostar;

per Brescia, è stato previsto il prolungamento di una coppia di Eurostar via Verona, che coprirà il percorso Brescia-Roma in 3 ore e 50 minuti.

I bacini emiliani citati dall'interrogante, invece – oltre a continuare ad essere serviti dalla suddetta coppia di ES 9409-9498 – potranno usufruire di un consistente rafforzamento dell'offerta derivante dalla riorganizzazione del sistema Eurostar City della direttrice adriatica che, essendo in connessione a Bologna con i servizi AV, amplia di molto anche l'offerta, con interscambio, da/per Roma-Napoli, con riduzione – anche in questo caso rilevante – dei tempi di percorrenza.

Per la stazione di Parma, in particolare, tale riorganizzazione comporterà l'assegnazione (da dicembre prossimo) di 10 nuove fermate EuroStar City.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02104 Boffa: Spostamento degli orari e progressiva riduzione dei collegamenti ferroviari tra Benevento e Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione ai collegamenti ferroviari Eurostar tra Benevento e Roma, Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che con l'orario ferroviario in vigore dal 13 dicembre 2009, sono state previste alcune modifiche alla programmazione dei servizi Eurostar della direttrice Puglia-Roma.

Il primo Eurostar del mattino, in partenza da Bari alle ore 5,35, è stato posticipato alle ore 9,50, in un orario di maggior interesse per la clientela di estremità (Bari e Roma). Infatti, il suddetto treno, per effetto della partenza eccessivamente anticipata, ha avuto un livello di frequentazione estremamente basso (160 viaggiatori medi totali), con un rapporto costi-ricavi negativo per circa 2 milioni di euro l'anno interamente a carico di Trenitalia, trattandosi di un servizio a mercato, effettuato senza alcuna contribuzione pubblica.

Con l'orario 2009/2010, per l'Eurostar in questione la fermata a Benevento risulta posticipata dalle ore 8,01 alle 12,27, con arrivo a Roma alle 14,15 (anziché alle 10,00). Peraltro, il precedente orario è stato sinora utilizzato da una fascia di clientela occasionale o che, comunque, non ha esigenza di arrivare a destinazione prima di metà mattinata; con il nuovo orario, questi viaggiatori possono servirsi del treno R 8230, in partenza da Benevento alle 8,08 e, con cambio a Caserta (ES Fast), raggiungere Roma alle 11,15.

Va peraltro osservato che la maggior parte della clientela pendolare da Benevento su Roma, dispone del collegamento

R 2418, in partenza da Benevento alle ore 5,17 e arrivo nella Capitale alle 8,18; si tratta di orari a suo tempo individuati in quanto compatibili con quelli in cui, generalmente, hanno inizio le attività lavorative.

Anche con il nuovo orario Benevento sarà collegata con Roma e con la Puglia con 6 treni Eurostar al giorno a cui si aggiungono, nell'arco della giornata, ulteriori alternative di viaggio da/per Roma, sia dirette che con interscambio a Napoli con i treni dell'Alta Velocità.

Per quanto concerne, invece, le modifiche apportate con l'orario di dicembre 2008, si osserva che con tale orario gli Eurostar giornalieri in servizio tra la Puglia e Roma (via Foggia-Caserta), erano stati instradati sulla nuova linea AV Roma-Napoli (con un recupero complessivo di 22 minuti di percorrenza).

Per la coppia ES 9352/9357 è stata attuata una velocizzazione che ha consentito di ridurre i tempi di percorrenza complessivi di circa un'ora sull'intero percorso, ottenuta anche attraverso la riduzione del numero delle fermate, tra cui quella di Benevento. Tale miglioramento risponde ad un'insistente esigenza espressa dalla clientela di ridurre i tempi di percorrenza sulla relazione tra Roma e la Puglia, e ha consentito di attrarre ulteriore traffico su una coppia di collegamenti che opera in regime di mercato e, quindi, viene effettuata da Trenitalia a rischio di impresa.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (Atto n. 147).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 147),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità, in considerazione dell'ampliamento delle funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, derivante dalle disposizioni della direttiva 2007/58/CE e dello schema di decreto legislativo in esame, anche per effetto dell'applicazione ai servizi di trasporto internazionale di passeggeri delle disposizioni di cui all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, di adottare interventi volti a rafforzare le condizioni di autonomia di tale organismo nei confronti del gestore della rete ferroviaria, nonché del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in quanto soggetto preposto alla determinazione del canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale.

ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-02134 Velo: Mancata attuazione da parte del
Governo degli impegni assunti per il settore dell'autotrasporto con il
Protocollo d'intesa del 25 giugno 2008.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle problematiche concernenti le difficoltà per le imprese di autotrasporto di sostenere i costi crescenti di gestione in una situazione di crisi economica globale, voglio sottolineare che, seppure lo scenario economico ancora non denota significativi miglioramenti, le misure decise dal Governo in sede di protocollo d'intesa del 25 giugno 2008 si sono integralmente tradotte in atti normativi e amministrativi.

In effetti, l'emergenza legata alla periodica corsa al rialzo del prezzo del carburante, che com'è noto incide per oltre il 30 per cento sui costi totali delle imprese di autotrasporto merci, unitamente alla debolezza strutturale del comparto dell'autotrasporto, giustificano le preoccupazioni per la sorte di un'attività imprenditoriale di primaria importanza per il nostro sistema economico, sia per l'incidenza sul PIL nazionale (circa il 5 per cento), sia per le implicazioni che un efficace servizio di movimentazione delle merci comporta nei confronti dell'intera collettività.

Inoltre, l'affidamento della determinazione del prezzo del servizio al libero gioco delle forze di mercato, indotto dall'abolizione delle « tariffe a forcilla », ha sostanzialmente evidenziato le difficoltà del settore dell'autotrasporto e, in particolare, delle piccole e medie imprese, sovente in condizioni di inferiorità di fronte alla committenza, rendendo ancor più problematica la possibilità di coprire con i ricavi gli elevati costi di esercizio, ivi compresi quelli incomprimibili quali, per l'appunto, il costo del carburante.

È proprio per ovviare a tale stato di cose e per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi per l'impenata del costo del gasolio del primo semestre dello scorso anno, che il legislatore, in esecuzione degli impegni assunti dal Governo con le associazioni di categoria dell'autotrasporto in occasione della firma del Protocollo di intesa sottoscritto il 25 giugno 2008, ha elaborato l'articolo 83-*bis* della legge n. 133 del 2008, successivamente novellato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e dall'articolo 7-*sexies* della legge 9 aprile 2009, n. 33.

Tali norme prevedono disposizioni volte a garantire il rispetto della sicurezza, l'incentivazione della stipula dei contratti in forma scritta, e la tutela della parte più debole nei contratti verbali. In quest'ultima fattispecie, si ipotizza una sorta di « corrispettivo di sicurezza », da calcolarsi in relazione all'incidenza del costo del gasolio sui costi di esercizio, predeterminata dall'istituendo Osservatorio sulle attività di autotrasporto, nell'ambito della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica.

Il Governo, dunque, è sempre stato perfettamente consapevole che la debolezza strutturale che caratterizza il settore è resa più drammatica dalla gravità della crisi economica globale e che l'autotrasporto, probabilmente, è il settore fra i più colpiti dalla crisi anche a causa del sensibile calo della domanda registratosi a partire dal mese di settembre 2008.

Proprio per fronteggiare le difficoltà del settore, si sono tenuti una serie di incontri con le associazioni di categoria,

fra i quali spicca quello del 1° dicembre 2009, in occasione del quale è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa con le Associazioni di categoria che ha dato atto, fra l'altro, dell'attuazione degli impegni assunti nei precedenti incontri del 25 giugno 2008, del 13 novembre 2008, e del 22 luglio 2009.

Con specifico riferimento alle questioni sollevate dall'interrogante, ed alla luce dell'ultimo protocollo d'intesa, si riferisce quanto segue: per quanto concerne lo stato delle procedure per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di mezzi pesanti Euro 5, si evidenzia che è stata completata l'istruttoria delle 13.000 domande pervenute per l'acquisto di quasi 26.000 veicoli. Sono, inoltre, state inviate le comunicazioni di ammissione al beneficio che rappresentano circa il 70 per cento di quelle presentate all'Amministrazione per i due anni 2007 e 2008. Sia per il 2007, come per il 2008, è stato possibile erogare un acconto del 50 per cento del contributo in quanto le stime effettuate dalla Commissione ministeriale di valutazione portano a ritenere insufficiente l'importo globalmente stanziato, pari a 70 milioni di euro.

All'esito dei supplementi di istruttoria delle istanze in sospeso, sarà possibile determinare esattamente l'importo da conguagliare agli aventi diritto. Allo stato, risulta che i contributi per i quali è stata prescelta la modalità del credito d'imposta sono stati integralmente riscossi per gli acquisti relativi al 2007 e siano in corso di fruizione per quelli relativi al 2008. Sono, invece, in fase di pagamento i contributi diretti a favore di coloro che hanno scelto questa modalità (al di sotto del 10 per cento dei beneficiari).

Inoltre, con il protocollo d'intesa del 1° dicembre 2009, il Governo si è impegnato a rimpinguare le risorse disponibili al fine di poter erogare il contributo ai soggetti ammessi a beneficio per l'intero importo riconosciuto senza operare alcuna decurtazione, come invece previsto dal decreto di attuazione.

Relativamente all'operatività dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto,

va rilevato che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 2009, il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, recante il regolamento organizzativo della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, e del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

Alla luce di ciò, e stante quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 284 del 2005, essendo venuto meno il regime di « prorogatio », è stata attivata la procedura di nomina del Presidente e di rinnovo del mandato dei componenti di tale organo collegiale, che verrà insediato presumibilmente entro l'anno corrente. Il Presidente della Consulta, anche in esecuzione del protocollo d'intesa del 1° dicembre 2009, potrà così far luogo all'attivazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, che sarà composto dai membri dell'Assemblea generale della Consulta stessa, aventi specifica professionalità in materie statistiche ed economiche.

L'istituzione dell'Osservatorio, oltre a consentire l'elaborazione dei dati definitivi concernenti i valori dei costi chilometrici imputabili al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto terzi (allo stato elaborate dall'Amministrazione e pubblicate mensilmente sul sito « internet » del Ministero), consentirà anche di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005, il quale prevede l'attribuzione a tale organo del compito di raccogliere ed elaborare gli elementi per la formazione degli usi e consuetudini per i contratti di trasporto non scritti, da pubblicare successivamente nei bollettini delle Camere di Commercio, allo scopo di dirimere eventuali contenziosi.

Relativamente quindi agli sconti sui pedaggi autostradali, si informa che il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, all'articolo 2, assegna al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle

infrastrutture, vale a dire per la cosiddetta riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative sopra citate, destinando alle stesse una determinata somma stabilita, nel corso degli anni, dalle leggi finanziarie e di bilancio di previsione dello Stato.

Le leggi successive hanno incrementato gradualmente detto importo, fino all'ammontare « strutturale » di euro 77.467.017 annui.

Con riferimento alle risorse destinate alla misura « de qua » per l'anno in corso, si segnala che, in occasione della manovra finanziaria varata con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, l'importo annuo « strutturale » è stato decurtato passando ad euro 52.295.415. Con la legge 22 dicembre 2008, n. 201, è stata, quindi, autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro.

L'importo disponibile è stato, poi, ulteriormente incrementato di 60 milioni di euro, giusta quanto previsto dall'articolo 17, comma 35 della legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che gli interventi di cui all'articolo 2, commi 17 e 18 della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009), originariamente destinati ad agevolazioni fiscali sull'indennità di trasferta e sulle prestazioni di lavoro straordinario, siano utilizzati per gli interventi in parola.

La concreta disponibilità di detta somma, la cui copertura finanziaria è posta a carico di Invitalia, si avrà presumibilmente entro l'anno corrente, in quanto tale Società ha già provveduto alla riduzione del proprio capitale per l'importo corrispondente.

Da ultimo si registra l'impegno del Governo, consacrato nel protocollo d'intesa del 1° dicembre 2009, a stanziare, con la legge finanziaria per il 2010, ulteriori 60 milioni di euro a favore della misura « de qua ».

Per quel che riguarda gli incentivi ai processi di aggregazione fra piccole e me-

die imprese di autotrasporto (9 milioni di euro) ed alla formazione professionale (7 milioni di euro), i relativi regolamenti governativi, adottati con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, (processi di aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi), ed il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009 (formazione professionale), sono entrati in vigore il 24 luglio 2009.

I relativi decreti di attuazione, recanti le modalità operative (ivi compresi modelli e termini per la presentazione delle domande) per l'erogazione dei contributi a favore della formazione professionale e a favore dei processi di aggregazione fra le imprese di autotrasporto, sono stati pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 2009, e n. 273 del 23 novembre 2009.

Da ultimo, va reso noto che, per fronteggiare le difficoltà indotte dalla crisi economica, è stata costituita una sezione speciale del fondo di garanzia per agevolazioni sul credito delle piccole e medie imprese, destinata alle imprese di autotrasporto e con una dotazione di 50 milioni di euro. La garanzia non riguarda solo i finanziamenti per investire, ma anche il credito per sopperire a problemi di liquidità, oggi particolarmente richiesto dalla categoria. L'apposito decreto interministeriale (MIT-MEF-MISE) 22 luglio 2009, n. 639, previsto dal richiamato decreto legge n. 162 del 2008 quale strumento necessario per attuare gli interventi di sostegno in parola, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.

La Sezione speciale è concretamente attiva dal 12 novembre scorso ed il Comitato di gestione del Fondo è stata integrata con due membri, rispettivamente in rappresentanza del Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti e delle organizzazioni associative delle imprese di autotrasporto.

È di questi giorni l'adozione, da parte del Comitato stesso, di nuovi criteri di valutazione del rischio, che renderanno più agevole l'accesso al credito da parte delle imprese di autotrasporto.

Da ultimo giova ricordare che, con il protocollo del 1° dicembre 2009, il Governo si è impegnato a verificare l'operatività e l'efficacia della Sezione speciale del Fondo dedicata all'autotrasporto, attraverso verifiche mensili.

Tenuto conto della costante attenzione ai temi della politica dei trasporti in generale e dell'autotrasporto in particolare manifestata dagli onorevoli interroganti e dalla Commissione, voglio sottolineare il punto 4 del protocollo firmato lo scorso 1° dicembre con le Associazioni e con il quale si è evitato al Paese il pesante *shock* del blocco dei tir (ricordo che per ogni giorno di blocco della circolazione si perdono 1,5 miliardi di euro di produzione).

Con il punto 4 del protocollo d'intesa si prefigura una svolta importante nella politica dei trasporti del Paese, in quanto tutte le questioni che attengono ai rapporti tra la committenza e l'autotrasporto, e che di fatto costituiscono la politica dei trasporti, verranno discusse in un tavolo di confronto tra la committenza, l'autotrasporto e il Governo.

Il tavolo terrà la sua prima riunione il prossimo 17 dicembre e dovrà concludere i suoi lavori entro tre mesi dall'insediamento: fra le questioni da affrontare, vanno sottolineate quelle inerenti l'ordine del giorno Lovelli-Velo, relativo ai parametri sui costi di sicurezza, i tempi di pagamento delle fatture dei servizi di trasporto, la riduzione della filiera dei trasporti, i tempi di carico e scarico delle merci, la promozione degli accordi di settore fra autotrasportatori e committenti, che per il Governo sono particolarmente significativi. Inoltre, il lavoro del tavolo costituirà la base per la rielaborazione del Piano Nazionale della Logistica del 2006, che sarà realizzata dalla Consulta dell'Autotrasporto e della Logistica.

In definitiva, mi sento di esprimere l'auspicio che, dalla fase nella quale le insoddisfazioni dell'autotrasporto venivano di fatto scaricate sull'attività di Governo, al punto che qualcuno, senza tener conto dell'importanza del trasporto su gomma per la nostra economia, parla impropriamente di *lobby* dell'autotrasporto, potremo passare a quella della costruzione di una riforma condivisa, beninteso se tutti gli interlocutori si impegneranno a lavorare nell'ottica dell'esigenza complessiva di una politica dei trasporti che renda più competitivo il nostro sistema produttivo, piuttosto che insistere su rivendicazioni di contenuto particolaristico.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-02177 Garofalo: Progressiva riduzione della flotta adibita al servizio di traghettamento ferroviario nello Stretto di Messina e scarse condizioni di sicurezza del trasporto marittimo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

I servizi di traghettamento sullo Stretto di Messina e sulla Sardegna, fa conoscere Ferrovie dello Stato, non saranno dismessi ma verranno svolti solo in modo diverso con lo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle navi che traghettano i treni, ciò al fine di ridurre il disavanzo economico e fermo restando il soddisfacimento della domanda di trasporto espressa dalle Imprese ferroviarie.

In particolare, il servizio sulla rotta sarda, che già oggi prevede la effettuazione di non più di una o due giornate di servizio al mese, sarà effettuato utilizzando, per un periodo valutabile in una settimana ogni due mesi, una nave tra quelle presenti a Messina.

Con riferimento alla flotta disponibile a Messina, pur tenendo conto che le attuali richieste di traghettamento sullo Stretto potrebbero essere soddisfatte con l'esercizio di due sole navi, si fa presente che il numero delle navi disponibili sarà pari a quattro unità dopo la dismissione della nave Sibari, che avverrà entro il mese di dicembre.

La rimodulazione del servizio con la Sardegna offre una nuova opportunità di lavoro per le maestranze di Messina ed un incremento dei servizi di traghettamento operati con il naviglio con base sullo Stretto.

A tali quattro navi si aggiungerà, subito dopo l'estate 2010, la nave Logudoro, non appena eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria.

Il fatto che, per periodi limitati, una di tali navi dovesse essere utilizzata sulla rotta sarda, non costituisce quindi una limitazione del servizio sullo Stretto.

Per migliorare ulteriormente la flotta sullo Stretto è stata inoltre finanziata la realizzazione di una nuova nave. Il corrispondente bando di gara europea è stato pubblicato nei mesi scorsi e se ne prevede l'entrata in servizio nei primi mesi dell'anno 2012.

All'elevata età media delle navi si fa fronte sia con il programma di rinnovo suesposto che con la effettuazione di sistematiche manutenzioni, in modo da garantire la sicurezza della navigazione, dei viaggiatori e dei lavoratori.

Per quanto riguarda il traghettamento veloce di passeggeri nell'area dello Stretto, si fa presente che il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dal Consorzio Metromare e, in riforma della sentenza gravata, ha respinto il ricorso di primo grado avanzato dalla soc. SNAV.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi informato i Partner del Consorzio Metromare (RFI S.p.A. e Ustica Lines S.p.A.) che, in virtù di tale decisione, riavvierà il procedimento amministrativo per l'istituzione del servizio triennale di trasporto veloce sullo Stretto che si prevede possa avviarsi già nel prossimo mese di gennaio 2010.

ALLEGATO 9

Sulla missione a Monaco di Baviera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (23-24 novembre 2009).**RELAZIONE**

Una delegazione della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) composta dal Presidente, onorevole Mario VALDUCCI, e dai deputati onorevoli Dario GINEFRA (PD) e Maurizio IAPICCA (PdL) ha svolto una missione a Monaco di Baviera il 23 e 24 novembre 2009.

La missione è stata effettuata nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano ed è stata finalizzata principalmente alla visita dell'aeroporto di Monaco di Baviera, che ha registrato una notevole espansione dei volumi di traffico ed è stato riconosciuto, anche a livello internazionale, come uno degli aeroporti europei più efficienti.

Nella giornata di lunedì 23 novembre la delegazione ha incontrato il Sottosegretario del Ministero per l'economia, le infrastrutture, i trasporti e il turismo della Baviera, Katja HESSEL, che ha ricordato l'interesse del *Land* per la realizzazione della galleria di base del Brennero, il cui progetto definitivo è stato presentato a Roma il 31 marzo 2008 e i cui lavori dovrebbero essere avviati entro il 2010. La galleria di base del Brennero costituisce il tratto centrale dell'asse ad alta capacità relativo alla linea ferroviaria da Berlino a Palermo e dovrebbe permettere, insieme agli analoghi lavori di potenziamento della rete ferroviaria in Svizzera, già completati (galleria del Lötschberg) o in fase di realizzazione (galleria del San Gottardo), lo spostamento su ferrovia di una quota rilevante del traffico merci, con rilevanti benefici sia per la gestione del traffico nei valichi alpini sia per l'impatto ambientale. Ha inoltre segnalato l'interesse del *Land* Baviera per uno sviluppo dei collegamenti

e delle opportunità di collaborazione con i porti italiani, in particolare con il porto di Trieste.

Il Presidente VALDUCCI ha illustrato i contenuti e le finalità dell'indagine conoscitiva che la Commissione sta conducendo sul sistema aeroportuale italiano, osservando che la recente privatizzazione di quella che era la compagnia di bandiera induce a riconsiderare nel suo complesso la politica del Paese in materia di traffico aereo. Tale ripensamento è reso ancora più urgente dalle previsioni nel medio termine di un forte incremento dei volumi di traffico aereo, rispetto ai quali sarà necessario disporre di infrastrutture aeroportuali idonee. Ha quindi indicato i motivi specifici di interesse nei riguardi dell'aeroporto di Monaco e, contestualmente, della strategia *multi-hub* di Lufthansa, che, attraverso Lufthansa Italia, coinvolge anche l'aeroporto di Malpensa.

Il Sottosegretario HESSEL ha rilevato che l'aeroporto di Monaco di Baviera si colloca attualmente al settimo posto tra gli aeroporti europei per numero di passeggeri. Dal 1992, anno in cui è stato aperto al pubblico l'attuale Terminal 1, ha registrato un costante aumento dei propri volumi di traffico, che sono triplicati e hanno raggiunto nel 2008 il numero di 34,5 milioni di passeggeri e di oltre 432 mila movimenti. Il traffico merci è stato pari a circa 260 mila tonnellate. L'aeroporto si caratterizza per una stretta collaborazione con il vettore Lufthansa. Il più recente Terminal 2 dell'aeroporto, riservato ai voli di Lufthansa e dei suoi *partner*, non soltanto è stato progettato e realizzato in collaborazione con la compagnia aerea,

ma è gestito congiuntamente dalla società di gestione dell'aeroporto e da Lufthansa. Per quanto concerne l'assetto della società di gestione (Flughafen München GmbH), il 51 per cento del capitale azionario è di proprietà del *Land* Baviera, il 26 per cento è di proprietà della Repubblica Federale di Germania e il 23 per cento è di proprietà della città Monaco di Baviera. Si tratta pertanto di una società interamente controllata da azionisti pubblici. Nell'aeroporto lavorano complessivamente circa 30 mila persone, di cui 7.500 dipendenti della società di gestione. Dal punto di vista economico e finanziario, per l'aeroporto assumono considerevole importanza i ricavi del settore « *non aviation* », che rappresentano il 47 per cento dei ricavi complessivi e hanno significative prospettive di ulteriore incremento. Dal punto di vista infrastrutturale l'aeroporto è stato progettato su una vasta area libera, che era stata inserita nel piano di sviluppo delle zone rurali. L'aeroporto è costituito da due terminal e da due piste. È stata altresì prospettata la realizzazione di una terza pista.

Nel corso del dibattito che ha fatto seguito agli interventi, il Sottosegretario HESSEL ha fornito ulteriori precisazioni in merito al complesso degli aeroporti del *Land* Baviera. Oltre all'aeroporto di Monaco, nel territorio del *Land* si trova un secondo aeroporto internazionale, quello di Norimberga. Si trovano altresì due aeroporti regionali, l'aeroporto di Hof, che è dedicato principalmente alla *business aviation* e dispone di un unico collegamento di linea (con Francoforte), e l'aeroporto di Memmingen, dedicato principalmente alle compagnie *low cost* e a voli turistici.

Per quanto concerne i collegamenti intermodali, l'aeroporto di Monaco è servito da una ferrovia locale. Era stata progettata anche la realizzazione di un collegamento veloce, a cui tuttavia si è poi rinunciato.

In ordine alla ripartizione di competenze tra Governo federale e *Länder*, il Sottosegretario HESSEL ha osservato che le istituzioni federali hanno competenza

sulla disciplina legislativa del traffico aereo, mentre i *Länder* decidono sulla collocazione degli aeroporti nell'ambito di un quadro programmatico definito a livello federale. Anche in Germania si presenta il problema di evitare una proliferazione eccessiva di aeroporti; succede peraltro che l'intenzione, a livello centrale, di porre limiti a tale proliferazione si scontri con le iniziative di singoli *Länder* per costruire nuovi aeroporti o per adattare al traffico civile aeroporti militari.

Il Sottosegretario HESSEL ha infine precisato che l'apertura di nuove rotte e i relativi contatti con le compagnie aeree interessate sono materia affrontata direttamente dalle società di gestione degli aeroporti. Il Governo del *Land* potrebbe intervenire attraverso i propri rappresentanti negli organi della società, ma in linea generale evita di interferire su questioni concernenti la gestione dell'aeroporto. L'unico volo garantito direttamente dal *Land* è il volo di linea tra l'aeroporto di Hof e Francoforte.

Nella mattina di martedì 24 novembre la delegazione della Commissione ha incontrato, presso l'aeroporto di Monaco, il dott. Axel GOEHR, Capo Ufficio Politica del trasporto aereo e affari internazionali del Ministero dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania, il prof. Nikolaus HERRMANN, Direttore dell'Autorità federale per il controllo del traffico aereo, e il dott. Thomas SCHARFENBERGER, Direttore della pianificazione di rete di Lufthansa.

Il dott. GOEHR ha brevemente illustrato gli enti e le autorità che, a livello federale, esercitano funzioni di regolazione, coordinamento e controllo, rispettivamente, sugli aeroporti, sulle compagnie aeree e sui servizi di navigazione aerea.

Il prof. HERRMANN ha delineato i contenuti della « Strategia per gli aeroporti » adottata dal Governo federale nel 2009. Il documento mira a una politica integrata dei trasporti e indica, tra le linee di azione da perseguire, l'ottimizzazione e il potenziamento delle capacità aeroportuali e la sostenibilità economica degli aeroporti. Per quanto riguarda i principali

attori del traffico aereo, ha osservato che le compagnie aeree operano, in ambito comunitario, in un mercato pienamente liberalizzato e anche la possibilità di percepire aiuti da soggetti pubblici è rigorosamente disciplinata dalla normativa comunitaria. Le società aeroportuali sono imprese che gestiscono infrastrutture pubbliche con finalità di profitto; sono finanziate sia attraverso i diritti aeroportuali sia attraverso le attività *non aviation*; anche la possibilità di aiuti di Stato a tali imprese è soggetta ai vincoli e alle limitazioni poste dalla Commissione europea. I fornitori dei servizi di navigazione aerea sono i soggetti che hanno responsabilità pubbliche, relative in particolare alla garanzia della sicurezza del traffico aereo, e sono finanziati direttamente dallo Stato o comunque attraverso entrate di carattere impositivo. Ha altresì sottolineato che, per quanto riguarda gli aeroporti, la legislazione comunitaria ha recentemente stabilito un'estensione delle competenze dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), mentre, per quanto riguarda la fornitura dei servizi di navigazione aerea, pur permanendo sotto la responsabilità dei singoli Stati, sono pienamente coinvolti nel progetto di Cielo unico europeo e nella creazione di blocchi funzionali di spazio aereo, di dimensione sovranazionale. L'Autorità federale per il controllo del traffico aereo è stata istituita nel 2009 in adempimento di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 549/2004, che ha richiesto da parte degli Stati membri l'individuazione di autorità nazionali di vigilanza sui fornitori dei servizi di navigazione aerea. L'assegnazione degli *slots* è invece competenza del coordinatore aeroportuale; anche in questo caso si tratta di un'autorità federale.

Il dott. SCHARFENBERGER ha descritto la struttura interna di Lufthansa, che è ripartita in 4 divisioni (Francoforte, Monaco, Milano e una quarta divisione, che gestisce i voli dalla Germania che non passano per i due *hub* di Francoforte e di Monaco). Le divisioni hanno un considerevole grado di autonomia. La scelta di creare una divisione per Milano è stata

motivata dalla consistenza delle dimensioni del mercato dell'Italia settentrionale. La strategia di Lufthansa è rafforzata dai rapporti di *partnership* e di controllo nei confronti di altre compagnie aeree europee, quali Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, BMI, Air Dolomiti. Il dott. SCHARFENBERGER ha sottolineato la profonda differenza tra la gestione del traffico aereo delle compagnie *low cost*, che effettuano collegamenti da punto a punto e sono orientate al mercato locale, e quella degli *hub carrier*, i vettori che concentrano la propria strategia su uno o più aeroporti, che costituiscono la base per i loro voli a medio e lungo raggio. A suo giudizio, il più grave elemento di debolezza del sistema aeroportuale italiano è rappresentato dall'assenza di *hub*. Ha altresì rilevato che, per permettere lo sviluppo di un *hub*, è necessario evitare la concorrenza degli aeroporti locali. Il successo dell'aeroporto di Monaco dipende principalmente dall'ottimo livello di cooperazione tra la società aeroportuale e la compagnia aerea di riferimento per l'aeroporto, che garantisce un'alta qualità dei servizi resi sia ai vettori sia ai passeggeri. L'appropriata progettazione e l'affidabilità delle infrastrutture, insieme con l'ottima gestione dei movimenti, permette di ridurre i tempi necessari per le connessioni a 30 minuti (il tempo più breve a livello europeo, dove la media si colloca a 84 minuti). La più intensa collaborazione tra Lufthansa e la società di gestione dell'aeroporto si è realizzata nella progettazione, realizzazione e conduzione del Terminal 2 – il Terminal riservato a Lufthansa e alle compagnie aeree che ne sono *partner* – ad opera di una joint-venture partecipata per il 60 per cento dalla società di gestione dell'aeroporto e per il 40 per cento dalla stessa Lufthansa.

Nella mattina del 24 novembre la delegazione ha altresì compiuto un'accurata visita dell'aeroporto di Monaco. La visita ha interessato tutte le infrastrutture aeroportuali. Il Terminal 1, aperto nel maggio 1992, ha una capacità di oltre 20 milioni di passeggeri. Il Terminal 2 (Lufthansa e compagnie aeree *partner*) è stato aperto

nel giugno 2003 e ha una capacità compresa tra i 20 e i 25 milioni di passeggeri; rappresenta in Europa uno degli esempi più avanzati di architettura e organizzazione dei servizi aeroportuali. È in costruzione un'ulteriore struttura, il satellite del Terminal 2 (la prima fase di costruzione dovrebbe completarsi nel 2014 e l'intera struttura dovrebbe essere compiuta nel 2018), che permetterà di incrementare ulteriormente la capacità dell'aeroporto di 17 milioni di passeggeri.

L'aeroporto è dotato di due piste parallele che hanno una lunghezza di 4.000 metri e una larghezza di 60 metri. Già nella situazione attuale si registrano condizioni di saturazione nelle ore di punta, per cui vi è una richiesta di *slot* che rimane insoddisfatta. Per questo è stata progettata la realizzazione di una terza pista, per quanto i tempi di realizzazione non siano ancora definiti.

La delegazione ha potuto osservare direttamente il sistema di smistamento bagagli. Il Terminal 1 è dotato di nastri per lo spostamento dei bagagli di una lunghezza complessiva di 18 km. Nel Terminal 2 i nastri per i bagagli hanno complessivamente una lunghezza di 40 km. Il sistema permette, mediante l'applicazione di un codice a barre, di seguire per via informatica il percorso di ciascun bagaglio e, se necessario, di recuperarlo. Il tempo medio di consegna di un bagaglio è di 20 minuti, di cui 12 dovuti al trasporto su nastri e 7-8 alle operazioni materiali di collocamento sui nastri. La gestione dei bagagli è affidata a due società, di cui una è controllata dalla società di gestione dell'aeroporto.

Il rifornimento di carburante è effettuato principalmente mediante serbatoi sotterranei. L'aeroporto è provvisto di tre *hangar* per la manutenzione. Il Terminal cargo ha una capacità potenziale fino a 1 milione di tonnellate per anno, per quanto gran parte della merce sia movimentata con i voli passeggeri.

L'aeroporto ospita una stazione di bus ed è collegato alla città di Monaco da una ferrovia locale a due linee, che permette di raggiungere la Stazione centrale di Mo-

naco in 40 minuti, con una frequenza dei collegamenti di circa uno ogni dieci minuti. Circa il 42 per cento dei passeggeri non in transito raggiunge l'aeroporto con automobile e il 32 per cento attraverso il mezzo ferroviario.

Nella gestione dell'aeroporto hanno notevole importanza i ricavi *non aviation*. L'aeroporto dispone di un centro molto ampio di servizi e comunicazioni, con 10.000 metri quadrati destinati a servizi, negozi e ristoranti, 21.000 metri quadrati destinati a uffici e 10.000 metri quadrati di area centrale coperta. Nell'area dell'aeroporto è attivo un hotel e ne è in costruzione un secondo.

Al termine della visita la delegazione ha incontrato il dott. Michael KERKLOH, Presidente e amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Monaco, che ha illustrato come lo sviluppo dell'aeroporto di Monaco sia dovuto all'iniziativa del *Land* della Baviera. La collocazione e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali sono di competenza dei *Länder*. Anche in Germania si sta assistendo a una proliferazione di aeroporti piccoli, serviti pressoché esclusivamente da compagnie *low cost*, e, in relazione a un simile fenomeno, sarebbe a suo avviso auspicabile un più forte potere di coordinamento a livello federale. La forza del sistema aeroportuale di un paese dipende infatti dalla presenza di grandi aeroporti internazionali. In relazione alle compagnie presenti nell'aeroporto di Monaco, ha rilevato che l'assoluta prevalenza di Lufthansa si associa a una limitata presenza di compagnie *low cost*, che rappresentano invece in Germania circa il 25 per cento del traffico aereo. La collaborazione e gli accordi con Lufthansa sono stati perseguiti essenzialmente sulla base di valutazioni imprenditoriali. Per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale dell'aeroporto, il dott. KERKLOH ha segnalato che la società di gestione è proprietaria dei terreni su cui sorge l'aeroporto. Il finanziamento della costruzione delle infrastrutture aeroportuali è sostenuto dalla società con mezzi propri. L'intervento

finanziario di soggetti pubblici può aver luogo soltanto nella forma di prestiti o anticipazioni che devono essere restituiti.

Il Presidente VALDUCCI ha posto in risalto i significativi elementi di differenziazione che emergono dal confronto con la realtà italiana, tra cui, in particolare, la proprietà dei terreni da parte della società di gestione, anziché dello Stato; il contributo allo sviluppo dell'aeroporto dato da un vettore importante come Lufthansa; una assai minore interferenza di soggetti pubblici nelle procedure di pianificazione degli investimenti e di determinazione dei diritti aeroportuali; una notevole capacità di programmare anche a medio e lungo termine e di realizzare investimenti significativi.

Il dott. KERKLOH ha concluso l'incontro evidenziando il proprio interesse per possibilità di collaborazione con l'Italia, che già attualmente rappresenta una quota importante del traffico dell'aeroporto di Monaco, in quanto costituisce la terza destinazione per numero di passeggeri, dopo la Germania e la Spagna.

Nel pomeriggio di martedì 24 novembre la delegazione ha incontrato il Presidente della Commissione Trasporti del Parlamento del *Land* Baviera, Erwin HUBER. Il Presidente HUBER ha offerto una descrizione delle principali questioni in materia di trasporti all'attenzione delle istituzioni del *Land*. Per quanto concerne in particolare l'aeroporto, ha sottolineato che la decisione di costruire la terza pista è condivisa da tutti gli azionisti della società di gestione e sarà realizzata con mezzi propri della società. Entro il 2010 è previsto il completamento delle procedure di autorizzazione. L'unico motivo di preoccupazione è rappresentato a suo giudizio dall'eventuale contenzioso con i soggetti proprietari dei terreni, sebbene la società di gestione preferisca procedere consensualmente mediante acquisizione dei terreni necessari piuttosto che ricorrere all'espropriazione. In ogni caso i soggetti istituzionali coinvolti hanno manifestato la chiara volontà di realizzare la pista. Più in generale ha osservato che la costituzione di una società privata per la gestione

dell'aeroporto è stata motivata dalla volontà di permettere una autonoma gestione con finalità imprenditoriali. Il Governo e il Parlamento della Baviera pertanto non intervengono negli ambiti riservati all'autonomia decisionale del *management*, ivi compresa la determinazione delle tariffe aeroportuali, ma si limitano a dettare indirizzi per quanto concerne le scelte strategiche. Ha anche segnalato che per l'aeroporto di Monaco non si presenta il problema dei voli notturni. Ha infine osservato che si sta sviluppando in Germania un processo che tende alla privatizzazione sostanziale delle società aeroportuali, attraverso la cessione delle quote di proprietà degli enti pubblici, che peraltro possono riservarsi diritti di veto. Per quanto concerne l'aeroporto di Monaco, tuttavia, ritiene che si tratti di una infrastruttura strategica per il *Land*, per cui ha dichiarato che non è prevedibile da parte della Baviera di una cessione anche parziale della propria quota di proprietà.

Ha quindi passato in rassegna gli altri punti che caratterizzano la politica dei trasporti della Baviera, indicando gli interventi per gli aeroporti minori, quali i contributi pubblici per riconvertire l'ex aeroporto militare di Memmingen e gli investimenti per ammodernare l'aeroporto di Norimberga. Ha altresì sottolineato l'importanza che la Repubblica Federale e il *Land* attribuiscono al traffico ferroviario e la volontà di spostare su ferro una quota significativa del trasporto, in particolare di merci. Come il Sottosegretario Hessel nell'incontro che si era tenuto il giorno precedente, ha segnalato che, ai fini del conseguimento di tale obiettivo, risultano strategici i lavori per la costruzione della galleria di base del Brennero. Ha peraltro evidenziato come per la Baviera sia altrettanto rilevante lo sviluppo del traffico automobilistico, dal momento che nel *Land* si trova la sede centrale della BMW. Riguardo ai lavori per la costruzione della galleria di base del Brennero, il Presidente VALDUCCI ha ricordato come nel DPEF 2010-2013, approvato dal Parlamento italiano nel luglio scorso, sia

previsto un finanziamento di 1,3 miliardi di euro per i lavori della galleria. La costruzione del tunnel è affidata alla società europea Bbt Se, partecipata al 50 per cento dall'Italia (attraverso la società Tunnel ferroviario del Brennero, di cui RFI detiene l'83 per cento, e le province di Bolzano, di Trento e di Verona rispettivamente il 6 per cento, il 6 per cento e il 5 per cento), al 25 per cento

dalla Repubblica d'Austria e al 25 per cento dal *Land* austriaco Tirolo. Il Presidente HUBER ha concluso osservando che, come dimostra la galleria di base del Brennero, nel settore dei trasporti sono aperte ampie possibilità di collaborazione tra la Baviera e l'Italia e segnalando come anche le strategie di Alitalia siano rilevanti per le ulteriori prospettive di sviluppo dell'aeroporto di Monaco.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624, C. 219, C. 340, C. 426, C. 477, C. 896, C. 1593, C. 2760/A – Rel. Raisi 141

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 144

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 10 dicembre 2009.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

C. 2624, C. 219, C. 340, C. 426, C. 477, C. 896, C. 1593, C. 2760/A – Rel. Raisi.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. – Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Atto n. 135.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, ai sensi della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), volto a recepire la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Il provvedimento, composto da diciannove articoli e undici allegati, è finalizzato ad adeguare il quadro normativo vigente in materia di macchine e ascensori (decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996 e decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999) alle disposizioni contenute nella citata direttiva, già ridenominata « nuova direttiva macchine », a sua volta diretta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza.

La direttiva citata sostituisce la precedente « direttiva macchine » (direttiva 98/37/CE) – che viene pertanto abrogata – e inoltre modifica la « direttiva ascensori » (direttiva 95/16/CE). La necessità di una

nuova direttiva in materia è determinata, innanzitutto, dall'esigenza di dare una risposta alle numerose questioni sulla corretta applicazione della normativa in oggetto, in quanto il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria, ma al contempo è un settore caratterizzato dal rilevante costo sociale dovuto agli infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine; il numero di tali infortuni può essere notevolmente ridotto con norme che permettano, meglio di quelle vigenti, di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stessa delle macchine, di effettuarne una corretta installazione e manutenzione e di assicurare l'applicazione corretta e uniforme della relativa disciplina mediante un'adeguata attività di sorveglianza del mercato.

Gli articoli dello schema, brevemente illustrati, prevedono quanto segue.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del decreto, inserendo tra i prodotti a cui si applica la relativa disciplina anche le quasi-macchine (il concetto di quasi-macchina costituisce una delle novità della direttiva). L'articolo precisa altresì i casi di esclusione, che comprendono anche le macchine progettate per essere utilizzate temporaneamente a fini di ricerca.

L'articolo 2 riporta le definizioni. Segnala in particolare quella relativa alle quasi-macchine (insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che non sono in grado, da soli, di garantire un'applicazione ben determinata).

L'articolo 3, riguardante l'immissione sul mercato e la messa in servizio, in conformità a quanto disposto dalla direttiva, lascia ai fabbricanti o ai relativi mandatari la responsabilità di attestare la conformità delle macchine alla direttiva, ai fini della loro immissione sul mercato o in servizio. A loro compete, altresì, l'apposizione della marcatura « CE » riconosciuta come l'unica che garantisca la conformità

della macchina ai requisiti fissati dalla direttiva, cui si accompagna la dichiarazione CE di conformità.

L'articolo 4 prevede la presunzione di conformità alle disposizioni del decreto per le macchine provviste della marcatura « CE » e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità e per quelle costruite conformemente alle norme armonizzate i cui riferimenti risultino pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea.

L'articolo 5 disciplina la procedura di contestazione di una norma armonizzata che non risponde più alle esigenze di sicurezza e tutela della salute per le quali era stata elaborata, assegnando — non diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente — al Ministero dello sviluppo economico il compito di presentare un atto di contestazione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE.

L'articolo 6 disciplina la sorveglianza del mercato, confermando le funzioni di sorveglianza per il controllo della conformità di macchine e quasi-macchine alle disposizioni del decreto legislativo svolte dai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro. Viene confermato anche il ruolo dell'ISPESL (Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro) cui è affidato lo svolgimento di accertamenti di carattere tecnico, nonché lo scambio di informazioni e segnalazioni tra gli organi di vigilanza per la salute e sicurezza sul lavoro e le autorità di sorveglianza su indicate. La norma prevede inoltre l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di provvedimenti limitativi della circolazione e della messa in servizio — fino al ritiro dal mercato — di una macchina, pur provvista di marcatura « CE » e accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità, qualora presenti rischi per la salute e la sicurezza di persone o animali, con oneri a carico del costruttore o del mandatario. Per il Ministero sussiste l'obbligo di comunicare i suddetti provvedimenti al Ministero del lavoro e agli organi segnalanti la presunta non conformità.

L'articolo 7 concerne la clausola di salvaguardia, in base alla quale il Mini-

stero dello sviluppo economico – peraltro tenuto a comunicare alla Commissione europea le misure restrittive adottate ai sensi del precedente articolo – dispone immediatamente il ritiro o il divieto di immissione sul mercato di una macchina provvista della marcatura « CE » ma non conforme la cui immissione sul mercato venga comunicata dalla stessa Commissione.

L'articolo 8 prevede l'adozione di specifiche misure volte a limitare l'immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose, considerandosi tali le macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi imputabili a lacune delle norme armonizzate e quelle che presentano gli stessi rischi di macchine per le quali uno Stato membro abbia adottato misure limitative della libera circolazione approvate dalla Commissione europea. Si tratta di una novità introdotta dalla direttiva.

L'articolo 9 disciplina le procedure previste ai fini della valutazione della conformità delle macchine.

L'articolo 10 concerne invece la procedura di valutazione della conformità delle quasi-macchine.

L'articolo 11 dispone che le attività di certificazione di cui agli Allegati IX e X possono essere svolte da organismi autorizzati ai sensi dello stesso articolo ovvero da parte di altri Stati membri. Il rilascio dell'autorizzazione – con decreto ministeriale – per lo svolgimento dell'attività di certificazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti e di quelli stabiliti con successivo decreto MISE, cui è demandata anche la definizione delle modalità di presentazione della domanda di autorizzazione. Sono stabiliti tempi certi (120 giorni) per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione.

Alle spese relative alle procedure di autorizzazione dei suddetti organismi ed ai successivi controlli sui medesimi si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge n. 52 del 1996.

Tale articolo dispone che le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione del marca-

tura « CE » siano poste a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'UE, mentre le spese riguardanti l'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure suindicate sono a carico del richiedente. L'onere delle spese per i successivi controlli sugli organismi autorizzati sono posti a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia di prodotti.

Gli articoli 12 e 13 riguardano l'apposizione della marcatura « CE » e la non conformità della medesima.

L'articolo 14 impone a tutte le parti e alle persone coinvolte nell'applicazione del decreto legislativo in esame l'obbligo di riservatezza in riferimento alle informazioni ricevute nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'articolo 15, fatte salve le ipotesi di configurabilità di un determinato reato (quali, ad esempio, la frode in commercio e la truffa), prevede un sistema di sanzioni amministrative a carico del fabbricante o del suo mandatario in caso di: non conformità delle macchine ai requisiti di cui all'Allegato I (da 4 mila a 24 mila euro); omessa esibizione all'autorità di sorveglianza della documentazione tecnica di cui all'Allegato VII (da 2 mila a 12 mila euro); assenza della dichiarazione di conformità di cui all'Allegato II (da 2 mila a 12 mila euro); apposizione di marcature, segni o iscrizioni che possono indurre in errore circa la marcatura « CE » (da mille a 6 mila euro); pubblicità che non rispetta le prescrizioni del decreto in esame (da mille a 6 mila euro). A carico del sanzionato è posto inoltre l'obbligo di rifondere le spese sostenute per attuare le procedure di verifica. I relativi importi saranno determinati secondo criteri definiti con apposito decreto ministeriale.

L'articolo 16 reca disposizioni concernenti la disciplina degli ascensori, rinviando ad un regolamento l'adozione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/42/CE limitatamente alla parte relativa agli ascensori (tale regolamento modificherà la disciplina vigente contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 162/1999). A tale riguardo, segnala le os-

servazioni, pervenute alla Commissione, da parte degli uffici del Ministero dello sviluppo economico che sollevano perplessità di ordine formale e sostanziale circa la decisione del Governo di attuare il descritto recepimento della direttiva 2006/42/CE mediante l'adozione di due distinti atti normativi.

L'articolo 17 consente l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e di altre macchine ad impatto a carica esplosiva fino al 29 giugno 2011, perché siano conformi alle disposizioni in vigore al 17 maggio 2006.

L'articolo 18, in materia di abrogazioni ed entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame, fa decorrere dal 29 dicembre 2009 l'applicazione del decreto legislativo in esame (in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE) e conseguentemente dalla medesima data abroga il regolamento attuativo della precedente direttiva « macchine » (decreto del Presidente della Repubblica 459/1996).

L'articolo 19 reca norme finali e transitorie prevedendo l'aggiornamento con decreto ministeriale dell'elenco dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V in attuazione degli eventuali aggiornamenti a livello comunitario; l'onere per gli organismi già autorizzati ai sensi della normativa precedente (decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996) di richiedere al MISE la conferma della validità della loro autorizzazione, a pena di decadenza della

medesima. L'articolo reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che l'attuazione del provvedimento non deve determinare nuovi oneri per la finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere, preannunciando sin d'ora la formulazione di alcune osservazioni, in particolare con riferimento all'articolo 15 che prevede un sistema di sanzioni amministrative a carico del fabbricante o del suo mandatario proporzionale alla quota di fatturato delle macchine e non del danno arrecato; inoltre, ritiene opportuno specificare, nel medesimo articolo, che la disciplina sanzionatoria si applichi anche alle quasi-macchine che, ai sensi dell'attuale formulazione del comma 1, sembrano invece escluse.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti dell'INAIL (*Svolgimento e conclusione*) 145

INTERROGAZIONI:

5-02055 Cazzola: Dismissione di immobili degli enti previdenziali 146

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 149

5-02123 Caparini: Indennità di buonuscita per i dipendenti di Poste Italiane SpA 146

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 150

5-02136 Braga: Procedure di mobilità presso la Glaston Italy SpA 147

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 151

5-01616 Codurelli: Mancata erogazione di fondi stanziati per la cassa integrazione in deroga 147

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 153

5-02050 Codurelli: Su un caso di natura previdenziale di competenza della sede INPS di Lecco .. 147

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 154

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 148

ALLEGATO 6 (*Proposta di parere del relatore*) 155

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti dell'INAIL.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marco Fabio SARTORI, *presidente dell'INAIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Teresa

BELLANOVA (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL), Cesare DAMIANO (PD) e Giulio SANTAGATA (PD).

Marco Fabio SARTORI, *presidente dell'INAIL*, rende ulteriori precisazioni in relazione ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il Presidente dell'INAIL per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B. Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.25.

5-02055 Cazzola: Dismissione di immobili degli enti previdenziali.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuliano CAZZOLA (PdL) prende atto positivamente della risposta del rappresentante del Governo, ritenendo necessario intraprendere adeguate iniziative per la promozione di soluzioni transattive in riferimento alle vicende della dismissione degli immobili degli enti previdenziali pubblici – sulla medesima linea già tracciata dalla legge n. 14 del 2009 – anche al fine di sanare una ingiustificata disparità di trattamento tra inquilini e porre rimedio ai negativi riflessi determinati dai contenziosi giudiziari in atto. Ricorda, infatti, che, poiché gli immobili di pregio

sono connotati da un maggior grado di vetustà, al punto da rendere assolutamente discutibile e controversa la qualificazione di « pregio », sono sorte numerose liti giudiziali sulla materia, che si sono concluse in diversi casi in senso sfavorevole agli istituti previdenziali. Ritiene urgente, quindi, un intervento deciso del Governo, al fine di introdurre elementi di certezza in tale materia e sgombrare il campo da eventuali dubbi interpretativi della normativa.

5-02123 Caparini: Indennità di buonuscita per i dipendenti di Poste Italiane SpA.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, pur prendendo atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ritiene che resti tuttora irrisolto un problema concreto di disparità di trattamento tra lavoratori, posto da una non univoca interpretazione del comma 6 dell'articolo 53 della legge finanziaria 2008, riguardante il calcolo dell'indennità di buonuscita, che risulta diverso a seconda della data di assunzione del lavoratore. Precisa che il personale dipendente della società Poste italiane assunto prima del 28 febbraio 1998 – rientrante, quindi, nel regime vigente prima dell'introduzione della citata norma della legge finanziaria 2008 – non richiede semplicemente un aumento dell'importo di tale indennità, ma una sua rivalutazione sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima del collocamento a riposo. Nel far notare che l'introduzione di tale sistema di calcolo ha determinato un risparmio per l'INPS, che non può essere ora fatto pagare ai lavoratori in termini di decurtazione dell'indennità, osserva che sarebbe stato allora preferibile liquidare immediatamente tali somme, considerato che appare oggi inaccettabile riconoscere un'indennità, il cui importo rimanga ancorato al valore sussistente di-

versi anni prima dell'effettivo collocamento a riposo.

5-02136 Braga: Procedure di mobilità presso la Glaston Italy SpA.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicola MOLTENI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, soprattutto laddove essa ha fatto riferimento alla disponibilità ad aprire un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte, nell'ottica di un superamento delle divergenze fin qui emerse, e ad individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori e le loro famiglie. A fronte di una crisi economica che coinvolge tutte le imprese del territorio comasco – quindi, non solo quella descritta nell'interrogazione – ritiene doveroso che il Governo prosegua il suo impegno sul fronte del riconoscimento degli strumenti di sostegno al reddito, che ha portato fino ad oggi allo stanziamento di ingenti risorse per tale scopo, favorendo anche, d'intesa con le parti sociali, un accordo sul piano industriale e sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali in alternativa alla messa in mobilità dei dipendenti interessati.

5-01616 Codurelli: Mancata erogazione di fondi stanziati per la cassa integrazione in deroga.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lucia CODURELLI (PD), nel far innanzitutto notare che la risposta del rappresentante del Governo giunge in notevole ritardo rispetto alla data di presentazione del suo atto di sindacato ispettivo (che, infatti, faceva riferimento alla situazione esistente alla fine di giugno), dichiara di non potersi ritenere pienamente soddisfatta. Rileva, infatti, che l'ulteriore ac-

cordo richiamato dal rappresentante del Governo – che risulta stipulato il 27 luglio 2009 – è chiaramente successivo alla data di presentazione della sua interrogazione e, in ogni caso, non ha dimostrato la capacità di incidere in modo efficace sui problemi esistenti: ancora oggi, infatti, emerge un quadro incerto e vago circa le iniziative che si intendono intraprendere al fine di rendere disponibili in Lombardia le risorse a sostegno dei lavoratori e delle aziende minacciati dalla crisi economica in atto, che non fa ben sperare per la futura crescita economica del territorio.

5-02050 Codurelli: Su un caso di natura previdenziale di competenza della sede INPS di Lecco.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marialuisa GNECCHI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, si riserva di utilizzare i chiarimenti testé acquisiti anche nei riguardi della sede provinciale INPS di Lecco, in vista della concessione del diritto all'accredito della contribuzione figurativa al soggetto citato nell'atto di sindacato ispettivo, che riveste la carica di sindaco di un comune. Fa notare, tuttavia, che la questione descritta nell'interrogazione in titolo trascende il caso singolo, andando ad interessare in termini più estesi l'interpretazione della normativa vigente in materia di riconoscimento della contribuzione previdenziale in favore di soggetti chiamati a rivestire cariche pubbliche elettive. Osserva, in particolare, che il problema si pone con riferimento ai soggetti che, una volta divenuti amministratori locali, risultino privi di un rapporto di lavoro, soprattutto nel momento in cui non viene più corrisposto il trattamento economico di mobilità: in tal senso, il soggetto eletto o nominato a cariche pubbliche, pur percependo gli emolumenti per l'espletamento degli incarichi in questione, rischia di non vedersi riconosciuta la con-

tribuzione previdenziale. Ricorda, peraltro, di avere presentato, su tale tematica più complessiva, una apposita proposta di legge, sottoscritta anche da altri rappresentanti del suo gruppo, di cui auspica una sollecita calendarizzazione, affinché si possa avviare al più presto una discussione approfondita sull'argomento.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.50.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il relatore, in esito al complesso dibattito sinora svolto, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni sul testo unificato in esame (*vedi allegato 6*).

Donella MATTESINI (PD) chiede alla presidenza di chiarire se si intenda procedere già nella seduta odierna alla deliberazione di competenza sulla proposta di parere del relatore, che sembra presentare, a prima vista, una certa complessità. Ricorda, in proposito, che nella precedente seduta i rappresentanti di diversi gruppi avevano richiesto una pausa di riflessione sull'argomento.

Giulio SANTAGATA (PD) prospetta l'opportunità di approfondire adeguatamente il contenuto della proposta di parere testé presentata.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle richieste testé formulate, che giudica ragionevoli, fa presente che la deliberazione della Commissione sulla proposta di parere presentata dal relatore potrà essere prevista nella prossima settimana, anche in modo da consentire ai gruppi di approfondirne adeguatamente il contenuto.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-02055 Cazzola: Dismissione di immobili degli enti previdenziali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Cazzola, sulla base delle notizie fornite dai competenti uffici del Ministero che rappresenta e dal Ministero dell'economia e delle finanze, faccio presente quanto segue.

L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, concernente « Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare », prevede che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio individuate al successivo comma 13, è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del trenta per cento.

Il criterio individuato dal legislatore si sostanzia, quindi, nella previsione di diverse regole di determinazione del prezzo degli immobili in considerazione del differente valore degli stessi.

In merito alla questione all'attenzione, faccio inoltre presente che, con decreto ministeriale 31 luglio 2002, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stati individuati i criteri di identificazione degli immobili di pregio, criteri fatti salvi, da

ultimo, dall'articolo 43-*bis*, comma 13 del decreto-legge 30 dicembre 2008, convertito dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla vigilanza tecnico-finanziaria, derivanti dall'applicazione dell'articolo 43-*bis* della legge n. 14 del 2009, mi sembra opportuno precisare che la vigilanza si sostanzia nel monitoraggio degli effetti in termini di sostenibilità delle gestioni previdenziali, sia nel breve periodo (tramite l'esame dei bilanci contabili), sia nel lungo periodo (tramite l'esame dei bilanci tecnici, il cui obbligo di trasmissione è previsto dalla norma).

Le suesposte considerazioni conducono a valutare con estrema attenzione l'esigenza manifestata dall'onorevole Cazzola in ordine ad una modifica dei criteri fissati dalla legge nella materia di che trattasi.

Per quanto riguarda, infine, il quesito relativo all'opportunità di adottare iniziative per la promozione di soluzioni transattive, con riferimento alle vicende della dismissione degli immobili degli enti previdenziali, informo che la competente Direzione generale dell'amministrazione che rappresento ha garantito che comunicherà, nel breve periodo, ogni dato informativo utile. Mi impegno, pertanto, fin d'ora, ad inoltrare tali informazioni all'onorevole Cazzola non appena in mio possesso.

ALLEGATO 2

5-02123 Caparini: Indennità di buonuscita per i dipendenti di Poste Italiane SpA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'interrogazione dell'onorevole Caparini sulla base delle informazioni acquisite dai competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'IPOST.

Preliminarmente mi pare opportuno ricordare che la vicenda posta all'attenzione nel presente atto, prende le mosse dalla trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 487 del 1993, convertito dalla legge n. 71 del 1994; in particolare, in attuazione della predetta normativa, la delibera CIPE 18 dicembre 1997 ha disposto che tale trasformazione avesse effetto dal 28 febbraio 1998.

A decorrere dalla predetta data al personale dipendente dalla società spetta, ai sensi dell'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge n. 449 del 1997, il Trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 codice civile e, per il periodo antecedente alla data medesima l'indennità di buonuscita maturata, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973.

Il meccanismo di calcolo che ne è derivato ha originato un notevole contenzioso in considerazione dei lamentati effetti pregiudizievoli delle disposizioni di che trattasi sull'ammontare complessivo della somma liquidata.

In particolare, i dipendenti in parola rivendicavano la corresponsione dell'Indennità di buonuscita sulla base della retribuzione percepita all'atto del collocamento a riposo; al riguardo faccio pre-

sente che la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza del 2008, si è pronunciata sulla legittimità delle modalità di calcolo adottate, ai sensi del citato articolo 53 della legge n. 449 del 1997; alla base di tale pronunciamento vi è la constatazione che il legislatore, nell'utilizzare l'aggettivo «maturata», abbia inteso «ancorare» la base di calcolo della indennità di buonuscita alla retribuzione in godimento (quindi, nel caso di specie, al 28 febbraio 1998) e non al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto concerne l'ulteriore profilo inerente la rivalutazione periodica della Indennità medesima, invocata dai lavoratori in parola in analogia a quanto previsto dall'articolo 2120 codice civile per il Trattamento di fine rapporto, ricordo che la Corte costituzionale, cui la questione è stata rimessa, ha dichiarato (con sentenza n. 336 del 2006) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, con riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione.

In particolare, la Consulta, ha escluso che la predetta normativa possa determinare, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, una disparità di trattamento in relazione ai tempi diversi di cessazione dei rapporti di lavoro, in quanto il decorso del tempo e le differenze dei momenti in cui accadono i fatti giuridici possono giustificare diversità di disciplina. Tanto premesso, informo che, a seguito delle su citate pronunce giurisprudenziali, il contenzioso sulla materia risulta essere ormai in via di progressivo esaurimento.

ALLEGATO 3

5-02136 Braga: Procedure di mobilità presso la Glaston Italy SpA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione aziendale posta all'attenzione dall'onorevole Braga, passo ad illustrare le notizie fornite in merito dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, della regione Lombardia e del Ministero dello sviluppo economico, facendo presente che, nel corso del presente mese, presso il Senato, ho avuto modo di rispondere ad altro atto ispettivo vertente sulla società in parola.

La Società Glaston Italy Spa, facente capo ad un gruppo multinazionale finlandese, opera nel settore della metalmeccanica, nella produzione di macchine per la lavorazione del vetro e della pietra, ed è presente in provincia di Como con 3 unità operative (2 nel comune di Bregnano e 1 nel comune di Rovello Porro), e 321 dipendenti.

L'attuale situazione di crisi dell'azienda in parola, riconducibile, più in generale, alla difficile congiuntura finanziaria mondiale, è dovuta sostanzialmente ad una diminuzione del 46 per cento dell'ordinato, con una perdita stimata per il 2009 intorno ai 12.000.000 di euro.

La società in argomento, che già negli anni precedenti aveva operato tagli sul territorio italiano attraverso la chiusura dello stabilimento di Bergamo e il ridimensionamento delle unità operative in provincia di Como, nello scorso mese di maggio ha avviato una procedura di mobilità con 48 licenziamenti; il 12 novembre scorso è stata aperta un'ulteriore procedura di mobilità.

In particolare il piano di ridimensionamento della società prevede 167 licenziamenti nel nostro Paese con la chiusura di alcuni reparti produttivi (119 lavoratori interessati), con conseguenze su altri servizi, quali la progettazione ed il magazzino (48 lavoratori interessati).

L'attività del reparto produzione « Tavoli da Taglio » dovrebbe essere trasferita nella filiale cinese della multinazionale, mentre quella relativa alle macchine convenzionali ed al controllo numerico dovrebbe essere esternalizzata sul territorio nazionale.

La regione Lombardia, per salvaguardare il futuro occupazionale dei 167 dipendenti, si è attivata per comporre un tavolo tra rappresentanze sindacali e proprietà al fine di avviare un confronto diretto a verificare la possibilità di utilizzare lo strumento della CIGS, proposto dai rappresentanti dell'ente territoriale in alternativa alla mobilità, in modo da poter effettuare un esame del piano industriale della società con la finalità di evitare i licenziamenti.

I rappresentanti della proprietà, pur ribadendo la linea strategica dell'azienda finlandese di ridurre il personale in tutte le sedi europee, a fronte delle consistenti perdite e di una previsione di dimezzamento del fatturato, si sono riservati, comunque di illustrare tale opportunità ai vertici aziendali.

Allo stesso modo, in considerazione della rilevanza della questione posta all'attenzione, tenuto conto che ad oggi, non

risulta pervenuta alcuna istanza, presso i competenti uffici del Ministero che rappresento, finalizzata alla concessione di un trattamento di CIGS, né è stato richiesto dalle parti sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, sono in condizione di assicurare la mas-

sima attenzione del Governo e garantire la più ampia disponibilità ad aprire, qualora richiesto, un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte nell'ottica di superare le divergenze fin qui emerse ed individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori e le loro famiglie.

ALLEGATO 4

5-01616 Codurelli: Mancata erogazione di fondi stanziati per la cassa integrazione in deroga.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Codurelli, inerente la tematica del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009, sulla base delle informazioni fornite dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, del Ministero dell'economia e delle finanze e della regione Lombardia, passo ad illustrare quanto segue.

Preliminarmente mi pare opportuno ricordare che il 17 febbraio scorso, in applicazione del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009), è stato sottoscritto un Accordo tra Stato e regioni che ha consentito di mobilitare risorse finanziarie al fine di estendere l'integrazione salariale ai settori, alle categorie e ai lavoratori che ne sono privi.

Con decreto ministeriale n. 45080 del 2009, ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del sopra citato decreto-legge, sono stati assegnati, in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome complessivi 151,5 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa; in particolare, alla regione Lombardia sono stati assegnati 10 milioni di euro.

Tanto premesso tengo a precisare che, con l'Accordo governativo stipulato, in data del 16 aprile 2009, dal Ministero che rappresento con la regione Lombardia sono stati destinati 70 milioni di euro ai fini della concessione e/o proroga degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente in favore dei lavoratori delle imprese ubicate nella regione medesima.

In attuazione dell'accordo predetto, con successivo decreto interministeriale n. 46449 del 2009, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata disposta l'assegnazione di tali risorse alla regione Lombardia.

Sono in grado di informare che, ad integrazione delle predette risorse, in attuazione di un successivo accordo governativo stipulato in data 27 luglio 2009, è stato emanato il decreto interministeriale n. 47189 del 2009 con il quale si è provveduto ad assegnare, per le medesime finalità, alla regione Lombardia ulteriori risorse finanziarie per complessivi 250 milioni di euro.

La regione ha inoltre comunicato di aver trasferito all'INPS 14 milioni di euro come contribuzione a sostegno del reddito per i lavoratori in cassa integrazione in deroga.

Da ultimo faccio presente, sulla base di quanto comunicato dalla regione Lombardia, che, mediante le predette risorse, l'Ente sta garantendo la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga a circa 10.000 imprese (per un totale di 74.000 lavoratori), fronteggiando in tal modo le situazioni di crisi occupazionale nel territorio lombardo.

La regione ha altresì reso noto che, allo stato, 27.000 lavoratori partecipano ai programmi di formazione e servizi al lavoro proposti nell'ambito delle politiche attive con la dote lavoro ammortizzatori.

ALLEGATO 5

5-02050 Codurelli: Su un caso di natura previdenziale di competenza della sede INPS di Lecco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Codurelli, sulla base dei dati informativi forniti dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresenta, dall'Inps e dal Ministero dell'interno, faccio presente quanto segue.

Nel caso di specie, al lavoratore di che trattasi, in aspettativa in quanto eletto sindaco, non è stata riconosciuta, a seguito dell'iscrizione nelle liste di mobilità, la corresponsione della relativa indennità in quanto incumulabile con gli emolumenti, di importo superiore, connessi alla carica.

È opportuno precisare che la problematica relativa al riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità ed alla contribuzione figurativa in favore di coloro che rivestono cariche pubbliche elettive o sindacali è stata regolata dall'Inps con messaggio n. 16920 del 28 novembre 1999.

In tale sede è stato precisato che « ... ai lavoratori in questione deve essere riconosciuta la possibilità di cumulare l'indennità di mobilità con l'indennità e/o i gettoni percepiti per l'espletamento degli incarichi in questione nei limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e cioè nei limiti necessari per garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità, fermo restando in ogni caso il diritto alla contribuzione figurativa conseguente all'indennità di mobilità stessa ».

L'Inps, nel merito ha chiarito che, qualora in applicazione dei criteri di cumulo sopra enunciati non debba essere corrisposta nessuna somma a titolo di indennità di mobilità, il « diritto » al trattamento economico di mobilità non si estingue ma rimane semplicemente « quiescente », tanto che qualora l'interessato si dimettesse dalla carica elettiva avrebbe diritto a percepire interamente l'indennità di mobilità.

Occorre quindi tenere ben distinti i due aspetti del diritto alla percezione dell'indennità economica in una determinata misura da quello alla copertura figurativa del relativo periodo di mobilità, diritto quest'ultimo che deve essere garantito « in ogni caso ».

L'Istituto ha, quindi, concluso che, indipendentemente dalla misura dell'indennità di mobilità che l'interessato percepisce – e quand'anche tale somma sia pari a zero – deve comunque essere riconosciuta, ai relativi periodi di mobilità, una copertura figurativa di valore pari alla retribuzione presa in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità di mobilità.

L'Inps ha, infine, reso noto di avere fornito alla sede provinciale di competenza tutte le istruzioni necessarie ai fini della corretta applicazione del messaggio n. 16920 del 28 novembre 1999 su indicato.

ALLEGATO 6

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche
(Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo,
C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146
Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinata, recante « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche »;

considerato che il provvedimento intende positivamente rendere flessibile e articolato il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti;

osservato, in proposito, che un elemento strategico può essere rappresentato dal rafforzamento del principio di integrazione socio-sanitaria delle politiche pubbliche, su cui si fonda la gestione del Servizio Sanitario Nazionale;

evidenziato, peraltro, che talune disposizioni recate dal provvedimento, anche nelle materie di più diretto interesse della XI Commissione, intervengono con norme specifiche e di dettaglio – sia pure qualificate dal testo come « principi fondamentali » – su una disciplina rientrante nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

segnalato che l'articolo 2, comma 2, del testo unificato, escludendo il responsabile per i servizi sociali dal Collegio di direzione, potrebbe pregiudicare la completa attuazione del principio di « integrazione socio-sanitaria », che passa at-

traverso un incrocio tra politiche sanitarie e politiche sociali di assistenza e previdenza;

rilevato, altresì, che l'articolo 8 reca disposizioni in tema di limiti di età che, di fatto, sono ormai superate, in quanto incluse – in un testo sostanzialmente identico – nell'ambito del cosiddetto « collegato lavoro », ossia il disegno di legge n. 1441-quater-B, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

preso atto, infine, che occorre prestare la massima attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 10, che disciplinano la libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si segnala anzitutto l'esigenza di rivalutare l'impostazione di base del provvedimento in esame – con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sul lavoro e sull'attività professionale (nel cui ambito si segnalano, soprattutto, gli articoli 9 e 10) – limitando l'intervento legislativo statale alla sola determinazione dei principi fondamentali ed evitando di incidere sulla potestà legislativa concorrente delle regioni;

2) si sopprima l'articolo 8, prendendo atto dell'esistenza di una analoga norma già inserita nel provvedimento di cui in premessa;

3) all'articolo 9, si valuti con attenzione la compatibilità delle norme che disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, assicurando la massima coerenza tra la disciplina generale in tema di rapporto di lavoro pubblico e

il diritto degli stessi – anch'esso sancito dalla legislazione vigente – all'esercizio di attività professionali esterne;

4) all'articolo 10, si renda meno perentoria e più flessibile la disposizione che autorizza l'esercizio di attività libero-professionale da parte del personale non medico, eventualmente rinviando, per il dettaglio, alla legislazione di carattere regionale.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione di crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito. Nuovo testo C. 2424 Foti (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
DL 152/2009: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	158

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	160
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato ed emendamento 1.22 del relatore "Nuova formulazione"</i>) .	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164
ERRATA CORRIGE	164

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione di crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte nella scorsa seduta, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito.

Nuovo testo C. 2424 Foti.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, formula, sulla base di quanto illustrato nella precedente seduta, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 152/2009: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3016 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3016 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge n. 152 del 2009: « Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia ».

Il decreto-legge in esame è volto ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2009.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, ricorda che l'articolo 2, comma 26, autorizza tra l'altro, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 122.522 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan.

Rileva inoltre che, al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico nell'ambito delle missioni internazionali o in situazioni di esposizione a pericolo, il comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame consente di inserire nella tessera magnetica di riconoscimento del personale militare i relativi dati sanitari di emergenza (stato vaccinale, terapie in atto, allergie, intolleranze, impianti, trasfusioni, eventuale consenso del militare alla donazione degli organi). La registrazione di tali informazioni sensibili all'interno della citata tessera è condizionata alla prestazione del consenso da parte dell'interessato al trattamento dei dati personali. La previsione, inizialmente inserita nel testo del decreto-legge, che a tal fine venisse sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è stata soppressa al Senato; sempre il Senato ha comunque previsto che il Garante venga sentito ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del medesimo comma, introdotto presso quel ramo del Parlamento. La norma in commento appare finalizzata all'innalzamento

della soglia di salvaguardia della salute del personale impiegato nelle missioni oggetto del decreto-legge.

Il citato secondo periodo dello stesso comma, introdotto durante l'esame del Senato, prevede che, con decreto del Ministero della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano individuate le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure finalizzate a garantirne la sicurezza.

In proposito, ricorda che le tessere di riconoscimento del personale militare sono rilasciate in formato elettronico ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale. In particolare, l'articolo 66 prevede, al comma 8, che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante « Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato », possano essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Infine, fa presente, in considerazione della sua generale rilevanza sociale, che il comma 3-bis dell'articolo 3, introdotto dal Senato, prevede che sia attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente, al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, non solo se decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore, come già previsto in base alla legge n. 79 del 1989, ma anche se comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa. Il medesimo comma specifica che dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si riserva di

formulare una proposta di parere tenendo conto di quanto emergerà nel corso dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.15.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte, che sul testo unificato adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole con condizione ed osservazioni della I Commissione; parere favorevole della II Commissione; parere favorevole con condizione della VI Commissione; parere favorevole della XIV Commissione e parere contrario della Commissione per le questioni regionali. Devono ancora esprimere il parere di competenza le Commissioni V e XI.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sulla rilevanza delle condizioni apposte ad alcuni dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, con particolare riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, visto l'elevato numero di proposte emendative presentate, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi premissivi all'articolo 1, per passare subito all'esame degli emendamenti riferiti all'articolato del testo base.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che la proposta del relatore possa essere recepita in modo estensivo, accantonando tutti gli articoli aggiuntivi, per concentrarsi, dapprima, sugli emendamenti riferiti agli articoli del progetto di legge in

esame. Propone, pertanto, l'accantonamento degli articoli aggiuntivi presentati.

La Commissione delibera di accantonare gli articoli aggiuntivi al provvedimento in esame.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Catanoso 1.15 e 1.13, nonché sugli emendamenti Buttiglione 1.5 e Mura 1.28 a condizione che siano riformulati nel senso che chiarirà al momento di passare all'esame di tali emendamenti. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 1.57, mentre auspica l'approvazione del suo emendamento 1.22, come riformulato (*vedi allegato*). Esprime, invece, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.79, volto a sopprimere l'articolo 1. A suo avviso, infatti, il citato articolo viola gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonché l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 9 della Convenzione di Oviedo.

Massimo POLLEDRI (LNP) dichiara di non condividere le affermazioni della collega Farina Coscioni e di ritenere che il provvedimento in esame non si ponga in contrasto con le richiamate disposizioni costituzionali. In proposito, ricorda, in particolare, che l'articolo 32 della Costituzione deve essere interpretato alla luce del dibattito svoltosi in Assemblea costituente, del quale richiama, in special modo, l'intervento dell'onorevole De Gasperi. Se interpretato in quest'ottica, l'articolo 32 della Costituzione non appare affatto in contrasto con le disposizioni del progetto di legge in esame.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) osserva, rivolto al collega Polledri, che la

ricostruzione da questi prospettata dell'articolo 32 della Costituzione, sulla base dei lavori preparatori, sembra non tener conto delle considerazioni svolte a suo tempo dall'onorevole Aldo Moro, giurista e membro dell'Assemblea costituente. Ricorda, altresì, che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale stabilisce che la possibilità di un soggetto di rifiutare un trattamento sanitario può trovare come unico limite la tutela della salute della collettività, come avviene per le vaccinazioni obbligatorie. Ritiene, pertanto, che, se fosse chiamata a pronunciarsi sul progetto di legge in esame, la Corte costituzionale non potrebbe che confermare tale suo orientamento, dichiarando l'incostituzionalità di diverse disposizioni in esso contenute.

Paola BINETTI (PD) osserva che gli interventi dei colleghi sull'articolo 32 della Costituzione sembrano non tener conto del fatto che l'alimentazione e l'idratazione non sono qualificabili come trattamenti sanitari.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 1.79.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) illustra il suo emendamento 1.1, che, inizialmente, aveva raccolto l'adesione di circa cinquanta colleghi della maggioranza, anche se alcuni hanno successivamente ritenuto di ritirare la propria firma. Tale emendamento è ispirato al concetto di *soft law* e persegue una sorta di disarmo ideologico, cercando di delimitare l'intervento normativo a ciò su cui esiste un ampio consenso. Per questa ragione, esso non introduce nell'ordinamento la previsione relativa al testamento biologico, ma si limita a stabilire alcuni principi su cui ritiene si possa realizzare un'ampia convergenza. In particolare, l'emendamento in questione consente di superare l'evidente contraddizione tra la possibilità, per una persona cosciente, di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario e il divieto di rifiutare l'alimentazione e l'idratazione artificiali da parte dell'individuo non più co-

sciente. L'emendamento di cui trattasi, inoltre, elimina un altro aspetto di sicura incostituzionalità del provvedimento in esame, ovvero la possibilità che la volontà espressa dal paziente nelle forme dovute sia ignorata. In proposito, ricorda come la legge recentemente approvata in Germania limiti l'intervento del medico e del fiduciario alla verifica della volontà espressa dall'interessato. Peraltro, alla luce della ferma contrarietà espressa dal relatore e dal Governo, ritira il suo emendamento 1.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Illustra, quindi, il suo emendamento 1.2, che recepisce le valutazioni espresse da larga parte del mondo scientifico e culturale, anche di area cattolica, e ne raccomanda l'approvazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, tiene a precisare che l'emendamento Della Vedova 1.1 è stato sottoscritto anche da altri deputati, le cui firme, per un errore materiale che verrà corretto prontamente, non risultano pubblicate in allegato al resoconto del 25 novembre scorso.

La Commissione respinge l'emendamento Della Vedova 1.2.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.74 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come esso sia volto, tra l'altro, ad evitare che la volontà espressa da un soggetto non più cosciente sia privata di ogni riconoscimento e valore.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, osserva che molte delle critiche formulate dalla collega Farina Coscioni non corrispondono a quanto previsto dal progetto di legge in esame. In particolare, tale progetto di legge ha il merito di riconoscere espressamente, per la prima volta, il principio del consenso informato ai trattamenti sanitari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.74 e 1.196.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.197, auspicandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.197, 1.195, 1.190, 1.194, 1.193, 1.192, 1.191, 1.11, gli identici emendamenti Mura 1.29 e Farina Coscioni 1.223, nonché gli emendamenti Farina Coscioni 1.87, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.265, 1.266, 1.264, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274 e 1.275.

Livia TURCO (PD) chiede al relatore di spiegare le ragioni della contrarietà al suo emendamento 1.42, volto a migliorare la formulazione della norma.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritiene che la formulazione proposta dall'emendamento Livia Turco 1.42 non sia sostanzialmente diversa da quella attualmente contenuta nel progetto di legge.

Antonio PALAGIANO (IdV) osserva che il termine « rispettare » appare giuridicamente più corretto dell'espressione « tenere conto », impiegata nel progetto di legge in esame. Auspica, pertanto, l'approvazione del suo emendamento 1.41, identico all'emendamento Livia Turco 1.42.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Livia Turco 1.41 e Palagiano 1.42.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) esprime rammarico per la reiezione degli identici emendamenti Livia Turco 1.41 e Palagiano 1.42, ritenendo che l'espressione « tenere conto » non sia del tutto corretta e sensata dal punto di vista giuridico.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, probabilmente, non fa molta differenza quale dei due termini si decida di adottare, posto che le disposizioni costituzionali sono comunque sovraordinate alla legge ordinaria e, pertanto, prevalgono su questa.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 1.216.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.21.

Carla CASTELLANI (PdL) dichiara di far suo l'emendamento Catanoso 1.21.

La Commissione respinge l'emendamento Catanoso 1.21, fatto proprio dall'onorevole Castellani.

Paola BINETTI (PD) illustra l'emendamento Livia Turco 1.43, dichiarando di non comprendere le ragioni della contrarietà del relatore e del Governo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, riconsiderando il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione sull'emendamento Livia Turco 1.43.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) dichiara di condividere l'emendamento Livia Turco 1.43, di cui auspica l'approvazione.

Lucio BARANI (PdL) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 1.43.

Carmelo PORCU (PdL) sottolinea l'importanza di richiamare l'articolo 3 della Costituzione, anche per ribadire che tutti i cittadini hanno diritto alla migliore assistenza sanitaria possibile. Auspica, pertanto, l'approvazione dell'emendamento Livia Turco 1.43.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 1.43 (*vedi allegato*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.209, raccomandandone l'approvazione.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) dichiara di ritenere molto opportuno l'emendamento Farina Coscioni 1.209 e, in particolare, il riferimento alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, soprattutto in considerazione del fatto che l'articolo 3, comma 5, del progetto di legge in esame cita la medesima Convenzione in modo parziale e fuorviante.

Paola BINETTI (PD) ritiene che, anche qualora fosse respinto l'emendamento Farina Coscioni 1.209, la Commissione dovrebbe attentamente valutare l'opportunità di approvare i più puntuali emendamenti Farina Coscioni 1.213 e 1.214.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.209, 1.210 e 1.211.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.212, raccomandandone l'approvazione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, osserva, rivolto alla collega Farina Coscioni, che la Convenzione di Oviedo, richiamata nel suo emendamento 1.212, afferma la necessità di « tener conto » dei desideri del paziente, con espressione analoga a quella adottata dal progetto di legge in esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea l'opportunità di richiamare espressamente, all'articolo 1, la Convenzione di Oviedo. Auspica, pertanto, l'approvazione di uno degli emendamenti della collega Farina Coscioni volti a introdurre tale riferimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.208, 1.207, 1.206 e 1.221.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 1.44, sottolineando la centralità che esso attribuisce alla relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente e i

familiari. Ritiene, inoltre, che l'emendamento in questione delinei, nel complesso, un intervento normativo più equilibrato di quello configurato dal progetto di legge in esame.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che l'emendamento Livia Turco 1.44 e, in particolare, la lettera *f*) enfatizzino eccessivamente l'importanza del principio di autodeterminazione, rendendo la volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento totalmente vincolante, anche al di fuori di qualsiasi relazione intersoggettiva.

Andrea SARUBBI (PD) rileva, rivolto al collega Polledri, che l'emendamento Livia Turco 1.44 non fa che esplicitare quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione, senza esaltare in modo esclusivo o unilaterale il principio di autodeterminazione.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), premesso che l'intervento legislativo in esame rischia di accrescere il contenzioso giudiziario, ricorda, rivolto al relatore, che non è corretto affermare che il progetto di legge in esame introduca nell'ordinamento il principio del consenso informato ai trattamenti sanitari, dal momento che tale principio era già presente nel Codice di deontologia medica e, comunque, garantito dalla Costituzione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) rileva che la lettera *f*) dell'articolo 1, comma 1, come sostituita dall'emendamento Livia Turco 1.44, rischia di suscitare gravi problemi interpretativi, perché sembra volta a rendere assolutamente vincolante la volontà del paziente espressa in un momento precedente a quello in cui debba esser fatta valere.

Paola BINETTI (PD) osserva che, contrariamente a quanto affermato da alcuni colleghi, la lettera *f*) dell'articolo 1, comma 1, come sostituita dall'emendamento Livia Turco 1.44, fa genericamente riferimento alla volontà espressa dalla persona, senza

concentrarsi sul problema delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che la lettura complessiva dell'emendamento Livia Turco 1.44 sia sufficiente ad escludere una lettura indebitamente estensiva della lettera *f*).

Vittoria D'INCECCO (PD) ritiene che l'introduzione della dichiarazione anticipata di trattamento perda di significato se si intende negare qualsiasi valore alla volontà espressa dal paziente in un momento precedente alla perdita della coscienza.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) auspica l'approvazione dell'emendamento Livia Turco 1.44, ritenendo, in particolare, che la lettera *f*) rechi una previsione assolutamente ragionevole ed equilibrata.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 1.44.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 251 del 25 novembre 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 362, prima colonna, sedicesima riga, la parola: « 8.000 » è sostituita dalle seguenti: « - 2.000 ».

a pagina 694, seconda colonna, ottava riga, le parole: « **1. 1.** Della Vedova » sono sostituite dalle seguenti: « **1. 1.** Della Vedova, Barbareschi, Barbaro, Bellotti, Bernini Bovicelli, Briguglio, Calderisi, Castiello, Consolo, Contento, Cosenza, Cristaldi, De Angelis, Divella, Gava, Granata, Labocchetta, Lamorte, Lo Presti, Martino, Moffa, Moles, Nucara, Pecorella, Perina, Polidori, Proietti Cosimi, Raisi, Scalia, Siliquini, Versace, Ruben, Zacchera, Tremaglia, Angeli ».

ALLEGATO

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

**EMENDAMENTO APPROVATO ED EMENDAMENTO 1.22
DEL RELATORE (NUOVA FORMULAZIONE)**

ART. 1.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:
articoli 2 aggiungere la seguente: 3.*

1. **43.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il paziente affetto da dolore acuto persistente o cronico ha diritto a essere protetto con una adeguata terapia contro il dolore e con quanto previsto dai protocolli delle cure palliative. Nei casi dei malati terminali il medico può utilizzare le terapie farmacologiche che rientrino in un idoneo percorso terapeutico per il controllo del dolore.

1. **22.** *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione denominata Coordinamento nazionale per la canapicoltura (Assocanapa), in materia di Interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa »	166
5-01727 De Camillis: Finanziamento dei contratti di filiera.	
5-01736, Graziano: Rimborso IVA da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	166
7-00220 Rainieri: Misure in favore del settore suinicolo (<i>Discussione e rinvio</i>)	167
7-00108 Bellotti: Interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa » (<i>Rinvio della discussione</i>)	167

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità C. 1481 Realacci e C. 2876 De Girolamo (<i>Esame e rinvio</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
AVVERTENZA	172

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione denominata Coordinamento nazionale per la canapicoltura (Assocanapa), in materia di Interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

INTERROGAZIONI

La seduta comincia alle 14.50.

5-01727 De Camillis: Finanziamento dei contratti di filiera.

5-01736, Graziano: Rimborso IVA da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che, su richiesta del rappresentante del Governo e d'intesa con i presentatori, lo svolgimento delle interrogazioni in titolo è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Giovedì 10 dicembre 2009.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00220 Rainieri: Misure in favore del settore suinicolo.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Fabio RAINIERI (LNP) illustra il contenuto della sua risoluzione, rilevando in particolare lo stato di notevole difficoltà in cui si è venuto a trovare il settore suinicolo e la pronta risposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso l'azione di sollecitazione effettuata nei confronti del settore che ha portato ad un primo accordo di filiera tra le organizzazioni professionali. Peraltro, anche alla luce della sua applicazione pratica, tale accordo dovrebbe essere rivisto al fine di contemplare un intervento attivo degli allevatori o dei loro rappresentanti. Ritiene inoltre che debbano essere effettuate considerazioni diverse per il particolare settore suinicolo dedicato alle produzioni dop.

Chiede pertanto che il Governo intraprenda le necessarie iniziative per integrare la Commissione unica nazionale, per vigilare sul rispetto dei prezzi definiti dalla Commissione unica nazionale, anche integrando l'apparato sanzionatorio, e per prevedere infine che la quotazione del cosiddetto « peso morto » sia definito da tecnici terzi, escludendo peraltro le produzioni DOP.

Roberto ROSSO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00108 Bellotti: Interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa ».

(Rinvio della discussione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno rinviata nella seduta del 19 novembre 2009.

Luca BELLOTTI (PdL) chiede di procedere ad un rinvio della discussione della

sua risoluzione e che la Commissione proceda alle audizioni degli operatori del settore.

Roberto ROSSO, *presidente*, rinvia pertanto la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 15.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci e C. 2876 De Girolamo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, ricorda che le proposte di legge in esame, C. 1481 di iniziativa dell'onorevole Realacci ed altri, e C. 2876, di iniziativa dell'onorevole De Girolamo, sono entrambe volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta – la cui area di produzione è situata a breve distanza dal luogo di consumo finale – nonché dei prodotti di particolare pregio qualitativo ossia quelli provenienti da coltivazioni biologiche, a denominazione tutelata, tipici o tradizionali.

Fa presente altresì che la materia, disciplinata dalla legge n. 228 del 2001, ed oggetto di numerosi interventi, tra i quali quelli operati dal comma 1065 delle legge finanziaria per il 2007, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, nonché di un libro verde sulla qualità dei prodotti alimentari della Commissione europea, è suscettibile di riguardare materie concor-

renti e delegate, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, di possibile competenza regionale e richiede dunque una particolare attenzione.

Le proposte riprendono a livello nazionale, ponendosi come quadro di riferimento, una tematica che è stata affrontata già da diverse Regioni, sia tramite apposite leggi, sia tramite lo stanziamento di risorse. L'obiettivo della riduzione della filiera anche tramite la promozione dei prodotti agricoli locali, tradizionali e biologici e dunque la valorizzazione della tipicità, della sicurezza alimentare e della stagionalità dei prodotti stessi, è altresì contenuto nelle linee programmatiche del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, illustrate alla Commissione Agricoltura della Camera nella seduta del 18 giugno 2008.

Con riferimento alla scelta normativa per realizzare le suddette finalità le proposte in esame si differenziano almeno in parte.

In particolare, la proposta di legge C. 2876 De Girolamo si pone esplicitamente come intervento-quadro, nel presupposto che la materia dell'alimentazione è attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, dettando una serie di disposizioni volte a definire i compiti delle Regioni e degli enti locali in materia. La proposta individua infatti (articolo 2) i principi nel quadro dei quali Regioni ed enti locali esercitano le rispettive competenze in materia. In particolare si fa riferimento: alla promozione del commercio dei prodotti a filiera corta; all'incentivazione dell'esercizio dell'agricoltura con metodi tradizionali; al riconoscimento e tutela dei prodotti agricoli tradizionali; alla promozione della vendita diretta dei prodotti; alla determinazione delle caratteristiche delle imprese agricole per le quali si applicano le misure europee in materia di flessibilità nell'applicazione delle norme sull'igiene dei prodotti alimentari (Reg. CE n. 852/2004). È inoltre demandato al Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, l'adeguamento alle disposizioni contenute nella

proposta di legge, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, del decreto ministeriale che attualmente detta la disciplina dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Con riferimento alla disposizione che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per modificare il decreto ministeriale del 20 novembre 2007, andrebbe valutata l'opportunità di inserire la specificazione che si tratta di un atto non avente natura regolamentare dal momento che la competenza legislativa esclusiva nelle materie del commercio è riservata alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione. In relazione alla procedura di adozione dell'atto andrebbe inoltre valutata l'opportunità di prevedere la previa intesa con la conferenza Stato-regioni, così come previsto per l'adozione del citato decreto ministeriale 20 novembre 2007.

La proposta di legge C. 1481 Realacci detta invece disposizioni direttamente applicative, lasciando in ogni caso ampio spazio alle competenze regionali e locali. In particolare, tale provvedimento prevede preliminarmente una serie di definizioni ai fini dell'applicazione della proposta di legge stessa. Sono dunque qualificati (articolo 2) a « chilometro zero » i prodotti il cui consumo avviene nella stessa regione di produzione, o entro un raggio di 70 chilometri. Rientrano nella suddetta definizione altresì i prodotti il cui trasporto – dalla fase della produzione a quella del consumo – produca un limitato apporto delle emissioni inquinanti. Ulteriore definizione attiene ai prodotti « di qualità » che sono coltivazioni biologiche, nonché quelli a denominazione tutelata, tipici o tradizionali. Sono infine definiti « mercati », i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e disciplinati dal decreto ministeriale 20 novembre 2007 che ha stabilito i requisiti uniformi e gli standard per la loro realizzazione.

Va rilevato che in mancanza di disposizioni di individuazione di specifici parametri può risultare problematica la attribuzione ad un prodotto della qualifica

« chilometro zero » in relazione alla contenuta emissione di inquinanti derivante dal trasporto di esso. Potrebbe dunque risultare opportuno demandare ad un decreto ministeriale l'individuazione di parametri certi attinenti al ridotto apporto di emissioni inquinanti.

Entrambe le proposte in esame prevedono inoltre disposizioni incentivanti l'impiego dei prodotti da filiera corta e di qualità nei servizi di mensa e di ristorazione collettiva forniti dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare, la proposta di legge C. 1481 Realacci prevede che la fornitura di prodotti a chilometro zero o di qualità possa, a discrezione dell'ente regionale e locale, diventare titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti pubblici (emanati dalla regioni, o da enti da essa controllati, e dagli enti locali) di fornitura di mensa o servizio di ristorazione collettiva. All'aggiudicazione consegue un obbligo di idonea documentazione dell'approvvigionamento, dell'impiego dei prodotti e dell'apporto di emissioni inquinanti connesso a tutti i movimenti che hanno interessato il prodotto fino alla fase finale del consumo (articolo 3).

La proposta di legge C. 2876 De Girolamo prevede invece (articolo 3) non la possibilità bensì l'obbligo per i bandi pubblici di contenere tale clausola di preferenza. È demandata ad un decreto ministeriale adottato previo parere della conferenza Stato-Regioni l'individuazione di modalità uniformi per l'applicazione delle norme predette.

Con riguardo alla disposizione contenuta nella proposta di legge C. 2876 De Girolamo, all'articolo 3, che prevede un obbligo per i bandi pubblici, va segnalato che si tratta di una disposizione di dettaglio in una materia quale quella dell'alimentazione che la Costituzione attribuisce alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di trasformare l'obbligo a carico di Regioni ed enti locali in facoltà. Se invece si ritiene di conservare l'obbligo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, al comma 2 del medesimo articolo 3,

una previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e non un mero parere di essa.

Specifiche norme, poi, sono dedicate sia nella proposta di legge C. 1481 Realacci che nella proposta di legge C. 2876 De Girolamo all'agevolazione della vendita diretta dei prodotti agricoli.

In generale si può dire che la finalità è quella di valorizzare la modalità organizzativa dei cosiddetti *farmer's markets*, per i vantaggi che questi possono dare sia ai consumatori in termini di minor prezzo dei prodotti, sia ai produttori in termini di maggior ricavo. Ulteriore vantaggio di questi mercati per la vendita diretta è per l'ambiente, nel momento in cui essi vengano destinati, così come previsto nelle proposte di legge in esame, alla commercializzazione dei prodotti il cui trasporto è breve ed inquina poco.

La proposta di legge C. 1481 Realacci (articolo 4) consente ai comuni di riservare alla vendita diretta dei prodotti agricoli almeno il 20 per cento delle aree di posteggio dei mercati. Inoltre al fine di agevolare l'acquisto e il consumo dei prodotti a chilometro zero e di quelli di qualità si consente agli esercizi commerciali di destinare alla vendita degli stessi almeno il 30 per cento della propria superficie.

La proposta di legge C. 2876 De Girolamo (articolo 4) interviene direttamente sul decreto legislativo 228 del 2001 in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli. In particolare si dispone l'obbligo per le Regioni di riservare spazi adeguati alla vendita diretta dei prodotti provenienti da filiera corta, di semplificare le norme applicative e di ridurre i relativi oneri amministrativi. In tal senso va anche la modifica apportata al citato decreto legislativo in merito alla riduzione dei tempi di comunicazione dell'avvio dell'attività di vendita in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli. Un'ulteriore disposizione riguarda la vendita diretta di prodotti agricoli da parte di soggetti che esercitano l'attività agricola in maniera residuale o minimale (e dunque non rientrano nella definizione di imprenditori agricoli). Per tali soggetti, fatti salvi i limiti

stabiliti dalla normativa regionale in materia di flessibilità dell'applicazione delle norme sull'igiene dei prodotti alimentari, non è richiesta alcun obbligo formale ai fini della vendita nella propria area di produzione al consumatore finale.

La proposta di legge C. 2876 De Girolamo, all'articolo 4, prevede una serie di disposizioni che modificano la disciplina della vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. Tali disposizioni andrebbero valutate alla luce della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117, Cost. che attribuisce alla competenza residuale, esclusiva delle Regioni, la materia del commercio.

Tra gli ulteriori incentivi, la proposta di legge C. 1481 Realacci prevede (articolo 5) quale ulteriore incentivo l'abbattimento per il 50 per cento dei contributi dovuti da grandi strutture di vendita o centri commerciali – nei quali siano venduti prodotti agroalimentari – per il rilascio del permesso di costruzione o di altra autorizzazione a fini edilizi, qualora sia assunto l'impegno ad acquistare e porre in vendita prodotti a filiera corta e prodotti di qualità nella misura complessiva annua non inferiori al 30 per cento in termini di valore. Il medesimo impegno, assunto unilateralmente, deve essere oggetto di valutazione nella fase istruttoria del procedimento in materia edilizia allo scopo di orientare la programmazione commerciale alla luce dell'articolo 41 della Costituzione che, pur riconoscendo la libertà dell'iniziativa economica, non consente che questa possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Il mancato rispetto dell'impegno comporta il versamento per intero del contributo maggiorato dall'applicazione di un tasso d'interesse.

Per quanto riguarda poi il profilo dei controlli, la proposta di legge C. 1481 (articolo 7) dispone l'istituzione nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del MIPAAF di un nucleo votato ai prodotti di qualità e da filiera corta, e consente alle regioni per la realizzazione dei controlli di competenza

di avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale.

La proposta di legge C. 2876 (articolo 2, comma 2, lettera g) inserisce tra i compiti riservati alle Regioni e agli enti locali, per gli ambiti di rispettiva competenza, l'individuazione degli organi amministrativi e di polizia preposti all'esercizio delle funzioni di prevenzione, controllo ed accertamento delle violazioni di quanto previsto nella proposta di legge.

Si segnala che entrambe le proposte estendono le norme in merito ai controlli anche a quanto disposto dal decreto ministeriale 25 giugno 2009 che detta disposizioni in materia di prodotti ortofrutticoli freschi.

Vi sono altresì ulteriori aspetti specifici affrontati singolarmente dalle due proposte in esame. In particolare, la proposta C. 1481 (articolo 6) demanda ad un decreto del dicastero agricolo la istituzione entro due mesi dalla entrata in vigore della legge, di un marchio di filiera « Chilometro zero », che attesta la qualità ambientale del prodotto in relazione all'apporto ridotto di emissioni inquinanti prodotte dal trasporto dello stesso. Alle regioni e province autonome spetta la istituzione di un albo nel quale hanno titolo ad iscriversi, gratuitamente e secondo le modalità precisate in allegato alla proposta, tutte le imprese (agricole, agroalimentari, di acquacoltura e commerciali) che vendono prodotti a chilometro zero. Dall'iscrizione all'albo deriva la possibilità di avvalersi del logo, con modalità specificate in allegato alla proposta.

La proposta di legge C. 2876 De Girolamo contiene infine una specifica disposizione volta a modificare il codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di tutela dei paesaggi rurali. In primo luogo si interviene sull'articolo 142 del citato provvedimento, concernente le aree tutelate per legge, per inserire in tale ambito una nuova categoria sottoposta *ope legis* alla tutela paesaggistica: i territori impiegati per l'ottenimento dei prodotti IDG e DOP, di vini a denominazione d'origine e IGT e di prodotti biologici. È data inoltre

facoltà alle Regioni di individuare dei « sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale », da sottoporre a specifica tutela ai sensi del citato codice, in relazione ad eccezionali qualità delle relazioni fra il paesaggio rurale e le pratiche agronomiche tradizionali in esso esercitate.

Luca BELLOTTI (PdL), pur rammaricandosi di non poter intervenire in maniera conforme rispetto al relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca incentivazioni per determinati interventi, che richiedono un adeguato impegno economico, che non è realistico ipotizzare in questa fase di acuta crisi agricola. Infatti, il Parlamento si trova nell'impossibilità di rispondere financo ad impellenti necessità primarie del mondo agricolo, oggetto di pubbliche manifestazioni in numerose occasioni, anche nelle immediate vicinanze di Montecitorio.

Osserva inoltre che la Commissione, che si è già trovata nell'impossibilità di definire un concetto ampio come quello del « prodotto in Italia », non potrà che incontrare analoghe difficoltà nella definizione del concetto di prodotto a « chilometro zero », per sua natura fortemente restrittivo.

Ritiene infine che l'ordine di priorità che è stato stabilito nell'esaminare i disegni di legge andrebbe rivisto, non solo alla luce del valore economico dei particolari settori agricoli interessati, ma anche alla luce di considerazioni maggiormente realistiche, sempre tenendo presenti le competenze che afferiscono ai vari livelli regionali.

Susanna CENNI (PD), rilevando innanzitutto che i disegni di legge in esame avrebbero potuto essere calendarizzati insieme con le proposte di legge sull'etichettatura, osserva che se la filiera corta recata nelle proposte non può essere considerata risolutiva delle problematiche dell'agricoltura, essa ha comunque trovato attenzione sia a livello di legislazione regionale che a livello dell'Unione europea, con il libro verde sulla qualità dei prodotti alimentari, che prefigura forme di etichet-

tatura che tengano conto delle emissioni di carbonio o del consumo di acqua necessarie alla produzione dell'oggetto etichettato. Ritiene pertanto che ben abbia fatto il legislatore a porre attenzione alla materia, suscettibile di una prossima riflessione, e come vada ascritto a merito delle proposte in esame il fatto di aver posto all'attenzione del Parlamento temi oggetto di approfondimento regionale, nazionale ed europeo.

Ritiene infine che le proposte di legge in esame, pur nella corrente contingenza agricola, meritino il massimo rispetto, anche per il notevole sforzo profuso dai colleghi parlamentari al fine di individuare soluzioni condivisibili.

Monica FAENZI (PdL) ritiene che il richiamo al rispetto delle proposte di legge in esame sia condivisibile, soprattutto nella considerazione che le scelte operate per dare ordine ai lavori della Commissione sono intrinseche della funzione di parlamentare. Osserva inoltre che le proposte di legge stanno svolgendo anche una promozione nei confronti del settore agricolo, molte volte trascurato, che non va sottovalutata, come non va sottovalutato il valore economico del particolare settore agricolo interessato, che non è insignificante.

Fabio RAINIERI (LNP) osserva che laddove la definizione di prodotti a chilometro zero si limitasse a quella relativa ai 70 chilometri, potrebbe creare danni o ripercussioni con riferimento alle grandi produzioni DOP, che a volte si estendono al di là di tale limitazione.

Luca BELLOTTI (PdL) ricorda che nella passata legislatura il tema della promozione delle tipicità e delle produzioni locali dei piccoli comuni era già stato risolto dalla proposta C. 15, a firma degli onorevoli Realacci e Bocchino, approvata dall'Assemblea della Camera.

Roberto ROSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Sostegno agli agrumeti caratteristici.
C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153
Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Cata-
noso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	174
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	178
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	178
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Atto n. 154 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	179
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	184

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. COM(2009)154 def. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	187
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:

Esame istruttorio del « Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020 » (COM(2009)647 def.)	190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ERRATA CORRIGE	194
----------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3016 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Bellotti, evidenzia che il decreto-legge reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Il capo I, composto dal solo articolo 1, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e rinfanzia gli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

In particolare, la citata norma, è dedicata essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2009. La medesima disposizione reca, altresì, talune disposizioni di carattere generale riguardanti le indennità di missione da corrispondere al personale inviato nelle citate missioni e la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di

necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame.

Lo stesso articolo provvede altresì ad autorizzare la spesa per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione ed addestramento delle Forze armate e di polizia irachene svolte nell'ambito della NATO Training Mission Iraq (NTM-I).

L'articolo 2 reca le autorizzazioni di spesa relative alla proroga dal 31 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009 della partecipazione italiana a diverse missioni internazionali. In particolare, vengono prorogate le seguenti missioni (che si indicano ripartite per aree geografiche):

nei Balcani: Joint Enterprise della NATO per il mantenimento della sicurezza nell'area dei Balcani, coordinando le attività delle missioni KFOR e MSU in Kosovo; NATO HQSkopje per il monitoraggio in Macedonia e per i rapporti tra NATO ed autorità macedoni; Althea dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (ex missione SFOR della NATO) per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e consolidamento della pace; EUPM dell'Unione europea per assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina e mantenimento della stabilità nell'area; NATO HQ Sarajevo di supporto alle attività di monitoraggio in Bosnia-Erzegovina, cura i rapporti tra NATO e autorità bosniache; DIE in Albania per la cooperazione bilaterale con le Forze armate albanesi ed il sostegno alla loro riorganizzazione; MAIL-T (ex NATO HQ) a Tirana di supporto alle Forze armate albanesi dopo l'ingresso dell'Albania nella NATO; EULEX Kosovo: missione dell'Unione europea di supporto alle autorità kosovare nei settori di polizia, giudiziario e doganale;

nel Caucaso: EUMM Georgia dell'Unione europea in Georgia per il monitoraggio sugli accordi UE-Russia del 2008 e per la stabilità della Georgia e delle aree limitrofe;

in Africa: EUPOL RD Congo dell'Unione europea per la riforma e la

ristrutturazione della polizia della Repubblica democratica del Congo; UNAMID, missione ONU – Unione africana in Darfur per il controllo del cessate il fuoco e per la protezione degli osservatori nel processo di pace nel Darfur;

nel Corno d’Africa: Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria nell’area del Corno d’Africa; Atalanta (Eunavfor Somalia) dell’Unione europea nel golfo di Aden, di scorta al naviglio per la missione umanitaria del World Food Program e di contrasto alla pirateria;

in Medio Oriente: EUBAM Rafah dell’Unione europea al valico di Rafah, fra la striscia di Gaza e l’Egitto, per assistere le Autorità palestinesi nella gestione del valico. Dal 2007 il contingente è di stanza ad Askelon (Israele) per la chiusura del valico; TIPH II, a Hebron in Cisgiordania di supporto alla sicurezza del territorio, in coordinamento con le Autorità palestinesi ed israeliane; UNIFIL dell’ONU in Libano per l’assistenza al Governo libanese nel controllo del territorio confinante con Israele; EUPOL COPPS Missione di polizia dell’Unione europea nei Territori palestinesi;

nel Mediterraneo: Active Endeavour della NATO nel Mediterraneo per il contrasto al terrorismo internazionale attraverso il monitoraggio del traffico delle merci via mare nella regione; UNFICYP dell’ONU a Cipro per il controllo del cessate il fuoco a Cipro; Missione di cooperazione italo – libica per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina;

in Afghanistan: ISAF della NATO di supporto al Governo dell’Afghanistan nel mantenimento della sicurezza nel Paese; EUPOL Afghanistan dell’Unione europea per lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace.

Nel complesso il personale militare e delle forze di polizia impegnato nelle missioni internazionali risulta pari, in base alla relazione tecnica al provvedimento (A.S. 1850), a 8.288 unità, a fronte delle 9.492 autorizzate ai sensi dell’ultimo prov-

vedimento di proroga (la legge n. 108 del 2009). Rispetto a tale ultimo provvedimento non sono state ulteriormente prorogate la missione EU BAM Moldova e Ucraina (Missione dell’Unione europea per l’assistenza nell’istituzione di un controllo doganale internazionale sul settore transdnestriano del confine tra Moldova e Ucraina; per la missione era autorizzato l’invio di una unità) e la missione relativa alla cooperazione militare con l’Iraq nel settore navale, da ultimo prorogata con il comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 108 del 2009 (per la quale era autorizzato l’invio di 102 unità).

Gli articoli da 3 a 5 intervengono, rispettivamente, in materia di trattamento economico del personale, di disposizioni in materia penale e, infine, di disposizioni in materia contabile.

Tali disposizioni riproducono sostanzialmente quelle già recate da precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. Si registrano tuttavia alcune novità. In particolare:

l’articolo 3, comma 2, il quale prevede che, previo consenso dell’interessato, la tessera di riconoscimento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali contenga i dati sanitari di emergenza (quali lo stato vaccinale, terapie in atto, allergie, intolleranze, il consenso alla donazione degli organi);

l’articolo 3, commi 3 e 4, inteso a comprendere i genitori, se unici superstiti, tra i soggetti destinatari degli indennizzi previsti a favore dei militari in missione che abbiano contratto infermità permanenti o patologie a causa di esposizione all’uranio impoverito, disponendo altresì la conservazione in bilancio delle relative risorse;

l’articolo 3, comma 3-bis, introdotto al Senato, prevede che il personale militare iscritto nel ruolo d’onore abbia diritto a domanda di permanere o di essere richiamato in servizio fino ai limiti di età previsti non solo se decorato al valor militare o civile, come attualmente previ-

sto dall'articolo 1 della legge n. 79 del 1989, ma anche se iscritto a seguito di eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, che ne abbiano determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento;

l'articolo 3, comma 5, inteso a chiarire che la concessione delle pensioni di reversibilità o indirette ai genitori quali unici superstiti delle vittime del terrorismo come per gli altri familiari delle vittime dipende esclusivamente dalla sussistenza del rapporto di parentela o di coniugio con le vittime stesse;

l'articolo 3, comma 6, che estende al personale della Guardia di finanza delle norme di favore in materia di concorsi interni previste dal decreto-legge n. 451 del 2001 per gli appartenenti alle altre forze armate impiegati in missioni internazionali;

l'articolo 3, comma 7, che dispone la proroga, fino al 30 luglio 2011, del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare (COCER). Tali organismi verrebbero a scadenza naturale nel corso del 2010;

l'articolo 3, comma 7-bis, introdotto al Senato, il quale prevede che gli accertamenti ai fini del rilascio del nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007, possano essere effettuati senza informare gli interessati per il personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero;

l'articolo 3, comma 7-ter, introdotto al Senato, il quale prevede che le risorse per l'estensione dei benefici di cui alla legge n. 266 del 2005 siano ripartite con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri della difesa, dell'interno e della giustizia e destinate agli stati di previsione della spesa dei ministeri interessati;

l'articolo 3, comma 7-quater, introdotto al Senato, rende permanente l'esclusione per il personale impiegato nelle

missioni militari dalla soppressione dell'indennità di trasferta disposta dall'articolo 1, comma 213, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), già prevista per il solo anno 2009 dal decreto-legge n. 209 del 2008;

l'articolo 4, commi da 1-bis ad 1-otties, introdotti al Senato, i quali integrano la disciplina penale in materia di missioni militari, disponendo tempi rapidi di accertamento sui mezzi militari utilizzati all'estero (dieci giorni, prorogati a quindici in caso di utilizzo di un consulente), nonché, in caso di ricorso all'incidente probatorio, la considerazione dell'udienza come a trattazione prioritaria. Inoltre si prevede la non punibilità per il militare che nel corso delle missioni in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero a ordini legittimamente impartiti faccia uso della forza o di altro mezzo di coazione fisica, qualificando come delitto colposo qualora si ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge. Si prevede anche la punizione solo a richiesta del ministro ai sensi dell'articolo 260 del codice penale militare di pace dei reati di cui agli articoli 115 (movimento arbitrario di forze militari), 116, secondo comma (colposa intempestiva o omessa apertura di piego chiuso), 117 terzo comma (omessa esecuzione di un incarico per negligenza) e 167 terzo comma (colposa distruzione o sabotaggio di opere militari).

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria del provvedimento, a valere sulle disponibilità residue del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, nonché mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge di proroga delle missioni n. 209 del 2008 e dell'articolo 2, comma 8, della già citata legge n. 108 del 2009 (sempre in materia di proroga delle missioni) destinata a finanziare la missione UNAMID in Darfur per la parte riguardante il trasporto aereo di personale ed equipaggiamenti che non potrà essere effettuato nell'anno 2009 per motivi tecnici

legati alla concessione dei visti di ingresso necessari per l'invio del personale in zona di operazioni.

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Come rilevato dall'analisi tecnico-normativa, contenendo il provvedimento disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale, che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri dell'Unione europea, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Ricorda comunque che da ultimo il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, all'articolo 24 (ex-articolo 11 del Trattato dell'Unione europea) ha confermato l'impegno per una politica estera comune, segnalando che «la competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera». Precisa però che «la politica estera e di sicurezza è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente (vale a dire solo per misure di attuazione). È esclusa l'adozione di atti legislativi».

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ha sottoscritto la dichiarazione sulle capacità in cui si fissano obiettivi precisi per i prossimi anni affinché l'UE sia in grado – nell'ambito del livello di ambizione stabilito, ossia il dispiegamento di 60.000 uomini in 60 giorni per un'operazione importante – di pianificare e condurre simultaneamente: due importanti operazioni di stabilizzazione e ricostruzione, con un'adeguata componente civile sostenuta da un massimo di 10.000 uomini per almeno due anni; due operazioni di reazione rapida di durata limitata utilizzando i gruppi tattici; un'operazione di evacuazione d'emergenza di cittadini europei (in meno di 10 giorni); una missione di sorveglianza/interdizione marittima o aerea; un'operazione civile-militare

di assistenza umanitaria della durata massima di 90 giorni; una dozzina di missioni civili PESD, tra cui una missione importante che potrebbe durare vari anni.

Il Consiglio del 17 novembre 2009, nel celebrare il decimo anniversario della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), ha lodato il successo di questa politica, che ha dispiegato personale pari a circa 70.000 persone in 22 missioni e operazioni, di cui 12 attualmente in corso, a sostegno della pace e della sicurezza internazionali. Secondo il Consiglio, la PESD si è dimostrata uno strumento efficace per l'insieme dell'azione esterna dell'UE. Nel corso della riunione il Consiglio ha effettuato la consueta verifica semestrale degli sviluppi in ambito PESD.

In particolare, il Consiglio:

ha sottolineato il contributo fornito dalla missione EUNAVFOR-Atalanta alla sicurezza marittima al largo delle coste somale e ha concordato di estenderne la durata di un anno, fino al dicembre 2010. Il Consiglio ha inoltre approvato il concetto di gestione della crisi di una possibile missione PESD per contribuire alla formazione delle forze di sicurezza del Governo federale transitorio della Repubblica di Somalia;

ha accolto con favore gli sforzi compiuti dall'EUPM Bosnia-Erzegovina per assolvere il mandato. La missione contribuirà al rafforzamento dell'impegno globale dell'UE in Bosnia-Erzegovina, e ne preparerà la riorganizzazione conformemente al mandato per il periodo dopo il 2009, incentrato sul sostegno alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione;

ha accolto con favore l'avanzamento dei lavori preparatori per l'eventuale futura evoluzione di ALTHEA (Bosnia Erzegovina) verso un'operazione non esecutiva sullo sviluppo di capacità e la formazione delle forze armate. Il Consiglio ha ribadito che la decisione sull'eventuale evoluzione dell'operazione ALTHEA dovrebbe tener conto degli sviluppi politici,

compreso il ruolo futuro del Rappresentante speciale dell'UE. Si prevede che il Consiglio torni sulla questione nella prossima sessione in dicembre;

ha accolto con favore il contributo della missione EUMM alla stabilità, al ritorno alla normalità e alla creazione di un clima di fiducia in Georgia e ha confermato il sostegno alla piena attuazione del mandato dell'EUMM nell'intero paese, compreso l'accesso alle due entità de facto. Il mandato della missione è stato prorogato dal Consiglio per un altro anno fino al 14 settembre 2010;

ha espresso soddisfazione per il consolidamento delle priorità strategiche di EUPOL AFGHANISTAN attorno a sei obiettivi, ossia: attività di polizia fondate sull'intelligence; catena di comando, controllo e comunicazione nel settore della polizia; indagini penali; lotta alla corruzione; collegamenti tra polizia e procuratori; diritti umani e integrazione di genere all'interno della polizia afghana;

ha accolto con favore il lavoro svolto dalla missione EUPOL COPPS nel settore della polizia e della giustizia penale dell'Autorità palestinese. Il Consiglio ha convenuto di far avanzare i lavori relativi ad ulteriori azioni nell'ambito più vasto dello stato di diritto nei territori palestinesi;

nel rallegrarsi per la proroga di altri sei mesi del mandato dell'EUBAM Rafah, il Consiglio ha ribadito la disponibilità dell'UE a schierarsi nuovamente al valico di Rafah (fra la striscia di Gaza e l'Egitto) se le circostanze lo consentiranno. Malgrado la chiusura del valico, la missione mantiene la sua capacità operativa;

ha espresso soddisfazione per il lavoro compiuto da EUPOL RD Congo a sostegno della riforma della polizia nazionale congolese e della sua interazione con il settore della giustizia. Malgrado la situazione della sicurezza nel paese resti precaria, secondo il Consiglio la riforma sta cominciando a produrre effetti positivi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Atto n. 144.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2009.

Gianluca PINI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto è scaduto lo scorso 7 dicembre 2009, ma che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata, la Commissione non può concluderne l'esame nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Atto n. 135.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2009.

Gianluca PINI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto è scaduto lo scorso 6 dicembre 2009, ma che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata, la Commissione non può concluderne l'esame nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

Atto n. 154.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, che reca varie modifiche alla disciplina in materia di IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.

In proposito, ricorda che la direttiva 2008/8/CE interviene in materia di individuazione del luogo delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, intervenendo, a tal fine, sulla cosiddetta « direttiva IVA » 2006/112/CEE del Consiglio. Il sistema comune dell'IVA si applica ai beni e ai servizi acquistati e venduti ai fini del consumo in ambito europeo. La direttiva 2008/8/CE è stata emanata per tenere

conto dell'evoluzione avvenuta nel settore dei servizi ed interviene sulle modalità di individuazione del paese nel quale si considera effettuata la prestazione di un servizio.

Come emerge dal terzo considerando, la disciplina introdotta con la direttiva 2008/8/CE è volta ad introdurre un principio generale in base al quale il luogo di imposizione per tutte le prestazioni di servizi dovrebbe essere il luogo in cui avviene il consumo effettivo. Al fine di introdurre il principio dell'imposizione nel luogo in cui avviene il consumo, sono stabiliti due criteri di ordine generale che trovano applicazione laddove non sono disposte specifiche deroghe. In particolare: per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi IVA, la prestazione si intende effettuata nel luogo in cui è stabilito il soggetto committente; per i servizi resi nei confronti di privati, le prestazioni sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso. A fronte del predetto criterio generale, sono poi previste numerose deroghe, relativamente a ciascuna delle quali è disciplinato uno specifico criterio di territorialità, che dipendono sia dal tipo di prestazione che dalla qualifica del soggetto committente. Ad esempio, l'articolo 1 della direttiva interviene sulla normativa comunitaria IVA in materia di radiodiffusione e di televisione nonché di servizi prestati per via elettronica tra i quali rientrano alcune tipologie di servizi forniti in internet. In particolare, dispone che la relativa disciplina, ai sensi della quale il luogo della prestazione è determinato dal domicilio o residenza del committente, trova applicazione fino al 31 dicembre 2009 in luogo del precedente termine fissato al 31 dicembre 2008. In proposito, ricordo che la Commissione europea ha inviato il 31 marzo 2009 una lettera di messa in mora per mancata attuazione della direttiva 2008/8/CE.

L'attuazione della direttiva è prevista dall'articolo 24 della legge n. 88 del 2009 (Comunitaria 2008), che ha delegato il Governo ad adottare – con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1 – un

decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

La direttiva 2008/8/CE è compresa nell'Allegato B alla legge, rientrando, quindi, tra le direttive da recepire previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

La direttiva 2008/9/CE ha inteso superare le difficoltà applicative delle disposizioni previste dalla direttiva 79/1072/CEE del Consiglio – abrogata con effetto dal 1° gennaio 2010 – in ordine alle modalità per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese, con riguardo alle richieste presentate successivamente al 31 dicembre 2009. La direttiva stabilisce nuove disposizioni in merito ai termini entro i quali le decisioni concernenti le richieste di rimborso devono essere notificate alle imprese e per l'erogazione dei rimborsi stessi, consentendo un ampio ricorso alle tecnologie informatiche per lo svolgimento più sollecito delle procedure comunicative e facendo gravare sugli Stati la responsabilità del pagamento degli interessi in caso di rimborsi effettuati in ritardo (articoli 26 e 27).

La legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008) ha delegato il Governo a dare attuazione, tra le altre – con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1 – alla direttiva 2008/9/CE.

La direttiva 2008/9/CE è compresa nell'Allegato B alla legge, rientrando, quindi, tra le direttive da recepire previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

La direttiva 2008/117/CE è intervenuta a modificare la direttiva 2006/112/CE al fine di contrastare le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto attribuite in parte alle carenze nello scambio di informazioni sulle cessioni di beni e servizi all'interno della Comunità ed in particolare ai tempi necessari. Essa dispone pertanto, tra le altre cose, che le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi, effettuate in modo continuativo in un periodo superiore a un anno e che non comportano

versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile.

Più in dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 modifica il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 con l'aggiunta di un periodo. Tale modifica discende dal recepimento delle nuove disposizioni comunitarie introdotte con la direttiva 2008/117/CE, in materia di contrasto alle frodi connesse alle operazioni intracomunitarie. Il periodo aggiunto precisa che si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportino versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo. La disposizione si applica, sul piano soggettivo, ai servizi resi da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un committente soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.

Le lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1 contengono la maggior parte delle disposizioni di recepimento della direttiva 2008/8/CE in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. Tale intervento, oltre a recepire il contenuto della direttiva 2008/8/CE, consente anche di rendere più organica l'intera disciplina; ciò in quanto, a fronte dell'individuazione di una regola generale per la determinazione della territorialità dell'imposta nelle prestazioni di servizi, la normativa prevede, di fatto, numerose deroghe e discipline specifiche per tipologie di prestazioni effettuate.

Nel dettaglio, si individuano l'ambito territoriale e la definizione di soggetto passivo (nuovo articolo 7), la territorialità per le cessioni di beni (articolo 7-*bis*), la territorialità per le prestazioni di servizi (articolo 7-*ter*), la territorialità per particolari tipologie di prestazioni di servizi (articolo 7-*quater*), la territorialità per le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (articolo 7-*quinquies*), la territorialità di alcune prestazioni di servizi resi a

persone che non sono soggetti passivi (articolo 7-*sexies*) e la territorialità delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi e che sono stabiliti fuori dalla Comunità (articolo 7-*septies*).

Al riguardo, si sofferma sul nuovo articolo 7-*quinquies*.

L'articolo 7-*quinquies* considera effettuate in Italia le prestazioni in materia di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, nonché le attività connesse ed accessorie, qualora le medesime attività siano materialmente svolte in Italia. Parimenti sono considerate effettuate in Italia le prestazioni in materia di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili nonché alle attività accessorie qualora tali attività siano svolte materialmente in Italia. Al riguardo segnalo che l'articolo 3 dello schema di decreto in esame interviene sull'articolo 7-*quinquies* precisando che, a decorrere dal 2011, il criterio indicato continua ad operare per le prestazioni rese a committenti non soggetti passivi mentre se le medesime prestazioni sono fornite a soggetti passivi la territorialità in Italia opera se nel territorio dello Stato si svolgono le manifestazioni stesse.

Anche il nuovo articolo 7-*sexies* reca una disciplina specifica per talune prestazioni di servizio (intermediazioni, trasporto beni, lavorazioni e servizi accessori relativi a beni mobili materiali, attività accessorie ai trasporti, locazione di mezzi di trasporto, servizi resi tramite mezzi elettronici e servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione) rese a committenti non qualificati come soggetti passivi. I criteri di determinazione della territorialità per le prestazioni indicate nell'articolo 7-*sexies* sono modificati, con decorrenza 2013, dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame.

Le lettere *d*), *e*) ed *f*) del comma 1 effettuano alcune correzioni di coordinamento rispettivamente all'articolo 8, primo comma, all'articolo 8-*bis*, secondo comma e all'articolo 9, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e la lettera *h*)

interviene in materia di soggetti passivi d'imposta all'articolo 17 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica modificandone i commi secondo, terzo e quarto.

La modifica del secondo comma in particolare innova profondamente la disciplina vigente prevedendo che, in caso di un'operazione rilevante ai fini IVA effettuata in Italia da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti dal cessionario o dal committente. Competerà a tale soggetto, pertanto, l'autofatturazione delle operazioni secondo il c.d. meccanismo del *reverse charge* nonché adempiere agli obblighi conseguenti.

La lettera *i*) interviene in materia di detrazioni all'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica aggiungendo, al comma terzo, la lettera *a-bis*). Essa prevede che la indetraibilità relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta non si applichi se le operazioni ivi indicate sono quelle di cui ai nn. da 1) a 4) del primo comma dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa.

La lettera *l*) interviene, in materia di volume d'affari, all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 modificando il primo comma. Per effetto di tale modifica si prevede che non concorrono a formare il volume d'affari anche le prestazioni di servizi esenti da IVA ai sensi dell'articolo 7-ter rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.

La lettera *m*) modifica l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 in materia di fatturazione delle operazioni. Per effetto di tali modifiche viene anzitutto aggiunta, tra le indicazioni da riportare nella fattura, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le opera-

zioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato. Inoltre viene modificato il comma 6 al fine di prevedere che il soggetto prestatore di servizi a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità è tenuto ad emettere una fattura con l'indicazione che trattasi di operazione non soggetta e della relativa norma.

Dopo che le lettere *n)*, *o)*, *p)* ed *q)* del comma 1 effettuano modifiche di coordinamento rispettivamente agli articoli 23, 24, 25 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la lettera *r)* inserisce nello stesso decreto del Presidente della Repubblica l'articolo 30-*bis* concernente la registrazione, la dichiarazione e il versamento dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali.

Dopo che la lettera *s)* reca una modifica di coordinamento all'articolo 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la lettera *t)* inserisce nello stesso decreto del Presidente della Repubblica i nuovi articoli 38-*bis*1 e 38-*bis*2 in materia dei rimborsi dell'IVA assolta negli Stati membri della Comunità da soggetti non residenti negli stessi.

Tale intervento — analogamente a quello di cui alla successiva lettera *u)* diretto a modificare l'articolo 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 — viene effettuato al fine di recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2008/9/CE del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.

Come anticipato, la lettera *u)* modifica l'articolo 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 — diretto a disciplinare l'esecuzione dei rimborsi ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità — al fine di rendere coerente il contenuto dell'articolo con quanto previsto dall'articolo 38-*bis*2 riguardante invece i rimborsi ai soggetti passivi comunitari.

La lettera *v)* del comma 1 dell'articolo 1 in esame — che modifica l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di notificazione e motivazione degli accertamenti — è diretta ad estendere ai provvedimenti inerenti ai rimborsi di cui ai sopra citati articoli 38-*bis*1, 38-*bis*2 e 38-*ter* la possibilità di notifica mediante mezzi elettronici.

Le lettere *z)* ed *aa)*, infine, recano modifiche di coordinamento rispettivamente agli articoli 67 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'articolo 2 del testo in esame reca una serie di modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale reca l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate dalle disposizioni CEE.

Molte delle modifiche ivi contenute sono finalizzate a coordinare il testo del suddetto decreto-legge con la nuova disciplina contenuta negli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 come modificati dal testo in esame, che regolano la territorialità di tutte le prestazioni di servizi, comprese quelle rese in ambito intracomunitario.

In questo senso le modifiche apportate dall'articolo 2 in esame riguardano una serie di articoli del capo II del decreto-legge n. 331 del 1993 recanti una disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie.

Più in dettaglio, al comma 1 la lettera *a)* modifica la lettera *c-bis)* del comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 331 del 1993, in materia di acquisti intracomunitari, a fini di coordinamento con il nuovo articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La lettera *b)* modifica l'articolo 40 del decreto-legge n. 331 del 1993, in materia di territorialità delle operazioni intracomunitarie, a fini di coordinamento con il nuovo articolo 7-*bis* del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché al fine di abrogare una serie di disposizioni (commi 4-*bis*, 5, 6, 7 e 9) alla luce della nuova normativa.

La lettera *c*) modifica l'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 331 del 1993, in materia di cessioni intracomunitarie non imponibili, al fine di sopprimere il riferimento ivi contenuto all'articolo 40, comma 9, del decreto a sua volta soppresso dalla precedente lettera *b*).

La lettera *d*) apporta una serie di modifiche di coordinamento all'articolo 44 del decreto-legge n. 331 del 1993, in materia di soggetti passivi.

In particolare, al comma 1 viene soppresso il riferimento alle prestazioni di servizi nell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili; viene abrogata la lettera *b*) del comma 2 alla luce delle abrogazioni apportate dal testo in esame all'articolo 40 (vedi supra); vengono modificati i commi 3 e 4 al fine di coordinarne le disposizioni con il nuovo articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La lettera *e*) apporta una serie di modifiche all'articolo 46 del decreto-legge n. 331 del 1993, in materia di fatturazione di operazioni intracomunitarie, dirette, in sintesi, a specificare che spetta al solo cessionario (e non più anche al committente) effettuare una serie di operazioni di fatturazione relative ad acquisti intracomunitari, nonché ad eliminare i riferimenti ivi contenuti ai commi dell'articolo 40 soppressi dalla precedente lettera *b*).

La lettera *f*) modifica l'articolo 47 del decreto-legge n. 331 del 1993, in materia di registrazione delle operazioni intracomunitarie, sempre al fine di eliminare il rimando ivi contenuto ai commi dell'articolo 40 soppressi dalla precedente lettera *b*).

La lettera *g*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge n. 331 del 1993, in materia di dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa, al fine di prevedere la presentazione, in via telematica (anziché in duplice

esemplare come previsto dal testo vigente), della dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente; la competenza del Direttore dell'Agenzia delle entrate (anziché del Ministro delle finanze) ad approvare il modello per effettuare la suddetta dichiarazione.

La lettera *h*) apporta una serie di modifiche all'articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993, in materia di obblighi connessi agli scambi intracomunitari. In particolare, con la modifica effettuata al comma 1 si specifica che le cessioni intracomunitarie sono effettuate senza applicazione di imposta nei confronti del solo cessionario (e non più anche al committente) che abbia comunicato il numero identificativo ad esso attribuito; viene altresì eliminato il riferimento ivi contenuto ai commi dell'articolo 40 soppressi dalla precedente lettera *b*). Analogamente, la modifica apportata al comma 3 elimina il riferimento ai commi soppressi dell'articolo 40.

Il comma 4 viene invece modificato al fine di prevedere la presentazione, in via telematica (anziché in duplice esemplare come previsto dal testo vigente), della dichiarazione concernente l'effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta; la competenza del Direttore dell'Agenzia delle entrate (anziché del Ministro delle finanze) ad approvare il modello per effettuare la suddetta dichiarazione.

Le modifiche apportate al comma 6 dell'articolo 50 sono invece dirette a recepire nel nostro ordinamento alcune disposizioni introdotte con la direttiva 2008/117/CE, in materia di contrasto alle frodi connesse alle operazioni intracomunitarie, al fine di ampliare l'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi anche in relazione alle prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti stabilite nella Comunità e prevedere la presentazione dei suddetti elenchi in via telematica.

Come già ricordato, l'articolo 3 dello schema di decreto in esame interviene, al comma 1, sull'articolo 7-*quinquies* precisando che, a decorrere dal 2011, il criterio ivi indicato continua ad operare per le prestazioni rese a committenti non soggetti

passivi mentre se le medesime prestazioni sono fornite a soggetti passivi la territorialità in Italia opera se nel territorio dello Stato si svolgono le manifestazioni stesse. Ai sensi del comma 2 i criteri di determinazione della territorialità per le prestazioni indicate nell'articolo 7-*sexies* sono invece modificati con decorrenza 1° gennaio 2013.

L'articolo 4, comma 1, del testo in esame dispone, con decorrenza 1° gennaio 2010, l'abrogazione di una serie di disposizioni.

L'articolo 5 disciplina la decorrenza delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 88/2009 (legge comunitaria 2008), al fine di recepire la direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, lo scopo della direttiva è quello di introdurre una specifica disciplina in materia di gestione del rischio di alluvioni in considerazione del fatto che la direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) non ha incluso tra gli obiettivi principali il rischio di alluvioni.

La direttiva 2007/60/CE individua, pertanto, tre strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni, specificando, per ciascuno di essi contenuti e requisiti minimi. Gli Stati membri

saranno tenuti ad adottarli entro precise scadenze: la valutazione preliminare del rischio alluvioni (articolo 4) entro il 22 dicembre 2011; le mappe della pericolosità e del rischio alluvioni (articolo 6) entro il 22 dicembre 2013; i piani di gestione del rischio alluvione (articolo 7) entro il 22 dicembre 2015.

La direttiva impone, inoltre, un loro aggiornamento periodico, tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici. Conseguentemente, il recepimento della direttiva consentirebbe di rafforzare la fase della prevenzione delle alluvioni attraverso una serie di azioni complesse che riguardano la preparazione agli eventi critici, l'informazione preventiva, il coinvolgimento del pubblico per una più diffusa consapevolezza del rischio, fino alla definizione di buone pratiche di pianificazione e uso del territorio che non portino ad appesantirne la vulnerabilità con ulteriori insediamenti nelle zone esposte al rischio.

L'articolo 1, recepisce l'articolo 1 della direttiva, istituendo un quadro comune per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche e le infrastrutture, connesse con le alluvioni. Vengono fatte salve le disposizioni della parte terza del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale) nell'ambito della pianificazione di bacino, nonché la specifica disciplina di protezione civile sul sistema di allertamento nazionale della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

L'articolo 2 mutua dall'articolo 2 della direttiva le definizioni funzionali all'applicazione del decreto, aggiungendo ad esse la definizione di «pericolosità da alluvione» indicata come la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area.

L'articolo 3, dà applicazione all'articolo 3, comma 2, della direttiva, individuando nelle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del Codice ambientale le autorità cui competono gli adempimenti pre-

visti dai successivi artt. 4-7 del decreto in esame. Per quanto riguarda, invece, gli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto in esame in relazione al sistema di allertamento, le autorità competenti sono individuate dalle regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale della proiezione civile, che vi provvedono, per il distretto idrografico di riferimento, ai sensi della citata dir.P.C.M. 27 febbraio 2004.

L'articolo 4, che recepisce l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4 della direttiva, individua nel « distretto idrografico » l'unità territoriale di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni prevedendo, pertanto, l'applicazione delle disposizioni della direttiva acque per quanto riguarda la delimitazione dei bacini, la loro assegnazione ad unità territoriali di rango superiore – i « distretti idrografici » – e l'individuazione dei livelli di responsabilità per la gestione e valutazione del rischio alluvioni – le « autorità di bacino distrettuali ». Conseguentemente le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del Codice ambientale effettuano, nell'ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino dal Codice ambientale. Osserva che l'articolo 4 anticipa al 22 settembre 2011, anziché al 22 dicembre 2011 come previsto dalla direttiva, l'adozione della valutazione preliminare del rischio di alluvioni.

Il contenuto obbligatorio della valutazione preliminare del rischio di alluvione, che deve riguardare una stima delle potenziali ricadute negative di future alluvioni sulla base delle informazioni disponibili, riproduce esattamente quello indicato dalla direttiva: la descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato; la mappa in scala del distretto idrografico, comprensiva dei bacini idrografici, sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere; una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente e la società interessata.

L'articolo 5, che riproduce il contenuto dell'articolo 5 della direttiva, prevede, sulla base della valutazione preliminare del ri-

schio di alluvioni, che le autorità di bacino distrettuali individuino, per ciascun distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situato nel loro territorio, le zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si concretizzi.

L'articolo 6, che recepisce l'articolo 6 della direttiva reca l'elaborazione delle mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni. Rispetto al contenuto obbligatorio previsto dalla direttiva che dispone che esse dovranno necessariamente contenere la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni, prevedendo una serie di scenari quali la scarsa, media o alta probabilità di alluvioni, vengono precisate la frequenza di tali probabilità – « scarsa » fino a 500 anni dall'evento, « media » tra i 100 e i 200 anni e « alta » tra i 20 e i 50 anni; la « scala più appropriata » per redigere le mappe non inferiore a 1:10.000 e, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000. Inoltre, per ciascuno di tali scenari, dovranno essere indicati una serie di elementi tra i quali la portata della piena, la profondità ed il livello delle acque e, se opportuno, la velocità del flusso d'acqua considerato. Le mappe del rischio di alluvioni dovranno anche indicare le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell'ambito degli scenari sopra previsti. Rispetto a quelle indicate dalla direttiva, l'articolo 6 aggiunge le infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc). Osserva che l'articolo 6 anticipa al 22 giugno 2013, anziché al 22 dicembre 2013 come previsto dalla direttiva, l'adozione delle mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni.

L'articolo 7, in recepimento dell'articolo 7 della direttiva, prevede la predisposizione, da parte della autorità di bacino distrettuali, di appositi piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico. Oltre ad una serie di elementi obbligatori previsti per la redazione del primo piano di gestione ed indicati nell'allegato I, parte A, i piani di gestione possono anche comprendere: la

promozione di pratiche sostenibili di uso dei suoli, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale. Rispetto alle disposizioni della direttiva, l'articolo 7 precisa che: i piani di gestione debbano essere predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65-68 del Codice ambientale; le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, debbano predisporre la parte dei Piani di gestione per il distretto idrografico relativa al sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, con particolare riferimento al governo delle piene. I Piani dovranno anche contenere una sintesi dei piani urgenti di emergenza previsti dall'articolo 67, comma 5, del Codice ambientale. Infine, rispetto al dettato della direttiva, viene previsto che gli enti territorialmente interessati dovranno conformarsi a quanto previsto dai piani di gestione rispettando le prescrizioni nel settore urbanistico di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 65 del Codice e predisponendo i citati piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del Codice, nonché facendo salvi i piani di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 180/1998. Osserva che l'articolo 7 anticipa al 22 giugno 2015, anziché al 22 dicembre 2015 come previsto dalla direttiva, l'adozione dei piani di gestione.

L'articolo 8, che recepisce puntualmente l'articolo 8 della direttiva, prevede che, per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del Codice ambientale, le autorità di bacino distrettuali e le regioni in coordinamento con la Protezione civile, ciascuno per la parte di propria competenza, predispongano un unico piano di gestione del rischio di alluvioni oppure una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico. Qualora i distretti idrografici internazionali ricadano interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento delle attività di monitoraggio, al

fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio o una serie di piani di gestione coordinati.

L'articolo 9, che recepisce l'articolo 9 della direttiva, reca disposizioni di coordinamento con le norme della parte Terza, Sezione I (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione) e II (Tutela delle acque dall'inquinamento) del Codice ambientale.

L'articolo 10, che recepisce puntualmente l'articolo 10 della direttiva, riguarda le procedure di informazione e consultazione del pubblico.

L'articolo 11, che dà attuazione all'articolo 13 della direttiva, reca una serie di norme transitorie nel caso in cui le autorità di bacino distrettuali abbiano, prima del 22/12/2010, già elaborato mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e piani di gestione con un livello di informazioni adeguato ai requisiti richiesti dal decreto in esame.

L'articolo 12, che recepisce l'articolo 14 della direttiva, prevede il riesame e l'aggiornamento periodico (ogni sei anni) degli strumenti da adottare per ridurre il rischio di alluvioni. Si osserva che l'articolo 12 anticipa al 22 settembre 2018, 2019 e 2021 anziché al 22 dicembre degli stessi anni come disposto dalla direttiva, l'adozione delle misure previste. Occorre rilevare che l'anticipazione sia dell'adozione (artt. 4, 6 e 7) che del riesame delle misure da adottare (articolo 12) è giustificata, nella relazione illustrativa, dal fatto che esse sono da ritenersi in parte già soddisfatte dagli adempimenti previsti ai sensi della normativa vigente sulla pianificazione di bacino.

Le disposizioni finali contenute negli articoli 13, 14 15 e 16 definiscono rispettivamente le relazioni alla Commissione europea, le modalità per la modifica dell'allegato I, le eventuali norme tecniche da emanare con DM e recano l'usuale clausola di invarianza finanziaria (articolo 16, comma 1). Per l'attuazione, invece, dei piani di gestione predisposti nell'ambito dei piani di bacino si provvede ai sensi degli articoli 69-72 del Codice ambientale, ovvero a carico dello Stato, con l'eventuale

concorso delle regioni ed enti locali. Per la parte dei piani di gestione relativa all'allertamento per il rischio idraulico ai fini della protezione civile, si provvede ai sensi della relativa legge 225/1992 e della citata dir.P.C.M., nonché delle risorse regionali stanziare.

L'allegato I è composto da tre parti: nella parte A e B sono indicati, analogamente all'allegato della direttiva, rispettivamente gli elementi essenziali che devono essere inclusi nel primo piano di gestione e quelli da indicare nei successivi aggiornamenti. La parte C, che non compare nell'allegato alla direttiva, reca, infine, gli indirizzi, i criteri ed i metodi da seguire per la redazione e l'aggiornamento dei piani di gestione.

Con specifico riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che, come indicato nel Libro bianco sugli adattamenti climatici (COM(2009)147), la Commissione ritiene che, in seguito ai cambiamenti del clima, le zone dell'Europa soggette a forte stress idrico dovrebbero passare dal 19 per cento attuale, al 35 per cento nel decennio 2070: la qualità e la disponibilità di acqua potrebbero, pertanto, peggiorare, con ripercussioni, ad esempio, sulla produzione alimentare o sulle pressioni migratorie.

Su tale ridotta disponibilità potrebbe pesare l'impatto della produzione delle c.d. fonti di energia alternative: allo stato attuale delle conoscenze scientifiche sia i biocombustibili più efficienti sia le tecnologie più evolute, quali ad esempio quelle per l'impiego «pulito» del carbone o i motori ibridi per le autovetture, potrebbero implicare il consumo di grandi quantità di acqua.

All'inizio del 2009 è entrata in vigore anche la direttiva relativa a standard di qualità ambientale per le acque superficiali (direttiva 2008/105/CE) che istituisce limiti di concentrazione per più di 30 sostanze inquinanti come i pesticidi, i metalli pesanti e i biocidi e completa un quadro normativo per la gestione delle acque basato sul concetto di «distretto idrografico», e non sui confini amministrativi, che punta a raggiungere, di norma entro il 2015, una buona qualità delle

acque per tutti i corpi idrici dell'UE. In questo contesto, entro il 2010, gli Stati membri dovranno aver applicato tariffe che rispecchino i veri costi dell'acqua e incentivino investimenti a favore dell'efficienza idrica, che secondo alcuni studi potrebbe essere incrementata nell'UE del 40 per cento.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

COM(2009)154 def.

(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI, *presidente*, segnala che la XIV Commissione svolge l'esame della Proposta di regolamento in titolo al fine di partecipare all'iniziativa della COSAC (Conferenza delle Commissioni Politiche comunitarie dei Parlamenti europei), che prevede che le Commissioni parlamentari si esercitino sul controllo del principio di sussidiarietà negli atti parlamentari. La XIV Commissione dovrebbe trasmettere il proprio parere alla COSAC entro il prossimo 17 dicembre.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che il 14 ottobre 2009 la Commissione europea ha presentato una proposta

di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. La proposta intende eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in modo da consentire a chi risiede nell'Unione europea di organizzare in anticipo la propria successione e di assicurare in maniera efficace i diritti degli eredi e/o dei legatari e degli altri congiunti del defunto, nonché dei creditori della successione.

L'adozione di uno strumento europeo in materia di successioni era già prevista nel Programma dell'Aia per il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2004-2009.

L'importanza delle successioni transfrontaliere all'interno dell'Unione europea è evidenziata nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento.

Sulla base dei dati raccolti nella fase preparatoria della proposta, la Commissione ha evidenziato le difficoltà attualmente esistenti nelle successioni internazionali, difficoltà che ostacolano la libera circolazione delle persone nell'Unione ed impediscono inoltre il pieno esercizio del diritto di proprietà privata. Si tratta, in particolare, dell'esistenza di leggi configuranti applicabili in diversi Stati membri. Alcuni Stati membri, ad esempio, privilegiano il criterio della nazionalità, mentre altri quello della residenza abituale; in alcuni ordinamenti nazionali vigono sistemi unitari per l'insieme della successione, mentre in altri vengono applicati regimi differenziati a seconda che si tratti di beni mobili o immobili. Esistono inoltre possibilità di una sovrapposizione di competenze su una stessa successione da parte di autorità di diversi Stati membri, con pronunce contrastanti.

Un ulteriore e gravoso problema discende dal non automatico riconoscimento delle decisioni pronunciate in altro Stato membro. La rilevanza pratica per i cittadini di tale incertezza giuridica è ben sottolineata dai dati forniti dalla Commis-

sione europea: il 9-10 per cento circa del numero totale delle successioni annue nell'Unione presenta una dimensione « internazionale » (si tratta quindi di più o meno 450 000 casi); il valore totale annuo di tali successioni ammonterebbe a circa 123,3 miliardi di euro. Le successioni con dimensione internazionale possono incontrare difficoltà che comportano spese legali variabili dal 2 per cento al 5 per cento del loro valore totale; il risparmio per i cittadini dell'Unione derivante dalla risoluzione di tali problemi sarebbe quantificabile in circa 4 miliardi di euro annui.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la Commissione sottolinea che gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti esclusivamente stabilendo norme comuni identiche in materia di successioni internazionali, che garantiscano la certezza del diritto e la prevedibilità per i cittadini e che, pertanto, un'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe contraria a tale obiettivo.

Passando ai contenuti della proposta occorre innanzitutto ricordare che essa si applica alle successioni mortis causa e non alle materie fiscali, doganali e amministrative. Vengono espressamente esclusi dall'ambito d'applicazione lo stato delle persone fisiche e i rapporti di famiglia.

Elemento centrale della proposta è l'individuazione di una regola generale (articolo 16) per cui l'intera successione è soggetta alla legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Tuttavia la proposta prevede che una persona sia libera di scegliere, come legge disciplinante la sua intera successione, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza, tramite designazione espressa e fatta a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione mortis causa.

In base alla proposta, la legge applicabile alla successione non osta all'applicazione della legge dello Stato in cui si trova il bene (*lex rei sitae*) qualora questa prescriva, per l'accettazione dell'eredità o di un legato o la rinuncia ad essi, ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalla legge applicabile alla successione.

A proposito dell'insieme di disposizioni ora citate, merita ricordare che, basandosi sui risultati di una consultazione pubblica organizzata nel 2006 in preparazione della proposta, la Commissione aveva concluso che l'abbandono del criterio tradizionale della nazionalità del defunto in favore del criterio della residenza abituale sembrasse accettabile per la maggior parte delle parti interessate. La residenza abituale peraltro, osservava ancora la Commissione, coincide solitamente con il luogo in cui si trova la maggioranza dei beni del defunto.

La soluzione prospettata ha tuttavia suscitato diffuse perplessità. Il Ministero di giustizia italiano, in risposta al quesito su quale fosse il criterio di collegamento utilizzabile per determinare la legge applicabile, individuava nella legge nazionale del *de cuius*, il criterio che meglio appare rispondere ad esigenze di certezza giuridica.

Tornando ai contenuti della proposta di regolamento, richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 27. Esso stabilisce che la scelta sull'ordinamento applicabile possa essere esclusa solo quando tale applicazione risulti incompatibile con l'ordine pubblico del foro, ma specifica che l'applicazione di una norma non può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro solo per il fatto che le modalità da essa previste in relazione alla legittima differiscano da quelle vigenti nel foro stesso. A questo proposito è importante osservare che la necessità di conciliare le disposizioni contenute nel diritto di famiglia degli Stati membri con le disposizioni previste dalla proposta di regolamento è stata sottolineata in alcuni dei pareri espressi dalle Commissioni competenti dei Parlamenti nazionali dell'UE, tra cui la Commissione Affari europei della *Assemblée Nationale* francese e la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato italiano. Quest'ultima ha in particolare richiamato la legge 31 maggio 1995, n. 218 che regola il sistema italiano di diritto internazionale privato. In ipotesi di apertura della successione di un cittadino italiano che si trovi all'estero, ovvero di uno straniero che si trovi in Italia, il capo

VII della citata legge dispone che la successione per causa di morte sia regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta. Peraltro, questi può sempre — con testamento — disporre che la successione sia regolata dalla legge dello Stato in cui risiede ma in tal caso, se il *de cuius* è cittadino italiano, la scelta non pregiudica comunque i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte.

La Commissione europea sottolinea in proposito come la maggior parte degli Stati membri, ad eccezione dei paesi nordici, consideri il diritto successorio una materia distinta dal diritto di famiglia, a causa degli elementi patrimoniali preponderanti e che, anche a livello di diritto sostanziale, le due materie presentano differenze notevoli. La Commissione osserva inoltre che, contrariamente al diritto di famiglia, in cui la volontà degli individui assume una rilevanza marginale e la grande maggioranza dei rapporti è disciplinata da disposizioni di ordine pubblico, il diritto successorio resta una materia in cui la volontà del titolare dei diritti riveste un ruolo considerevole.

Per quanto riguarda i patti successori, considerati nulli nel nostro ordinamento, la proposta di regolamento prevede che il patto sia disciplinato dalla legge che sarebbe stata applicabile, in forza del regolamento, alla successione di tale persona se essa fosse deceduta il giorno della conclusione dell'accordo: se, quindi, in base a questa legge, il patto risulta invalido, ne sarà tuttavia ammessa la validità se ad ammetterla è la legge che, al momento della morte, è applicabile alla successione in forza del regolamento.

Particolare importanza riveste la disposizione contenuta all'articolo 29, che stabilisce il riconoscimento delle decisioni emesse in applicazione del regolamento senza necessità di ulteriori procedimenti. Inoltre, le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive e le transazioni giudiziarie dovranno essere eseguite negli altri Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Vorrei infine richiamare l'attenzione sull'importanza dell'istituzione di un Certificato successorio europeo, a cui la proposta di regolamento dedica gli articoli da 36 a 44. Il certificato successorio europeo, rilasciato dall'autorità competente conformemente alla legge applicabile alla successione, costituirà la prova della qualità di erede, di legatario e dei poteri degli esecutori testamentari o dei terzi amministratori. L'uso del certificato successorio europeo non sarà tuttavia obbligatorio. Esso non si sostituirà alle procedure nazionali, ma i suoi effetti saranno riconosciuti anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in titolo, che merita un esame approfondito. Esprime quindi soddisfazione per il fatto che la XIV Commissione si applichi alla verifica della conformità al principio di sussidiarietà ed auspica che tale forma di esame possa avvenire di frequente, in via ordinaria.

Osserva quindi che l'esame dei profili di sussidiarietà è uno strumento utile ai fini della valutazione della proporzionalità delle proposte di atti normativi europei, anche sotto il profilo della loro efficacia. Con specifico riferimento alla proposta di regolamento in oggetto, tale esame deve concentrarsi, a suo avviso, per un verso sull'esigenza che la legislazione comunitaria non invada ambiti riservati alla sovranità statale — pensa a materie quali il diritto di famiglia —, per altro verso sull'efficacia delle disposizioni previste. A titolo di esempio, richiama il criterio della residenza abituale al momento della morte, ai fini dell'individuazione della legge dello Stato cui è soggetta l'intera successione, osservando che sarebbe preferibile adottare il criterio della residenza effettiva al momento della morte. Occorre, in sintesi, raggiungere l'obiettivo dell'armonizzazione delle legislazioni europee in

tale ambito ma, nel contempo, evitare forme di *shopping* in materia di successioni.

Gianluca PINI, *presidente*, condivide pienamente le osservazioni del collega Gozi; nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 15.05.

Esame istruttorio del « Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020 » (COM(2009)647 def.).

Sandro GOZI, *presidente*, sottolinea come l'esame del documento di lavoro che avvia una consultazione delle parti interessate sul futuro della Strategia di Lisbona dopo il 2010, presentato dalla Commissione europea il 24 novembre 2009, costituisca un passaggio di estrema rilevanza, di notevole interesse per tutti i colleghi della Commissione. Si tratta infatti di concorrere a definire la cornice politica generale per le azioni dell'UE e degli Stati membri ai fini della crescita, dello sviluppo e dell'occupazione nel prossimo decennio, non soltanto al fine di uscire dalla crisi economica e finanziaria ma di riaffermare il modello economico e sociale europeo sul piano globale.

È evidente che i parlamenti nazionali — come prospettato dalla stessa Commissione europea — non possono non concorrere a questo processo che, oltre ad incidere profondamente su scelte e priorità delle politiche pubbliche assume un rilievo fortissimo per lo stesso processo di integrazione europea. Anche il Parlamento italiano, e la Camera dei deputati in par-

ticolare, debbono cogliere questa occasione per far sentire la propria voce in ambito europeo, anche al fine di tutelare gli interessi nazionali.

Dal successo della nuova strategia dipende infatti in buona misura la capacità dell'UE di rispondere adeguatamente alle aspettative dei cittadini europei a fronte delle dinamiche economiche globali. Sulla base di queste considerazioni, la Camera ha già rivendicato a giusto titolo negli ultimi anni un pieno coinvolgimento nella predisposizione degli strumenti nazionali di attuazione della Strategia di Lisbona, in particolare del programma nazionale di riforma e delle relative relazioni di attuazione.

Al fine di prevenire gli inadempimenti da parte del Governo registrati negli ultimi anni, nonostante gli impegni contenuti in numerosi atti di indirizzo approvati dalla Camera, è stato approvato nel corso della prima lettura alla Camera del disegno di legge comunitaria 2009, un apposito emendamento, che obbliga il Governo a sottoporre alle Camere i programmi di riforma e le relazioni di attuazione prima di trasmetterle alla Commissione.

Il documento in esame prospetta, quale seguito dell'attuale Strategia di Lisbona, una nuova iniziativa « UE 2020 ». Quest'ultima, rispetto alla Strategia di Lisbona, dovrebbe concentrarsi su ambiti di intervento chiave che offrano migliori risultati in termini di collaborazione tra UE e Stati membri. A tale scopo la Commissione propone di incentrare la nuova strategia su alcuni fattori di stimolo tematici imperniati su tre priorità di base: una crescita basata sulla conoscenza come fattore di ricchezza; il coinvolgimento dei cittadini in una società partecipativa; un'economia competitiva, interconnessa e più verde.

Con riguardo al primo profilo, la Commissione europea fissa quale obiettivo per il 2020 la creazione di un vero e proprio spazio europeo della conoscenza che faccia leva su infrastrutture della conoscenza di valenza internazionale, consentendo a tutti gli attori (studenti, insegnanti, ricercatori, istituti di istruzione, centri di ricerca e imprese) di beneficiare della libera

circolazione delle persone, delle conoscenze e delle tecnologie. A tale scopo, la strategia punta anzitutto su uno spazio europeo della ricerca efficiente e dotato di risorse adeguate. Secondo la Commissione:

L'UE dovrebbe mettere in comune le risorse, sviluppando congiuntamente grandi infrastrutture e innalzando gli standard qualitativi a livello internazionale;

occorre massimizzare i benefici della ricerca accelerandone la traduzione pratica per le imprese e le PMI europee, anche tramite partenariati pubblico-privato, nonché tramite incentivi alla creazione di imprese basate sulla conoscenza;

sarebbe necessario un sistema adeguato di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, efficace anche sotto il profilo dei costi, capace di favorire la creazione di imprese innovative e di aiutare gli istituti universitari e i centri di ricerca a commercializzare proficuamente le idee e le invenzioni prodotte. Sotto tale profilo riterrrebbe opportuno mettere a punto nuove forme di rapporto tra università e imprese.

Per quanto riguarda il sistema universitario, la Commissione suggerisce di pensare ad una nuova fase dei programmi Erasmus, Leonardo e Erasmus Mundus che, insieme ad iniziative nazionali, offra a tutti i giovani d'Europa la possibilità di trascorrere parte del percorso formativo in un altro Stato membro.

Per quanto concerne, infine, l'economia digitale, secondo la Commissione occorre sfruttare appieno le potenzialità, in considerazione delle opportunità che essa può offrire alle PMI operanti nel settore manifatturiero e dei servizi, sia come utenti finali sia come fornitrici di imprese più grandi.

Con riferimento al secondo obiettivo, la Commissione propone per il 2020 di creare posti di lavoro, aumentando il tasso occupazionale della popolazione attiva, e dando vita a lavori migliori e più produttivi, nonché garantendo equità, sicurezza e opportunità reali di accedere al mercato

del lavoro, di fondare un'impresa e di gestire le transizioni sul mercato del lavoro grazie a sistemi sociali e assistenziali moderni e finanziariamente sostenibili.

In particolare, la Commissione osserva che alla tradizionale sequenza studi-lavoro-pensione vanno sostituendosi nuovi modelli di vita lavorativa caratterizzati da interruzioni e riprese intermittenti dell'attività e che offrono maggiori opportunità ai lavoratori. Bisognerà pertanto gestire la transizione da un posto all'altro e tra i periodi di formazione e di occupazione e trovare il modo migliore per garantire, da un lato, la flessibilità del mercato del lavoro, sia in termini di organizzazione del lavoro che di rapporti lavorativi, e, dall'altro, la sicurezza offerta dalla formazione permanente e da una tutela sociale adeguata. Osserva come si tratti di temi sui quali l'Italia può fornire alla Commissione indicazioni di grande utilità per il sistema del lavoro nazionale.

Poiché, ad avviso della Commissione, le competenze sono la chiave di volta della crescita economica, dello sviluppo, della produttività e della creazione di posti di lavoro in Europa, la formazione continua deve essere resa più accessibile e le università devono aprire maggiormente le porte agli studenti atipici.

Giustamente il documento di consultazione richiama l'attenzione sulla necessità di tenere conto pienamente delle potenzialità del fenomeno migratorio: l'occupazione degli immigrati dovrebbe essere potenziata, specie per quanto riguarda i lavoratori scarsamente qualificati, le donne e i nuovi arrivati.

Osserva in proposito come sia ormai inaccettabile che nello spazio europeo non vi sia una integrazione dei dati riguardanti i mercati del lavoro dei diversi Stati, come anche una analisi dei dati relativi al rapporto tra mercati del lavoro e flussi di immigrazione legale; si tratta di dati essenziali per un governo efficace di tali settori e l'Italia deve farsi promotrice di iniziative in questa direzione.

Per creare più posti di lavoro, la Commissione ritiene indispensabile la diffusione di una cultura più imprenditoriale,

ispirata da un atteggiamento più positivo verso il rischio e dalla capacità di innovare. Il lavoro autonomo dovrà trasformarsi in una possibilità concreta per coloro che hanno perso di recente il posto di lavoro. A tal fine, occorrerà rimuovere una serie di ostacoli, quali le disparità di trattamento previste dalla maggior parte dei sistemi previdenziali a svantaggio dei lavoratori autonomi o il mancato riconoscimento dei diritti sociali e pensionistici che disincentivano il trasferimento in altri Stati membri.

Con riguardo al terzo obiettivo, un'economia competitiva, interconnessa e più verde, per il 2020 la Commissione propone di perseguire gli obiettivi concordati dall'UE in tema di clima e energia, di potenziare la base industriale, di sviluppare le potenzialità delle PMI e di rispondere alle necessità future aumentando la produttività e riducendo la pressione sulle risorse.

Solo in questo modo, l'Europa potrà continuare ad essere competitiva in un mondo sempre più caratterizzato da prezzi energetici relativamente elevati, da restrizioni delle emissioni di carbonio e da una concorrenza sempre più pressante nell'accaparramento delle risorse.

La Commissione auspica inoltre che la banda larga raggiunga quanto prima una copertura del 100 per cento, tramite un profondo programma di investimenti a favore delle reti a fibre ottiche e della banda larga senza fili.

Parallelamente alle infrastrutture internet ad alta velocità, la Commissione ritiene prioritario lo sviluppo di infrastrutture dei trasporti e dell'energia:

la politica dei trasporti dovrà mirare a una migliore connessione delle reti, alla ricerca di alternative al trasporto su strada e alla promozione di tecnologie pulite, traendo beneficio dai progetti europei quali Galileo, GMES, i programmi di gestione del traffico su strada e su rotaia (ERTMS) e del traffico aereo (SESAR);

per quanto concerne l'energia, tenuto conto che entro il 2030 l'UE dovrà sostituire metà delle centrali elettriche esistenti, la Commissione sottolinea l'impor-

tanza di una super rete elettrica europea, che consentirà di aumentare notevolmente la percentuale di energia rinnovabile e di produzione decentralizzata.

In tema di politica industriale, una volta passata la crisi, le imprese di diversi settori dovranno risolvere le sovraccapacità strutturali e l'UE dovrà facilitare ristrutturazioni socialmente accettabili pur garantendo eque condizioni di concorrenza. A tal fine, si sottolinea l'opportunità di puntare sulla capacità di innovazione, sull'ecoinnovazione, sulle nuove tecnologie trainanti e sulle nuove competenze.

Per quanto riguarda gli strumenti di attuazione della Strategia UE 2020, la Commissione rileva anzitutto che l'UE non fruisce attualmente di tutti i benefici del mercato unico, la cui concezione risale a oltre vent'anni fa, prima che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione diventassero il principale motore di crescita: gli ostacoli alle attività transfrontaliere si traducono in minore scelta per i consumatori, minore concorrenza sui prezzi e minore produttività potenziale. Pertanto, ritiene che, per raggiungere le priorità dell'UE 2020, sia necessario porre fine alla frammentazione che ostacola attualmente il flusso dei contenuti online e l'accesso ad internet da parte dei consumatori e delle imprese.

In secondo luogo, partendo dal presupposto che il nuovo programma « UE 2020 » si staglia sullo sfondo della globalizzazione, la Commissione considera prioritario intervenire, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e tramite la cooperazione bilaterale, per ridurre gli ostacoli ai flussi internazionali di scambi e di investimenti e per promuovere un commercio mondiale aperto, nel rispetto delle regole, prestando soprattutto attenzione ad aspetti quali l'accesso al mercato, la disponibilità delle fonti energetiche e delle materie prime e i progressi nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e sociali. Osserva in proposito che in tale settore l'Italia deve approfittare dell'occasione offerta per far sentire la propria voce e tutelare i propri interesse;

nella direzione di una maggiore liberalizzazione del commercio connessa con la salvaguardia delle esigenze ambientali e sociali.

In terzo luogo, la Commissione sottolinea che il Patto di stabilità svolgerà un ruolo determinante non solo per il consolidamento fiscale, ma anche per il reperimento delle risorse necessarie per uno sviluppo ed un'occupazione sostenibili. Pertanto, nel risanare i conti pubblici, gli Stati membri dovranno riorientare la spesa verso il raggiungimento degli obiettivi tematici della strategia UE 2020 affinché in Europa possano realizzarsi gli investimenti necessari.

In quarto luogo, le politiche di bilancio andrebbero rimodulate, secondo la Commissione, in coerenza con gli obiettivi sopra esposti, sia nell'ambito della revisione del bilancio dell'UE e delle proposte in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020), sia a livello degli Stati membri, in cui la spesa pubblica andrà rivista prestando particolare attenzione alla qualità e all'efficienza, cercando di reperire risorse da investire nella crescita sostenibile, al di là dei forti vincoli fiscali. Occorrerà esplorare contemporaneamente nuovi modelli di finanziamento (partenariati pubblico-privato, ricorso a fondi UE o Banca europea per gli investimenti) affinché, convogliando risorse pubbliche e private, si possa massimizzare l'impatto.

Infine, la Commissione sottolinea l'esigenza di individuare una governance chiara per contribuire all'efficacia della nuova strategia, tramite il partenariato tra l'azione a livello UE, nazionale e regionale.

La Commissione auspica in questo contesto un ruolo più incisivo del Parlamento europeo, che potrebbe essere incoraggiato ad esprimere pareri sulla strategia UE 2020 prima del Consiglio europeo di primavera, e dei Parlamenti nazionali, che dovrebbero seguirne la messa a punto.

L'esame della strategia prospettata dalla Commissione richiede un approfondimento specifico da parte del Comitato fase ascendente e della Commissione politiche UE. Il documento della Commis-

sione presenta infatti indubbi pregi — come l'accento posto sulle PMI, sull'ammodernamento del mercato interno, sull'occupazione degli immigrati, sulle reti di trasporti energia e comunicazioni. Tuttavia, la prima impressione è che la nuova Strategia possa riprodurre potenzialmente gli stessi elementi di debolezza che hanno pregiudicato il successo della strategia di Lisbona: la mancanza di una concentrazione delle risorse su obiettivi realmente prioritari e la debolezza della *governance* economica che ne dovrebbe costituire lo strumento di attuazione. Osserva infatti come la proposta non indichi nuovi strumenti volti ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati e come sia compito del Parlamento italiano fare proposte incisive e coraggiose.

Evidenzia quindi che sulla base della consultazione in corso, la Commissione presenterà proposte al Consiglio europeo di primavera del 2010 che dovrà varare la nuova strategia per i prossimi cinque. Le conclusioni del Consiglio europeo, unitamente ai relativi orientamenti per l'UE e per gli Stati membri, costituiranno quindi la base degli orientamenti integrati previsti dal Trattato. In funzione di ciascun obiettivo, gli Stati membri definiranno i propri obiettivi per i prossimi cinque anni. La Commissione e il Consiglio europeo monitoreranno ogni anno i progressi realizzati negli Stati membri e a livello UE.

Ricorda infine che la consultazione della Commissione scade il 15 gennaio 2010 e che pertanto la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi in tempi rapidi; auspica che su questi temi il lavoro parlamentare si possa avvalere dell'apporto di tutti i gruppi.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le osservazioni svolte dal presidente in ordine all'importanza dell'atto in esame e alla centralità che il Parlamento deve

assumere in tali procedure di consultazione. Riterrebbe particolarmente utile, a tal fine, che i lavori della Commissione si concentrino su alcuni aspetti di particolare rilievo, sui quali ritiene si possano trovare posizioni convergenti. Richiama i temi della banda larga, della cultura di impresa, dell'immigrazione e della formazione continua e della flessibilità del mondo del lavoro. Con riferimento a tale ultimo aspetto, cita un disegno di legge attualmente all'esame della Commissione Lavoro (C. 2424) volto a incentivare l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei lavoratori in cassa integrazione.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) auspica che la genericità del documento in esame si traduca in azioni concrete ed efficaci. Evidenzia come il proprio gruppo consideri prioritario il tema della riconversione delle produzioni delle aree del centro-nord del Paese e sottolinea la mancanza di riferimenti al ruolo delle regioni nell'ambito della *governance* della strategia « UE 2020 ».

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta odierna.

La seduta termina alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 256 del 3 dicembre 2009, a pagina 146, nel sommario, alla diciassettesima riga, le parole: « 126-bis del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « 127, comma 1, del regolamento »; a pagina 165, seconda colonna, alla quattordicesima riga, le parole: « 126-bis del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « 127, comma 1, del regolamento ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore generale delle Finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella (*Svolgimento e rinvio*) 195

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore generale delle Finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce, il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola alla professoressa Lapecorella.

La professoressa LAPECORELLA, Direttore generale delle Finanze, svolge un'ampia e dettagliata relazione, al termine della quale interviene per porre domande e formulare osservazioni il senatore Giuliano BARBOLINI (PD).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, rinviato il seguito dell'audizione ad altra data, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo alcune considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni, che ringrazia per la sua presenza.

Roberto MARONI, *Ministro dell'interno*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Vincenzo NESPOLI (PdL), Gennaro CORONELLA

(PdL) e Vincenzo DE LUCA (PD), i deputati Stefano GRAZIANO (PD), Paolo RUSSO (PdL) e Alessandro BRATTI (PD), il senatore Candido DE ANGELIS (PdL) e il deputato Giuseppina CASTIELLO (PdL).

Roberto MARONI, *Ministro dell'interno*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Ministro Maroni per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (C. 3016 – Governo – approvato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	7
Esame della posizione del deputato Paolo Corsini ai fini del giudizio sulla ineleggibilità ..	8
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	13

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulle strategie e sugli sviluppi della partecipazione italiana alla missione ISAF (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 152/2009: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali » (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. Emendamenti C. 2624-A Reguzzoni (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010. Atto n. 161 (<i>Esame e rinvio</i>)	25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	30
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo (Parere alla Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	31
D.L. 152/09 – Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	32

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa e C. 3013 Vietti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	37
Sui lavori della Commissione	39
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Esame e rinvio</i>)	39

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (<i>Esame e rinvio</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
AVVERTENZA	50

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Stoccolma dell'8 e 9 novembre 2009, in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione e del Parlamento europeo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
ALLEGATO (<i>Comunicazioni</i>)	52
AVVERTENZA	51
ERRATA CORRIGE	51

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 56
- DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990-A Governo. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*) 57

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 147 (Rilievi alla IX Commissione) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Rilievi*) 59

COMITATO DEI NOVE:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato 61

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta*) 61

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Atto n. 154 (Rilievi alla VI Commissione) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole*) 62
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (Rilievi alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio*) 63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

ERRATA CORRIGE 65

VI Finanze

INTERROGAZIONI:

- 5-02004 Capitanio Santolini: Iniziative a tutela dei minori dal rischio del gioco d'azzardo, delle scommesse e delle lotterie 66
- ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 70

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale. Atto n. 154 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	73
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010. Atto n. 159 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione relativa all'andamento delle lotterie nel 2008 e nel 2009 consegnata alla Commissione dal sottosegretario Alberto Giorgetti</i>)	75
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02201 Piffari: Rilascio delle prescritte autorizzazioni ministeriali per la realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle	80
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-02202 Ghiglia: Realizzazione del nuovo casello autostradale di Castelvetro Piacentino e della bretella autostradale fra la ss. 10 e la ss. 234	80
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-02205 Libè: Adeguamento del limite per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni	81
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	94
5-02203 Mariani: Misure per il buon funzionamento e il mantenimento delle competenze professionali dell'ISPRA	81
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	95
5-02204 Guido Dussin: Attuazione della disciplina relativa alla gestione diretta da parte dei comuni dei centri di raccolta dei rifiuti	82
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	98

SEDE REFERENTE:

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	99
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/09 Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (<i>Esame e rinvio</i>)	85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI COMUNITARI:

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: Verso un quadro d'azione europeo. (COM(2009)147 definitivo).	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009)304 definitivo).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: Riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009)400 definitivo) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	89
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del COMIECO sugli effetti negativi prodotti dalla crisi economica nei settori industriali, del recupero e del riciclo di alcune tipologie di rifiuti	89

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-01400 Giorgio Merlo: Riduzione dei servizi ferroviari nella tratta Torino-Roma, con particolare riferimento ai collegamenti notturni	109
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	119
5-01686 Pelino: Soppressione della linea ferroviaria Sulmona-Carpinone	109
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	121
5-01891 Contento: Difficoltà per le imprese di trasporto italiane che effettuano cabotaggio a seguito dell'ingresso nel mercato di imprese straniere	109
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	123
5-02078 Motta: Prevista soppressione del treno Eurostar che collega Parma e Roma	110
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	127
5-02104 Boffa: Spostamento degli orari e progressiva riduzione dei collegamenti ferroviari tra Benevento e Roma	111
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 147 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	112
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	129

INTERROGAZIONI:

5-02134 Velo: Mancata attuazione da parte del Governo degli impegni assunti per il settore dell'autotrasporto con il Protocollo d'intesa del 25 giugno 2008	114
ALLEGATO 7 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	130
5-02177 Garofalo: Progressiva riduzione della flotta adibita al servizio di traghettamento ferroviario nello Stretto di Messina e scarse condizioni di sicurezza del trasporto marittimo .	115
ALLEGATO 8 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	134

RISOLUZIONI:

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna (<i>Discussione e rinvio</i>)	115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del trasporto marittimo delle province di Reggio Calabria e Messina, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00143 Garofalo, concernente il servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina	116
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Monaco di Baviera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (23-24 novembre 2009) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	116
ALLEGATO 9 (<i>Relazione</i>)	135
Elezione di un segretario	118

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624, C. 219, C. 340, C. 426, C. 477, C. 896, C. 1593, C. 2760/A – Rel. Raisi	141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera). Audizione di rappresentanti dell'INAIL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI:

5-02055 Cazzola: Dismissione di immobili degli enti previdenziali	146
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	149
5-02123 Caparini: Indennità di buonuscita per i dipendenti di Poste Italiane SpA	146
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	150
5-02136 Braga: Procedure di mobilità presso la Glaston Italy SpA	147
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-01616 Codurelli: Mancata erogazione di fondi stanziati per la cassa integrazione in deroga	147
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-02050 Codurelli: Su un caso di natura previdenziale di competenza della sede INPS di Lecco ..	147
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	154

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	155

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione di crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito. Nuovo testo C. 2424 Foti (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	158

DL 152/2009: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	158
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO (<i>Emendamento approvato ed emendamento 1.22 del relatore "Nuova formulazione"</i>) .	165
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164
---------------------------------------------------------------------	-----

ERRATA CORRIGE	164
----------------------	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione denominata Coordinamento nazionale per la canapicoltura (Assocanapa), in materia di Interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa »	166
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

5-01727 De Camillis: Finanziamento dei contratti di filiera.

5-01736, Graziano: Rimborso IVA da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	166
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

7-00220 Rainieri: Misure in favore del settore suinicolo (<i>Discussione e rinvio</i>)	167
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

7-00108 Bellotti: Interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa » (<i>Rinvio della discussione</i>)	167
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità C. 1481 Realacci e C. 2876 De Girolamo (<i>Esame e rinvio</i>)	167
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
---------------------------------------------------------------------	-----

AVVERTENZA	172
------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	174
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Atto n. 154 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	179
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	184
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. COM(2009)154 def. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	187
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:	
Esame istruttorio del « Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020 » (COM(2009)647 def.)	190
<i>ERRATA CORRIGE</i>	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale. Audizione del Direttore generale delle Finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,14

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0002620